



MISURA: 211 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1.1 - Descrizione generale

La misura è intesa a sostenere i redditi agricoli delle imprese che operano nelle zone montane attraverso la corresponsione di una Indennità Compensativa per ettaro di superficie foraggera utilizzata per l'allevamento e di seminativo destinato all'alimentazione del bestiame in correlazione a un carico minimo di bestiame posseduto dall'azienda stessa su dette superfici.

L'aiuto è finalizzato a mantenere nelle zone montane una comunità agricola vitale ed imprese agricole che utilizzino metodi di coltivazione compatibili con la salvaguardia ambientale e dello spazio naturale.

I beneficiari sono quindi soggetti a rispettare, per il periodo di impegno, su tutta la superficie aziendale gli obblighi di condizionalità stabiliti a livello regionale in applicazione del regolamento (CE) 73/2009 e del relativo decreto ministeriale che disciplina il regime di condizionalità.

La misura ha carattere annuale.

Ai beneficiari è comunque richiesto l'impegno a svolgere attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità relativo alla domanda di premio presentata nel corso del presente periodo di programmazione (2007 – 2013).

1.2 - Obiettivi

Obiettivo generale è quello di favorire il mantenimento del presidio da parte dell'attività agricola nelle zone montane e nel contempo di preservare l'ambiente promuovendo pratiche agricole estensive ed ecocompatibili.

Gli obiettivi specifici sono:

- A. Contribuire alla tutela dell'ambiente alla conservazione dello spazio naturale alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili;
- B. Mantenere e promuovere metodi di produzione agricola rispettosi dell'ambiente;
- C. Favorire la permanenza della popolazione rurale;
- D. Garantire un utilizzo continuato delle superfici agricole.

1.3 - Ambito territoriale

La misura trova applicazione nelle zone montane come individuate all'allegato 6 del PSR per il Veneto 2007-2013, reperibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it.

Potranno altresì essere oggetto di contributo quelle superfici aziendali localizzate in aree di montagna di comuni contermini alla regione Veneto ubicati nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Friuli-Venezia Giulia, come riportato nell'allegato tecnico 1, purchè la sede aziendale ricada in una U.T.E. risultante dal fascicolo aziendale, localizzata nella zona montana della regione Veneto.

Al fine di escludere l'eventualità di doppi pagamenti sulle stesse superfici sono state stipulate apposite convenzioni con le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Friuli-Venezia Giulia che disciplinano i controlli amministrativi nei territori extraregionali.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile e dell'art. 1, comma 2 del Dlvo 228/01, società agricole di cui al Dlvo 99/2004 e s.m.i..

2.2 – Criteri di ammissibilità .

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il soggetto beneficiario alla data di presentazione della domanda deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti e mantenerli per tutta la durata del periodo di impegno:

1. conduttore di un'impresa agricola la cui superficie aziendale totale sia localizzata, per almeno il 51%, in zona montana;

2. conduttore di un'impresa agricola la cui superficie agricola utilizzata non sia inferiore a 2 ettari in zona montana e di cui almeno 1 ettaro sia destinato a coltura foraggera e/o seminativo destinato all'alimentazione del bestiame ricompresa nell'allegato tecnico 3;
3. condurre le superfici per le quali viene richiesta l'indennità.
4. dichiarare i capi impegnati in funzione della superficie richiesta a contributo.

Ai fini dell'ammissibilità deve essere rispettato il carico minimo di bestiame per ettaro di superficie ammessa a contributo previsto al successivo punto 2.3 "Impegni".

2.3 Impegni

Il beneficiario è obbligato ad osservare, per tutta la durata del periodo di impegno, le seguenti prescrizioni:

1. allevare bestiame bovino, ovi-caprino, equino per la cui alimentazione utilizzi, per un periodo minimo di 3 mesi all'anno, le superfici per cui viene richiesta l'indennità.
Tale periodo, compreso tra maggio e settembre, deve essere coerente con le esigenze pascolative e/o foraggiere dell'allevamento e dovrà essere indicato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda.
La medesima superficie può essere richiesta a premio una volta sola nella stessa campagna di riferimento.
2. rispettare il carico minimo di bestiame di 0,5 UBA per ettaro di superficie ammessa a contributo:
Il rispetto del carico di bestiame deve essere mantenuto per tutta la durata del periodo di impegno
3. utilizzare, per un periodo minimo di 3 mesi all'anno, le superfici per cui viene richiesta l'indennità. In particolare, per le superfici a premio destinate a pascolo e/o prato dovranno essere effettuate almeno le seguenti operazioni:
 - pascolo: pascolamento nel periodo oggetto d'impegno;
 - prato: esecuzione di almeno uno sfalcio nel periodo oggetto d'impegno;
4. Il beneficiario deve, pena la restituzione di tutti gli importi percepiti proseguire l'attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità inteso come data di presentazione della domanda.
Nel corso del suddetto periodo il beneficiario dovrà mantenere il requisito della prevalenza della superficie aziendale totale in zona montana.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020.

Se tale adempimento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

2.4 Violazioni

Qualora in sede di controllo venisse riscontrato il mancato rispetto dei sopra citati requisiti e impegni si applicherà quanto prescritto dalla DGR n. 1659/2008 e s.m.i. recante disposizioni in materia di violazioni.

Qualora, in sede di controllo, venissero riscontrate delle inadempienze relative a particelle di terreno condotte pro-quota da più titolari, gli eventuali provvedimenti sanzionatori saranno estesi a tutti i beneficiari interessati.

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

3.1 - Importo messo a bando

Considerata la valenza territoriale e sociale della misura, verranno ammesse a finanziamento tutte le istanze considerate ammissibili.

Sulla base delle domande istruite favorevolmente nel precedente bando, l'importo viene indicativamente fissato in 14.000.000,00 di euro.

Al fine di consentire la pianificazione delle risorse finanziarie afferenti alla misura in questione, AVEPA, trasmette tempestivamente all'Autorità di Gestione l'importo del fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le richieste pervenute e ritenute ammissibili.

3.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il livello di aiuto è determinato in funzione del grado di svantaggio territoriale ed è ridotto del 20% per le superfici a premio eccedenti 50 ha e del 70% per quelle eccedenti i 75 ha, come evidenziato nella seguente tabella :

Localizzazione superficie oggetto d'impegno	Da 0 a 50 ha (€/ha)	Oltre 50 ha e fino a 75 ha (€/ha)	Oltre i 75 ha (€/ha)
Comuni montani a ridotta capacità foraggera	275	220	82,5
Altri comuni montani	225	180	67,5

Il livello medio di tutte le indennità non potrà comunque essere superiore ai 250 €/ha. Qualora ciò si verificasse il premio erogato sarà ridotto in modo proporzionale al fine di far rientrare il valore del massimale unitario delle indennità nei limiti previsti dall'allegato al regolamento CE n. 1698/2005.

Nel caso di aziende aventi superfici ricadenti in entrambe le tipologie di comuni, l'indennità va calcolata prioritariamente sulle superfici foraggere ubicate in comuni montani a ridotta capacità foraggera di cui all'allegato H alla dgr n. 199/2008 reperibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it.

Ai soggetti beneficiari conduttori di terreni ubicati in zone montane di comuni contermini alla regione Veneto ubicati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Friuli Venezia-Giulia di cui all'allegato tecnico 1 viene corrisposto un importo del premio ad ettaro pari a quello previsto per le superfici ricadenti nei comuni a ridotta capacità foraggera.

3.3 – Limiti di intervento e di spesa

La superficie minima ammissibile è di un ettaro.¹

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'attività di gestione amministrativa delle domande, di controllo amministrativo e in loco, nonché di erogazione dell'indennità viene svolta da AVEPA.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste da AVEPA, con allegata copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;

La mancata presentazione del documento d'identità unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La domanda, presentata su apposito modulo predisposto da AVEPA, dovrà comprendere tutte le informazioni e dichiarazioni nonché tutta la documentazione richiesti a pena di inammissibilità.

In particolare il richiedente dovrà indicare:

1. la superficie aziendale totale dell'azienda, nonché la superficie aziendale totale ubicata in zona montana;
2. la superficie agricola utilizzata in montagna e quella per cui si intende chiedere il premio;
3. il numero di U.B.A. impegnate in funzione della superficie richiesta a contributo, con l'indicazione dell'eventuale bestiame in allevamento, ma non in proprietà;

¹ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

4. l'impegno di rispettare su tutta la superficie aziendale gli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale per tutto il periodo di impegno;
5. il periodo minimo di tre mesi in cui il beneficiario utilizza le superfici per le quali viene richiesto il premio;
6. l'impegno, pena la restituzione di tutti gli importi percepiti, a proseguire l'attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità . Nel corso del suddetto periodo il beneficiario dovrà mantenere il requisito della prevalenza della superficie agricola aziendale totale in zona montana.

Il beneficiario può avvalersi della facoltà di revoca della domanda di aiuto, nei casi previsti dall' articolo 25 del reg. CE 1122/2009, entro e non oltre il 3 settembre 2012.

AVEPA approva la graduatoria di finanziabilità entro il termine del giorno 1 ottobre 2012

5. ALLEGATI TECNICI

Allegato 1: Elenco comuni montani delle province autonome di Trento e Bolzano e regione Friuli Venezia Giulia contermini con la regione Veneto.

Allegato 2: Indice di conversione bestiame

Allegato 3: Elenco colture ammissibili

ALLEGATO TECNICO 1: ELENCO COMUNI MONTANI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA CONTERMINI CON LA REGIONE VENETO.

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO	
1	NAGO-TORBOLE
2	BRENTONICO
3	AVIO
4	ALA
5	VALLARSA
6	TRAMBILENO
7	TERRAGNOLO
8	FOLGARIA
9	LAVARONE
10	LEVICO TERME
11	BORGO VALSUGANA
12	CASTELNUOVO
13	VILLA AGNEDO
14	OSPEDALETTO
15	GRIGNO
16	CASTELLO TESINO
17	CANAL SAN BOVO
18	IMER
19	MEZZANO
20	TRANSACQUA
21	SAGRON MIS
22	TONADICO
23	SIROR
24	MOENA
25	SORAGA
26	POZZA DI FASSA
27	CANAZEI
28	CORVARA IN BADIA
29	BADIA
30	MAREBBE
31	BRAIES
32	DOBBIACO
33	SESTO
34	CINTE TESINO
35	LUSERNA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	
1	CIMOLAIS
2	ERTO E CASSO

3	CLAUT
4	BARCIS
5	AVIANO
6	BUDOIA
7	POLCENIGO
8	CANEVA (*)
9	FORNI AVOLTRI
10	PRATO CARNICO
11	SAURIS
12	FORNI DI SOPRA

(* Il comune di Caneva è ricompreso limitatamente alla parte del territorio ricadente in zona montana)

ALLEGATO TECNICO 2: INDICE DI CONVERSIONE BESTIAME

Per il calcolo del carico di bestiame per ettaro si considerano i seguenti indici di conversione di cui al Regolamento CE 1974/2006 allegato V.

Tori, vacche e altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0 UBA
Bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6 UBA
Bovini di età inferiore a 6 mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

ALLEGATO TECNICO 3: ELENCO COLTURE AMMISSIBILI**PIANTE FORAGGERE**

Tutte le coltivazioni foraggere erbacee che entrano nell'avvicendamento delle colture e occupano una stessa superficie per meno di 5 anni (erbai e prati avvicendati).

Sono compresi i cereali e le piante industriali raccolti e/o consumati verdi. Sono escluse le piante sarchiate da foraggio.

Prati e pascoli non permanenti

Graminacee da pascolo, fieno o insilamento inclusi come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione oppure le piante vengono distrutte con altri mezzi, ad esempio erbicidi, prima che la superficie venga seminata o coltivata di nuovo.

Altri foraggi verdi

Altre coltivazioni foraggere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminose).

- **Mais verde (mais da silo)**
 - Mais coltivato per l'insilamento.
 - Tutti i tipi di mais da foraggio che non vengono coltivati per la granella (tutolo intero, parti di una pianta o pianta intera). » compreso il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) ed i tutoli interi (grano + rachide + glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento.

- **Piante leguminose**
 - Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) per foraggio.

PRATI PERMANENTI E PASCOLI

Prati e pascoli: superfici, non comprese nell'avvicendamento, destinate permanentemente (per almeno 5 anni) a produzioni erbacee, seminate o spontanee e utilizzate per pascolo o per la raccolta di fieno o insilato.

Sono compresi i

- pascoli arborati (bosco ceduo, bosco ad alto fusto, cespugliato)
- pascolo con roccia affiorante

SEMINATIVI AD USO ZOOTECNICO

Cereali per la produzione di granella:

granoturco (mais)

avena

grano (frumento) tenero

orzo

segala

triticale

farro

COLONNA SPECIFICA SOLO PER LA MISURA 214/C	COD UTILIZZO	DESCR UTILIZZO	COD CULTURA	DESCR CULTURA	COD VARIETA'	DESCR VARIETA'
cereali autunno vernini	04	CEREALI	007	AVENA	000	AVENA
cereali autunno vernini	04	CEREALI	010	GRANO (FRUMENTO) TENERO	000	GRANO (FRUMENTO) TENERO
colture sarchiate	04	CEREALI	012	GRANTURCO (MAIS)	000	GRANTURCO (MAIS)
prati e foraggere pluriennali	04	CEREALI	012	GRANTURCO (MAIS)	016	SILOMAIS E MAIS CEROSO
cereali autunno vernini	04	CEREALI	014	ORZO	000	ORZO
cereali autunno vernini	04	CEREALI	017	SEGALA	000	SEGALA
cereali autunno vernini	04	CEREALI	020	TRITICALE	000	TRITICALE
cereali autunno vernini	04	CEREALI	021	FARRO	000	FARRO
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	001	ERBAIO DI GRAMINACEE
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	006	AVENA
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	007	FRUMENTO SEGALATO
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	008	GRANO (FRUMENTO) DURO
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	009	GRANO (FRUMENTO) TENERO
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	010	GRANO SARACENO
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	011	GRANTURCO (MAIS)
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	012	LOLIUM MULTIFLORUM
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	013	MIGLIO
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	014	ORZO
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	015	PANICO
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	016	SCAGLIOLA
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	017	SEGALA
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	018	SORGO
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	019	SPELTA
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	020	TRITICALE
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	001	ERBAIO DI LEGUMINOSE
prati e	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI	006	CICERCHIA

foraggiere pluriennali				LEGUMINOSE		
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	007	FAVE E FAVETTE
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	009	FIENO GRECO
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	010	GINESTRINO
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	011	LUPINO
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	012	PISELLO
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	013	SERRADELLA
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	014	SOIA
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	015	SULLA
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	016	TRIFOGLIO
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	017	VECCE
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	018	VIGNA CINESE
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	005	ERBAIO MISTO	001	ERBAIO MISTO
pascolo	06	FORAGGIO	008	PASCOLO	001	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTOFUSTO E CESPUGLIATO) TARA 20%
pascolo	06	FORAGGIO	008	PASCOLO	002	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%
pascolo	06	FORAGGIO	008	PASCOLO	003	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARA
pascolo	06	FORAGGIO	008	PASCOLO	004	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) TARA 20% (ROCCIA AFFIORANTE)
pascolo	06	FORAGGIO	008	PASCOLO	005	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) TARA 50% (ROCCIA AFFIORANTE)
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	009	PIANTE DA FORAGGIO	003	FORAGGERE
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	011	PRATO	000	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO NON PERMANENTE)
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	012	PRATO PASCOLO	000	PRATO PASCOLO NON PERMANENTE - AVVICENDATO
pascolo	06	FORAGGIO	013	PRATO PASCOLO	000	PRATO PASCOLO PERMANENTE - NON AVVICENDATO
pascolo	06	FORAGGIO	014	PRATO	000	PRATO PERMANENTE
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	015	ERBA MEDICA	000	ERBA MEDICA
orticole	08	LEGUMINOSE	003	VECCE	000	VECCE

MISURA/SOTTOMISURA: 214/A Pagamenti agroambientali – Sottomisura corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

AZIONE: Intervento aziendale volto esclusivamente alla cura e miglioramento delle formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti esistenti

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE**1.1 - Descrizione generale**

La misura intende promuovere interventi di consolidamento e valorizzazione delle formazioni arbustive ed arboree già presenti negli ambiti agricoli del territorio regionale, derivanti dalle programmazioni attuate attraverso fondi comunitari e nazionali, oppure già presenti grazie all'iniziativa dei singoli operatori.

Risulta infatti evidente il ruolo che svolgono tali formazioni nel mantenimento della biodiversità naturalistica all'interno delle superfici tradizionalmente adibite ad agricoltura intensiva. Inoltre va ricordata la funzione di notevole interesse data dalla fitodepurazione dei composti azotati e fosfatici potenzialmente contaminanti nei confronti della risorsa idrica da parte delle fasce tampone poste tra la rete scolante e gli appezzamenti coltivati.

Va infine ricordato che la valorizzazione di tali componenti all'interno degli ambiti di pianura risponde primariamente alle indicazioni della Decisione del Consiglio 93/626/CEE, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro) e alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 – attinente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

1.2 - Obiettivi

- a. miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale attraverso il potenziamento delle connessioni ecologiche e l'aumento della presenza di siti riproduttivi e di aree di rifugio per la fauna selvatica;
- b. riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici provenienti dagli appezzamenti coltivati nelle acque superficiali e profonde;
- c. miglioramento della capacità di fissazione della CO₂ atmosferica e del suo immagazzinamento nel suolo.

1.3 - Ambito territoriale

Comuni di pianura e collina della Regione del Veneto (def. ISTAT).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte che dispongono di superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

2.2 - Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Le fasce tampone, siepi e boschetti elegibili ai premi definiti dal presente bando devono presentare le caratteristiche morfologiche e funzionali di **formazioni "mature"**, ossia composte da soggetti arborei ed arbustivi di età almeno superiore ai 5 anni e contraddistinte da un buon stato vegetativo (chioma folta, accrescimento elevato, cicatrizzazione delle ferite) e sanitario (assenza di malattie ed alterazioni), fatta eccezione per le formazioni di nuovo impianto realizzate attraverso misura 216 azione 5 del PSR 2007-2013. In deroga a quanto sopra, nelle fasce tampone, siepi e boschetti inserite negli impegni del presente bando, può essere riscontrata una quantità di soggetti arborei ed arbustivi deperienti, morti o di età inferiore ai 5 anni inferiore al 10% del numero totale dei soggetti arboreo/arbustivi presenti.

Le **fasce tampone**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono costituite da impianti arborei e/o arbustivi monofilari o plurifilari, caratterizzati inoltre, per ciascun filare, dalla presenza di una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto. Tali formazioni lineari devono risultare interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale (corsi d'acqua, fossi o scoline).

Ai fini dell'applicazione della presente misura, costituiscono fasce tampone esclusivamente le formazioni lineari esistenti che hanno beneficiato delle programmazioni di seguito riportate:

- o Piano Direttore 2000;
- o PSR 2000-2006- Misura 6, Azione 4;
- o PSR 2007-2013 – misura 216 azione 5;

Le **siepi**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono rappresentate da :

- a) strutture lineari arboree e/o arbustive, caratterizzate inoltre da una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto, collegate o inserite nel contesto delle superfici aziendali destinate ad utilizzo agricolo. Ricadono nella presente fattispecie le formazioni lineari esistenti che hanno beneficiato degli aiuti delle programmazioni di seguito riportate:
 - o PSR 2000-2006- Misura 6, Azione 13;
 - o PSR 2007-2013 – sottomisura 216 azione 5;
 - o *Reg. (CEE) n. 2078/92, misura D1-a, con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse, ai sensi del DDR n. 122/2011 e di cui verrà nel frattempo accertata l'eleggibilità al pagamento attraverso provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente;*
 - o *L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b) con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse, ai sensi del DDR n. 122/2011 e di cui verrà nel frattempo accertata l'eleggibilità al pagamento attraverso provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente;*
 - o *Altre programmazioni pubbliche di settore con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse ai sensi del DDR 122/2011 e di cui verrà nel frattempo accertata l'eleggibilità al pagamento attraverso provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente.²*
- b) Impianti lineari di specie arborea, arbustive ed erbacee. Tali formazioni devono essere in connessione diretta con le superfici aziendali destinate ad utilizzo agricolo.

Le fasce tampone e le siepi sopra descritte possono essere costituite da uno o più filari di specie arboreo/arbustive, che presentino comunque la caratteristica di densità colma, così come definito al punto "3.1.1 Impegni", e qualificate come descritto nelle PRESCRIZIONI TECNICHE, riportate nel medesimo paragrafo.

Non vengono ammesse a premio, ai sensi della presente Misura, le fasce tampone esclusivamente erbacee.

Ai sensi della presente sottomisura, si considerano **boschetti**, superfici di dimensioni comprese tra un minimo di 1000 mq ed un massimo di 10.000 mq, intesi come superficie accorpata ad impegno, non contigui ad altri appezzamenti a bosco, coperti da vegetazione forestale appartenente alla flora indigena locale, arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, in cui il grado di copertura

² Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

del soprassuolo a maturità sia colmo e la presenza delle specie arboree superi il 30 % del numero totale di individui. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m.

Si ricorda che, nel caso di superfici a boschetto che superano contestualmente 20 m lineari di larghezza e 2.000 mq di superficie, deve essere assicurato il rispetto del vincolo forestale ai sensi del D.lgs n. 227/2001.

Sono considerati, ai fini dell'applicazione della presente misura, i boschetti esistenti che hanno beneficiato delle programmazioni di seguito riportate:

- o PSR 2000-2006- Misura 6, Azione 4;
- o PSR 2007-2013 – sottomisura 216 azione 5;
- o *Reg. (CEE) n. 2078/92, misura D1-a, con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse, ai sensi del DDR n. 122/2011 e di cui verrà nel frattempo accertata l'eleggibilità al pagamento attraverso provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente;*
- o *L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b) con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse, ai sensi del DDR n. 122/2011 e di cui verrà nel frattempo accertata l'eleggibilità al pagamento attraverso provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente;*
- o *Altre programmazioni pubbliche di settore con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse ai sensi del DDR 122/2011 e di cui verrà nel frattempo accertata l'eleggibilità al pagamento attraverso provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente.*³

Nel caso in cui la ditta richiedente sia stata caratterizzata, in parte, da alienazioni e/o esproprio, risultano elegibili ad aiuto le formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti localizzate sulle superfici in conduzione della ditta medesima.

NON SONO AMMESSI :

- i. *Impegni su superfici già interessate da precedenti impianti di fasce tampone, siepi, boschetti (finanziati ai sensi del PSR 2000-2006-Misura 6, azioni 4 e 13 o con la LR 42/1997 o con il reg. 2078/1992) nonché di fasce tampone (finanziate ai sensi dell'azione C5.1.3b del Piano Direttore 2000) presenti alla data del 1/1/2007, che siano stati estirpati, al termine dello specifico periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore. È consentita una deroga rispetto a tale obbligo, pari al 30% massimo della superficie oggetto d'impegno, finanziata nelle sopra citate programmazioni, soggetta ad estirpo precedentemente alla data della presentazione della domanda di aiuto nel presente bando.*⁴
- ii. Impegni di conservazione di formazioni arboree/arbustive lineari realizzate con materiale vegetale a rapido accrescimento (ad es. pioppo ibrido – allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it);
- iii. Impegni di conservazione di impianti arborei già esistenti contigui a superfici investite a colture destinate a produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la short rotation forestry. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m;
- iv. Impegni di conservazione di impianti arborei già esistenti, qualora realizzati con funzione di imboscamento compensativo ad impianti di drenaggio tubolare

³ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

⁴ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

- sotterraneo controllato, finanziati dalla Scheda Progetto C5.1.3.c, di cui alla Dgr 2 agosto 2002, n. 2116;
- v. Impegni di conservazione di fasce tampone, siepi e boschetti localizzate in Aziende faunistico-venatorie, la cui manutenzione è resa obbligatoria dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012);
 - vi. Impegni su superfici che, alla data di presentazione della domanda, risultano già oggetto di aiuto per il medesimo intervento, in altre programmazioni pubbliche contemporaneamente vigenti.

3. IMPEGNI

3.1 –Impegni previsti

3.1.1 Impegni relativi alle fasce tampone e siepi

- La siepe e/o fascia tampone dovrà avere “densità colma” secondo lo schema di seguito riportato:
 - Le chiome delle piante ad alto fusto dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra i fusti delle medesime dovrà risultare non superiore a 8 metri e non inferiore a 4 metri ;
 - Le chiome delle piante a ceppaia dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra le ceppaie dovrà risultare non superiore a 4 metri e non inferiore a 2 metri ;
 - Le chiome degli arbusti dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra i soggetti dovrà risultare non superiore a 2 metri e non inferiore a 0,5 metri ;
- Nel caso di necessario infoltimento devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it;
- *Nel caso di siepi derivanti da programmazione ex Reg. (CEE) n. 2078/92, Misura D1-a, o L.R. 16 dicembre 1997, n.42, art. 4, comma 2, lettera b) Piano Direttore 2000 o altre programmazioni pubbliche di settore, possono essere accettate all'interno della formazione lineare arboreo/arbustiva tutte le essenze già riconosciute dalle richiamate normative di programmazione.*⁵
- Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d'impegno, adeguate cure colturali, secondo un piano di gestione, quali:
 - i. Ripulitura dalle infestanti erbacee e lianose;
 - ii. Decespugliamento di specie arbustive invadenti;
 - iii. Riceppatura di ceppaie invecchiate;
 - iv. Rinfoltimento di tratti lacunosi ed integrazione di siepi rade mediante impianto di giovani soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti, secondo le seguenti modalità:

⁵ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

1. utilizzo delle tipologie di specie arboree ed arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione alla deliberazione n. 199/2008, disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it;
 2. utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante;
 3. adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda;
 4. utilizzo di materiale pacciamante;
- v. Trinciatura o sfalcio della fascia erbacea solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/6 di ogni anno). Tenuto conto della competizione che si sviluppa fra fascia erbacea e piantine arboree di neo-impianto, relativamente agli interventi derivanti esclusivamente da impegni di cui alla misura 216-azione 5, la trinciatura o sfalcio della fascia erbacea inerbita dovrà essere effettuata solo una volta all'anno a partire dal 6° anno successivo all'impianto. Nel caso di formazioni plurifilari, laddove lo sviluppo delle alberature e degli arbusti sia tale da determinare la chiusura sulla fila, non è fatto obbligo di trinciatura o sfalcio della superficie inerbita qualora l'ombreggiatura interfilare che si determina sia già in grado di limitare lo sviluppo della componente erbacea.

PRESCRIZIONI TECNICHE: FORMAZIONI MONOFILARI DI FASCE TAMPONE O SIEPI

Le formazioni monofilari di fasce tampone e siepi, ai fini del riconoscimento del contributo della presente misura, sono costituite da :

- i. Una fascia arborea/arbustiva considerata per convenzione di larghezza pari a m 1;
 - ii. Una fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita, di larghezza complessiva pari a m 5. Sono in ogni caso escluse dal computo dei 5 m indicati le superfici comunque non coltivabili (ad es. strade interpoderali);
- La lunghezza delle formazioni lineari monofilari corrisponde alla lunghezza della formazione arborea/arbustiva;
 - La superficie oggetto d'impegno delle formazioni lineari monofilari viene calcolata attraverso il prodotto della lunghezza delle formazioni medesime per una larghezza pari a m 6 (1 mq/m di larghezza della fascia arborea/arbustiva + 5 mq/m di larghezza della fascia inerbita).
 - Al fine di garantire l'efficacia naturalistica e di filtro ambientale delle formazioni lineari di fascia tampone e siepe, la superficie oggetto di impegno dovrà risultare contigua agli appezzamenti coltivati.

PRESCRIZIONI TECNICHE: FORMAZIONI PLURIFILARI DI FASCE TAMPONE O SIEPI

Le formazioni plurifilari di fasce tampone e siepi, ai fini del riconoscimento del contributo della presente misura, sono costituite dal seguente "modulo base" :

- i. Due o più formazioni lineari arboreo/arbustive, ciascuna considerata per convenzione di larghezza pari a m 1;
- ii. Una o più di fasce erbacee di rispetto, costantemente inerbite, interposte tra le fasce arboree/arbustive di cui al punto precedente, ciascuna di larghezza non inferiore m 2, ferma restando la larghezza ulteriore di m 1 occupati da ciascuna delle formazioni arboreo/arbustive che compongono il plurifilare;

Esclusivamente nel caso in cui le domande di aiuto si riferiscano a formazioni lineari plurifilari di siepe e fasce tampone già riconosciute beneficiarie con precedenti programmazioni comunitarie/nazionali/regionali, non strutturate secondo il "modulo base" sopra individuato, potranno essere adottate le prescrizioni tecniche e le modalità di calcolo del pagamento inserite nel paragrafo **B)** di seguito riportato. Tale paragrafo contiene i parametri tecnici per il calcolo del pagamento spettante alle sopra indicate formazioni lineari plurifilari erbacee/arboreo/arbustive, fino alla concorrenza del massimale di 569 € per ettaro di Superficie Agricola

Totale dell'azienda agricola richiedente, qualora le superfici lineari plurifilari ad impegno siano caratterizzate da una larghezza superiore ai 6 metri.

Prescrizione da osservare al fine del calcolo della superficie ad impegno di siepi e fasce tampone plurifilari elegibili ad aiuto:

Sulla superficie oggetto d'impegno dovrà essere assicurata l'ampiezza dell'area di rispetto – comprensiva della larghezza delle fasce inerbite e di quella convenzionale delle fasce arboree/arbustive – calcolata con la seguente espressione:

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{6\text{ mq/m}} & \mathbf{X} & \mathbf{N^{\circ}\text{ di fasce arboree/arbustive}} & \mathbf{=} & \mathbf{\text{Superficie oggetto}} \\ & & \mathbf{\text{presenti nella formazione}} & & \mathbf{\text{di impegno (mq/m)}} \\ & & \mathbf{\text{lineare}} & & \\ \text{(1 mq/m di larghezza della fascia} & & & & \\ \text{arborea/arbustiva + 5 mq/m di larghezza della} & & & & \\ \text{larghezza fascia inerbita)} & & & & \end{array}$$

1. La prescrizione illustrata nella precedente formula viene osservata qualora l'area di rispetto occupata dalla superficie inerbita risulti almeno pari a:

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{5\text{ mq/m}} & \mathbf{X} & \mathbf{N^{\circ}\text{ di fasce}} & \mathbf{=} & \mathbf{\text{Superficie inerbita}} \\ & & \mathbf{\text{arboree/arbustive presenti}} & & \mathbf{\text{(mq/m)}} \\ & & \mathbf{\text{nella formazione lineare}} & & \end{array}$$

Qualora, a causa di limiti contingenti non sia possibile assicurare una larghezza interfilare della fascia inerbita di 5 mq/m per ciascuno dei filari che compongono il plurifilare, il rispetto delle condizioni di cui sopra è assicurato laddove la superficie inerbita mancante fra gli interfilari sia realizzata esternamente alla formazione plurifilare e in continuità con la medesima. In tal modo, la lunghezza complessiva, eleggibile ad aiuto della presente misura, della formazione lineare plurifilare corrisponde alla somma delle lunghezze dei filari che la compongono.

La superficie oggetto d'impegno è calcolata attraverso il prodotto della lunghezza complessiva per 6 mq/m (1 mq/m di larghezza della fascia arborea/arbustiva + 5 mq/m di larghezza della fascia inerbita).

A)

Qualora, a causa di limiti contingenti, non sia possibile assicurare una larghezza della fascia inerbita così come indicato al punto 1., il calcolo della lunghezza delle formazioni lineari per le quali chiedere l'aiuto deve essere effettuato come segue. Dividendo la larghezza totale della formazione lineare erbacea/arboreo/arbustiva per il parametro 6 mq/m, si ottiene il numero delle singole fasce erbaceo/arboreo/arbustive per le quali è possibile chiedere l'aiuto della presente misura.

Ne deriva che, a fronte di un impegno al mantenimento di tutta la superficie che compone il plurifilare (indicata al numeratore nell'espressione sotto riportata), è riconosciuto a contributo esclusivamente il numero di filari arboreo/arbustivi per i quali possa essere assicurata la presenza di superficie erbacea nel plurifilare almeno 5 mq/m.

In riferimento al numero di formazioni lineari arboreo/arbustive che compongono il plurifilare, la larghezza totale della formazione lineare erbaceo/arboreo/arbustiva divisa per il parametro 6 mq/m permette il calcolo del numero di fasce erbaceo arboreo arbustive convenzionalmente costituite da 1 mq/m di larghezza della fascia arborea/arbustiva + 5 mq/m di larghezza della fascia inerbita, per le quali è possibile richiedere l'aiuto.

$$\mathbf{\text{Larghezza totale della formazione lineare}} \quad \mathbf{=} \quad \mathbf{\text{Numero di fasce erbaceo/arboreo/arbustivi elegibili ad}} \\ \mathbf{\text{erbaceo/arboreo/arbustiva}} \quad \quad \quad \mathbf{\text{aiuto}}$$

6 mq/m

(il risultato va arrotondato per difetto all'unità)

Ne consegue che il numero di fasce arboree/arbustive, per le quali effettuare il calcolo della lunghezza complessiva per la quale richiedere il contributo, viene ridotto di una o più unità rispetto al numero effettivo di filari che arboreo/arbustivi che compongono il plurifilare.

La lunghezza complessiva della formazione lineare elegibile ad aiuto è in tal modo calcolata mediante la somma della lunghezza di ciascuna fascia che risulta elegibile a contributo grazie all'espressione sopra citata.

L'ubicazione delle fasce arboreo/arbustive elegibili all'interno di ciascun plurifilare deve essere cartograficamente evidenziata nelle schede progettuali e negli elaborati grafici, allegati alla Domanda di aiuto dal richiedente.

Anche nel caso 2, la superficie oggetto di impegno viene calcolata attraverso il prodotto della lunghezza complessiva risultante elegibile ad aiuto per 6 mq/m.

$$\Sigma \text{Lunghezza delle fasce erbaceo/arboreo/arbustive} \quad \times \quad 6 \text{ mq/m} \quad = \quad \text{Superficie Oggetto di Impegno (mq)}$$

B)

Nel caso in cui, per limiti contingenti non sia possibile assicurare la ripetizione del "modulo base", ma siano presenti in azienda formazioni lineari plurifilari di siepi e fasce tampone già oggetto di programmazione regionale/nazionale/comunitaria, caratterizzate da **una porzione di fascia plurifilare arboreo/arbustivo/erbacea che supera la larghezza minima dei 6 m lineari compresi nel "modulo base"**, i parametri di calcolo del pagamento potranno essere quelli di seguito riportati, con le applicazioni esclusive che si premettono.

Le presenti disposizioni si applicano alla sottomisura 214/a del PSR esclusivamente:

- nella determinazione del contributo spettante fino alla concorrenza del raggiungimento del massimale di 569 €/ha di SAT previsto dal Programma di Sviluppo Rurale per la sottomisura in oggetto;
- alla porzione di fascia plurifilare arboreo/arbustivo/erbacea che supera la larghezza minima dei 6 m lineari compresi nel "modulo base"
- nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche e gestionali previste dalle programmazioni di settore cui le formazioni in parola hanno beneficiato almeno per un periodo quinquennale;


Disposizioni tecniche per il calcolo del pagamento agroambientale:

- Fino alla concorrenza di una larghezza minima pari a metri 6, costituita da 5 m lineari di fascia inerbita e 1 m lineare di fascia arboreo arbustiva, viene riconosciuto l'importo definito dal "modulo base", pari a 1,71 € per m lineare;
- La parte eccedente della formazione plurifilare già oggetto di contributo con le passate programmazioni viene riconosciuta a pagamento sulla base dell'attuale larghezza esistente e già oggetto di contributo con le richiamate programmazioni, per gli effettivi metri lineari residuali di larghezza che compongono gli ulteriori filari arboreo/arbustivi presenti e la superficie erbacea eccedente al "modulo base";
- Al fine del riconoscimento del pagamento di formazioni arboreo/arbustive plurifilari, la distanza da piede a piede dei soggetti arboreo/arbustivi messi a dimora su due filari attigui deve essere di almeno metri 3.
- Nel caso il "modulo base" comprenda già all'interno della larghezza minima di 6 m due filari arboreo/arbustivi, potrà essere riconosciuto il maggiore importo di contributo spettante alla manutenzione del mq/ml di formazione arboreo/arbustiva, anziché di quella erbacea prevista dal "modulo base", fino alla concorrenza del massimale di 569 €/ha di SAT.

Da Allegato 2 al PSR - tabella 6.2

- a) Manutenzione filare arboreo: 0,78 €/ml;
- b) Mancato reddito 0,09 €/ml;
- c) Fascia inerbita (5m) 0,69 €/ml;
- d) Costi di transazione : 0,14 €/ml;

1,71 €/ml
(pagamento per metro
lineare di siepe/fascia
tampone)



569 €/ha di SAT
(corrispondente pagamento per
ettaro con l'impegno di
mantenimento di siepe/fascia
tampone)



1 m

fascia
arboreo-
arbustiva 5 m fascia inerbita

Nota esplicativa: il valore unitario di euro 1,71/ml di siepe deriva dalla somma degli addendi a), b), c) e d) sopra riportati, tenendo conto anche degli arrotondamenti matematici formulati dal programma di calcolo elettronico, che arrotondano di 1 centesimo/ml l'importo del pagamento esposto.

CALCOLO DI COSTI E MANCATI REDDITI IN BASE ALLA LARGHEZZA DELLA FASCIA ERBACEA MANTENUTA DALL'AZIENDA CHE RISULTINO AGGIUNTIVI RISPETTO AL MODULO BASE DI 6 M					
<i>larghezza della fascia erbacea</i>					
	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m
Δ mancati redditi	0,018	0,036	0,054	0,072	0,09
Δ fascia inerbita	0,138	0,276	0,414	0,552	0,69
Δ totale	0,156	0,312	0,468	0,624	0,78

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO CALCOLATO IN BASE ALLA LARGHEZZA DELLA FASCIA ERBACEA/ARBOREO-ARBUSTIVA

1 m fascia arboreo arbustiva + 5 m fascia inerbita		1,71 €/ml
1 m fascia arboreo arbustiva + 4 m fascia inerbita		1,544€/ml
1 m fascia arboreo arbustiva + 3 m fascia inerbita		1,388 €/ml
1 m fascia arboreo arbustiva + 2 m fascia inerbita		1,232 €/ml
1 m fascia arboreo arbustiva + 1 m fascia inerbita		1,076 €/ml
1 m fascia arboreo arbustiva		0,92 €/ml

3.1.2 Impegni relativi ai boschetti

- La densità dovrà risultare colma: le chiome dello strato arboreo dovranno essere reciprocamente a contatto ovvero, qualora tale condizione non sussista, le distanze tra il piede non potranno superare metri 4 per i soggetti a ceppaia e arbusti, metri 8 per i soggetti ad alto fusto. Qualora i suddetti criteri non siano rispettati, la densità potrà essere adeguata mediante opportuni interventi di rinfoltimento;
- I soggetti arborei ed arbustivi presenti nel boschetto devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta con inerbimento permanente corrispondente almeno alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- Nel caso di necessario infoltimento devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it.
- *Nel caso di boschetti derivanti da programmazione ex Reg. (CEE) n. 2078/92, Misura D1-a, o L.R. 16 dicembre 1997, n.42, art. 4, comma 2, lettera b), o altre programmazioni pubbliche di settore possono essere accettate all'interno della formazione arboreo/arbustiva tutte le essenze già riconosciute dalle richiamate normative di programmazione.*⁶
- Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d'impegno, adeguate cure colturali, secondo un piano di gestione, quali:
 - i. Ripulitura dalle infestanti erbacee e lianose;
 - ii. Decespugliamento di specie arbustive invadenti, intese come specie non presenti nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it;
 - iii. Riceppatura di ceppaie invecchiate;
 - iv. Rinfoltimento di tratti lacunosi ed integrazione di siepi rade tramite impianto di giovani soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti, secondo le seguenti modalità:
 1. utilizzo delle tipologie di specie arboree ed arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it;
 2. utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante;
 3. adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda;
 4. utilizzo di materiale pacciamante;
 - v. Abbattimento di soggetti arborei morti in piedi o deperienti; il 10% delle suddette piante dovrà essere mantenuto in loco per fini naturalistici;
 - vi. Trinciatura o sfalcio della superficie inerbata solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/6 di ogni anno). Tenuto conto della competizione che si sviluppa fra fascia erbacea e piantine arboree di neo-impianto, relativamente agli interventi derivanti esclusivamente da impegni di cui alla misura 216-azione 5, la trinciatura o sfalcio della fascia erbacea inerbata dovrà essere effettuata solo una volta all'anno a partire dal 6° anno successivo all'impianto. Nel caso di formazioni plurifilari, laddove lo sviluppo delle alberature e degli arbusti sia tale da determinare la chiusura sulle file, non è fatto obbligo di trinciatura o sfalcio della superficie inerbata qualora l'ombreggiatura

⁶ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

interfilare che si determina sia già in grado di limitare lo sviluppo della componente erbacea sottostante.

3.2 - Limiti e condizioni

- la superficie oggetto d'impegno minima interessata all'aiuto è pari a:
 - i. 0,125 ha , nel caso di conservazione di fasce tampone;
 - ii. 0,125 ha , nel caso di conservazione di siepi;
 - iii. 0,05 ha , nel caso di conservazione di boschetti;
- La superficie oggetto d'impegno massima è pari al:
 - i. 20% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di fasce tampone;
 - ii. 20% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di siepi;
 - iii. 10% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di boschetti;
 - iv. 20% della SAT, nel caso della combinazione di impegni di conservazione, nell'ambito della medesima domanda, di fasce tampone e/o siepi e/o boschetti. In tale fattispecie, comunque, la superficie oggetto di intervento per quanto riguarda la conservazione di boschetti non potrà superare il 10% della SAT .
- Nel caso in cui la SAT aziendale della ditta richiedente diminuisca successivamente alla data di effettuazione della domanda di aiuto, così come nel caso avvenga un trasferimento di superficie in conservazione di siepi/boschetti/fasce tampone ad altra ditta, dovrà proporzionalmente essere diminuita, mediante l'effettuazione di una nuova domanda di aiuto, la superficie oggetto di impegno e quindi, nel caso di formazioni lineari, la lunghezza complessiva delle formazioni elegibili ad aiuto.
- La fascia erbacea non deve essere sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde; inoltre deve essere caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale;
- La potatura deve essere regolamentata in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari ed i boschetti, al fine di assicurarne adeguata continuità territoriale sulla superficie oggetto di impegno.
- I criteri di gestione (tagli) devono assicurare le seguenti condizioni, fatti salvi i tagli necessari per motivi di pubblica incolumità, sanitari o patologici:
 - i. Copertura arborea stabile;
 - ii. Agevolazione della rinnovazione naturale delle specie arboreo/arbustive presenti;
 - iii. Buona distribuzione della luminosità;

DIVIETI

- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni) sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive;
- Le specie presenti nelle fasce tampone, siepi e boschetti interessati dall'impegno dovranno appartenere all'elenco in allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/45F3F348-3C68-41AB-B333-EE3DF4090EC7/0/allegatok.pdf> . L'insistenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti su tali superfici oggetto d'impegno. Vengono comunque fatti salvi i criteri e le specie arboreo/arbustive utilizzate nella realizzazione/manutenzione degli

impianti già riconosciuti beneficiari con il Piano Direttore 2000, con il PSR 2000-2006 – Misura 6, Azione 4, con il Reg. CEE 2078/92, misura D1-a, e la legge regionale 16/12/97, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b;

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009 n. 30125 e s.m.i..

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/condizionalita.htm>.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020.

Se tale adempimento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo quinquennale del presente bando è pari a 10.000.000 €.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'entità dell'aiuto di seguito indicato è riferita alla superficie oggetto d'impegno individuata nelle percentuali massime di SAT indicati al punto 3.2 "Limiti e condizioni":

a) Conservazione di siepi, fasce tampone :

- Derivanti da precedenti programmazioni pubbliche [Bacino Scolante, PSR 2000-2006, Reg. (CEE) n. 2078/92, misura D1-a, L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b), PSR 2007-2013 – sottomisura 216 azione 5, attivata per progetti singoli o nell'ambito dei Progetti integrati d'area]: aiuto pari a 1,71€/m, per un massimo di 569 €/ha.

Nel caso di formazioni lineari plurifilari di siepe e fasce tampone già riconosciute beneficiarie con precedenti programmazioni comunitarie/nazionali/regionali, non strutturate secondo il "modulo base", il calcolo del pagamento fa inoltre riferimento ai dettagli del paragrafo 3.1.1.2 della presente Sottomisura.

b) Conservazione di siepi:

- Non derivanti da precedenti programmazioni pubbliche: formazioni lineari esistenti complete di fascia erbacea di rispetto: premio pari a 1,16 €/mp per un massimo di 388 euro/ha.

Gli aiuti finalizzati al mantenimento delle formazioni lineari, di cui ai punti a) e b), vengono rapportati alla sommatoria di metri lineari che risultano eleggibili all'aiuto medesimo, secondo le prescrizioni tecniche per le formazioni monofilari e plurifilari descritte al punto 3.1.1 *Impegni*.

c) Conservazione boschetti:

- Derivanti da precedenti programmazioni pubbliche [PSR 2000-2006, Reg. (CEE) n. 2078/92, misura D1-a, L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b)]: premio pari a 0,16 €/mq.

Comunque deve essere garantito il rispetto del massimale di 156 € per ettaro di SAT, sulla base del limite di percentuale massima di impegno pari al 10% della superficie agricola totale per il mantenimento dei boschetti.

5. CRITERI DI SELEZIONE

Sono ammissibili a finanziamento della presente sottomisura tutti gli interventi aziendali già realizzati e già sottoposti a collaudo da parte dell'Organismo Pagatore regionale, nell'ambito della misura 216-azione 5 del Bando di apertura termini - DGR 199/08, DGR 877/09, DGR 745/10 e DGR 376/2011 - al fine di garantire la necessaria continuità gestionale/manutentiva alle nuove formazioni arboreo-arbustive.

5.1 – Priorità e punteggi

Per le domande singole vale il seguente criterio di preferenza

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Fasce tampone esistenti nell'ambito territoriale del Bacino Scolante in Laguna di Venezia finanziate dagli interventi inseriti nel Piano Direttore 2000.	Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;	10
Siepi e boschetti esistenti nell'ambito territoriale del Bacino Scolante in Laguna di Venezia finanziate dagli interventi inseriti nel Psr 2000-2006 - Misura 6, Azione 13, Regolamento 2078/92- misura D1-a, e L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b).	Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;	9
Fasce tampone esistenti nell'ambito territoriale delle rimanenti Zone designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola , finanziate dagli interventi inseriti nel Psr 2000-2006 - Misura 6, Azione 4.	<ul style="list-style-type: none"> • L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); • le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); 	8
Siepi e boschetti, esistenti all'interno delle rimanenti Zone designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola , finanziate dagli interventi inseriti nel Psr 2000-2006 - Misura 6, Azione 13 e Regolamento 2078/92- misura D1-a, e L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b).	<ul style="list-style-type: none"> • l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); • le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai 	7

	<p>sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); 	
Fasce tampone, siepi e boschetti, esistenti nell'ambito territoriale delle Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette (13 oasi naturali e le 6 riserve regionali), finanziate dagli interventi inseriti nel Psr 2000-2006 - Misura 6, Azione 4, e Regolamento 2078/92- misura D1-a, e L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b;	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50 % della Superficie oggetto di intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta.	6
Siepi esistenti nell'ambito territoriale del Bacino Scolante in Laguna di Venezia.	Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;	5
Siepi esistenti nell'ambito territoriale delle rimanenti Zone designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola.	<ul style="list-style-type: none"> • l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); • le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); 	4
Siepi esistenti nell'ambito territoriale esistenti delle Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette (13 riserve naturali statali e le 6 riserve regionali). ⁵	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50 % della Superficie oggetto di intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta	3

5

ELENCO AREE PROTETTE**Riserve Naturali Statali**

- Monte Pavione
- Monti del Sole
- Piani Eterni - Errera - Val Falcina
- Piazza del Diavolo - Monte Farverghera
- Schiara occidentale
- Somadida
- Val Tovanello
- Valle Imperina
- Valle Scura
- Vette Feltrine
- Vincheto di Cellarda
- Bus della Genziana
- Campo di Mezzo - Pian Parrocchia

Riserve Naturali Regionali

- Riserva naturale integrale Piaie Longhe - Millifret
- Riserva naturale orientata Pian di Landro Baldassare
- Riserva naturale Bocche di Po
- Riserva naturale integrale Bosco Nordio
- Riserva naturale integrale Gardesana Orientale
- Riserva naturale integrale Lastoni Selva Pezzi

I punteggi indicati nella precedente tabella non sono sommabili.

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno della ditta beneficiaria rientrassero in più di una delle aree prioritarie indicate, alla domanda effettuata per la presente misura verrà attribuito il punteggio in base alla area prioritaria in cui ricade la maggior superficie oggetto di impegno.

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno ricadenti nelle aree prioritarie risultassero uguali, verrà considerato il punteggio superiore.

Nel caso di co-presenza di interventi classificati come fasce tampone, siepi e boschetti, verrà attribuito il punteggio degli interventi di conservazione delle fasce tampone.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale:	SAT aziendale	crescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole

Misura 221 - Primo imboscamento di terreni agricoli

Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Documentazione aziendale, redatta da un tecnico qualificato ai sensi delle disposizioni generali del bando, costituita da:
 - a) nel caso gli impegni ricadano all'interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati, entro il 30 maggio 2012, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto.
 - b) schede progettuali redatte secondo il modello predisposto da AVEPA, che indicheranno dettagliatamente la disposizione e l'estensione degli elementi naturali presenti e le relative modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno. AVEPA potrà richiedere, nel caso le schede tecniche risultino non sufficientemente esaustive delle caratteristiche degli interventi, la presentazione di una relazione tecnica.

I documenti indicati ai numeri 1., 2. e 3. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I⁷ del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011 e con DGR n. 1659/2008 e s.m.i.

⁷ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

MISURA/SOTTOMISURA: 214/B PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEI SUOLI

AZIONE: Incremento della dotazione di sostanza organica dei terreni attraverso l'apporto di letame o di materiale palabile ad esso assimilato

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE**1.1 - Descrizione generale**

La presente Misura interviene nella modalità di gestione dei suoli agricoli carenti di materia organica o maggiormente soggetti a erosione superficiale, al fine di migliorarne le caratteristiche strutturali e chimico-fisiche.

Gli impegni messi in atto consistono nell'impiego da parte delle aziende agricole prive di allevamento di letami o materiali assimilati di origine zootecnica, concorrendo pertanto all'attuazione di quanto indicato nella Comunicazione della Commissione Europea – COM(2006) 231 “Strategia tematica per la protezione del suolo”, nonché delle indicazioni proposte dall'European Climate Change Programme (ECCP). Tali documenti comunitari definiscono infatti la necessità di strategie da realizzare soprattutto nel settore primario in contrasto dei fenomeni di impoverimento della fertilità e degrado della struttura dei terreni agricoli.

1.2 - Obiettivi

- a) Tutela delle risorse naturali e della prevenzione dal rischio di erosione dei terreni di pianura e collina attraverso il miglioramento delle caratteristiche dei suoli agricoli;
- b) Riduzione degli apporti di azoto e fosforo di origine chimica ai terreni agricoli nelle aziende ad indirizzo prevalentemente seminativo, tramite l'utilizzo della sostanza organica in alternativa all'uso sistematico dei concimi chimici.

1.3 - Ambito territoriale

a. *Superfici agricole potenzialmente interessate da fenomeni di erosione superficiale dei suoli, individuate in:*

- *Comuni di collina, secondo la classificazione ISTAT (vedi allegato tecnico 1 “ambito territoriale elegibile e prioritario”).*

b. *Superfici agricole di pianura che presentano una dotazione di sostanza organica inferiore al 2%:*

- *Comuni di pianura, secondo la classificazione ISTAT, nei quali il contenuto rilevato di sostanza organica è inferiore al 2% in oltre il 50% della superficie comunale. L'elenco è stato aggiornato e comprende 54 comuni elegibili in più (vedi allegato tecnico 1 “ambito territoriale elegibile e prioritario”).*
- *Si precisa che l'inserimento nel presente Bando dei nuovi Comuni elegibili e dei pagamenti agroambientali a questi ultimi collegati è subordinato alla valutazione positiva dei Servizi della Commissione europea sulla proposta di modifica del Programma, notificata in data 21 dicembre 2011.⁸*

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

⁸ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

2.2 - Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le aziende agricole ad indirizzo non zootecnico, condotte da imprenditori che non esercitino a qualsiasi titolo attività di allevamento zootecnico anche in altre aziende, con deroga per le attività di allevamento finalizzate all'autoconsumo. Si precisa a tale fine che l'indirizzo non zootecnico deve sussistere a partire dalla data del 1 gennaio 2007.

In caso di "piccoli allevamenti di tipo familiare" (insediamenti aventi come scopo il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 t di peso vivo per specie - DDR n. 134 del 21 aprile 2008), dovrà essere detratta dalla SOI una quota di SAU aziendale massima pari rispettivamente a:

- 1 ha in Zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola;
- 0,5 ha in Zona non vulnerabile ai nitrati di origine agricola;

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di impegni previsti

La presente misura stabilisce impegni che devono essere messi in atto dalle ditte beneficiarie al fine di definire il trasferimento di materiali palabili dall'azienda zootecnica produttrice di letami o materiali palabili all'azienda beneficiaria che ne attua l'utilizzo agronomico, secondo la normativa vigente e le modalità di seguito riportate.

- impiego di letami o materiali assimilati, così come classificati all'articolo 2, comma 1, lettera e) dell'allegato A alla DGR n. 7 agosto 2006, n. 2495, e successive modifiche ed integrazioni:
 - i. lettiera esausta di allevamenti avicunicoli;
 - ii. deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - iii. frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti aerobici ed anaerobici di effluenti zootecnici, ivi comprese le frazioni solide provenienti da digestione anaerobica;
 - iv. letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
- I letami o materiali assimilati devono provenire da aziende zootecniche che hanno provveduto ad effettuare corretti trattamenti di maturazione e stoccaggio previsti dalla DGR medesima, che ha recepito i criteri generali del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 e/o dalle ditte di trattamento degli effluenti zootecnici;
- L'azienda beneficiaria dovrà documentare l'acquisizione del materiale organico utilizzato attraverso la conservazione delle fatture di acquisto, che verranno integrate, qualora i beneficiari risultino esonerati dalla presentazione della Comunicazione, da documento di trasporto [ai sensi del decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 33/2008], o documento di rilascio del materiale palabile [ai sensi dell'allegato C alla DGR 2439/07].
- Nell'arco del quinquennio di impegno dovrà essere apportata, per ettaro e per anno, una quantità media di letame o materiale assimilato pari a:
 - i. Zone Vulnerabili ai nitrati: 30 tonnellate e, in ogni caso, una quantità di letame o materiale assimilato corrispondente a non più di 120 kg di azoto al campo.
 - ii. Zone Non Vulnerabili ai nitrati: 57,5 tonnellate e, in ogni caso, una quantità di letame o di materiale assimilato pari a non più di 230 kg di azoto al campo.

- I materiali utilizzati dovranno essere stati correttamente maturati e stoccati. Nel tragitto dall'azienda di provenienza verranno accompagnati dalla necessaria documentazione di trasporto, di cui all'articolo 20, comma 1, del DM 7/4/2006.
- La ditta richiedente dovrà redigere la Comunicazione Semplificata o Completa secondo le modalità previste dalla normativa attuativa del DM 7.4.2006 in vigore, dalla quale è possibile desumere la quantità complessiva di azoto di origine zootecnica distribuito come letame o materiale assimilato. Nei casi previsti dalle disposizioni regionali in ragione del quantitativo utilizzato, è obbligatoria la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, Semplificato o Completo. La presenza della Comunicazione semplificata o completa e del PUA, semplificato o completo, garantisce l'utilizzo agronomico del letame o materiale assimilato nel rispetto dei periodi di stoccaggio e di distribuzione previsti dalla normativa vigente, nonché la provenienza degli effluenti zootecnici da parte di aziende zootecniche che ottemperano a quanto stabilito dalla relativa norma in vigore.
- Nei terreni investiti a seminativo deve essere previsto l'interramento del letame;
- I letami, così come classificati al punto precedente, potranno essere acquisiti solamente da aziende zootecniche che ottemperano ai limiti previsti dalle DGR 2495/06 e DGR 2439/2007 per le zone non vulnerabili e dalla DGR 1150/2011 (II Programma d'Azione) per le zone vulnerabili in termini di carico massimo allevabile per ettaro della Regione Veneto, nonché da aziende di trattamento degli effluenti zootecnici contraddistinte da apposita certificazione;
- Limitare l'impiego di concimi minerali alla quantità corrispondente al 30% dell'azoto necessario alla coltura (vedi Allegato Tecnico 2 alla presente sottomisura);
- Compilare il Registro annuale delle Concimazioni (Allegato tecnico 3)

3.2 - Limiti e condizioni

- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (*DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni*);
- SAU oggetto di impegno non inferiore a 1 ha;
- Sulla superficie oggetto di impegno è prevista una rotazione minima di ingresso, relativamente alle colture seminative, che riguarda tutti gli appezzamenti oggetto di aiuto nel quinquennio:
 - i. Per ogni anno di impegno, la coltivazione di leguminose non dovrà superare il 50% della superficie ad impegno;
 - ii. Nell'arco del quinquennio d'impegno, il numero delle colture in rotazione sulla superficie aziendale dovrà essere almeno pari a 2. Dall'obbligo di rotazione sono escluse le superfici a prato permanente;
 - iii. Il beneficiario dovrà elencare, anche in forma aggregata, le colture in rotazione, e le relative estensioni.

A tale obbligo risultano esentate le ditte soggette alla presentazione di PUA, ai sensi della DGR n. 2439 del 7 agosto 2007, e successive modifiche ed integrazioni;
- Il beneficiario dovrà conservare, per tutta la durata dell'impegno:
 - i. Comunicazione Semplificata o Completa e/o PUA Semplificato o Completo che il beneficiario dovrà presentare presso gli uffici della Provincia secondo le modalità definite dalla DGR n. 2495 del 07 agosto 2006, così come integrata e modificata dalla DGR n. 2439 del 7 agosto 2007, e successive modifiche ed integrazioni;
 - ii. La documentazione di trasporto e le fatture d'acquisto del materiale palabile impiegato. Tale vincolo motiva l'impossibilità di adesione alla misura da parte delle aziende agricole ad indirizzo non zootecnico che hanno dato disponibilità all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici sulle proprie superfici aziendali mediante atto di assenso, di cui all'allegato H della Dgr 2439 del 7 agosto 2007 e successive modifiche e integrazioni.

- Divieto di concedere la disponibilità all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici sulle superfici oggetto d'impegno, mediante atto di assenso, di cui all'allegato H della DGR 2439 del 7/8/2007 e successive modifiche e integrazioni.

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

Si richiama il rispetto dei seguenti obblighi:

- Rispetto di Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento".
- Nelle zone non vulnerabili ai nitrati di origine agricola, è stabilito l'obbligo al rispetto dei requisiti minimi relativi sia all'uso di fertilizzanti azotati così come individuati alla Tabella 1 dell'Allegato A alla DGR n. 1150/2011 [Apporti massimi di azoto (MAS - Maximum Application Standard)];

Rispetto degli obblighi e dei criteri di utilizzazione agronomica del letame e dei materiali assimilati definiti dal DM 7 aprile 2006, dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495, dalla DGR 7 agosto 2007, n. 2439 e dall'Allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150 (II Programma d'Azione) esclusivamente per le zone vulnerabili ai nitrati, e dalle correlate disposizioni regionali integrative, disponibili al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/nitrati.htm>.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009 n. 30125 e s.m.i..

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/condizionalita.htm>.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020.

Se tale adempimento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo quinquennale del presente bando è pari a € 4.500.000.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'importo del premio è pari a 277 euro/ha/anno.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Aziende agricole la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% in zone vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;	<ul style="list-style-type: none"> • Le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • Il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003; • L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia 	10

	<p>di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006);</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); 	
Aziende agricole con indirizzo a seminativi	<p>ORIENTAMENTO TECNICO ECONOMICO</p> <p>polo 1: seminativi</p> <p>L'Ote è determinato sulla base dell'incidenza percentuale dei singoli Redditi lordi standard (RLs) delle diverse attività produttive aziendali (coltivazioni ed allevamenti) rispetto al complessivo Reddito lordo standard aziendale ottenuto per somma dei singoli valori (Decisione 85/377/Cee della Commissione delle Comunità europee) .</p>	5

I punteggi della sopra indicata tabella sono sommabili. Il richiedente dovrà indicare il punteggio, anche sommato, da attribuire alla propria domanda, pena l'attribuzione d'ufficio di un punteggio nullo alla domanda.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale	SAT aziendale (ettari)	crescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole

Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

Inoltre, gli impegni inseriti nella presente misura non risultano compatibili con gli aiuti previsti dalla Misura 131.

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Piano di rotazione, almeno triennale, adottato dalla ditta che effettua domanda di contributo, qualora la ditta richiedente non abbia presentato il Piano di Utilizzazione Agronomica alla provincia.

I documenti indicati ai numeri 1., 2. e 3. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I⁹ del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011 e DGR n. 1659/2008 e s.m.i.

⁹ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

7. ALLEGATI TECNICI**ALLEGATO TECNICO 1 AMBITO TERRITORIO ELEGIBILE E PRIORITARIO¹⁰****AMBITO TERRITORIALE ELEGIBILE**

Comuni di collina, secondo la classificazione ISTAT.

Comuni nei quali il contenuto rilevato di sostanza organica è inferiore al 2% in oltre il 50% della superficie comunale.

AMBITO TERRITORIALE PRIORITARIO

Comuni elegibili ad aiuto ricadenti in zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola.

PROVINCIA	CODICE ISTAT	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE - AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
PD	28001	Abano Terme	X			
PD	28002	Agna	X			SI
PD	28003	Albignasego	X			
PD	28005	Arqua' Petrarca			X	SI
PD	28006	Arre	X			SI
PD	28008	Bagnoli di Sopra	X			SI
PD	28009	Baone	X		X	SI
PD	28010	Barbona		X		
PD	28011	Battaglia Terme			X	SI
PD	28012	Boara Pisani	X			
PD	28013	Borgoricco		X		SI
PD	28015	Brugine	X			SI
PD	28016	Cadoneghe	X			SI
PD	28020	Campo San Martino		X		
PD	28017	Campodarsego	X			SI
PD	28018	Campodoro		X		
PD	28019	Camposampiero		X		SI
PD	28022	Carceri	X			
PD	28026	Cartura	X			SI
PD	28028	Casalserugo	X			
PD	28029	Castelbaldo	X			
PD	28030	Cervarese Santa Croce	X			
PD	28031	Cinto Euganeo			X	
PD	28034	Conselve	X			SI
PD	28035	Correzzola	X			SI
PD	28037	Este	X			SI
PD	28040	Galzignano Terme			X	SI
PD	28044	Legnaro	X			SI

¹⁰ Allegato Tecnico 1 completamente sostituito con DGR n. 401 del 16/03/2012

PROVINCIA	CODICE ISTAT	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE - AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
PD	28045	Limena		X		
PD	28046	Loreggia	X			SI
PD	28047	Lozzo Atestino			X	
PD	28048	Masera' di Padova	X			
PD	28049	Masi		X		
PD	28050	Massanzago	X			SI
PD	28053	Merlara	X			
PD	28055	Monselice		X		SI
PD	28057	Montegrotto Terme			X	SI
PD	28058	Noventa Padovana		X		SI
PD	28060	Padova		X		SI
PD	28061	Pernumia		X		SI
PD	28063	Piazzola sul Brenta		X		
PD	28064	Piombino Dese	X			SI
PD	28065	Piove di Sacco		X		SI
PD	28066	Polverara	X			SI
PD	28067	Ponso		X		
PD	28069	Ponte San Nicolo'	X			SI
PD	28071	Rovolon			X	
PD	28073	Saccolongo	X			
PD	28077	San Martino di Lupari	X			SI
PD	28079	San Pietro Viminario	X			SI
PD	28080	Santa Giustina in Colle	X			SI
PD	28082	Sant'Angelo di Piove di Sacco	X			SI
PD	28083	Sant'Elena		X		SI
PD	28084	Sant'Urbano		X		
PD	28085	Saonara	X			SI
PD	28086	Selvazzano Dentro	X			
PD	28087	Solesino	X			SI
PD	28089	Teolo	X		X	
PD	28092	Torreglia	X		X	
PD	28093	Trebaseleghe		X		SI
PD	28094	Tribano	X			SI
PD	28095	Urbana	X			
PD	28099	Vigodarzere	X			
PD	28101	Villa del Conte		X		SI
PD	28102	Villa Estense		X		

PROVINCIA	CODICE ISTAT	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE - AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
PD	28103	Villafranca Padovana		X		
PD	28105	Vo'	X		X	
RO	29001	Adria	X			SI
RO	29004	Badia Polesine	X			SI
RO	29005	Bagnolo di Po	X			SI
RO	29006	Bergantino	X			SI
RO	29007	Bosaro	X			SI
RO	29008	Calto	X			SI
RO	29010	Canda	X			SI
RO	29011	Castelguglielmo	X			SI
RO	29012	Castelmassa	X			SI
RO	29015	Ceregnano	X			SI
RO	29017	Corbola	X			SI
RO	29021	Ficarolo	X			SI
RO	29022	Fiesso Umbertiano		X		SI
RO	29025	Gaiba	X			SI
RO	29027	Giacciano con Baruchella	X			SI
RO	29028	Guarda Veneta	X			SI
RO	29031	Lusia		X		SI
RO	29032	Melara	X			SI
RO	29034	Papozze	X			SI
RO	29037	Polesella	X			SI
RO	29038	Pontecchio Polesine	X			SI
RO	29039	Porto Tolle		X		SI
RO	29052	Porto Viro		X		SI
RO	29041	Rovigo	X			SI
RO	29042	Salara	X			SI
RO	29045	Stienta	X			SI
RO	29047	Trecenta	X			SI
RO	29051	Villanova Marchesana	X			SI
TV	26003	Asolo			X	SI
TV	26004	Borso del Grappa			X	
TV	26007	Cappella Maggiore			X	
TV	26009	Casale sul Sile	X			SI
TV	26010	Casier	X			
TV	26011	Castelcucco			X	
TV	26014	Cavaso del Tomba			X	
TV	26018	Cison di Valmarino			X	

PROVINCIA	CODICE ISTAT	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE - AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
TV	26020	Colle Umberto	X	X (comunque già presente perché comune di collina)		
TV	26021	Conegliano			X	
TV	26023	Cornuda			X	SI
TV	26024	Crespano del Grappa			X	
TV	26025	Crocetta del Montello			X	
TV	26026	Farra di Soligo			X	
TV	26027	Follina			X	
TV	26029	Fonte			X	SI
TV	26030	Fregona			X	
TV	26032	Giavera del Montello			X	
TV	26034	Gorgo al Monticano		X		
TV	26039	Maser			X	SI
TV	26041	Meduna di Livenza		X		
TV	26042	Miane			X	
TV	26043	Mogliano Veneto	X			SI
TV	26045	Monfumo			X	
TV	26048	Moriago della Battaglia			X	
TV	26054	Paderno del Grappa			X	
TV	26056	Pederobba			X	
TV	26057	Pieve di Soligo			X	
TV	26060	Portobuffolè		X		
TV	26061	Possagno			X	
TV	26063	Preganziol	X			SI
TV	26064	Quinto di Treviso	X			SI
TV	26065	Refrontolo			X	
TV	26066	Resana	X			SI
TV	26067	Revine Lago			X	
TV	26073	San Pietro di Feletto	X		X	
TV	26078	Sarmede			X	
TV	26079	Segusino			X	
TV	26080	Sernaglia della Battaglia	X		X	
TV	26081	Silea	X			
TV	26083	Susegana	X		X	
TV	26084	Tarzo			X	
TV	26086	Treviso	X			SI
TV	26087	Valdobbiadene			X	
TV	26090	Vidor			X	

PROVINCIA	CODICE ISTAT	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE - AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
TV	26092	Vittorio Veneto			X	
TV	26093	Volpago del Montello			X	SI
TV	26095	Zero Branco	X			SI
VE	27002	Campagna Lupia	X			SI
VE	27003	Campolongo Maggiore	X			SI
VE	27004	Camponogara	X			SI
VE	27044	Cavallino-Treporti	X			SI
VE	27012	Dolo	X			SI
VE	27014	Fiesso d'Artico	X			SI
VE	27017	Fosso'	X			SI
VE	27018	Gruaro	X			
VE	27020	Marcon	X			SI
VE	27021	Martellago	X			SI
VE	27023	Mira		X		SI
VE	27024	Mirano		X		SI
VE	27026	Noale		X		SI
VE	27028	Pianiga		X		SI
VE	27029	Portogruaro	X			
VE	27030	Pramaggiore	X			
VE	27031	Quarto d'Altino	X			SI
VE	27032	Salzano		X		SI
VE	27035	Santa Maria di Sala		X		SI
VE	27037	Scorze'	X			SI
VE	27038	Spinea	X			SI
VE	27039	Stra	X			SI
VE	27040	Teglio Veneto	X			
VE	27042	VENEZIA	X			SI
VE	27043	Vigonovo	X			SI
VI	24001	Agugliaro	X			
VI	24002	Albettone	X			
VI	24004	Altavilla Vicentina			X	
VI	24006	Arcugnano	X		X	
VI	24008	Arzignano			X	
VI	24010	Asigliano Veneto	X			
VI	24011	Barbarano Vicentino	X		X	
VI	24012	Bassano del Grappa			X	SI
VI	24013	Bolzano Vicentino		X		SI
VI	24014	Breganze			X	SI
VI	24015	Brendola			X	
VI	24017	Brogliano			X	

PROVINCIA	CODICE ISTAT	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE - AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
VI	24018	Caldogno	X			
VI	24022	Campiglia dei Berici	X			
VI	24024	Carre'			X	
VI	24027	Castegnero	X	X (comunque già presente perché comune di collina)		
VI	24028	Castelgomberto			X	
VI	24029	Chiampo			X	
VI	24030	Chiuppano			X	
VI	24034	Cornedo Vicentino			X	
VI	24035	Costabissara		X		
VI	24036	Creazzo			X	
VI	24038	Dueville	X			SI
VI	24040	Fara Vicentino			X	
VI	24043	Gambellara	X		X	
VI	24044	Gambugliano			X	
VI	24045	Grancona			X	
VI	24046	Grisignano di Zocco		X		
VI	24047	Grumolo delle Abbadesse		X		
VI	24048	Isola Vicentina		X		
VI	24051	Longare	X	X (comunque già presente perché comune di collina)		
VI	24052	Lonigo	X			
VI	24057	Marostica			X	SI
VI	24058	Mason Vicentino	X			SI
VI	24059	Molvena	X		X	
VI	24063	Monte di Malo			X	
VI	24060	Montebello Vicentino	X		X	
VI	24061	Montecchio Maggiore			X	SI
VI	24064	Montegalda		X		
VI	24065	Montegaldella		X		
VI	24066	Monteviale			X	
VI	24067	Monticello Conte Otto	X			
VI	24068	Montorso Vicentino	X		X	
VI	24069	Mossano	X		X	
VI	24071	Nanto	X	X (comunque già presente perché comune di collina)		
VI	24072	Nogarole Vicentino			X	

PROVINCIA	CODICE ISTAT	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE - AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
VI	24073	Nove		X		SI
VI	24074	Noventa Vicentina		X		
VI	24075	Orgiano	X			
VI	24077	Pianezze	X		X	
VI	24078	Piovene Rocchette			X	
VI	24079	Poiana Maggiore	X			
VI	24086	Romano d'Ezzelino			X	SI
VI	24090	Salcedo			X	
VI	24092	San Germano dei Berici			X	
VI	24094	San Pietro Mussolino			X	SI
VI	24096	San Vito di Leguzzano			X	
VI	24095	Santorso			X	
VI	24097	Sarcedo			X	SI
VI	24098	Sarego	X			
VI	24100	Schio			X	
VI	24102	Sossano	X			
VI	24103	Sovizzo			X	
VI	24110	Trissino			X	
VI	24116	Vicenza	X			
VI	24117	Villaga			X	
VI	24118	Villaverla		X		
VI	24120	Zermeghedo	X		X	
VI	24121	Zovencedo			X	
VI	24122	Zugliano			X	
VR	23001	Affi			X	SI
VR	23002	Albaredo d'Adige	X			
VR	23003	Angiari	X			
VR	23004	Arcole	X			SI
VR	23006	Bardolino	X		X	SI
VR	23007	Belfiore	X			
VR	23008	Bevilacqua	X			
VR	23009	Bonavigo	X			
VR	23010	Boschi Sant'Anna	X			
VR	23012	Bovolone	X			
VR	23016	Buttapietra		X		SI
VR	23019	Casaleone	X			
VR	23020	Castagnaro	X			
VR	23022	Castelnuovo del Garda	X		X	SI
VR	23023	Cavaion Veronese	X		X	SI

PROVINCIA	CODICE ISTAT	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE - AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
VR	23024	Cazzano di Tramigna			X	
VR	23025	Cerea	X			
VR	23026	Cerro Veronese			X	SI
VR	23027	Cologna Veneta	X			
VR	23029	Concamarise	X			
VR	23030	Costermano			X	SI
VR	23032	Erbe'	X			
VR	23035	Fumane			X	SI
VR	23036	Garda			X	SI
VR	23037	Gazzo Veronese		X		
VR	23038	Grezzana			X	SI
VR	23039	Illasi			X	
VR	23040	Isola della Scala	X			SI
VR	23041	Isola Rizza	X			
VR	23043	Lazise	X	X (comunque già presente perché comune di collina)		SI
VR	23044	Legnago	X			
VR	23046	Marano di Valpolicella			X	SI
VR	23047	Mezzane di Sotto			X	
VR	23048	Minerbe	X			
VR	23049	Montecchia di Crosara	X		X	SI
VR	23050	Monteforte d'Alpone	X		X	
VR	23052	Negrar			X	SI
VR	23053	Nogara	X			
VR	23054	Nogarole Rocca		X		
VR	23055	Oppeano		X		SI
VR	23057	Pastrengo			X	
VR	23059	Peschiera del Garda			X	SI
VR	23061	Pressana	X			
VR	23062	Rivoli Veronese			X	SI
VR	23063	Ronca'	X		X	SI
VR	23064	Ronco all'Adige	X			
VR	23065	Roverchiara	X			
VR	23068	Salizzole	X			
VR	23069	San Bonifacio	X			SI
VR	23070	San Giovanni Ilarione			X	SI
VR	23075	San Pietro di Morubio	X			
VR	23072	Sanguinetto	X			
VR	23077	Sant'Ambrogio di Valpolicella			X	

PROVINCIA	CODICE ISTAT	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE - AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
VR	23081	Soave			X	
VR	23083	Sona	X	X (comunque già presente perché comune di collina)		SI
VR	23084	Sorga'	X			
VR	23085	Terrazzo	X			
VR	23086	Torri del Benaco			X	SI
VR	23087	Tregnago			X	SI
VR	23088	Trevenzuolo	X			
VR	23092	Veronella	X			
VR	23094	Vigasio		X		
VR	23098	Zimella	X			

Allegato tecnico 2: indicazioni di integrazione relative agli apporti di fertilizzanti azotati di origine chimica

AMBITO TERRITORIALE: ZONE VULNERABILI

Quantitativi di azoto da fertilizzante organico e concime chimico ammessi per ettaro di impegno.

Quantità di Urea, oppure di Nitrato d'Ammonio corrispondente all'azoto di sintesi ammesso, per le principali colture del Veneto.

Inoltre:

- La quantità di 120 kg di azoto organico corrisponde al massimo a 30 t di materiale palabile;
- la dose di concime chimico, espressa in urea o nitrato ammonico, corrisponde al massimo dell'integrazione minerale permessa dalla Sottomisura 214 b.

MAIS				
Granello Resa totale ordinaria aziendale (q)	Azoto organico (kg)	Azoto chimico* (kg)	*Corrispondente a:	
			Urea (kg)	Nitrato ammonico (kg)
80	120	51	110,9	196,2
90	120	57	123,9	219,2
100	120	63	137,0	242,3
110	120	69	150,0	265,4
120	120	75	163,0	288,5
130	120	81	176,1	311,5
140	120	90	195,7	346,2

BARBABIETOLA				
Resa totale ordinaria aziendale (q)	Azoto organico (kg)	Azoto chimico* (kg)	*Corrispondente a:	
			Urea (kg)	Nitrato ammonico (kg)
300	120	24	52,2	92,3
350	120	27	58,7	103,8
400	120	30	65,2	115,4
450	120	36	78,3	138,5
500	120	39	84,8	150,0
550	120	42	91,3	161,5
600	120	45	97,8	173,1

FRUMENTO TENERO				
Resa totale ordinaria aziendale (q)	Azoto organico (kg)	Azoto chimico* (kg)	*Corrispondente a:	
			Urea	Nitrato ammonico
			(kg)	(kg)
45	120	36	78,3	138,5
50	120	39	84,8	150,0
55	120	45	97,8	173,1
60	120	48	104,3	184,6
65	120	51	110,9	196,2
70	120	54	117,4	207,7
75	120	60	130,4	230,8

RISO				
Resa totale ordinaria aziendale (q)	Azoto organico (kg)	Azoto chimico* (kg)	*Corrispondente a:	
			Urea	Nitrato ammonico
			(kg)	(kg)
40	120	30	65,2	115,4
45	120	33	71,7	126,9
50	120	35	76,1	134,6
55	120	36	78,3	138,5
60	120	39	84,8	150,0
65	120	45	97,8	173,1
70	120	48	104,3	184,6

SOIA (non micorrizata)				
Resa totale ordinaria aziendale	Azoto organico	Azoto chimico*	*Corrispondente a:	
			Urea	Nitrato ammonico
			(kg)	(kg)
(q)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
25	120	45	97,8	173,1
28	120	53	114,1	201,9
30	120	60	130,4	230,8
33	120	65	140,2	248,1
36	120	69	150,0	265,4
40	120	72	156,5	276,9
45	120	75	163,0	288,5

ORZO				
Resa totale ordinaria aziendale	Azoto organico	Azoto chimico*	*Corrispondente a:	
			Urea	Nitrato ammonico
			(kg)	(kg)
(q)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
30	120	18	39,1	69,2
35	120	21	45,7	80,8
40	120	24	52,2	92,3
45	120	27	58,7	103,8
50	120	30	65,2	115,4
55	120	33	71,7	126,9
60	120	36	78,3	138,5

GIRASOLE				
Resa totale ordinaria aziendale	Azoto organico	Azoto chimico*	*Corrispondente a:	
			Urea	Nitrato ammonico
			(kg)	(kg)
(q)	(kg)	(kg)		
20	120	21	45,7	80,8
22,5	120	23	50,0	88,5
25	120	24	52,2	92,3
27,5	120	26	56,5	100,0
30	120	27	58,7	103,8
32,5	120	29	63,0	111,5
35	120	30	65,2	115,4

COLZA				
Resa totale ordinaria aziendale	Azoto organico	Azoto chimico*	*Corrispondente a:	
			Urea	Nitrato ammonico
			(kg)	(kg)
(q)	(kg)	(kg)		
20	120	24	52,2	92,3
22,5	120	27	58,7	103,8
25	120	33	71,7	126,9
27,5	120	39	84,8	150,0
30	120	45	97,8	173,1
32,5	120	51	110,9	196,2
35	120	54	117,4	207,7

PATATA				
Resa totale ordinaria aziendale	Azoto organico	Azoto chimico*	*Corrispondente a:	
			Urea	Nitrato ammonico
			(kg)	(kg)
(q)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
150	120	24	52,2	92,3
175	120	24	52,2	92,3
200	120	30	65,2	115,4
250	120	45	97,8	173,1
300	120	51	110,9	196,2
350	120	54	117,4	207,7
400	120	60	130,4	230,8

POMODORO DA INDUSTRIA				
Resa totale ordinaria aziendale	Azoto organico	Azoto chimico*	*Corrispondente a:	
			Urea	Nitrato ammonico
			(kg)	(kg)
(q)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
200	120	24	52,2	92,3
250	120	33	71,7	126,9
300	120	36	78,3	138,5
350	120	45	97,8	173,1
400	120	51	110,9	196,2
500	120	54	97,8	173,1
600	120	58	126,1	223,1

PERO

Resa totale ordinaria aziendale (q)	Azoto organico (kg)	Azoto chimico (kg)
200	120	20
250	120	25
300	120	30
350	120	35

MELO

Resa totale ordinaria aziendale (q)	Azoto organico (kg)	Azoto chimico (kg)
300	120	20
320	120	25
340	120	30
360	120	35

SORGO DA GRANELLA

Resa totale ordinaria aziendale (q)	Azoto organico (kg)	Azoto chimico (kg)
<45	120	45
52	120	50
60	120	55
68	120	60
>75	120	65

AGLIO		
Resa totale ordinaria aziendale (q)	Azoto organico (kg)	Azoto chimico (kg)
<5	120	30
6	120	35
7	120	40
8	120	45
>9	120	50

Vite

Il fabbisogno azotato risulta essere soddisfatto dall'applicazione dei 120 kg/ha di azoto organico da effluente palabile. In vigneti con produzioni superiori a 100 quintali/ha, può essere somministrata un'ulteriore quota di azoto con concime chimico di circa 20 kg pari, ad esempio, 75 kg di nitrato ammonico, o 50 kg di urea.

SOTTOMISURA : 214/C AGRICOLTURA BIOLOGICA**AZIONE : 1- Introduzione delle tecniche di agricoltura biologica****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

Gli indirizzi della politica agricola comune individuano nel metodo biologico un veicolo potenzialmente molto interessante ai fini della diffusione di tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente e della biodiversità. Pertanto la misura intende valorizzare le realtà che pongono in atto questo percorso di gestione agronomica, incoraggiando l'inserimento e il mantenimento nel territorio di tale metodo di produzione.

La produzione biologica agisce positivamente sia dal punto di vista della tutela della biodiversità, che da quello della qualità dell'acqua e del suolo principalmente attraverso la riduzione degli input chimici e in secondo luogo grazie all'applicazione di pratiche agricole a minore impatto ambientale.

La presente azione consiste nella concessione di aiuti agroambientali pluriennali per le imprese che introducono il metodo di produzione biologica attuato secondo le norme previste dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s. m. i.

1.2 - Obiettivi

Lo scopo prioritario della misura è la protezione e la tutela dell'ambiente assicurata dalla riduzione degli input di produzione e dall'adesione a specifici disciplinari – Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s. m. i – raggiungendo gli obiettivi di seguito elencati:

- A. tutela della qualità dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- B. aumento della biodiversità, attraverso la valorizzazione delle specie animali e delle varietà vegetali locali nelle produzioni aziendali;
- C. tutela dell'entomofauna utile, in relazione a interventi agronomici dettati da precisi standard comunitari.

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

Tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Le aziende richiedenti dovranno avere presentato all'Autorità competente la prima notifica di produzione con metodo biologico ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s. m. i. nel periodo compreso fra il 06 febbraio 2007, data di formale adozione del PSR 2007-2013 da parte della Giunta Regionale del Veneto (DGR n. 205 del 2007), e la data della domanda di aiuto di cui al presente bando.

Rientra fra i criteri di ammissibilità anche il possesso dell'Attestato di Idoneità Aziendale (emesso da un Organismo di Controllo autorizzato ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 220) che però potrà essere presentato anche in data successiva alla domanda di aiuto e comunque non oltre i termini utili per la conclusione dell'iter di erogazione dei premi da parte di AVEPA.

Non sono ammesse a contributo le domande presentate da produttori che si siano già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere del Reg CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006), fatte salve cause di forza maggiore.

Non sono ammessi a contributo per la presente Azione 1 le domande presentate da produttori che risultino già aderenti, anche solo per una parte della SAU aziendale, al regime di produzione biologica. Tali produttori devono aderire per la totalità della SAU aziendale all'Azione 2 della Sottomisura 214/c.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 Impegni

E' ammessa ai sensi del presente bando l'attività di produzione vegetale così come disciplinata dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Si richiede in particolare che:

- gli appezzamenti destinati alle produzioni siano oggetto di un periodo di conversione di almeno due anni in cui le tecniche di coltivazione siano esclusivamente quelle dell'agricoltura biologica, ma le produzioni non possano essere immesse sul mercato come "prodotto biologico" fatte salve eventuali deroghe previste dal Reg. CE 834/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- la fertilità del suolo deve essere mantenuta prioritariamente attraverso la coltivazione di leguminose e l'incorporazione di letame o altro materiale organico proveniente da aziende biologiche. L'integrazione con altri concimi organici o minerali è consentita ai sensi dell'articolo 16 del Reg. CE834/2007, dell'articolo 3 e Allegato I del Reg. CE 889/2008 e s.m.i.;
- la lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti, venga attuata principalmente attraverso metodi indiretti (per es. scelta di varietà resistenti, rotazioni colturali, etc.), mezzi fisici (per es. eliminazione meccanica delle malerbe,) ed il ricorso alla lotta biologica. L'adozione di antiparassitari è permessa ai sensi dell'articolo 16 del Reg. CE 834/2007, dell'articolo 5 e Allegato II del Reg. CE 889/2008 e s.m.i.;
- Le sementi e i materiali di propagazione devono essere prodotti con metodi biologici fatte salve eventuali deroghe nel rispetto da quanto previsto dall'articolo 45, e dal Titolo II, Capo 7 del Reg. CE 889/2008 e s.m.i.

Spetta agli Organismi di Controllo la verifica del rispetto dei vincoli stabiliti dal Reg. CE 834/2007 e s.m.i. L'applicazione di sanzioni risultanti dalle attività di controllo effettuate dai medesimi organismi dovrà essere comunicata tempestivamente alla struttura competente di AVEPA.

3.2 - Limiti e condizioni

- Il limite minimo di superficie aziendale (SAU) ammessa a premio è pari ad 1 ha;
- L'azienda "UTE" deve essere assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU aziendale;
- Sono ammesse a finanziamento le colture foraggere (ivi compresi i prati e i pascoli) solo se utilizzate nell'ambito della medesima azienda agricola per l'alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica (con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha; si fa riferimento per la conversione delle tipologie di allevamento in UBA all'allegato V al Reg. 1974/06);
- Il periodo di conversione non potrà essere protratto oltre i termini di legge fatte salve specifiche disposizioni dell'Autorità Competente.

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009 n. 30125 e s.m.i..

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/condizionalita.htm>.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Sussiste l'obbligo di permanenza all'interno del sistema di certificazione biologica per almeno cinque anni, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020.

Se tale adempimento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo quinquennale del presente bando è pari a € 2.000.000.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il sostegno viene erogato annualmente, secondo gli importi riportati di seguito:

Tipo di coltura	Premio (euro/ha) in tutto il territorio regionale
cereali autunno-vernini	251
colture sarchiate	296
orticole	921
vite, olivo, castagno, fruttiferi minori	524
colture frutticole	739
prati e foraggere pluriennali	322
pascolo	230

I premi verranno definiti in sede istruttoria facendo riferimento al Piano Colturale contenuto nel Fascicolo Unico Aziendale. Nel caso di colture consociate o di avvicendamenti colturali intra-annuali, verrà considerata la sola coltura principale.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

Anche nei casi in cui l'azienda beneficiaria decida di aderire con parte della SAU ad altri impegni agroambientali secondo i criteri indicati al successivo paragrafo 6., il valore del premio per unità di superficie, secondo la tipologia colturale dedicata, non potrà superare i seguenti massimali, ad eccezione delle colture orticole:

- Colture annuali: 600 €/ha;
- Colture perenni: 900 €/ha;
- Altri usi dei terreni: 450 €/ha.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Per le domande singole vale il seguente criterio di preferenza:

ELEMENTO DI PRIORITA'	SPECIFICHE TECNICHE	PUNTI
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola	<ul style="list-style-type: none"> - Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003 - l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, costituita dalla 	8

	Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); - le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; - Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); - l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);	
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle aree di rispetto circostanti i punti di captazione di acque per uso potabile	fogli catastali dei Comuni nei quali ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico, con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT).	7
Aziende situate all'interno di aree della Rete "Natura 2000", parchi e altre aree naturali protette (13 riserve naturali statali e le 6 riserve regionali).	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 51% della SAT è composta da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un'area appartenente alla Rete Natura 2000, Parco e Area protetta.	5

ELENCO AREE PROTETTE**Riserve Naturali Statali**

- Monte Pavione
- Monti del Sole
- Piani Eterni - Errera - Val Falcina
- Piazza del Diavolo - Monte Farverghera
- Schiara occidentale
- Somadida
- Val Tovanello
- Valle Imperina
- Valle Scura
- Vette Feltrine
- Vincheto di Cellarda
- Bus della Genziana
- Campo di Mezzo - Pian Parrocchia

Riserve Naturali Regionali

- Riserva naturale integrale Piaie Longhe - Millifret
- Riserva naturale orientata Pian di Landro Baldassare
- Riserva naturale Bocche di Po
- Riserva naturale integrale Bosco Nordio
- Riserva naturale integrale Gardesana Orientale
- Riserva naturale integrale Lastoni Selva Pezzi

In caso di ambiti sovrapposti verrà considerata la zonizzazione con punteggio maggiore.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ordine
Età anagrafica	Giorno, mese e anno di nascita	Decrescente

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età del socio più giovane;
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane;
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

L'azienda che aderisce alla presente sottomisura ha la possibilità di scegliere di destinare una parte della SAU aziendale agli impegni previsti dalle iniziative attivate con le sottomisure/azioni 214/a (corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti), 214/d (tutela habitat seminaturali e biodiversità, limitatamente alle Azioni 1 e 2), 214/e (prati stabili, pascoli e prati-pascoli), 214/f (biodiversità, azione 2-coltivatori custodi) 214/g (miglioramento della qualità delle acque), 214/i (Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole), 216 (investimenti non produttivi) e 221 (imboschimento); le superfici interessate dalle suddette Misure sono complementari alle superfici soggette all'impegno con la presente azione e non possono pertanto in alcun caso sovrapporsi a queste ultime.

6.1 - Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Copia del Programma Annuale di Produzione (PAP) ai sensi delle disposizioni vigenti;
4. Dichiarazione attestante che l'azienda non è stata beneficiaria dell'azione 3 della Sottomisura 6.1 ai sensi del Reg CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006).

I documenti indicati ai numeri 1) 2) 3) e 4) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Il soggetto beneficiario dovrà comunque mantenere a disposizione in azienda per controlli da parte di AVEPA la seguente documentazione:

1. Copia integrale della prima notifica di produzione con metodo biologico ed eventuali aggiornamenti provvista di documentazione comprovante l'avvenuto inoltro della medesima nei termini previsti dal bando presso l'Autorità Competente;
2. "Attestato di Idoneità Aziendale".

Entro il 31 agosto di ogni anno dovrà essere presentata ad AVEPA l'attestazione rilasciata all'Organismo di controllo nella quale dovranno essere contenuti i seguenti elementi:

- la superficie degli appezzamenti soggetti a metodo biologico e loro identificazione catastale;
- il metodo di produzione praticato all'interno degli appezzamenti e relativi ordinamenti colturali;
- la data di inizio e fine conversione;
- eventuali sanzioni emesse a carico dell'azienda.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I¹¹ del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011 e DGR n. 1659/2008 e s.m.i.

6.3 – Altre prescrizioni

In sede istruttoria verranno effettuati controlli incrociati fra i dati contenuti nella notifica e nel PAP e i dati contenuti nel fascicolo aziendale presso AVEPA. E' pertanto dovere dell'azienda provvedere all'uniformità di quanto dichiarato relativamente ai terreni e alle coltivazioni.

7. ALLEGATI TECNICI

1)Definizioni:

¹¹ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

- Sistema di Controllo: organizzazione di tutte le attività di controllo per la conformità ai Regolamenti CE n. 882/2004 e n. 834/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- Organismo di Controllo (OdC): organismo autorizzato ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220, iscritto nell'apposito elenco presso il MIPAAF;
- attestato di idoneità: documento che attesta l'inserimento dell'azienda nel sistema di controllo per la specifica attività notificata;
- Certificato di Conformità: documento che attesta l'inserimento dell'azienda nel sistema di controllo e che contiene l'elenco dei prodotti certificati per i quali l'operatore può rilasciare indicazioni o dichiarazioni di conformità al Reg. CE 834/2007 e s. m. i;
- Programma Annuale di Produzione (PAP): documento conforme alle disposizioni nazionali vigenti in materia di produzione biologica;
- Autorità Competente: Regione del Veneto;
- Colture sarchiate: ai fini del presente bando vengono considerate le seguenti colture sarchiate: mais, barbabietola, sorgo, girasole e arachide. Inoltre, considerato il periodo dell'anno in cui si svolge il loro ciclo vegetativo, nonché la particolare tecnica colturale a cui sono soggette, vengono assimilate alle colture sarchiate (e quindi incluse nella stessa categoria di premio) anche il riso e la soia.

2) Elenco dei fogli catastali dei comuni nei quali ricadono le zone di rispetto dei punti di captazione:
vedere l'allegato L alla deliberazione n. 199/2008 disponibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it

3) Elenco Colture Foraggere

PIANTE FORAGGERE

Tutte le coltivazioni foraggere erbacee che entrano nell'avvicendamento delle colture e occupano una stessa superficie per meno di 5 anni (erbai e prati avvicendati).

Sono compresi i cereali e le piante industriali raccolti e/o consumati verdi.

Prati e prati-pascoli non permanenti

Graminacee da pascolo, fieno o insilamento inclusi come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione, prima che la superficie venga seminata o coltivata di nuovo.

Altri foraggi verdi

Altre coltivazioni foraggere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminose).

• *Mais verde (mais da silo)*

- Mais coltivato per l'insilamento.

- Tutti i tipi di mais da foraggio che non vengono coltivati per la granella (tutolo intero, parti di una pianta o pianta intera). » compreso il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) ed i tutoli interi (grano + rachide + glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento.

• *Piante leguminose*

- Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) per foraggio.

PRATI PERMANENTI E PASCOLI

Prati e pascoli: Superfici, non comprese nell'avvicendamento, destinate permanentemente (per almeno 5 anni) a produzioni erbacee, seminate o spontanee e utilizzate per pascolo o per la raccolta di fieno o insilato.

SOTTOMISURA : 214/C AGRICOLTURA BIOLOGICA**AZIONE : 2- Mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

Gli indirizzi della politica agricola comune individuano nel metodo biologico un veicolo potenzialmente molto interessante ai fini della diffusione di tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente e della biodiversità. Pertanto la misura intende valorizzare le realtà che pongono in atto questo percorso di gestione agronomica, incoraggiando l'inserimento e il mantenimento nel territorio di tale metodo di produzione.

La produzione biologica agisce positivamente sia dal punto di vista della tutela della biodiversità, che da quello della qualità dell'acqua e del suolo principalmente attraverso la riduzione degli input chimici e in secondo luogo grazie all'applicazione di pratiche agricole a minore impatto ambientale.

La presente azione consiste nella concessione di aiuti agroambientali pluriennali per il mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica per le aziende certificate ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s. m. i.

1.2 - Obiettivi

Lo scopo prioritario della misura è la protezione e la tutela dell'ambiente assicurata dalla riduzione degli input di produzione e dall'adesione a specifici disciplinari – Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s. m. i – raggiungendo gli obiettivi di seguito elencati:

- A. tutela della qualità dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- B. aumento della biodiversità, attraverso la valorizzazione delle specie animali e delle varietà vegetali locali nelle produzioni aziendali;
- C. tutela dell'entomofauna utile, in relazione a interventi agronomici dettati da precisi standard comunitari.

1.3- Ambito territoriale di applicazione

Tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2.2 – Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Le aziende richiedenti dovranno avere presentato all'Autorità competente notifica di produzione con metodo biologico ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s. m. i., essere in possesso dell'Attestato di Idoneità Aziendale emesso da un Organismo di Controllo autorizzato ai sensi del D.lgs. 17 marzo 1995 n. 220, nonché detenere il Certificato di Conformità al metodo biologico per le produzioni aziendali che hanno già superato il periodo di conversione.

Rientrano nel presente bando di aiuto anche le aziende miste, sia per le superfici biologiche che per le superfici in conversione.

Non sono ammesse a contributo le domande presentate da produttori che si siano già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere del Reg CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006), fatte salve cause di forza maggiore.

3. IMPEGNI PREVISTI**3.1 Impegni**

E' ammessa ai sensi del presente bando l'attività di produzione vegetale così come disciplinata dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008e successive modifiche e integrazioni.

Si richiede in particolare che:

- la fertilità del suolo deve essere mantenuta prioritariamente attraverso la coltivazione di leguminose e l'incorporazione di letame o altro materiale organico proveniente da aziende biologiche. L'integrazione con altri concimi organici o minerali è consentita ai sensi dell'articolo 16 del Reg. CE 834/2007, dell'articolo 3 e Allegato I del Reg. CE 889/2008 e s. m. i;
- la lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti, viene attuata principalmente attraverso metodi indiretti (per es. scelta di varietà resistenti, rotazioni colturali, etc.), mezzi fisici (per es. eliminazione meccanica delle malerbe,) ed il ricorso alla lotta biologica. L'adozione di antiparassitari è permessa ai sensi dell'articolo 16 del Reg. CE 834/2007, dell'articolo 5 e Allegato II del Reg. CE 889/2008 e s. m. i;
- Le sementi e i materiali di propagazione devono essere prodotti con metodi biologici fatte salve eventuali deroghe nel rispetto da quanto previsto dall'articolo 45, e dal Titolo II, Capo 7 del Reg. CE 889/2008 e s. m. i.

Spetta agli Organismi di Controllo la verifica del rispetto dei vincoli stabiliti dal Reg. CE 834/2007 e s.m.i. L'applicazione di sanzioni risultanti dalle attività di controllo effettuate dai medesimi organismi dovrà essere comunicata tempestivamente alla struttura competente di AVEPA.

3.2 - Limiti e condizioni

- Il limite minimo di superficie aziendale (SAU) ammessa a premio è pari ad 1 ha;
- L'azienda "UTE" deve essere assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU aziendale;
- Sono ammesse a finanziamento le colture foraggere (ivi compresi i prati e i pascoli) solo se utilizzate nell'ambito della medesima azienda agricola per l'alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica (con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha; si fa riferimento per la conversione delle tipologie di allevamento in UBA all'allegato V al Reg. 1974/06.).

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009 n. 30125 e s.m.i..

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/condizionalita.htm>.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Sussiste l'obbligo di permanenza all'interno del sistema di certificazione biologica per almeno cinque anni, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020.

Se tale adempimento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo quinquennale del presente bando è pari a € 2.000.000.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il sostegno viene erogato annualmente, secondo gli importi riportati di seguito:

Tipo di coltura	Premio (euro/ha) in tutto il territorio regionale
cereali autunno-vernini	201
colture sarchiate	237
orticole	737
vite, olivo, castagno, fruttiferi minori	419
colture frutticole	591
prati e foraggere pluriennali	258
pascolo	184

I premi verranno definiti in sede istruttoria facendo riferimento al Piano Colturale contenuto nel Fascicolo Unico Aziendale. Nel caso di colture consociate o di avvicendamenti colturali intra-annuali, verrà considerata la sola coltura principale.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

Anche nei casi in cui l'azienda beneficiaria decida di aderire con parte della SAU ad altri impegni agroambientali secondo i criteri indicati al successivo paragrafo 6., il valore del premio per unità di superficie, secondo la tipologia colturale dedicata, non potrà superare i seguenti massimali, ad eccezione delle colture orticole:

- Colture annuali: 600 €/ha;
- Colture perenni: 900 €/ha;
- Altri usi dei terreni: 450 €/ha.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Nella formazione delle graduatorie per la concessione dei benefici, verranno attribuiti dei punteggi secondo la seguente scala di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	SPECIFICHE TECNICHE	PUNTI
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola	<ul style="list-style-type: none"> - Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003 - l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); - le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; - Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); - l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); 	10
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle aree di rispetto	fogli catastali dei Comuni nei quali ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico, con esclusione dei Comuni delle aree di montagna	8

circostanti i punti di captazione di acque per uso potabile	(secondo la definizione ISTAT).	
Aziende situate all'interno di aree della Rete "Natura 2000", parchi e altre aree naturali protette (13 riserve naturali statali e le 6 riserve regionali) ¹ .	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 51% della SAT è composta da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, Parco e Area protetta.	6

ELENCO AREE PROTETTE**Riserve Naturali Statali**

- Monte Pavione
- Monti del Sole
- Piani Eterni - Errera - Val Falcina
- Piazza del Diavolo - Monte Farverghera
- Schiara occidentale
- Somadida
- Val Tovanello
- Valle Imperina
- Valle Scura
- Vette Feltrine
- Vincheto di Cellarda
- Bus della Genziana
- Campo di Mezzo - Pian Parrocchia

Riserve Naturali Regionali

- Riserva naturale integrale Piaie Longhe - Millifret
- Riserva naturale orientata Pian di Landro Baldassare
- Riserva naturale Bocche di Po
- Riserva naturale integrale Bosco Nordio
- Riserva naturale integrale Gardesana Orientale
- Riserva naturale integrale Lastoni Selva Pezzi

In caso di ambiti sovrapposti verrà considerato la zonizzazione con punteggio maggiore.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ordine
Età anagrafica	Giorno, mese e anno di nascita	Decrescente

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età del socio più giovane;
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane;
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

L'azienda che aderisce alla presente sottomisura ha la possibilità di scegliere di destinare una parte della SAU aziendale agli impegni previsti dalle iniziative attivate con le sottomisure/azioni Misure 214/a (corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti), 214/d (tutela habitat seminaturali e biodiversità, limitatamente alle Azioni 1 e 2), 214/e (prati stabili, pascoli e prati-pascoli), 214/f (biodiversità, azione 2-coltivatori custodi) 214/g (miglioramento della qualità delle acque), 214/i (Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole), 216 (investimenti non produttivi), 221 (imboschimento) e 222 (primo impianto di sistemi agroforestali) e le superfici interessate dalle suddette Misure sono complementari alle superfici soggette all'impegno con la presente azione e non possono pertanto in alcun caso sovrapporsi a queste ultime.

6.1 - Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Copia del Programma Annuale di Produzione (PAP) ai sensi delle disposizioni vigenti;
4. Copia del "Certificato di Conformità" per le produzioni che hanno già superato il periodo di conversione (da presentare entro il 31 agosto dell'anno relativo alla domanda);

I documenti indicati ai numeri 1) 2) 3) e 4) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Il soggetto beneficiario dovrà comunque mantenere a disposizione in azienda per controlli da parte di AVEPA la seguente documentazione:

1. Copia integrale dell'ultima notifica di produzione con metodo biologico provvista di documentazione comprovante l'avvenuto inoltro della medesima presso l'Autorità Competente;
2. "Attestato di Idoneità Aziendale".

Entro il 31 agosto di ogni anno dovrà essere presentata ad AVEPA l'attestazione rilasciata all'Organismo di controllo nella quale dovranno essere contenuti i seguenti elementi:

- la superficie degli appezzamenti soggetti a metodo biologico e loro identificazione catastale;
- il metodo di produzione praticato all'interno degli appezzamenti e relativi ordinamenti colturali;
- la data di inizio e fine conversione;
- eventuali sanzioni emesse a carico dell'azienda.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I¹² del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011 e DGR n. 1659/2008 e s.m.i.

6.3 – Altre prescrizioni

In sede istruttoria verranno effettuati controlli incrociati fra i dati contenuti nella notifica e nel PAP e i dati contenuti nel fascicolo aziendale presso AVEPA. E' pertanto dovere dell'azienda provvedere all'uniformità di quanto dichiarato relativamente ai terreni e alle coltivazioni.

7. ALLEGATI TECNICI

1) Definizioni:

- Sistema di Controllo: organizzazione di tutte le attività di controllo per la conformità ai Regolamenti CE n. 882/2004 e 834/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- Organismo di Controllo (OdC): organismo autorizzato ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220, iscritto nell'apposito elenco presso il MIPAAF;
- attestato di idoneità: documento che attesta l'inserimento dell'azienda nel sistema di controllo per la specifica attività notificata;
- Certificato di Conformità: documento che attesta l'inserimento dell'azienda nel sistema di controllo e che contiene l'elenco dei prodotti certificati per i quali l'operatore può rilasciare indicazioni o dichiarazioni di conformità al Reg. CE 834/2007 e s.m.i.;
- Programma Annuale di Produzione (PAP): documento conforme alle disposizioni nazionali vigenti in materia di produzione biologica;

¹² Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

- Autorità Competente: Regione del Veneto;
- Colture sarchiate: ai fini del presente bando vengono considerate le seguenti colture sarchiate: mais, barbabietola, sorgo, girasole e arachide. Inoltre, considerato il periodo dell'anno in cui si svolge il loro ciclo vegetativo, nonché la particolare tecnica colturale a cui sono soggette, vengono assimilate alle colture sarchiate (e quindi incluse nella stessa categoria di premio) anche il riso e la soia.

2) Elenco dei fogli catastali dei comuni nei quali ricadono le zone di rispetto dei punti di captazione: vedere l'allegato L alla deliberazione n. 199/2008 disponibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it

3) Elenco Colture Foraggiere

PIANTE FORAGGERE

Tutte le coltivazioni foraggiere erbacee che entrano nell'avvicendamento delle colture e occupano una stessa superficie per meno di 5 anni (erbai e prati avvicendati).

Sono compresi i cereali e le piante industriali raccolti e/o consumati verdi.

Prati e prati-pascoli non permanenti

Graminacee da pascolo, fieno o insilamento inclusi come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione prima che la superficie venga seminata o coltivata di nuovo.

Altri foraggi verdi

Altre coltivazioni foraggiere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminose).

- *Mais verde (mais da silo)*

- Mais coltivato per l'insilamento.

- Tutti i tipi di mais da foraggio che non vengono coltivati per la granella (tutolo intero, parti di una pianta o pianta intera). » compreso il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) ed i tutoli interi (grano + rachide + glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento.

- *Piante leguminose*

- Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) per foraggio.

PRATI PERMANENTI E PASCOLI

Prati e pascoli: superfici, non comprese nell'avvicendamento, destinate permanentemente (per almeno 5 anni) a produzioni erbacee, seminate o spontanee e utilizzate per pascolo o per la raccolta di fieno o insilato.

MISURA/SOTTOMISURA : 214/D PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - TUTELA HABITAT SEMINATURALI E BIODIVERSITA'**AZIONI :**

1. Mantenimento di biotopi e zone umide;
2. Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica;

1.DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE**1.1- Descrizione generale**

Le azioni descritte sono fundamentalmente finalizzate all'aumento della complessità ecosistemica degli ambienti agricoli attraverso l'attivazione di interventi volti a ristabilire le condizioni per una naturalità diffusa.

Infatti, la conservazione e l'incremento del numero di soggetti all'interno delle popolazioni animali e vegetali autoctone rientra nell'ottica della multifunzionalità attribuita all'attività agricola dalla nuova PAC.

Notevole interesse, poi, riveste la conservazione attiva del territorio in relazione all'incremento dei flussi migratori dell'avifauna, rispetto a cui incide sia la presenza di aree umide sia le particolari modalità di gestione degli ambienti agricoli.

Inoltre, la valorizzazione della biodiversità all'interno delle cenosi prative è maggiormente importante laddove sia storicamente evidente una vocazione locale alla foraggicoltura, sia in termini di qualità che in termini di produttività.

1.2 - Obiettivi

Si possono di seguito elencare gli obiettivi operativi della Misura con il seguente ordine di priorità:

1. Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica;
2. Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva;

1.3 - Ambito territoriale*Azione 1*

- a. Comuni designati Vulnerabili ai nitrati di origine agricola compresi nelle aree di ricarica degli acquiferi e delle risorgive (Deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006);
- b. Aree umide censite e classificate come biotopi (ambienti vitali ed omogenei, delimitati rispetto alle superfici circostanti, nei quali sussistono comunità vegetali ed animali autoctone) da Comuni, Province e ARPAV;
- c. Golene (con esclusivo riferimento cartografico agli ambiti individuati in Allegato alla Misura 214-g)

Viene consentita l'attivazione della presente Azione anche all'interno delle zone SIC e ZPS.

Azione 2

Tutto il territorio regionale.

Viene consentita l'attivazione della presente azione anche all'interno delle zone SIC e ZPS.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 – Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

2.2 – Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

I singoli appezzamenti soggetti ad impegno dovranno essere caratterizzati da una superficie minima pari a 2.000 mq.

Le ditte richiedenti caratterizzate da una SAU aziendale inferiore a 5 ha potranno aderire con la totalità della SAU aziendale all'impegno.

Le ditte richiedenti caratterizzate da una SAU superiore a 5 ha potranno aderire con:

- a) Un solo appezzamento accorpato di superficie fino a 5 ha;
- b) Una serie di singoli appezzamenti ad impegno, di superficie compresa tra 2.000 mq e 2 ha, che complessivamente non potranno superare il 10% della rimanente SAU aziendale così calcolata:

$$[\text{SAU aziendale} - \text{superficie dell'appezzamento accorpato di cui al punto a)] \times 0,10$$

Nel caso dell'azione 2.a, ai sensi del comma 4, art. 10 del Reg. n. 65/2011, i terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale, assicurando comunque il mantenimento della consistenza della SAU seminativa aziendale obbligatoria ad impegno.¹³

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di impegni previsti.

Azione 1- Mantenimento di biotopi e zone umide (queste ultime, anche realizzate mediante l'azione 3 della Misura 216- "investimenti non produttivi")

- Mantenimento di un adeguato livello idrico (salvo a causa di siccità perdurante), ossia impedire il prosciugamento dell'area, dall'inizio di novembre al 30 giugno di ogni anno al fine di garantire un'azione efficace all'alimentazione e alla riproduzione della fauna selvatica.
- Il mantenimento del livello idrico può essere ottenuto anche attraverso l'interruzione del drenaggio delle acque;
- Divieto di derivazione dell'acqua necessaria al mantenimento dell'area umida tramite emungimento da falda;
- Mantenimento di profondità diversificate nelle zone umide, idonee al permanere dei tipi di vegetazione esistenti e della fauna associata;
- Cura e manutenzione delle eventuali arginature naturali che delimitano l'area umida;
- Divieto di sbancamento;

¹³ Integrazione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

- Divieto di immissione nella superficie oggetto d'intervento di specie vegetali alloctone, al fine di salvaguardare le specie vegetali spontanee presenti;
- Regolamentazione della frequentazione e dell'accesso pedonale con divieto di accesso nei periodi di riproduzione delle specie.
- Effettuazione, nei prati umidi, di almeno uno sfalcio annuale, con asportazione dell'erba sfalciata.
- Divieto di abbattimento di uccelli ittiofagi, ancorché causanti danni all'itticoltura.

Azione 2- Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica

Il mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica può prevedere l'adozione anche di una sola delle azioni sotto descritte ai punti 2.a, 2.b o 2.c.

¹⁴

Azione 2.a- semina di colture a perdere e intercalari

- Semina primaverile di colture che devono rimanere in campo sino al 15/3 dell'anno successivo;
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti;
- Colture attuabili: mais, mais consociato con una o più delle seguenti specie : girasole, sorgo, saggina, miglio, panico. La consociazione può essere realizzata anche per fasce monospecifiche, della larghezza massima di 10 m. La presenza del mais non può essere inferiore al 50% della superficie interessata. È consigliata la semina di *Lolium perenne* (loietto) nell'interfilare del mais. Consociazioni diverse dovranno essere giustificate tecnicamente;
- Le colture a perdere possono essere realizzate, oltre che sull'intero appezzamento, anche in fasce della larghezza minima di 10 m, marginali agli appezzamenti;
- Sono ammesse sarchiature nel periodo immediatamente successivo alla semina;

Azione 2.b- valorizzazione dei bordi dei campi come spazio vitale per la fauna, tramite:

- Realizzazione di fasce erbacee della larghezza compresa tra 5 e 10 m, derivanti da vegetazione spontanea;
- Divieto di semina di essenze prative alloctone;
- Trinciatura della bordura per parcelle, e comunque solo una volta l'anno e in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno;
- La superficie delle capezzagne non può essere inclusa nella superficie oggetto di intervento;

Azione 2.c - conversione su superfici limitate e sparse destinate a seminativi in prati tramite i seguenti impegni:

- Semina di un miscuglio polifita di specie di lunga durata, utilizzando essenze prative o fiorume di prati stabili locali;
- Sfalcio del prato in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno;
- Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti, - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente -, da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica;
- La superficie delle capezzagne non può essere inclusa nella superficie destinata a prato;
- I prati non possono essere adibiti al transito ordinario di mezzi agricoli;
- La conversione a prato deve essere realizzata entro il 15 maggio del primo anno di impegno;
- Le superfici oggetto d'impegno non possono essere adibite al transito e alla sosta di qualsiasi mezzo.

3.2 - Limiti e condizioni

- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;

¹⁴ Il testo: "I terreni ad impegno, ai sensi del Regolamento n. 65/2011, art. 10, comma 4, possono variare negli anni, in funzione della rotazione culturale, assicurando comunque il mantenimento della consistenza della SAU seminativa aziendale obbligatoria ad impegno" è stato eliminato con DGR n. 401 del 16/03/2012.

- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);
- Non possono essere ammessi al godimento di benefici i progetti che si sviluppano all'interno di superfici coltivate afferenti ad aziende faunistico venatorie, laddove impegni simili sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012).

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009 n. 30125 e s.m.i..

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/condizionalita.htm>.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020.

Se tale adempimento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo quinquennale del presente bando è pari a € 3.600.000.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Azione 1 "Mantenimento di biotopi e zone umide" : 338 €/ha/anno

Azione 2 "Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica":

- Colture a perdere: 931 €/ha/anno
- Conversione di limitate superfici da seminativi a prati : 661 €/ha/anno
- Valorizzazione bordure dei campi : 427 €/ha/anno

4.3 CRITERI DI SELEZIONE

Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
<i>Interventi realizzati nell'ambito territoriale delle Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette (13 oasi naturali e le 6 riserve regionali),</i>	<i>La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50% della Superficie Oggetto di Intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un'area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta regionali¹.</i>	8

¹ ELENCO AREE PROTETTE

Riserve Naturali Statali

- Monte Pavione
- Monti del Sole
- Piani Eterni - Errera - Val Falcina
- Piazza del Diavolo - Monte Farverghera
- Schiara occidentale
- Somadida
- Val Tovanella
- Valle Imperina
- Valle Scura
- Vette Feltrine
- Vincheto di Cellarda
- Bus della Genziana
- Campo di Mezzo - Pian Parrocchia

Riserve Naturali Regionali

- Riserva naturale integrale Piaie Longhe - Millifret
- Riserva naturale orientata Pian di Landro Baldassare
- Riserva naturale Bocche di Po
- Riserva naturale integrale Bosco Nordio
- Riserva naturale integrale Gardesana Orientale
- Riserva naturale integrale Lastoni Selva Pezzi

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno ricadenti nelle aree prioritarie risultassero uguali, verrà considerato il punteggio superiore.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

Condizioni ed elementi di preferenza

In presenza di condizioni di parità di punteggio complessivo sarà attribuita la seguente preferenza:

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
<i>Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale:</i>	<i>SAT aziendale</i>	<i>Crescente</i>

5. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità

Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Documentazione aziendale, redatta da un tecnico qualificato ai sensi delle disposizioni generali del bando, costituita da:
 - i. Nel caso gli impegni ricadano all'interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati contestualmente alla presentazione della domanda, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto.
 - ii. schede redatte sulla base del modello predisposto da Avepa, che indicheranno dettagliatamente la disposizione e l'estensione degli elementi naturali presenti e le relative modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno.

I documenti indicati ai numeri 1., 2. e 3. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I¹⁵ del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011 e DGR n. 1659/2008 e s.m.i.

¹⁵ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

MISURA/SOTTOMISURA : 214/E PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - PRATI STABILI, PASCOLI E PRATI-PASCOLI**AZIONI :**

1. *Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura);*
2. *Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (pianura, collina e montagna);*
3. *Mantenimento di pascoli e prati pascoli (montagna).*

1.DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE**1.1- Descrizione generale**

Il mantenimento delle superfici prative e pascolive, limitando gli apporti di elementi della fertilità anche nelle zone di pianura, riveste un ruolo essenziale per la salvaguardia e il miglioramento della qualità delle acque, secondo quanto indicato dal DM 7 aprile 2006, dal Piano Direttore 2000, nonché studi di rilevanza comunitaria, quali il Rapporto ADAS-NIVA (2004), commissionato dalla DG Ambiente in ordine ad approfondimenti riguardo alla designazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

1.2 - Obiettivi

- a. tutela della qualità delle acque superficiali e profonde attraverso l'azione fitodepuratrice delle piante erbacee, dovuta all'imposizione di limiti massimi di apporto di azoto ai prati permanenti e il divieto di impiego di diserbanti, fitofarmaci e concimi di sintesi chimica;
- b. protezione dai fenomeni di degrado del suolo, quali erosione e dissesto idrogeologico;
- c. mantenimento della biodiversità botanica e faunistica legata alle tecniche dello sfalcio, e soprattutto nell'ambiente alpino, al pascolamento nelle praterie di alta quota ;
- d. riduzione delle emissioni di protossido di azoto (N₂O) in seguito alla riduzione degli input di fertilizzanti azotati.

1.3 - Ambito territoriale

Azione 1- Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili di montagna, collina e parte della pianura

La presente azione si attiva nelle zone non vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Azione 2- Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili di pianura, collina e montagna

La presente azione si attiva nelle seguenti zone:

1. Comuni designati vulnerabili ai nitrati di origine agricola compresi nelle aree di ricarica degli acquiferi e delle risorgive (DCR 62/06);
2. Altre zone designate vulnerabili ai nitrati della Regione del Veneto:
 - il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
 - L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006);
 - L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);
 - Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);

Azione 3- Mantenimento di pascoli e prati-pascoli di montagna

La presente azione si attiva nelle Zone montane, così come individuate nell'allegato G alla deliberazione n. 199/2008 e reperibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 – Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

2.2 – Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per i 5 anni di impegno, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Sono elegibili a contributo le superfici sottoelencate:

- a. Per l'Azione 1 e l'Azione 2, superfici a "prato permanente", ossia utilizzate per la coltivazione di erba e di piante erbacee da foraggio coltivate (seminate) o naturali (spontanee) e non comprese nell'avvicendamento dell'azienda per cinque anni o più, sottoposte a sfalcio da almeno un anno. Sono compresi i medicaia a fine ciclo, dal 4° anno in poi, evoluti a prato polifita permanente.
- b. *Per l'Azione 3 superfici a pascolo e prato-pascolo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1120/09, articolo 2, punto c), identificate da terreni non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, sottoposte a pascolamento da almeno un anno, soggette ad un carico minimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata (v. Standard 4.1 di Condizionalità) e - nel caso dei prati pascoli - sulle quali è consentita l'effettuazione di uno sfalcio annuale.*¹⁶

Le superfici sopra descritte devono, se necessario, essere assoggettate a interventi di miglioramento anche se con largo impiego di manodopera.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di impegni previsti.

Azione 1: Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura) e Azione 2: Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (pianura, collina e montagna)

- *Nelle zone classificate di montagna e collina (definizione ISTAT), effettuazione del primo sfalcio successivamente alla data del 15 giugno. L'anticipazione della data del primo sfalcio potrà essere attuata su un'estensione pari al massimo al 70% della superficie oggetto di impegno di ciascun appezzamento a "pascolo permanente" [v. art. 2, punto c), Reg. CE 1120/09], esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:*¹⁷
 - a. Applicazione omogenea dello sfalcio tardivo (dopo il 15/6 per l'anno 2012) sulla SOI aziendale, mantenendo non sfalciata almeno il 30% della SOI di ciascun appezzamento interessato dall'impegno della presente sottomisura. A tal fine, viene definito appezzamento l'insieme omogeneo di particelle catastali contigue caratterizzate dalla medesima qualità di coltura (pascolo permanente).
 - b. Con riferimento alla Superficie Oggetto di Impegno, il 70% della SOI di ciascun appezzamento a prato potrà essere sottoposta a sfalcio anticipato (cioè prima del 15/6 per

¹⁶ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

¹⁷ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

l'anno 2012), purchè le operazioni di sfalcio vengano attuate partendo dal centro degli appezzamenti, al fine di permettere alla fauna selvatica di trovare rifugio nel restante 30% della superficie della SOI di ciascun appezzamento a prato, che verrà pertanto preservata durante l'esecuzione del primo sfalcio. Esclusivamente per gli ambiti di collina ISTAT, la superficie erbacea di cui al presente paragrafo non deve in alcun modo sovrapporsi alla fascia erbacea di rispetto che costituisce le formazioni lineari di cui alla sottomisura 214-a, e/o le bordure erbacee di cui alla sottomisura 214-d, nel caso di adesione congiunta alle citate sottomisure. Diversamente, negli ambiti di montagna ISTAT, la superficie erbacea preservata dallo sfalcio anticipato di cui alla presente sottomisura non deve sovrapporsi in alcun modo alle bordure erbacee, di cui alla sottomisura 214-d, in caso di adesione congiunta ad entrambe le sottomisure.

- c. Il 30% di superficie erbacea non assoggettata allo sfalcio anticipato deve comunque ottemperare al rispetto delle Prescrizioni di Massima Polizia Forestale (PMPF, Provvedimento del CR n. 83 del 18.12.1980) che vietano una serie di attività pericolose anche all'esterno delle aree a bosco, fino a 100 metri dal limite del bosco medesimo.
 - d. Le date di effettuazione del primo sfalcio verranno indicate annualmente a partire dall'anno 2012 sulla base dello specifico andamento meteorologico.
- *Nelle zone classificate di pianura (definizione ISTAT), effettuazione del primo sfalcio per l'anno 2012 successivamente alla data del 31 maggio. L'anticipazione della data del primo sfalcio potrà essere attuata su un'estensione pari al massimo al 70% della superficie oggetto di impegno di ciascun appezzamento a "pascolo permanente" [v. art. 2, punto c), Reg. CE 1120/09], esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:*
 - a. Applicazione omogenea dello sfalcio tardivo (dopo il 31/5 per l'anno 2012) sulla SOI aziendale, mantenendo non sfalciata almeno il 30% della SOI di ciascun appezzamento interessato dall'impegno della presente sottomisura. A tal fine, viene definito appezzamento l'insieme omogeneo di particelle catastali contigue caratterizzate dalla medesima qualità di coltura (pascolo permanente).
 - b. Con riferimento alla Superficie Oggetto di Impegno, il 70% della SOI di ciascun appezzamento a prato potrà essere sottoposta a sfalcio anticipato (cioè prima del 31/5 per l'anno 2012), purchè le operazioni di sfalcio vengano attuate partendo dal centro degli appezzamenti o, alternativamente, mantenendo una fascia di almeno 10 m di larghezza ai bordi dell'appezzamento medesimo, al fine di permettere alla fauna selvatica di trovare rifugio nel restante 30% della superficie della SOI di ciascun appezzamento a prato, che verrà pertanto preservata durante l'esecuzione del primo sfalcio. La fascia erbacea di cui al presente paragrafo non deve in alcun modo sovrapporsi alla fascia erbacea di rispetto che costituisce le formazioni lineari di cui alla sottomisura 214-a e/o le bordure erbacee di cui alla sottomisura 214-d, nel caso di adesione congiunta alle citate sottomisure.
 - c. Il 30% di superficie erbacea non assoggettata allo sfalcio anticipato deve comunque ottemperare al rispetto delle Prescrizioni di Massima Polizia Forestale (PMPF, Provvedimento del CR n. 83 del 18.12.1980) che vietano una serie di attività pericolose anche all'esterno delle aree a bosco, fino a 100 metri dal limite del bosco medesimo.
 - d. Le date di effettuazione del primo sfalcio verranno indicate annualmente a partire dall'anno 2012 sulla base dello specifico andamento meteorologico.
 - Dovrà essere assicurato un numero minimo di sfalci pari a 2 per ciascun anno di impegno; in caso di fenomeni climatici eccezionali a scala regionale (es. siccità), è facoltà dell'Amministrazione regionale ridurre il numero minimo di sfalci annui a uno.
 - L'erba sfalciata deve essere asportata;
 - Nel caso in cui la ditta richiedente effettui fertilizzazione organica sulla superficie a prato permanente oggetto di impegno, la medesima dovrà avvenire nei limiti massimi di apporto di azoto pari 170 kg/ha anno, inteso come distribuzione media sulla superficie aziendale oggetto di impegno. In tal caso, il beneficiario dovrà conservare copia delle fatture di acquisto, dei documenti di trasporto

¹⁸ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

- o della comunicazione di utilizzo agronomico trasmessa in provincia, al fine di dimostrare il rispetto di tale vincolo.
- Esclusivamente nel caso dei prati irrigui di pianura e collina, adozione del “piano di gestione” predisposto da Avepa, con indicazione, in particolare, delle modalità di somministrazione delle adacquate secondo i criteri stabiliti nell’Allegato VII al DM 7/4/2006:
 - a. fornire con ciascun intervento irriguo volumi adeguati a riportare alla capacità idrica di campo lo strato di suolo esplorato dalle radici della coltura;
 - b. scegliere il metodo irriguo in base a:
 - caratteristiche fisiche, chimiche e morfologiche del suolo;
 - esigenze o/e caratteristiche delle colture da irrigare;
 - qualità e quantità di acqua disponibile;
 - caratteristiche dell’ambiente.
 - Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d’impegno sia localizzata in “area vincolata” ai sensi della normativa vigente - da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica;

Azione 3: *Mantenimento di pascoli e prati-pascoli (montagna)*

- Sulle superfici dichiarate a prato-pascolo è fatto obbligo all’esecuzione di almeno uno sfalcio annuo;
- Al fine di evitare il sovrapascolamento, sulle superfici dichiarate a pascolo e prato-pascolo è fatto obbligo di assicurare :
 - i. Il pascolamento, razionalizzando i carichi, almeno per un periodo di monticazione non inferiore a 2 mesi;
 - ii. un razionale sfruttamento del cotico erboso naturale, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine, oppure alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddividendola per aree omogenee, eventualmente avvalendosi di recinzioni dislocate appositamente nell’area oggetto di impegno;
- Miglioramento agronomico del pascolo con attenzione, fra l’altro :
 - a. Al rinnovo del cotico erboso;
 - b. Allo spietramento;
 - c. A ridurre accumuli eccessivi di deiezioni in aree di pascolo a microclima favorevole
- Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d’impegno sia localizzata in “area vincolata” ai sensi della normativa vigente - da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica;

3.2 - Limiti e condizioni

- Le superfici oggetto d’impegno della presente misura ricadono nell’ambito di applicazione della Standard 4.1 e 4.6 di Condizionalità di Condizionalità 4.1 “Protezione del pascolo permanente”, e sono definite ai sensi dell’articolo 2, punto 2 del Regolamento CE n. 1120/2009. Per tali superfici, a norma dell’articolo 4 del medesimo Regolamento, sussiste di divieto di riduzione di tali superfici dalla destinazione definita ai punti a. e b. del paragrafo 2.2 “Criteri di ammissibilità”.
- Per pascoli e prati pascoli: carico minimo di bestiame al pascolo durante la stagione monticatoria pari a 0,2 UBA/ha;
- Superficie oggetto d’impegno minima pari a 1 ha, in ogni azione ed ogni ambito territoriale;
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l’utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

Si evidenziano i seguenti obblighi:

a) I carichi zootecnici consentiti sono i seguenti:

- Carico massimo, inteso come mediamente distribuito sulla su tutta la superficie aziendale soggetta a pascolo e/o prato-pascolo (DIRETTIVA 91/676/CEE):
 - i. Zone non Vulnerabili ai nitrati di origine agricola: 4 UBA/ha per anno;
 - ii. Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola: 2 UBA/ha per anno;
- Carico minimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata pari a 0,2 UBA/ha;

b) i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009 n. 30125 e s.m.i..

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/condizionalita.htm>.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020.

Se tale adempimento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**4.1 - Importo messo a bando**

L'importo quinquennale del presente bando è pari a € 10.000.000. Tale importo viene così suddiviso:

- Ambiti di montagna e collina (definizione ISTAT) importo quinquennale pari a € 6.700.000;
- Ambiti di pianura (definizione ISTAT) importo quinquennale pari a € 3.300.000.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Azione 1: *Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura):*

Zone di montagna e collina: premio annuo pari a 287 €/ha

Zone di pianura: premio annuo pari a 329 €/ha

Azione 2: *Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (montagna, collina e pianura):*

Zone di montagna e collina: premio annuo pari a 233 €/ha

Zone di pianura: premio annuo pari a 274 €/ha

Azione 3: *Mantenimento di pascoli e prati pascoli (montagna):*

“Zone montane come individuate nell'allegato G alla deliberazione n. 199/2008 reperibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it”: premio annuo pari a 130 €/ha.

CRITERI DI SELEZIONE**5.1 – Priorità e punteggi**

La localizzazione della Superficie oggetto d'impegno in ambito di pianura o collina/montagna concorre all'individuazione di due distinte graduatorie, così come definito ai successivi punti 1. e 2., alle quali afferiscono due distinti importi definiti per il presente bando (vedi paragrafo 4.1).

Nel caso in cui con il presente bando non vengano esaurite completamente le risorse finanziarie messe a disposizione in una delle due graduatorie, i fondi eccedenti verranno utilizzati per il finanziamento della graduatoria in cui non risultino sufficienti risorse, al fine di finanziare la massima parte di domante elegibili.

1- AMBITI DI MONTAGNA E COLLINA

Nella presente graduatoria, sono inserite le domande afferenti alle seguenti azioni e sottoazioni:

- Azione 1 *prati stabili in zone non vulnerabili* - Zone di montagna e collina;
- Azione 2 *prati stabili in zone vulnerabili* - Zone di montagna e collina;
- Azione 3 *pascoli e prati - pascoli* - Zone montane come individuate nell'allegato G alla deliberazione n. 199/2008 e reperibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it.

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni montani (definizione ISTAT) designati vulnerabili ai nitrati (vedi punto 1.3);	SOI ettari	8
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni montani (definizione ISTAT);	SOI ettari	6
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni di collina (definizione ISTAT) designati vulnerabili ai nitrati (vedi punto 1.3);	SOI ettari	5
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni di collina (definizione ISTAT);	SOI ettari	3
Domande di aiuto finalizzate al mantenimento di pascolo o prato pascolo (Azione 3);		1

2- AMBITI DI PIANURA

Nella presente graduatoria, sono inserite le domande afferenti alle seguenti sottoazioni

- Azione 1 *prati stabili in zone non vulnerabili* - Zone di pianura;
- Azione 2 *prati stabili in zone vulnerabili* - Zone di pianura;

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni di pianura (definizione Istat) designati vulnerabili ai nitrati (vedi punto 1.3);	SOI ettari	8
Domande di aiuto finalizzate al mantenimento di prati stabili in zone di pianura non vulnerabili (Azione 1 in zone di pianura)		1

I punteggi indicati sia nella tabella di cui al punto 1-AMBITI DI MONTAGNA E COLLINA sia nella tabella di cui al punto 2-AMBITI DI PIANURA non sono sommabili.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

1-AMBITI DI MONTAGNA E COLLINA

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ordine
Preferenza definita in base alle dimensioni della SOI aziendale: dalla minore alla maggiore	SOI ettari	crescente
Età anagrafica	Giorno, mese anno di nascita	Decrescente

2-AMBITI DI PIANURA

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Domande di aiuto su superfici che hanno già beneficiato di finanziamenti attraverso l'attuazione degli impegni previsti dall'azione 11-Misura 6 del PSR 2000-2006;	SOI ettari	1°
Età anagrafica	Giorno, mese anno di nascita	Decrescente

L'elemento "età anagrafica" di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età del socio più giovane;
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane;
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole

Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

Inoltre, gli impegni inseriti nel presente Bando non risultano compatibili con le superfici che assicurano il rispetto degli impegni di cui alla Misura 215 - Benessere animale, Azione 1.

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Nel caso gli impegni ricadano all'interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati, contestualmente alla domanda, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto.

4. Esclusivamente nel caso dei prati irrigui di pianura e collina, Piano di gestione di cui all'Allegato tecnico 1, con indicazione, in particolare, delle modalità di somministrazione delle adacquate secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VII al DM 7/4/2006.

I documenti indicati ai numeri 1., 2, 3. e 4. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I¹⁹ del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011 e DGR n. 1659/2008 e s.m.i.

¹⁹ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

7. Allegati tecnici**Allegato tecnico 1 PIANO DI GESTIONE****(da compilare solo nel caso in inserimento in domanda di prati irrigui di pianura e collina)***Principi generali*

Una buona pratica irrigua deve mirare a contenere la percolazione e lo scorrimento superficiale delle acque e dei nitrati in esse contenuti e a conseguire valori elevati di efficienza distributiva dell'acqua.

Criteria da applicare intatte le condizioni di campo

a) fornire ad ogni adacquatura volumi esattamente adeguati a riportare alla capacità idrica di campo lo strato di suolo maggiormente esplorato dalle radici della coltura;

b) scegliere il metodo irriguo in base a:

- caratteristiche fisiche, chimiche e morfologiche del suolo;
- esigenze o/e caratteristiche delle colture da irrigare;
- qualità e quantità di acqua disponibile;
- caratteristiche dell'ambiente.

1- *Classificazione delle superfici oggetto d'impegno in base al rischio di perdita d'azoto a seguito di irrigazione e fertirrigazione. È possibile indicare anche risposte multiple.*

Condizioni di alto rischio	Condizioni di medio rischio	Condizioni di basso rischio
<input type="checkbox"/> terreni sabbiosi molto permeabili ed a limitata capacità di ritenzione idrica; <input type="checkbox"/> presenza di falda superficiale (profondità non superiore a 2 m); <input type="checkbox"/> terreni superficiali (profondità inferiore a 15-20 cm) poggianti su roccia fessurata; <input type="checkbox"/> terreni con pendenza elevata superiore al 10-15 %; <input type="checkbox"/> pratica agricola intensa con apporti elevati di fertilizzanti; <input type="checkbox"/> terreni ricchi in sostanza organica e lavorati frequentemente in profondità;	<input type="checkbox"/> terreni di media composizione granulometrica, a bassa permeabilità ed a discreta capacità di ritenzione idrica; <input type="checkbox"/> presenza di falda mediamente profonda (da 2 a 15-20 m); <input type="checkbox"/> terreni di media profondità (non inferiore a 50-60 cm); <input type="checkbox"/> terreni con pendenza moderata (5-10 %); <input type="checkbox"/> apporto moderato di fertilizzanti.	<input type="checkbox"/> terreni tendenzialmente argillosi, poco permeabili e con elevata capacità di ritenzione idrica; <input type="checkbox"/> suoli profondi più di 60-70 cm; <input type="checkbox"/> falda oltre i 20 m di profondità; <input type="checkbox"/> terreni con pendenza inferiore all'5 %.

2- Pratiche irrigue di riferimento

Tipologia di metodo adottato:

- Scorrimento
- Aspersione
- Microirrigazione
- Infiltrazione laterale
- Subirrigazione capillare
- subirrigazione freatica

3- Volume di adacquamento:

_____ m³/ha

Il volume di adacquamento viene inteso come media del volume di acqua utilizzata per l'irrigazione sulla superficie oggetto d'impegno investita da prato permanente, per l'anno di riferimento.²⁰

Requisiti per la fertirrigazione

Una razionale pratica della fertirrigazione non può prescindere dalla definizione della quantità di elementi nutritivi da applicare e dalla frequenza con cui praticarla durante la stagione irrigua. La quantità totale di elementi nutritivi da somministrare dipende dalle asportazioni da parte della coltura e dalla loro disponibilità nel suolo. La frequenza dipende dalla tessitura del suolo, prevalenza di materiale sabbioso o argilloso, dal ritmo di assorbimento degli elementi nutritivi, e dal metodo irriguo adottato.

Generalmente, con i metodi irrigui non localizzati, è sufficiente praticare un numero limitato di fertirrigazioni in prossimità delle fasi di maggior asportazione da parte della coltura.

Con l'irrigazione a goccia, è necessario regolare gli interventi in considerazione della tessitura, riducendo la frequenza rispetto agli interventi di irrigazione nei terreni con maggior tenore di argilla.

In sintesi:

a) la fertirrigazione deve essere effettuata con il metodo che assicuri la migliore efficienza distributiva dell'acqua, in relazione al suolo ed alla coltura in atto;

b) il fertilizzante deve essere immesso nell'acqua di irrigazione dopo aver somministrato circa il 20-25% del volume di adacquamento;

c) la fertirrigazione deve completarsi quando è stato somministrato l'80-90% del volume di adacquamento.

Indicazioni di carattere generale

Ai fini di una corretta pratica fertirrigua, è necessario tener conto delle seguenti indicazioni di carattere generale:

1) fare riferimento ai manuali per la stima della profondità da bagnare e del punto d'intervento irriguo, specifici per ogni coltura;

2) nell'irrigazione per infiltrazione laterale da solchi il rischio di percolazione dei nitrati decresce dall'inizio alla fine del solco, da terreni tendenzialmente sabbiosi a terreni tendenzialmente argillosi, da terreni superficiali a profondi; da colture con apparato radicale superficiale a colture con apparato radicale profondo;

3) in terreni tendenzialmente argillosi sono sconsigliati turni irrigui molto lunghi per evitare la formazione di fessurazioni.

Nell'irrigazione a pioggia è necessario porre particolare attenzione alla distribuzione degli irrigatori sull'appezzamento, all'intensità di pioggia rispetto alla permeabilità del suolo, all'interferenza del vento sul diagramma di distribuzione degli irrigatori ed all'influenza della vegetazione sulla distribuzione dell'acqua nel suolo.

²⁰ Il volume di adacquamento può essere quantificato utilizzando la seguente relazione:

$$V = (S \times H) Pa (CIC - U_i) / 100, \text{ dove:}$$

dove:

V = Volume di adacquamento (m³/ha)

S = superficie (10.000 m²)

H = profondità media delle radici (m)

Pa = massa volumica apparente (variabile da 1,2 a 1,5 t/m³)

CIC e U_i = umidità del suolo in % del peso della terra secca, alla capacità idrica di campo e al momento dell'intervento irriguo, rispettivamente.

**MISURA/SOTTOMISURA : 214/G PAGAMENTI AGROAMBIENTALI -
SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO DELLE RISORSA IDRICA
AZIONE : Conversione dei seminativi a prato.**

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1- Descrizione generale

La misura intende promuovere la salvaguardia delle acque attraverso l'introduzione di impegni agroambientali stringenti nei terreni ricadenti, prioritariamente, all'interno delle "zone di rispetto" alle opere di presa o captazione di acque destinate al consumo umano, così come definite dall'articolo 94 del D. Lgs. n. 152/2006.²¹

Attraverso la conversione a prato delle superfici tradizionalmente investite a colture seminative e ad una gestione agronomicamente vincolata si concorrerà in primo luogo ad un miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee. Inoltre, questo tipo di impegni contribuirà sostanzialmente a contrastare il rischio idraulico derivante dalla conduzione intensiva delle aree golenali, aumentando la portanza idraulica del terreno stesso.

1.2 - Obiettivi

Si possono elencare gli obiettivi operativi della misura:

1. tutela della qualità dell'acqua, con particolare riferimento al consumo umano, mediante l'eliminazione degli agrofarmaci e dei fertilizzanti organici e di sintesi chimica;
2. preservare, durante tutto l'arco dell'anno, la copertura del suolo attraverso l'aumento della superficie investita a prato e della copertura invernale delle superfici coltivate, in relazione alla loro naturale capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali e di falda.

1.3 - Ambito territoriale

Gli impegni della presente Misura sono attuabili all'interno delle aree a SAU seminativa di collina ISTAT e pianura ISTAT della Regione del Veneto.

Si precisa che l'inserimento nel presente Bando delle modifiche all'ambito territoriale elegibile e, pertanto, dei pagamenti agroambientali a quest'ultimo collegati, è subordinato alla valutazione positiva dei Servizi della Commissione europea sulla proposta di modifica del Programma, notificata in data 21 dicembre 2011.

Per la definizione dell'ambito territoriale prioritariamente oggetto di pagamento, si fa riferimento:

- *i fogli catastali dei Comuni nei quali ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico (allegato L alla deliberazione n. 199/2008 reperibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it, con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT);*
- *le aree golenali dei fiumi del territorio regionale, con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT) di cui all'allegato tecnico 1.*

Nel caso delle aree golenali, la presente apertura termini potrà interessare prioritariamente le superfici comprese nello specifico allegato tecnico 1 che individua su base cartografica le superfici dei fogli catastali che comprendono aree golenali, intese quali ambito territoriale compreso tra l'alveo inciso del corso d'acqua e gli argini maestri, soggetto a inondazioni saltuarie.²²

2. - SOGGETTI RICHIEDENTI

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova

²¹ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

²² Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate eleggibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

3. – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.²³

Ai fini dell'eleggibilità all'aiuto, le superfici oggetto d'impegno dovranno risultare investite a seminativo almeno a partire dall'anno 2011 e come tali inserite nel fascicolo aziendale del produttore che effettua la domanda, o in caso tali superfici siano state oggetto di compravendita, affitto o di altro titolo di concessione valido, dovranno risultare inserite nel fascicolo del soggetto precedentemente in possesso delle particelle oggetto di impegno.²⁴

Tale condizione potrà essere dimostrata con il Piano di Utilizzo dichiarato in Domanda Unica, o tramite idonea documentazione comprovante.

4. IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di impegni previsti

- Conversione a prato delle superfici investite a seminativi;
- Controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed arboree;
- Semina di miscuglio polifita:
 - a. Utilizzo di miscugli costituiti da 4-5 specie con caratteristiche complementari, utilizzando graminacee in percentuale maggiore (ad esempio, *Lolium perenne*, *Festuca rubra*, *F. ovina* e *Poa pratensis*) e piccole percentuali di leguminose (ad esempio, *Trifolium repens*);
 - b. Utilizzo di un corretto quantitativo di semente ai fini della riconversione a prato, stimato non meno di 50 kg/ha di semente.

3.2 - Limiti e condizioni

- Divieto di impiego di fertilizzanti di sintesi chimica e organici, nonché divieto di impiego ammendanti;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);
- Se non già realizzata, la conversione a prato deve essere effettuata entro il 15 maggio 2012, indipendentemente dagli esiti dell'istruttoria di finanziabilità;
- Il prato va mantenuto per l'intero quinquennio di impegno;
- Effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno;
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti;

²³ Si richiamano di seguito le disposizioni che il manuale per il Fascicolo (approvato con Decreto del Direttore di AVEPA n 774 del 23 dicembre 2008) detta in caso di Concessioni di superfici demaniali.

Concessione e locazione di beni immobili demaniali: Atto di concessione o di locazione. Qualora l'Amministrazione non abbia tempestivamente provveduto a rilasciare la concessione all'interessato avente diritto, quest'ultimo potrà in ogni caso produrre copia del verbale di aggiudicazione della gara, o in alternativa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale siano precisati gli estremi del verbale di cui sopra, attestante il proprio titolo di conduzione.

²⁴ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

- La superficie delle capezzagne non può essere inclusa nella superficie destinata a prato;
- Conservazione, per tutto il periodo di impegno, delle fatture d'acquisto della semente e dei cartellini indicanti la composizione del miscuglio;
- Superficie oggetto d'impegno minima pari a 1 ha;
- Le superfici oggetto d'impegno non possono essere adibite al transito e alla sosta di qualsiasi mezzo;
- *Le superfici che aderiscono alla Sottomisura 214/G non ricadono, allo scadere del quinquennio di impegno, nella definizione di "prato permanente" di cui all'art. 2, lettera c) del regolamento CE n. 1120/2009.*
- *Sono comunque escluse dalla superficie elegibile ad impegno della Sottomisura 214/G le superfici aziendali limitrofe ai corsi d'acqua, il cui inerbimento deve essere obbligatoriamente assicurato nel rispetto dello Standard 5.2 di Condizionalità a partire dal 1° gennaio 2012.*
- *Non possono accedere al Bando della presente Sottomisura:*
 - *Superfici investite a colture orticole;*
 - *Superfici investite da colture floro-vivaistiche;*
 - *Superfici investite a fruttiferi;*
 - *Giardini o orti familiari;*
 - *Superfici disattivate;*
 - *Superfici investite con impianti arborei-arbustivi;*
 - *Superfici boscate;*
 - *Superfici non seminatrici;*
 - *Superfici investite a prato permanente, pascolo, prato pascolo.*²⁵

In area golenali è consentito il passaggio estemporaneo del bestiame transumante.

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009 n. 30125 e s.m.i..

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/condizionalita.htm>.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020.

Se tale adempimento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo quinquennale per le domande singole del presente bando è pari a 500.000 €.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Premio annuo pari a 661 €/ha.

²⁵ Integrazione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

5. CRITERI DI SELEZIONE**5.1 – Priorità e punteggi**

Per le domande singole vale il seguente criterio di preferenza

<i>ELEMENTO DI PRIORITA'</i> ²⁶	<i>Indicatore</i>	<i>PUNTI</i>
<p><i>Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno per almeno il 51% localizzate in:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Zone di rispetto dei punti di captazione</i> • <i>aree golenali dei fiumi del territorio regionale (vedi allegato tecnico 1)</i> 	<i>SOI ettari</i>	<i>10</i>
<p><i>Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno per almeno il 51% localizzate zone designate vulnerabili ai nitrati di seguito elencate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;</i> • <i>Il Bacino Scolante in Laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;</i> 	<i>SOI ettari</i>	<i>8</i>
<p><i>Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno per almeno il 51% localizzate zone designate vulnerabili ai nitrati di seguito elencate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006);</i> • <i>L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);</i> • <i>Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);</i> 	<i>SOI ettari</i>	<i>3</i>

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SOI aziendale: dalla minore alla maggiore	SOI ettari	crescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici agricole oggetto di impegno:

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

²⁶ Tabella sostituita con DGR n. 401 del 16/03/2012

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Agricoltura Biologica
Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità
Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli
Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità
Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole
Misura 221 – Primo imboscamento di terreni agricoli
Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Nel caso gli impegni ricadano all'interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati, contestualmente alla presentazione della domanda, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto.

I documenti indicati ai numeri 1., 2. e 3. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I²⁷ del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011 e DGR n. 1659/2008 e s.m.i.

7. ALLEGATI TECNICI

1. Elenco dei fogli di mappa contenente AREE GOLENALI, intese come suolo situato tra l'argine maestro e il corso d'acqua fluviale.

²⁷ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

Allegato tecnico 1

SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO DELLE RISORSA IDRICA

Elenco dei fogli di mappa²⁸ contenente AREE GOLENALI, intese come suolo situato tra l'argine maestro e il corso d'acqua fluviale²⁹.

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
ALBAREDO D'ADIGE	002	VERONA	023	_	A1370005	A137	0005
ALBAREDO D'ADIGE	002	VERONA	023	_	A1370006	A137	0006
ALBAREDO D'ADIGE	002	VERONA	023	_	A1370009	A137	0009
ALBAREDO D'ADIGE	002	VERONA	023	_	A1370020	A137	0020
ALBAREDO D'ADIGE	002	VERONA	023	_	A1370021	A137	0021
ALBAREDO D'ADIGE	002	VERONA	023	_	A1370027	A137	0027
ALBAREDO D'ADIGE	002	VERONA	023	_	A1370030	A137	0030
ALBAREDO D'ADIGE	002	VERONA	023	_	A1370031	A137	0031
ALBAREDO D'ADIGE	002	VERONA	023	_	A1370036	A137	0036
ANGIARI	003	VERONA	023	_	A2920003	A292	0003
ANGIARI	003	VERONA	023	_	A2920006	A292	0006
ANGIARI	003	VERONA	023	_	A2920009	A292	0009
ANGIARI	003	VERONA	023	_	A2920012	A292	0012
ANGIARI	003	VERONA	023	_	A2920015	A292	0015
BELFIORE	007	VERONA	023	_	A7370024	A737	0024
BELFIORE	007	VERONA	023	_	A7370025	A737	0025
BELFIORE	007	VERONA	023	_	A7370027	A737	0027
BELFIORE	007	VERONA	023	_	A7370031	A737	0031
BELFIORE	007	VERONA	023	_	A7370032	A737	0032
BELFIORE	007	VERONA	023	_	A7370034	A737	0034
BELFIORE	007	VERONA	023	_	A7370035	A737	0035
BELFIORE	007	VERONA	023	_	A7370038	A737	0038
BELFIORE	007	VERONA	023	_	A7370041	A737	0041
BELFIORE	007	VERONA	023	_	A7370042	A737	0042
BONAVIGO	009	VERONA	023	_	A9640009	A964	0009
BONAVIGO	009	VERONA	023	_	A9640012	A964	0012
BONAVIGO	009	VERONA	023	_	A9640013	A964	0013
BONAVIGO	009	VERONA	023	_	A9640015	A964	0015
BONAVIGO	009	VERONA	023	_	A9640017	A964	0017
BONAVIGO	009	VERONA	023	_	A9640020	A964	0020
CASTAGNARO	020	VERONA	023	_	C0410001	C041	0001
LEGNAGO	044	VERONA	023	_	E5120004	E512	0004
LEGNAGO	044	VERONA	023	_	E5120010	E512	0010
LEGNAGO	044	VERONA	023	_	E5120025	E512	0025
LEGNAGO	044	VERONA	023	_	E5120026	E512	0026
LEGNAGO	044	VERONA	023	_	E5120032	E512	0032
LEGNAGO	044	VERONA	023	_	E5120043	E512	0043
LEGNAGO	044	VERONA	023	_	E5120044	E512	0044

²⁸ L'elenco sotto riportato deriva dall'elaborazione cartografica su base catastale dei dati trasmessi, via shape file su base carta tecnica regionale, dalle Autorità di Bacino e dai Consorzi di Bonifica del Veneto a seguito di specifica richiesta di individuazione della aree golenali, comprese tra l'alveo inciso del corso d'acqua e gli argini maestri, soggette a inondazioni salturie, inviata in data 13 gennaio 2009, prot. n. 15603/4824.

²⁹ Con il termine "argine" si intende un'opera longitudinale rilevata rispetto al piano di campagna, con funzione di contenimento delle acque di piena e, pertanto, di protezione della piana alluvionale dalle inondazioni. I corsi d'acqua di maggiori dimensioni possono prevedere la presenza di più serie di argini (argini secondari), dove il più esterno dei quali – il più elevato – prende il nome di argine maestro. Il suolo golenale si situa tra l'argine maestro ed il corso d'acqua. In assenza di argini secondari, tale terreno viene definito di golena aperta.

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
LEGNAGO	044	VERONA	023	_	E5120047	E512	0047
LEGNAGO	044	VERONA	023	_	E5120054	E512	0054
LEGNAGO	044	VERONA	023	_	E5120055	E512	0055
LEGNAGO	044	VERONA	023	_	E5120060	E512	0060
RONCO ALL'ADIGE	064	VERONA	023	_	H5400001	H540	0001
RONCO ALL'ADIGE	064	VERONA	023	_	H5400003	H540	0003
RONCO ALL'ADIGE	064	VERONA	023	_	H5400004	H540	0004
RONCO ALL'ADIGE	064	VERONA	023	_	H5400012	H540	0012
RONCO ALL'ADIGE	064	VERONA	023	_	H5400016	H540	0016
RONCO ALL'ADIGE	064	VERONA	023	_	H5400018	H540	0018
RONCO ALL'ADIGE	064	VERONA	023	_	H5400023	H540	0023
RONCO ALL'ADIGE	064	VERONA	023	_	H5400029	H540	0029
RONCO ALL'ADIGE	064	VERONA	023	_	H5400032	H540	0032
RONCO ALL'ADIGE	064	VERONA	023	_	H5400036	H540	0036
RONCO ALL'ADIGE	064	VERONA	023	_	H5400037	H540	0037
RONCO ALL'ADIGE	064	VERONA	023	_	H5400042	H540	0042
RONCO ALL'ADIGE	064	VERONA	023	_	H5400045	H540	0045
ROVERCHIARA	065	VERONA	023	_	H6060002	H606	0002
ROVERCHIARA	065	VERONA	023	_	H6060003	H606	0003
ROVERCHIARA	065	VERONA	023	_	H6060005	H606	0005
ROVERCHIARA	065	VERONA	023	_	H6060009	H606	0009
ROVERCHIARA	065	VERONA	023	_	H6060010	H606	0010
ROVERCHIARA	065	VERONA	023	_	H6060013	H606	0013
SAN GIOVANNI LUPATOTO	071	VERONA	023	_	H9240010	H924	0010
S. MARTINO BUON ALBERGO	073	VERONA	023	A	N4470020	N447	0020
S. MARTINO BUON ALBERGO	073	VERONA	023	A	N4470021	N447	0021
S. MARTINO BUON ALBERGO	073	VERONA	023	A	N4470024	N447	0024
S. MARTINO BUON ALBERGO	073	VERONA	023	A	N4470025	N447	0025
S. MARTINO BUON ALBERGO	073	VERONA	023	A	N4470027	N447	0027
S. MARTINO BUON ALBERGO	073	VERONA	023	A	N4470028	N447	0028
TERRAZZO	085	VERONA	023	_	L1360003	L136	0003
TERRAZZO	085	VERONA	023	_	L1360004	L136	0004
TERRAZZO	085	VERONA	023	_	L1360014	L136	0014
TERRAZZO	085	VERONA	023	_	L1360016	L136	0016
TERRAZZO	085	VERONA	023	_	L1360022	L136	0022
TERRAZZO	085	VERONA	023	_	L1360024	L136	0024
VILLA BARTOLOMEA	095	VERONA	023	_	L9120001	L912	0001
VILLA BARTOLOMEA	095	VERONA	023	_	L9120003	L912	0003
VILLA BARTOLOMEA	095	VERONA	023	_	L9120008	L912	0008
VILLA BARTOLOMEA	095	VERONA	023	_	L9120016	L912	0016
VILLA BARTOLOMEA	095	VERONA	023	_	L9120017	L912	0017
ZEVIO	097	VERONA	023	_	M1720001	M172	0001
ZEVIO	097	VERONA	023	_	M1720003	M172	0003
ZEVIO	097	VERONA	023	_	M1720004	M172	0004
ZEVIO	097	VERONA	023	_	M1720005	M172	0005
ZEVIO	097	VERONA	023	_	M1720006	M172	0006
ZEVIO	097	VERONA	023	_	M1720007	M172	0007
ZEVIO	097	VERONA	023	_	M1720011	M172	0011
ZEVIO	097	VERONA	023	_	M1720012	M172	0012
ZEVIO	097	VERONA	023	_	M1720013	M172	0013
ZEVIO	097	VERONA	023	_	M1720014	M172	0014

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
ZEVIO	097	VERONA	023	_	M1720015	M172	0015
ZEVIO	097	VERONA	023	_	M1720016	M172	0016
ZEVIO	097	VERONA	023	_	M1720017	M172	0017
ZEVIO	097	VERONA	023	_	M1720018	M172	0018
ZEVIO	097	VERONA	023	_	M1720019	M172	0019
ZEVIO	097	VERONA	023	_	M1720020	M172	0020
ZEVIO	097	VERONA	023	_	M1720021	M172	0021
ZEVIO	097	VERONA	023	_	M1720022	M172	0022
ZEVIO	097	VERONA	023	_	M1720036	M172	0036
BREDA DI PIAVE	005	TREVISO	026	_	B1280015	B128	0015
BREDA DI PIAVE	005	TREVISO	026	_	B1280016	B128	0016
BREDA DI PIAVE	005	TREVISO	026	_	B1280017	B128	0017
BREDA DI PIAVE	005	TREVISO	026	_	B1280018	B128	0018
BREDA DI PIAVE	005	TREVISO	026	_	B1280026	B128	0026
CESSALTO	015	TREVISO	026	_	C5800014	C580	0014
CESSALTO	015	TREVISO	026	_	C5800016	C580	0016
CESSALTO	015	TREVISO	026	_	C5800018	C580	0018
CESSALTO	015	TREVISO	026	_	C5800019	C580	0019
CESSALTO	015	TREVISO	026	_	C5800020	C580	0020
CIMADOLMO	017	TREVISO	026	_	C6890001	C689	0001
CIMADOLMO	017	TREVISO	026	_	C6890002	C689	0002
CIMADOLMO	017	TREVISO	026	_	C6890003	C689	0003
CIMADOLMO	017	TREVISO	026	_	C6890004	C689	0004
CIMADOLMO	017	TREVISO	026	_	C6890007	C689	0007
CIMADOLMO	017	TREVISO	026	_	C6890008	C689	0008
CIMADOLMO	017	TREVISO	026	_	C6890009	C689	0009
CIMADOLMO	017	TREVISO	026	_	C6890010	C689	0010
CIMADOLMO	017	TREVISO	026	_	C6890011	C689	0011
CIMADOLMO	017	TREVISO	026	_	C6890012	C689	0012
CIMADOLMO	017	TREVISO	026	_	C6890013	C689	0013
CIMADOLMO	017	TREVISO	026	_	C6890014	C689	0014
CIMADOLMO	017	TREVISO	026	_	C6890015	C689	0015
CIMADOLMO	017	TREVISO	026	_	C6890016	C689	0016
CIMADOLMO	017	TREVISO	026	_	C6890017	C689	0017
CIMADOLMO	017	TREVISO	026	_	C6890018	C689	0018
CIMADOLMO	017	TREVISO	026	_	C6890019	C689	0019
CONEGLIANO	021	TREVISO	026	_	C9570037	C957	0037
CONEGLIANO	021	TREVISO	026	_	C9570039	C957	0039
FONTANELLE	028	TREVISO	026	_	D6740008	D674	0008
FONTANELLE	028	TREVISO	026	_	D6740009	D674	0009
FONTANELLE	028	TREVISO	026	_	D6740010	D674	0010
FONTANELLE	028	TREVISO	026	_	D6740012	D674	0012
FONTANELLE	028	TREVISO	026	_	D6740019	D674	0019
FONTANELLE	028	TREVISO	026	_	D6740023	D674	0023
FONTANELLE	028	TREVISO	026	_	D6740024	D674	0024
FONTANELLE	028	TREVISO	026	_	D6740030	D674	0030
GAJARINE	031	TREVISO	026	_	D8540009	D854	0009
GAJARINE	031	TREVISO	026	_	D8540020	D854	0020
GAJARINE	031	TREVISO	026	_	D8540021	D854	0021
GAJARINE	031	TREVISO	026	_	D8540025	D854	0025
GAJARINE	031	TREVISO	026	_	D8540026	D854	0026

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
GORGIO AL MONTICANO	034	TREVISO	026	_	E0920001	E092	0001
GORGIO AL MONTICANO	034	TREVISO	026	_	E0920002	E092	0002
GORGIO AL MONTICANO	034	TREVISO	026	_	E0920004	E092	0004
GORGIO AL MONTICANO	034	TREVISO	026	_	E0920006	E092	0006
GORGIO AL MONTICANO	034	TREVISO	026	_	E0920007	E092	0007
GORGIO AL MONTICANO	034	TREVISO	026	_	E0920013	E092	0013
GORGIO AL MONTICANO	034	TREVISO	026	_	E0920014	E092	0014
GORGIO AL MONTICANO	034	TREVISO	026	_	E0920015	E092	0015
GORGIO AL MONTICANO	034	TREVISO	026	_	E0920016	E092	0016
GORGIO AL MONTICANO	034	TREVISO	026	_	E0920019	E092	0019
MANSUE'	037	TREVISO	026	_	E8930009	E893	0009
MANSUE'	037	TREVISO	026	_	E8930011	E893	0011
MANSUE'	037	TREVISO	026	_	E8930012	E893	0012
MANSUE'	037	TREVISO	026	_	E8930013	E893	0013
MANSUE'	037	TREVISO	026	_	E8930014	E893	0014
MARENO DI PIAVE	038	TREVISO	026	_	E9400001	E940	0001
MARENO DI PIAVE	038	TREVISO	026	_	E9400002	E940	0002
MARENO DI PIAVE	038	TREVISO	026	_	E9400003	E940	0003
MARENO DI PIAVE	038	TREVISO	026	_	E9400004	E940	0004
MARENO DI PIAVE	038	TREVISO	026	_	E9400008	E940	0008
MARENO DI PIAVE	038	TREVISO	026	_	E9400009	E940	0009
MARENO DI PIAVE	038	TREVISO	026	_	E9400021	E940	0021
MARENO DI PIAVE	038	TREVISO	026	_	E9400022	E940	0022
MARENO DI PIAVE	038	TREVISO	026	_	E9400023	E940	0023
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120001	F012	0001
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120002	F012	0002
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120003	F012	0003
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120004	F012	0004
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120006	F012	0006
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120007	F012	0007
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120008	F012	0008
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120009	F012	0009
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120010	F012	0010
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120011	F012	0011
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120012	F012	0012
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120013	F012	0013
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120015	F012	0015
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120017	F012	0017
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120018	F012	0018
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120019	F012	0019
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120024	F012	0024
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120025	F012	0025
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120026	F012	0026
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120027	F012	0027
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120028	F012	0028
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120029	F012	0029
MASERADA SUL PIAVE	040	TREVISO	026	_	F0120030	F012	0030
MEDUNA DI LIVENZA	041	TREVISO	026	_	F0880002	F088	0002
MEDUNA DI LIVENZA	041	TREVISO	026	_	F0880004	F088	0004
MEDUNA DI LIVENZA	041	TREVISO	026	_	F0880006	F088	0006
MEDUNA DI LIVENZA	041	TREVISO	026	_	F0880007	F088	0007

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
MEDUNA DI LIVENZA	041	TREVISO	026	_	F0880008	F088	0008
MEDUNA DI LIVENZA	041	TREVISO	026	_	F0880011	F088	0011
MEDUNA DI LIVENZA	041	TREVISO	026	_	F0880012	F088	0012
MEDUNA DI LIVENZA	041	TREVISO	026	_	F0880015	F088	0015
MOTTA DI LIVENZA	049	TREVISO	026	_	F7700001	F770	0001
MOTTA DI LIVENZA	049	TREVISO	026	_	F7700004	F770	0004
MOTTA DI LIVENZA	049	TREVISO	026	_	F7700005	F770	0005
MOTTA DI LIVENZA	049	TREVISO	026	_	F7700008	F770	0008
MOTTA DI LIVENZA	049	TREVISO	026	_	F7700009	F770	0009
MOTTA DI LIVENZA	049	TREVISO	026	_	F7700010	F770	0010
MOTTA DI LIVENZA	049	TREVISO	026	_	F7700013	F770	0013
MOTTA DI LIVENZA	049	TREVISO	026	_	F7700018	F770	0018
MOTTA DI LIVENZA	049	TREVISO	026	_	F7700022	F770	0022
MOTTA DI LIVENZA	049	TREVISO	026	_	F7700023	F770	0023
MOTTA DI LIVENZA	049	TREVISO	026	_	F7700024	F770	0024
MOTTA DI LIVENZA	049	TREVISO	026	_	F7700026	F770	0026
MOTTA DI LIVENZA	049	TREVISO	026	_	F7700028	F770	0028
MOTTA DI LIVENZA	049	TREVISO	026	_	F7700029	F770	0029
MOTTA DI LIVENZA	049	TREVISO	026	_	F7700031	F770	0031
MOTTA DI LIVENZA	049	TREVISO	026	_	F7700034	F770	0034
MOTTA DI LIVENZA	049	TREVISO	026	_	F7700035	F770	0035
MOTTA DI LIVENZA	049	TREVISO	026	_	F7700036	F770	0036
NERVESIA DELLA BATTAGLIA	050	TREVISO	026	_	F8720001	F872	0001
NERVESIA DELLA BATTAGLIA	050	TREVISO	026	_	F8720002	F872	0002
NERVESIA DELLA BATTAGLIA	050	TREVISO	026	_	F8720003	F872	0003
NERVESIA DELLA BATTAGLIA	050	TREVISO	026	_	F8720005	F872	0005
NERVESIA DELLA BATTAGLIA	050	TREVISO	026	_	F8720006	F872	0006
NERVESIA DELLA BATTAGLIA	050	TREVISO	026	_	F8720007	F872	0007
NERVESIA DELLA BATTAGLIA	050	TREVISO	026	_	F8720011	F872	0011
NERVESIA DELLA BATTAGLIA	050	TREVISO	026	_	F8720020	F872	0020
NERVESIA DELLA BATTAGLIA	050	TREVISO	026	_	F8720022	F872	0022
NERVESIA DELLA BATTAGLIA	050	TREVISO	026	_	F8720023	F872	0023
NERVESIA DELLA BATTAGLIA	050	TREVISO	026	_	F8720024	F872	0024
NERVESIA DELLA BATTAGLIA	050	TREVISO	026	_	F8720029	F872	0029
NERVESIA DELLA BATTAGLIA	050	TREVISO	026	_	F8720030	F872	0030
ODERZO	051	TREVISO	026	A	N3480001	N348	0001
ODERZO	051	TREVISO	026	A	N3480003	N348	0003
ODERZO	051	TREVISO	026	A	N3480006	N348	0006
ODERZO	051	TREVISO	026	A	N3480007	N348	0007
ODERZO	051	TREVISO	026	A	N3480008	N348	0008
ODERZO	051	TREVISO	026	A	N3480013	N348	0013
ODERZO	051	TREVISO	026	A	N3480015	N348	0015
ODERZO	051	TREVISO	026	A	N3480016	N348	0016
ODERZO	051	TREVISO	026	A	N3480017	N348	0017
ODERZO	051	TREVISO	026	A	N3480023	N348	0023
ORMELLE	052	TREVISO	026	_	G1150015	G115	0015
ORMELLE	052	TREVISO	026	_	G1150016	G115	0016
ORMELLE	052	TREVISO	026	_	G1150017	G115	0017
ORMELLE	052	TREVISO	026	_	G1150019	G115	0019
PONTE DI PIAVE	058	TREVISO	026	_	G8460004	G846	0004
PONTE DI PIAVE	058	TREVISO	026	_	G8460007	G846	0007

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
PONTE DI PIAVE	058	TREVISO	026	_	G8460009	G846	0009
PONTE DI PIAVE	058	TREVISO	026	_	G8460012	G846	0012
PONTE DI PIAVE	058	TREVISO	026	_	G8460013	G846	0013
PONTE DI PIAVE	058	TREVISO	026	_	G8460016	G846	0016
PONTE DI PIAVE	058	TREVISO	026	_	G8460017	G846	0017
PONTE DI PIAVE	058	TREVISO	026	_	G8460018	G846	0018
PONTE DI PIAVE	058	TREVISO	026	_	G8460030	G846	0030
PONTE DI PIAVE	058	TREVISO	026	_	G8460033	G846	0033
PONTE DI PIAVE	058	TREVISO	026	_	G8460034	G846	0034
PORTOBUFFOLE'	060	TREVISO	026	_	G9090001	G909	0001
PORTOBUFFOLE'	060	TREVISO	026	_	G9090002	G909	0002
PORTOBUFFOLE'	060	TREVISO	026	_	G9090004	G909	0004
PORTOBUFFOLE'	060	TREVISO	026	_	G9090005	G909	0005
PORTOBUFFOLE'	060	TREVISO	026	_	G9090006	G909	0006
SALGAREDA	070	TREVISO	026	_	H7060005	H706	0005
SALGAREDA	070	TREVISO	026	_	H7060008	H706	0008
SALGAREDA	070	TREVISO	026	_	H7060009	H706	0009
SALGAREDA	070	TREVISO	026	_	H7060012	H706	0012
SALGAREDA	070	TREVISO	026	_	H7060013	H706	0013
SAN BIAGIO DI CALLALTA	071	TREVISO	026	_	H7810001	H781	0001
SAN BIAGIO DI CALLALTA	071	TREVISO	026	_	H7810002	H781	0002
SAN BIAGIO DI CALLALTA	071	TREVISO	026	_	H7810004	H781	0004
SAN BIAGIO DI CALLALTA	071	TREVISO	026	_	H7810006	H781	0006
SAN BIAGIO DI CALLALTA	071	TREVISO	026	_	H7810007	H781	0007
SAN BIAGIO DI CALLALTA	071	TREVISO	026	_	H7810008	H781	0008
SAN BIAGIO DI CALLALTA	071	TREVISO	026	_	H7810009	H781	0009
SAN BIAGIO DI CALLALTA	071	TREVISO	026	_	H7810013	H781	0013
SAN BIAGIO DI CALLALTA	071	TREVISO	026	_	H7810014	H781	0014
SANTA LUCIA DI PIAVE	075	TREVISO	026	_	I2210008	I221	0008
SANTA LUCIA DI PIAVE	075	TREVISO	026	_	I2210010	I221	0010
SANTA LUCIA DI PIAVE	075	TREVISO	026	_	I2210011	I221	0011
SANTA LUCIA DI PIAVE	075	TREVISO	026	_	I2210012	I221	0012
SANTA LUCIA DI PIAVE	075	TREVISO	026	_	I2210013	I221	0013
SANTA LUCIA DI PIAVE	075	TREVISO	026	_	I2210014	I221	0014
SANTA LUCIA DI PIAVE	075	TREVISO	026	_	I2210017	I221	0017
SAN VENDEMIANO	076	TREVISO	026	_	I3820013	I382	0013
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	080	TREVISO	026	_	I6350006	I635	0006
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	080	TREVISO	026	_	I6350018	I635	0018
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	080	TREVISO	026	_	I6350019	I635	0019
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	080	TREVISO	026	_	I6350020	I635	0020
SPRESIANO	082	TREVISO	026	_	I9270002	I927	0002
SPRESIANO	082	TREVISO	026	_	I9270005	I927	0005
SPRESIANO	082	TREVISO	026	_	I9270011	I927	0011
SPRESIANO	082	TREVISO	026	_	I9270013	I927	0013
SPRESIANO	082	TREVISO	026	_	I9270014	I927	0014
SPRESIANO	082	TREVISO	026	_	I9270015	I927	0015
SPRESIANO	082	TREVISO	026	_	I9270016	I927	0016
SPRESIANO	082	TREVISO	026	_	I9270018	I927	0018
SPRESIANO	082	TREVISO	026	_	I9270019	I927	0019

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
SUSEGANA	083	TREVISO	026	_	L0140014	L014	0014
SUSEGANA	083	TREVISO	026	_	L0140019	L014	0019
SUSEGANA	083	TREVISO	026	_	L0140021	L014	0021
SUSEGANA	083	TREVISO	026	_	L0140022	L014	0022
SUSEGANA	083	TREVISO	026	_	L0140023	L014	0023
SUSEGANA	083	TREVISO	026	_	L0140045	L014	0045
SUSEGANA	083	TREVISO	026	_	L0140046	L014	0046
VAZZOLA	088	TREVISO	026	_	L7000001	L700	0001
VAZZOLA	088	TREVISO	026	_	L7000002	L700	0002
VAZZOLA	088	TREVISO	026	_	L7000003	L700	0003
VAZZOLA	088	TREVISO	026	_	L7000013	L700	0013
VAZZOLA	088	TREVISO	026	_	L7000014	L700	0014
VAZZOLA	088	TREVISO	026	_	L7000015	L700	0015
ZENSON DI PIAVE	094	TREVISO	026	_	M1630001	M163	0001
ZENSON DI PIAVE	094	TREVISO	026	_	M1630002	M163	0002
ZENSON DI PIAVE	094	TREVISO	026	_	M1630003	M163	0003
ZENSON DI PIAVE	094	TREVISO	026	_	M1630008	M163	0008
CAMPOLONGO MAGGIORE	003	VENEZIA	027	_	B5460001	B546	0001
CAMPOLONGO MAGGIORE	003	VENEZIA	027	_	B5460006	B546	0006
CAMPOLONGO MAGGIORE	003	VENEZIA	027	_	B5460007	B546	0007
CAMPOLONGO MAGGIORE	003	VENEZIA	027	_	B5460019	B546	0019
CAMPOLONGO MAGGIORE	003	VENEZIA	027	_	B5460024	B546	0024
CAORLE	005	VENEZIA	027	_	B6420011	B642	0011
CAORLE	005	VENEZIA	027	_	B6420012	B642	0012
CAORLE	005	VENEZIA	027	_	B6420014	B642	0014
CAORLE	005	VENEZIA	027	_	B6420015	B642	0015
CAORLE	005	VENEZIA	027	_	B6420016	B642	0016
CAORLE	005	VENEZIA	027	_	B6420026	B642	0026
CAORLE	005	VENEZIA	027	_	B6420027	B642	0027
CAORLE	005	VENEZIA	027	_	B6420028	B642	0028
CAORLE	005	VENEZIA	027	_	B6420031	B642	0031
CAORLE	005	VENEZIA	027	_	B6420032	B642	0032
CAORLE	005	VENEZIA	027	_	B6420033	B642	0033
CAORLE	005	VENEZIA	027	_	B6420036	B642	0036
CAORLE	005	VENEZIA	027	_	B6420040	B642	0040
CAORLE	005	VENEZIA	027	_	B6420041	B642	0041
CAORLE	005	VENEZIA	027	_	B6420042	B642	0042
CAORLE	005	VENEZIA	027	_	B6420045	B642	0045
CAORLE	005	VENEZIA	027	_	B6420052	B642	0052
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830002	C383	0002
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830008	C383	0008
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830009	C383	0009
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830010	C383	0010
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830011	C383	0011
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830012	C383	0012
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830026	C383	0026
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830027	C383	0027
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830028	C383	0028
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830029	C383	0029
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830032	C383	0032
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830033	C383	0033

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830034	C383	0034
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830035	C383	0035
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830037	C383	0037
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830038	C383	0038
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830039	C383	0039
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830040	C383	0040
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830041	C383	0041
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830042	C383	0042
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830043	C383	0043
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830044	C383	0044
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830045	C383	0045
CAVARZERE	006	VENEZIA	027	_	C3830046	C383	0046
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380014	C638	0014
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380016	C638	0016
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380017	C638	0017
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380029	C638	0029
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380030	C638	0030
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380031	C638	0031
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380032	C638	0032
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380033	C638	0033
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380041	C638	0041
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380043	C638	0043
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380046	C638	0046
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380047	C638	0047
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380051	C638	0051
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380052	C638	0052
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380053	C638	0053
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380054	C638	0054
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380055	C638	0055
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380056	C638	0056
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380057	C638	0057
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380058	C638	0058
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380059	C638	0059
CHIOGGIA	008	VENEZIA	027	_	C6380076	C638	0076
CONA	010	VENEZIA	027	_	C9380043	C938	0043
CONA	010	VENEZIA	027	_	C9380046	C938	0046
ERACLEA	013	VENEZIA	027	_	D4150001	D415	0001
ERACLEA	013	VENEZIA	027	_	D4150004	D415	0004
ERACLEA	013	VENEZIA	027	_	D4150005	D415	0005
ERACLEA	013	VENEZIA	027	_	D4150006	D415	0006
ERACLEA	013	VENEZIA	027	_	D4150039	D415	0039
ERACLEA	013	VENEZIA	027	_	D4150044	D415	0044
ERACLEA	013	VENEZIA	027	_	D4150045	D415	0045
ERACLEA	013	VENEZIA	027	_	D4150046	D415	0046
ERACLEA	013	VENEZIA	027	_	D4150047	D415	0047
ERACLEA	013	VENEZIA	027	_	D4150048	D415	0048
ERACLEA	013	VENEZIA	027	_	D4150049	D415	0049
ERACLEA	013	VENEZIA	027	_	D4150050	D415	0050
ERACLEA	013	VENEZIA	027	_	D4150051	D415	0051
ERACLEA	013	VENEZIA	027	_	D4150059	D415	0059
FOSSALTA DI PIAVE	015	VENEZIA	027	_	D7400001	D740	0001

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
FOSSALTA DI PIAVE	015	VENEZIA	027	_	D7400003	D740	0003
FOSSALTA DI PIAVE	015	VENEZIA	027	_	D7400006	D740	0006
FOSSALTA DI PIAVE	015	VENEZIA	027	_	D7400007	D740	0007
FOSSO'	017	VENEZIA	027	_	D7480009	D748	0009
FOSSO'	017	VENEZIA	027	_	D7480013	D748	0013
IESOLO	019	VENEZIA	027	_	C3880001	C388	0001
IESOLO	019	VENEZIA	027	_	C3880004	C388	0004
IESOLO	019	VENEZIA	027	_	C3880005	C388	0005
IESOLO	019	VENEZIA	027	_	C3880007	C388	0007
IESOLO	019	VENEZIA	027	_	C3880011	C388	0011
IESOLO	019	VENEZIA	027	_	C3880012	C388	0012
IESOLO	019	VENEZIA	027	_	C3880013	C388	0013
IESOLO	019	VENEZIA	027	_	C3880014	C388	0014
IESOLO	019	VENEZIA	027	_	C3880015	C388	0015
IESOLO	019	VENEZIA	027	_	C3880047	C388	0047
IESOLO	019	VENEZIA	027	_	C3880056	C388	0056
IESOLO	019	VENEZIA	027	_	C3880057	C388	0057
IESOLO	019	VENEZIA	027	_	C3880092	C388	0092
MUSILE DI PIAVE	025	VENEZIA	027	_	F8260001	F826	0001
MUSILE DI PIAVE	025	VENEZIA	027	_	F8260003	F826	0003
MUSILE DI PIAVE	025	VENEZIA	027	_	F8260004	F826	0004
MUSILE DI PIAVE	025	VENEZIA	027	_	F8260010	F826	0010
NOVENTA DI PIAVE	027	VENEZIA	027	_	F9630001	F963	0001
NOVENTA DI PIAVE	027	VENEZIA	027	_	F9630006	F963	0006
NOVENTA DI PIAVE	027	VENEZIA	027	_	F9630009	F963	0009
NOVENTA DI PIAVE	027	VENEZIA	027	_	F9630010	F963	0010
NOVENTA DI PIAVE	027	VENEZIA	027	_	F9630018	F963	0018
NOVENTA DI PIAVE	027	VENEZIA	027	_	F9630019	F963	0019
NOVENTA DI PIAVE	027	VENEZIA	027	_	F9630020	F963	0020
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230006	H823	0006
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230008	H823	0008
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230012	H823	0012
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230013	H823	0013
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230014	H823	0014
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230015	H823	0015
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230027	H823	0027
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230030	H823	0030
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230038	H823	0038
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230039	H823	0039
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230046	H823	0046
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230047	H823	0047
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230050	H823	0050
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230055	H823	0055
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230056	H823	0056
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230060	H823	0060
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230061	H823	0061
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230066	H823	0066
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230067	H823	0067
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230068	H823	0068
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230069	H823	0069
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230070	H823	0070

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230071	H823	0071
SAN DONA' DI PIAVE	033	VENEZIA	027	_	H8230072	H823	0072
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400001	I040	0001
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400002	I040	0002
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400003	I040	0003
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400006	I040	0006
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400007	I040	0007
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400008	I040	0008
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400010	I040	0010
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400013	I040	0013
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400014	I040	0014
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400021	I040	0021
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400022	I040	0022
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400024	I040	0024
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400025	I040	0025
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400027	I040	0027
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400033	I040	0033
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400035	I040	0035
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400036	I040	0036
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400037	I040	0037
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400038	I040	0038
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400039	I040	0039
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400041	I040	0041
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400042	I040	0042
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400043	I040	0043
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400044	I040	0044
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400045	I040	0045
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400046	I040	0046
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400047	I040	0047
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400048	I040	0048
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400049	I040	0049
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400050	I040	0050
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400051	I040	0051

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400053	I040	0053
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400055	I040	0055
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400056	I040	0056
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400057	I040	0057
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400058	I040	0058
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	034	VENEZIA	027	_	I0400059	I040	0059
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730002	I373	0002
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730007	I373	0007
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730010	I373	0010
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730012	I373	0012
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730013	I373	0013
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730016	I373	0016
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730017	I373	0017
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730022	I373	0022
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730024	I373	0024
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730028	I373	0028
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730030	I373	0030
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730032	I373	0032
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730033	I373	0033
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730034	I373	0034
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730035	I373	0035
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730036	I373	0036
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730037	I373	0037
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730038	I373	0038
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730041	I373	0041
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730042	I373	0042
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730043	I373	0043
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730044	I373	0044
SANTO STINO DI LIVENZA	036	VENEZIA	027	_	I3730045	I373	0045
TORRE DI MOSTO	041	VENEZIA	027	_	L2670001	L267	0001
TORRE DI MOSTO	041	VENEZIA	027	_	L2670002	L267	0002
TORRE DI MOSTO	041	VENEZIA	027	_	L2670003	L267	0003
TORRE DI MOSTO	041	VENEZIA	027	_	L2670004	L267	0004
TORRE DI MOSTO	041	VENEZIA	027	_	L2670007	L267	0007
TORRE DI MOSTO	041	VENEZIA	027	_	L2670008	L267	0008
TORRE DI MOSTO	041	VENEZIA	027	_	L2670009	L267	0009
TORRE DI MOSTO	041	VENEZIA	027	_	L2670015	L267	0015
TORRE DI MOSTO	041	VENEZIA	027	_	L2670018	L267	0018
TORRE DI MOSTO	041	VENEZIA	027	_	L2670020	L267	0020
TORRE DI MOSTO	041	VENEZIA	027	_	L2670025	L267	0025
VIGONOVO	043	VENEZIA	027	_	L8990001	L899	0001
VIGONOVO	043	VENEZIA	027	_	L8990002	L899	0002
VIGONOVO	043	VENEZIA	027	_	L8990004	L899	0004
VIGONOVO	043	VENEZIA	027	_	L8990005	L899	0005
VIGONOVO	043	VENEZIA	027	_	L8990007	L899	0007
VIGONOVO	043	VENEZIA	027	_	L8990009	L899	0009
VIGONOVO	043	VENEZIA	027	_	L8990010	L899	0010
VIGONOVO	043	VENEZIA	027	_	L8990011	L899	0011

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
BOVOLENTA	014	PADOVA	028	_	B1060001	B106	0001
BOVOLENTA	014	PADOVA	028	_	B1060006	B106	0006
BOVOLENTA	014	PADOVA	028	_	B1060007	B106	0007
BOVOLENTA	014	PADOVA	028	_	B1060008	B106	0008
BOVOLENTA	014	PADOVA	028	_	B1060009	B106	0009
BOVOLENTA	014	PADOVA	028	_	B1060010	B106	0010
BOVOLENTA	014	PADOVA	028	_	B1060011	B106	0011
BOVOLENTA	014	PADOVA	028	_	B1060012	B106	0012
BOVOLENTA	014	PADOVA	028	_	B1060014	B106	0014
BOVOLENTA	014	PADOVA	028	_	B1060016	B106	0016
BOVOLENTA	014	PADOVA	028	_	B1060019	B106	0019
BOVOLENTA	014	PADOVA	028	_	B1060020	B106	0020
BOVOLENTA	014	PADOVA	028	_	B1060022	B106	0022
BOVOLENTA	014	PADOVA	028	_	B1060024	B106	0024
CADONEGHE	016	PADOVA	028	_	B3450008	B345	0008
CADONEGHE	016	PADOVA	028	_	B3450012	B345	0012
CADONEGHE	016	PADOVA	028	_	B3450013	B345	0013
CADONEGHE	016	PADOVA	028	_	B3450014	B345	0014
CAMPO SAN MARTINO	020	PADOVA	028	_	B5640003	B564	0003
CAMPO SAN MARTINO	020	PADOVA	028	_	B5640008	B564	0008
CAMPO SAN MARTINO	020	PADOVA	028	_	B5640009	B564	0009
CAMPO SAN MARTINO	020	PADOVA	028	_	B5640014	B564	0014
CAMPO SAN MARTINO	020	PADOVA	028	_	B5640015	B564	0015
CARCERI	022	PADOVA	028	_	B7490002	B749	0002
CARCERI	022	PADOVA	028	_	B7490005	B749	0005
CARCERI	022	PADOVA	028	_	B7490009	B749	0009
CARMIGNANO DI BRENTA	023	PADOVA	028	_	B7950002	B795	0002
CARMIGNANO DI BRENTA	023	PADOVA	028	_	B7950003	B795	0003
CARMIGNANO DI BRENTA	023	PADOVA	028	_	B7950006	B795	0006
CARMIGNANO DI BRENTA	023	PADOVA	028	_	B7950009	B795	0009
CARMIGNANO DI BRENTA	023	PADOVA	028	_	B7950010	B795	0010
CARMIGNANO DI BRENTA	023	PADOVA	028	_	B7950011	B795	0011
CASALSERUGO	028	PADOVA	028	_	B9120006	B912	0006
CASALSERUGO	028	PADOVA	028	_	B9120009	B912	0009
CASALSERUGO	028	PADOVA	028	_	B9120010	B912	0010
CASALSERUGO	028	PADOVA	028	_	B9120013	B912	0013
CASTELBALDO	029	PADOVA	028	_	C0570019	C057	0019
CASTELBALDO	029	PADOVA	028	_	C0570020	C057	0020
CASTELBALDO	029	PADOVA	028	_	C0570021	C057	0021
CERVARESE SANTA CROCE	030	PADOVA	028	_	C5440001	C544	0001
CERVARESE SANTA CROCE	030	PADOVA	028	_	C5440004	C544	0004
CERVARESE SANTA CROCE	030	PADOVA	028	_	C5440009	C544	0009
CERVARESE SANTA CROCE	030	PADOVA	028	_	C5440011	C544	0011
CITTADELLA	032	PADOVA	028	_	C7430004	C743	0004
CITTADELLA	032	PADOVA	028	_	C7430005	C743	0005
CITTADELLA	032	PADOVA	028	_	C7430006	C743	0006
CITTADELLA	032	PADOVA	028	_	C7430008	C743	0008
CITTADELLA	032	PADOVA	028	_	C7430009	C743	0009
CODEVIGO	033	PADOVA	028	_	C8120002	C812	0002
CODEVIGO	033	PADOVA	028	_	C8120006	C812	0006
CODEVIGO	033	PADOVA	028	_	C8120012	C812	0012

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
CODEVIGO	033	PADOVA	028	_	C8120017	C812	0017
CODEVIGO	033	PADOVA	028	_	C8120021	C812	0021
CODEVIGO	033	PADOVA	028	_	C8120022	C812	0022
CODEVIGO	033	PADOVA	028	_	C8120026	C812	0026
CODEVIGO	033	PADOVA	028	_	C8120027	C812	0027
CODEVIGO	033	PADOVA	028	_	C8120030	C812	0030
CODEVIGO	033	PADOVA	028	_	C8120031	C812	0031
CODEVIGO	033	PADOVA	028	_	C8120032	C812	0032
CODEVIGO	033	PADOVA	028	_	C8120033	C812	0033
CODEVIGO	033	PADOVA	028	_	C8120034	C812	0034
CODEVIGO	033	PADOVA	028	_	C8120035	C812	0035
CODEVIGO	033	PADOVA	028	_	C8120036	C812	0036
CODEVIGO	033	PADOVA	028	_	C8120037	C812	0037
CODEVIGO	033	PADOVA	028	_	C8120041	C812	0041
CODEVIGO	033	PADOVA	028	_	C8120042	C812	0042
CODEVIGO	033	PADOVA	028	_	C8120045	C812	0045
CORREZZOLA	035	PADOVA	028	_	D0400002	D040	0002
CORREZZOLA	035	PADOVA	028	_	D0400003	D040	0003
CORREZZOLA	035	PADOVA	028	_	D0400006	D040	0006
CORREZZOLA	035	PADOVA	028	_	D0400007	D040	0007
CORREZZOLA	035	PADOVA	028	_	D0400008	D040	0008
CORREZZOLA	035	PADOVA	028	_	D0400009	D040	0009
CORREZZOLA	035	PADOVA	028	_	D0400010	D040	0010
CORREZZOLA	035	PADOVA	028	_	D0400011	D040	0011
CORREZZOLA	035	PADOVA	028	_	D0400012	D040	0012
CURTAROLO	036	PADOVA	028	_	D2260002	D226	0002
CURTAROLO	036	PADOVA	028	_	D2260003	D226	0003
CURTAROLO	036	PADOVA	028	_	D2260008	D226	0008
CURTAROLO	036	PADOVA	028	_	D2260009	D226	0009
CURTAROLO	036	PADOVA	028	_	D2260011	D226	0011
CURTAROLO	036	PADOVA	028	_	D2260013	D226	0013
CURTAROLO	036	PADOVA	028	_	D2260016	D226	0016
CURTAROLO	036	PADOVA	028	_	D2260018	D226	0018
CURTAROLO	036	PADOVA	028	_	D2260019	D226	0019
ESTE	037	PADOVA	028	_	D4420003	D442	0003
ESTE	037	PADOVA	028	_	D4420004	D442	0004
ESTE	037	PADOVA	028	_	D4420007	D442	0007
ESTE	037	PADOVA	028	_	D4420009	D442	0009
ESTE	037	PADOVA	028	_	D4420015	D442	0015
ESTE	037	PADOVA	028	_	D4420016	D442	0016
ESTE	037	PADOVA	028	_	D4420018	D442	0018
ESTE	037	PADOVA	028	_	D4420019	D442	0019
ESTE	037	PADOVA	028	_	D4420028	D442	0028
ESTE	037	PADOVA	028	_	D4420034	D442	0034
FONTANIVA	038	PADOVA	028	_	D6790002	D679	0002
FONTANIVA	038	PADOVA	028	_	D6790003	D679	0003
FONTANIVA	038	PADOVA	028	_	D6790005	D679	0005
FONTANIVA	038	PADOVA	028	_	D6790007	D679	0007
FONTANIVA	038	PADOVA	028	_	D6790008	D679	0008
FONTANIVA	038	PADOVA	028	_	D6790011	D679	0011
FONTANIVA	038	PADOVA	028	_	D6790012	D679	0012

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
FONTANIVA	038	PADOVA	028	_	D6790013	D679	0013
FONTANIVA	038	PADOVA	028	_	D6790016	D679	0016
FONTANIVA	038	PADOVA	028	_	D6790018	D679	0018
FONTANIVA	038	PADOVA	028	_	D6790022	D679	0022
FONTANIVA	038	PADOVA	028	_	D6790023	D679	0023
FONTANIVA	038	PADOVA	028	_	D6790026	D679	0026
FONTANIVA	038	PADOVA	028	_	D6790027	D679	0027
GRANTORTO	042	PADOVA	028	_	E1450002	E145	0002
GRANTORTO	042	PADOVA	028	_	E1450008	E145	0008
GRANTORTO	042	PADOVA	028	_	E1450013	E145	0013
GRANTORTO	042	PADOVA	028	_	E1450018	E145	0018
LIMENA	045	PADOVA	028	_	E5920002	E592	0002
LIMENA	045	PADOVA	028	_	E5920003	E592	0003
LIMENA	045	PADOVA	028	_	E5920006	E592	0006
LIMENA	045	PADOVA	028	_	E5920009	E592	0009
LIMENA	045	PADOVA	028	_	E5920014	E592	0014
LIMENA	045	PADOVA	028	_	E5920018	E592	0018
MESTRINO	054	PADOVA	028	_	F1610001	F161	0001
MESTRINO	054	PADOVA	028	_	F1610002	F161	0002
MESTRINO	054	PADOVA	028	_	F1610003	F161	0003
MESTRINO	054	PADOVA	028	_	F1610004	F161	0004
MESTRINO	054	PADOVA	028	_	F1610008	F161	0008
MESTRINO	054	PADOVA	028	_	F1610009	F161	0009
MESTRINO	054	PADOVA	028	_	F1610010	F161	0010
MESTRINO	054	PADOVA	028	_	F1610011	F161	0011
MESTRINO	054	PADOVA	028	_	F1610016	F161	0016
NOVENTA PADOVANA	058	PADOVA	028	_	F9620003	F962	0003
NOVENTA PADOVANA	058	PADOVA	028	_	F9620004	F962	0004
NOVENTA PADOVANA	058	PADOVA	028	_	F9620005	F962	0005
NOVENTA PADOVANA	058	PADOVA	028	_	F9620006	F962	0006
NOVENTA PADOVANA	058	PADOVA	028	_	F9620007	F962	0007
NOVENTA PADOVANA	058	PADOVA	028	_	F9620008	F962	0008
NOVENTA PADOVANA	058	PADOVA	028	_	F9620009	F962	0009
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240002	G224	0002
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240003	G224	0003
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240004	G224	0004
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240011	G224	0011
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240012	G224	0012
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240013	G224	0013
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240014	G224	0014
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240015	G224	0015
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240016	G224	0016
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240017	G224	0017
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240027	G224	0027
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240032	G224	0032
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240033	G224	0033
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240034	G224	0034
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240060	G224	0060
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240062	G224	0062
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240093	G224	0093
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240094	G224	0094

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240095	G224	0095
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240096	G224	0096
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240107	G224	0107
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240108	G224	0108
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240109	G224	0109
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240132	G224	0132
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240144	G224	0144
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240159	G224	0159
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240160	G224	0160
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240161	G224	0161
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240166	G224	0166
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240167	G224	0167
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240172	G224	0172
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240183	G224	0183
PADOVA	060	PADOVA	028	_	G2240184	G224	0184
PIACENZA D'ADIGE	062	PADOVA	028	_	G5340005	G534	0005
PIACENZA D'ADIGE	062	PADOVA	028	_	G5340010	G534	0010
PIACENZA D'ADIGE	062	PADOVA	028	_	G5340020	G534	0020
PIAZZOLA SUL BRENTA	063	PADOVA	028	_	G5870001	G587	0001
PIAZZOLA SUL BRENTA	063	PADOVA	028	_	G5870002	G587	0002
PIAZZOLA SUL BRENTA	063	PADOVA	028	_	G5870005	G587	0005
PIAZZOLA SUL BRENTA	063	PADOVA	028	_	G5870010	G587	0010
PIAZZOLA SUL BRENTA	063	PADOVA	028	_	G5870013	G587	0013
PIAZZOLA SUL BRENTA	063	PADOVA	028	_	G5870014	G587	0014
PIAZZOLA SUL BRENTA	063	PADOVA	028	_	G5870020	G587	0020
PIAZZOLA SUL BRENTA	063	PADOVA	028	_	G5870021	G587	0021
PIAZZOLA SUL BRENTA	063	PADOVA	028	_	G5870022	G587	0022
PIAZZOLA SUL BRENTA	063	PADOVA	028	_	G5870039	G587	0039
PIAZZOLA SUL BRENTA	063	PADOVA	028	_	G5870040	G587	0040
PIAZZOLA SUL BRENTA	063	PADOVA	028	_	G5870043	G587	0043
PIAZZOLA SUL BRENTA	063	PADOVA	028	_	G5870044	G587	0044
PIAZZOLA SUL BRENTA	063	PADOVA	028	_	G5870048	G587	0048
PIAZZOLA SUL BRENTA	063	PADOVA	028	_	G5870049	G587	0049
PIAZZOLA SUL BRENTA	063	PADOVA	028	_	G5870054	G587	0054
PIOVE DI SACCO	065	PADOVA	028	_	G6930006	G693	0006
PIOVE DI SACCO	065	PADOVA	028	_	G6930010	G693	0010
PIOVE DI SACCO	065	PADOVA	028	_	G6930019	G693	0019
PIOVE DI SACCO	065	PADOVA	028	_	G6930020	G693	0020
PIOVE DI SACCO	065	PADOVA	028	_	G6930022	G693	0022
PIOVE DI SACCO	065	PADOVA	028	_	G6930024	G693	0024
PIOVE DI SACCO	065	PADOVA	028	_	G6930025	G693	0025
POLVERARA	066	PADOVA	028	_	G8020001	G802	0001
POLVERARA	066	PADOVA	028	_	G8020003	G802	0003
POLVERARA	066	PADOVA	028	_	G8020004	G802	0004
POLVERARA	066	PADOVA	028	_	G8020007	G802	0007
POLVERARA	066	PADOVA	028	_	G8020009	G802	0009
PONTELONGO	068	PADOVA	028	_	G8500001	G850	0001
PONTELONGO	068	PADOVA	028	_	G8500002	G850	0002
PONTELONGO	068	PADOVA	028	_	G8500003	G850	0003
PONTELONGO	068	PADOVA	028	_	G8500005	G850	0005
PONTELONGO	068	PADOVA	028	_	G8500006	G850	0006

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
PONTELONGO	068	PADOVA	028	_	G8500007	G850	0007
PONTELONGO	068	PADOVA	028	_	G8500008	G850	0008
PONTELONGO	068	PADOVA	028	_	G8500009	G850	0009
PONTELONGO	068	PADOVA	028	_	G8500010	G850	0010
PONTELONGO	068	PADOVA	028	_	G8500011	G850	0011
PONTE SAN NICOLO'	069	PADOVA	028	_	G8550001	G855	0001
PONTE SAN NICOLO'	069	PADOVA	028	_	G8550002	G855	0002
PONTE SAN NICOLO'	069	PADOVA	028	_	G8550003	G855	0003
PONTE SAN NICOLO'	069	PADOVA	028	_	G8550007	G855	0007
PONTE SAN NICOLO'	069	PADOVA	028	_	G8550008	G855	0008
PONTE SAN NICOLO'	069	PADOVA	028	_	G8550011	G855	0011
PONTE SAN NICOLO'	069	PADOVA	028	_	G8550013	G855	0013
PONTE SAN NICOLO'	069	PADOVA	028	_	G8550015	G855	0015
PONTE SAN NICOLO'	069	PADOVA	028	_	G8550016	G855	0016
PONTE SAN NICOLO'	069	PADOVA	028	_	G8550017	G855	0017
SACCOLONGO	073	PADOVA	028	_	H6550005	H655	0005
SACCOLONGO	073	PADOVA	028	_	H6550006	H655	0006
SACCOLONGO	073	PADOVA	028	_	H6550008	H655	0008
SACCOLONGO	073	PADOVA	028	_	H6550009	H655	0009
SACCOLONGO	073	PADOVA	028	_	H6550011	H655	0011
SACCOLONGO	073	PADOVA	028	_	H6550015	H655	0015
SAN GIORGIO IN BOSCO	076	PADOVA	028	_	H8970013	H897	0013
SAN GIORGIO IN BOSCO	076	PADOVA	028	_	H8970023	H897	0023
SAN GIORGIO IN BOSCO	076	PADOVA	028	_	H8970025	H897	0025
SAN GIORGIO IN BOSCO	076	PADOVA	028	_	H8970031	H897	0031
SAN GIORGIO IN BOSCO	076	PADOVA	028	_	H8970032	H897	0032
SAN GIORGIO IN BOSCO	076	PADOVA	028	_	H8970033	H897	0033
SAN GIORGIO IN BOSCO	076	PADOVA	028	_	H8970034	H897	0034
SAN GIORGIO IN BOSCO	076	PADOVA	028	_	H8970038	H897	0038
SANT'URBANO	084	PADOVA	028	_	I3750005	I375	0005
SANT'URBANO	084	PADOVA	028	_	I3750006	I375	0006
SANT'URBANO	084	PADOVA	028	_	I3750007	I375	0007
SANT'URBANO	084	PADOVA	028	_	I3750008	I375	0008
SANT'URBANO	084	PADOVA	028	_	I3750009	I375	0009
SANT'URBANO	084	PADOVA	028	_	I3750010	I375	0010
SANT'URBANO	084	PADOVA	028	_	I3750011	I375	0011
SANT'URBANO	084	PADOVA	028	_	I3750013	I375	0013
SANT'URBANO	084	PADOVA	028	_	I3750014	I375	0014
SANT'URBANO	084	PADOVA	028	_	I3750015	I375	0015
SANT'URBANO	084	PADOVA	028	_	I3750020	I375	0020
SANT'URBANO	084	PADOVA	028	_	I3750021	I375	0021
SANT'URBANO	084	PADOVA	028	_	I3750022	I375	0022
SANT'URBANO	084	PADOVA	028	_	I3750024	I375	0024
SELVAZZANO DENTRO	086	PADOVA	028	_	I5950010	I595	0010
SELVAZZANO DENTRO	086	PADOVA	028	_	I5950011	I595	0011
SELVAZZANO DENTRO	086	PADOVA	028	_	I5950012	I595	0012
SELVAZZANO DENTRO	086	PADOVA	028	_	I5950014	I595	0014
SELVAZZANO DENTRO	086	PADOVA	028	_	I5950015	I595	0015
SELVAZZANO DENTRO	086	PADOVA	028	_	I5950017	I595	0017
SELVAZZANO DENTRO	086	PADOVA	028	_	I5950023	I595	0023
SELVAZZANO DENTRO	086	PADOVA	028	_	I5950024	I595	0024

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
VEGGIANO	096	PADOVA	028	_	L7100001	L710	0001
VEGGIANO	096	PADOVA	028	_	L7100002	L710	0002
VEGGIANO	096	PADOVA	028	_	L7100005	L710	0005
VEGGIANO	096	PADOVA	028	_	L7100006	L710	0006
VEGGIANO	096	PADOVA	028	_	L7100007	L710	0007
VEGGIANO	096	PADOVA	028	_	L7100009	L710	0009
VEGGIANO	096	PADOVA	028	_	L7100011	L710	0011
VEGGIANO	096	PADOVA	028	_	L7100012	L710	0012
VEGGIANO	096	PADOVA	028	_	L7100013	L710	0013
VEGGIANO	096	PADOVA	028	_	L7100014	L710	0014
VEGGIANO	096	PADOVA	028	_	L7100015	L710	0015
VEGGIANO	096	PADOVA	028	_	L7100016	L710	0016
VEGGIANO	096	PADOVA	028	_	L7100017	L710	0017
VIGHIZZOLO D'ESTE	098	PADOVA	028	_	L8780001	L878	0001
VIGHIZZOLO D'ESTE	098	PADOVA	028	_	L8780003	L878	0003
VIGHIZZOLO D'ESTE	098	PADOVA	028	_	L8780004	L878	0004
VIGHIZZOLO D'ESTE	098	PADOVA	028	_	L8780006	L878	0006
VIGHIZZOLO D'ESTE	098	PADOVA	028	_	L8780007	L878	0007
VIGHIZZOLO D'ESTE	098	PADOVA	028	_	L8780008	L878	0008
VIGHIZZOLO D'ESTE	098	PADOVA	028	_	L8780011	L878	0011
VIGHIZZOLO D'ESTE	098	PADOVA	028	_	L8780012	L878	0012
VIGHIZZOLO D'ESTE	098	PADOVA	028	_	L8780014	L878	0014
VIGHIZZOLO D'ESTE	098	PADOVA	028	_	L8780015	L878	0015
VIGHIZZOLO D'ESTE	098	PADOVA	028	_	L8780016	L878	0016
VIGHIZZOLO D'ESTE	098	PADOVA	028	_	L8780017	L878	0017
VIGHIZZOLO D'ESTE	098	PADOVA	028	_	L8780018	L878	0018
VIGHIZZOLO D'ESTE	098	PADOVA	028	_	L8780019	L878	0019
VIGHIZZOLO D'ESTE	098	PADOVA	028	_	L8780022	L878	0022
VIGHIZZOLO D'ESTE	098	PADOVA	028	_	L8780023	L878	0023
VIGHIZZOLO D'ESTE	098	PADOVA	028	_	L8780024	L878	0024
VIGODARZERE	099	PADOVA	028	_	L8920006	L892	0006
VIGODARZERE	099	PADOVA	028	_	L8920008	L892	0008
VIGODARZERE	099	PADOVA	028	_	L8920010	L892	0010
VIGODARZERE	099	PADOVA	028	_	L8920011	L892	0011
VIGODARZERE	099	PADOVA	028	_	L8920018	L892	0018
VIGODARZERE	099	PADOVA	028	_	L8920019	L892	0019
VIGODARZERE	099	PADOVA	028	_	L8920020	L892	0020
VIGONZA	100	PADOVA	028	_	L9000019	L900	0019
VIGONZA	100	PADOVA	028	_	L9000020	L900	0020
VIGONZA	100	PADOVA	028	_	L9000022	L900	0022
VIGONZA	100	PADOVA	028	_	L9000034	L900	0034
VIGONZA	100	PADOVA	028	_	L9000038	L900	0038
VIGONZA	100	PADOVA	028	_	L9000039	L900	0039
VIGONZA	100	PADOVA	028	_	L9000040	L900	0040
ADRIA/BOTTRIGHE	001	ROVIGO	029	C	N4030017	N403	0017
ADRIA/BOTTRIGHE	001	ROVIGO	029	C	N4030018	N403	0018
ADRIA/BOTTRIGHE	001	ROVIGO	029	C	N4030019	N403	0019
ADRIA/BOTTRIGHE	001	ROVIGO	029	C	N4030020	N403	0020
ADRIA/BOTTRIGHE	001	ROVIGO	029	C	N4030021	N403	0021
ADRIA/BOTTRIGHE	001	ROVIGO	029	C	N4030022	N403	0022
ADRIA/BOTTRIGHE	001	ROVIGO	029	C	N4030023	N403	0023

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
ADRIA/BOTTRIGHE	001	ROVIGO	029	C	N4030024	N403	0024
ADRIA/BOTTRIGHE	001	ROVIGO	029	C	N4030025	N403	0025
ADRIA/BOTTRIGHE	001	ROVIGO	029	C	N4030026	N403	0026
ARIANO NEL POLESINE	002	ROVIGO	029	A	N4050001	N405	0001
ARIANO NEL POLESINE	002	ROVIGO	029	A	N4050002	N405	0002
ARIANO NEL POLESINE	002	ROVIGO	029	A	N4050003	N405	0003
ARIANO NEL POLESINE	002	ROVIGO	029	A	N4050004	N405	0004
ARIANO NEL POLESINE	002	ROVIGO	029	A	N4050005	N405	0005
ARIANO NEL POLESINE	002	ROVIGO	029	A	N4050010	N405	0010
ARIANO NEL POLESINE	002	ROVIGO	029	A	N4050011	N405	0011
ARIANO NEL POLESINE	002	ROVIGO	029	A	N4050025	N405	0025
ARIANO NEL POLESINE	002	ROVIGO	029	A	N4050029	N405	0029
ARIANO NEL POLESINE	002	ROVIGO	029	A	N4050031	N405	0031
ARIANO NEL POLESINE	002	ROVIGO	029	A	N4050032	N405	0032
ARIANO NEL POLESINE	002	ROVIGO	029	A	N4050033	N405	0033
ARIANO NEL POLESINE	002	ROVIGO	029	A	N4050035	N405	0035
ARIANO NEL POLESINE	002	ROVIGO	029	A	N4050038	N405	0038
ARIANO NEL POLESINE	002	ROVIGO	029	A	N4050042	N405	0042
ARIANO NEL POLESINE	002	ROVIGO	029	A	N4050045	N405	0045
ARIANO NEL POLESINE	002	ROVIGO	029	A	N4050046	N405	0046
ARIANO NEL POLESINE	002	ROVIGO	029	A	N4050048	N405	0048
ARIANO NEL POLESINE	002	ROVIGO	029	A	N4050049	N405	0049
ARIANO NEL POLESINE/GORINO VENETO	002	ROVIGO	029	B	N4060002	N406	0002
ARIANO NEL POLESINE/GORINO VENETO	002	ROVIGO	029	B	N4060003	N406	0003
BADIA POLESINE/VILLA D'ADIGE	004	ROVIGO	029	D	N4100001	N410	0001
BADIA POLESINE/VILLA D'ADIGE	004	ROVIGO	029	D	N4100002	N410	0002
BADIA POLESINE/VILLA D'ADIGE	004	ROVIGO	029	D	N4100003	N410	0003
BADIA POLESINE/VILLA D'ADIGE	004	ROVIGO	029	D	N4100006	N410	0006
CALTO	008	ROVIGO	029	_	B4320004	B432	0004
CALTO	008	ROVIGO	029	_	B4320007	B432	0007
CALTO	008	ROVIGO	029	_	B4320008	B432	0008
CALTO	008	ROVIGO	029	_	B4320009	B432	0009
CALTO	008	ROVIGO	029	_	B4320011	B432	0011
CALTO	008	ROVIGO	029	_	B4320012	B432	0012
CALTO	008	ROVIGO	029	_	B4320013	B432	0013
CALTO	008	ROVIGO	029	_	B4320014	B432	0014
CANARO	009	ROVIGO	029	_	B5780021	B578	0021
CANARO	009	ROVIGO	029	_	B5780027	B578	0027
CANARO	009	ROVIGO	029	_	B5780028	B578	0028
CANARO	009	ROVIGO	029	_	B5780029	B578	0029
CANARO	009	ROVIGO	029	_	B5780030	B578	0030
CANARO	009	ROVIGO	029	_	B5780032	B578	0032
CANARO	009	ROVIGO	029	_	B5780033	B578	0033
CANARO	009	ROVIGO	029	_	B5780034	B578	0034
CANARO	009	ROVIGO	029	_	B5780035	B578	0035
CANARO	009	ROVIGO	029	_	B5780036	B578	0036
CASTELMASSA	012	ROVIGO	029	_	C2070012	C207	0012
CASTELMASSA	012	ROVIGO	029	_	C2070013	C207	0013

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
CASTELMASSA	012	ROVIGO	029	_	C2070014	C207	0014
CASTELNOVO BARIANO	013	ROVIGO	029	_	C2150012	C215	0012
CASTELNOVO BARIANO	013	ROVIGO	029	_	C2150016	C215	0016
CASTELNOVO BARIANO	013	ROVIGO	029	_	C2150019	C215	0019
CASTELNOVO BARIANO	013	ROVIGO	029	_	C2150020	C215	0020
CASTELNOVO BARIANO	013	ROVIGO	029	_	C2150021	C215	0021
CASTELNOVO BARIANO	013	ROVIGO	029	_	C2150022	C215	0022
CORBOLA	017	ROVIGO	029	_	C9870002	C987	0002
CORBOLA	017	ROVIGO	029	_	C9870003	C987	0003
CORBOLA	017	ROVIGO	029	_	C9870004	C987	0004
CORBOLA	017	ROVIGO	029	_	C9870005	C987	0005
CORBOLA	017	ROVIGO	029	_	C9870007	C987	0007
CORBOLA	017	ROVIGO	029	_	C9870008	C987	0008
CORBOLA	017	ROVIGO	029	_	C9870011	C987	0011
CORBOLA	017	ROVIGO	029	_	C9870017	C987	0017
CRESPINO	019	ROVIGO	029	_	D1610026	D161	0026
CRESPINO	019	ROVIGO	029	_	D1610027	D161	0027
CRESPINO	019	ROVIGO	029	_	D1610028	D161	0028
CRESPINO	019	ROVIGO	029	_	D1610029	D161	0029
CRESPINO	019	ROVIGO	029	_	D1610030	D161	0030
CRESPINO	019	ROVIGO	029	_	D1610031	D161	0031
CRESPINO	019	ROVIGO	029	_	D1610032	D161	0032
CRESPINO	019	ROVIGO	029	_	D1610033	D161	0033
CRESPINO	019	ROVIGO	029	_	D1610034	D161	0034
CRESPINO	019	ROVIGO	029	_	D1610035	D161	0035
FICAROLO	021	ROVIGO	029	_	D5680005	D568	0005
FICAROLO	021	ROVIGO	029	_	D5680007	D568	0007
FICAROLO	021	ROVIGO	029	_	D5680010	D568	0010
FICAROLO	021	ROVIGO	029	_	D5680011	D568	0011
FICAROLO	021	ROVIGO	029	_	D5680012	D568	0012
FICAROLO	021	ROVIGO	029	_	D5680016	D568	0016
FICAROLO	021	ROVIGO	029	_	D5680018	D568	0018
FICAROLO	021	ROVIGO	029	_	D5680019	D568	0019
FICAROLO	021	ROVIGO	029	_	D5680020	D568	0020
GAIBA	025	ROVIGO	029	_	D8550007	D855	0007
GAIBA	025	ROVIGO	029	_	D8550008	D855	0008
GAIBA	025	ROVIGO	029	_	D8550009	D855	0009
GAIBA	025	ROVIGO	029	_	D8550010	D855	0010
GAIBA	025	ROVIGO	029	_	D8550011	D855	0011
GAIBA	025	ROVIGO	029	_	D8550012	D855	0012
GAIBA	025	ROVIGO	029	_	D8550013	D855	0013
GUARDA VENETA	028	ROVIGO	029	_	E2400009	E240	0009
GUARDA VENETA	028	ROVIGO	029	_	E2400010	E240	0010
GUARDA VENETA	028	ROVIGO	029	_	E2400011	E240	0011
GUARDA VENETA	028	ROVIGO	029	_	E2400013	E240	0013
GUARDA VENETA	028	ROVIGO	029	_	E2400014	E240	0014
GUARDA VENETA	028	ROVIGO	029	_	E2400015	E240	0015
GUARDA VENETA	028	ROVIGO	029	_	E2400016	E240	0016
LOREO	030	ROVIGO	029	_	E6890048	E689	0048
LOREO	030	ROVIGO	029	_	E6890049	E689	0049
LOREO	030	ROVIGO	029	_	E6890050	E689	0050

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
OCCHIOBELLO	033	ROVIGO	029	_	F9940011	F994	0011
OCCHIOBELLO	033	ROVIGO	029	_	F9940012	F994	0012
OCCHIOBELLO	033	ROVIGO	029	_	F9940013	F994	0013
OCCHIOBELLO	033	ROVIGO	029	_	F9940014	F994	0014
OCCHIOBELLO	033	ROVIGO	029	_	F9940019	F994	0019
OCCHIOBELLO	033	ROVIGO	029	_	F9940020	F994	0020
OCCHIOBELLO	033	ROVIGO	029	_	F9940026	F994	0026
OCCHIOBELLO	033	ROVIGO	029	_	F9940027	F994	0027
OCCHIOBELLO	033	ROVIGO	029	_	F9940029	F994	0029
OCCHIOBELLO	033	ROVIGO	029	_	F9940030	F994	0030
OCCHIOBELLO	033	ROVIGO	029	_	F9940031	F994	0031
OCCHIOBELLO	033	ROVIGO	029	_	F9940032	F994	0032
OCCHIOBELLO	033	ROVIGO	029	_	F9940033	F994	0033
OCCHIOBELLO	033	ROVIGO	029	_	F9940035	F994	0035
PAPOZZE	034	ROVIGO	029	A	N4170004	N417	0004
PAPOZZE	034	ROVIGO	029	A	N4170008	N417	0008
PAPOZZE	034	ROVIGO	029	A	N4170009	N417	0009
PAPOZZE	034	ROVIGO	029	A	N4170011	N417	0011
PAPOZZE	034	ROVIGO	029	A	N4170012	N417	0012
PAPOZZE	034	ROVIGO	029	A	N4170013	N417	0013
PAPOZZE/PANARELLA	034	ROVIGO	029	B	N4180001	N418	0001
PAPOZZE/PANARELLA	034	ROVIGO	029	B	N4180003	N418	0003
PAPOZZE/PANARELLA	034	ROVIGO	029	B	N4180004	N418	0004
PAPOZZE/PANARELLA	034	ROVIGO	029	B	N4180007	N418	0007
PAPOZZE/PANARELLA	034	ROVIGO	029	B	N4180008	N418	0008
PAPOZZE/PANARELLA	034	ROVIGO	029	B	N4180010	N418	0010
PAPOZZE/PANARELLA	034	ROVIGO	029	B	N4180011	N418	0011
PAPOZZE/PANARELLA	034	ROVIGO	029	B	N4180012	N418	0012
POLESELLA	037	ROVIGO	029	_	G7820009	G782	0009
POLESELLA	037	ROVIGO	029	_	G7820011	G782	0011
POLESELLA	037	ROVIGO	029	_	G7820012	G782	0012
POLESELLA	037	ROVIGO	029	_	G7820016	G782	0016
PORTO TOLLE	039	ROVIGO	029	A	N4190017	N419	0017
PORTO TOLLE	039	ROVIGO	029	A	N4190018	N419	0018
PORTO TOLLE	039	ROVIGO	029	A	N4190019	N419	0019
PORTO TOLLE	039	ROVIGO	029	A	N4190020	N419	0020
PORTO TOLLE	039	ROVIGO	029	A	N4190021	N419	0021
PORTO TOLLE	039	ROVIGO	029	A	N4190022	N419	0022
PORTO TOLLE	039	ROVIGO	029	A	N4190024	N419	0024
PORTO TOLLE	039	ROVIGO	029	A	N4190025	N419	0025
PORTO TOLLE	039	ROVIGO	029	A	N4190027	N419	0027
PORTO TOLLE	039	ROVIGO	029	A	N4190028	N419	0028
PORTO TOLLE	039	ROVIGO	029	A	N4190029	N419	0029
PORTO TOLLE	039	ROVIGO	029	A	N4190030	N419	0030
PORTO TOLLE	039	ROVIGO	029	A	N4190031	N419	0031
PORTO TOLLE	039	ROVIGO	029	A	N4190032	N419	0032
PORTO TOLLE	039	ROVIGO	029	A	N4190034	N419	0034
PORTO TOLLE	039	ROVIGO	029	A	N4190036	N419	0036
PORTO TOLLE	039	ROVIGO	029	A	N4190040	N419	0040
PORTO TOLLE	039	ROVIGO	029	A	N4190041	N419	0041
PORTO TOLLE/CA' VENIER	039	ROVIGO	029	B	N4200011	N420	0011

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
PORTO TOLLE/CA' VENIER	039	ROVIGO	029	B	N4200012	N420	0012
PORTO TOLLE/CA' VENIER	039	ROVIGO	029	B	N4200013	N420	0013
PORTO TOLLE/CA' VENIER	039	ROVIGO	029	B	N4200014	N420	0014
PORTO TOLLE/CA' VENIER	039	ROVIGO	029	B	N4200015	N420	0015
PORTO TOLLE/CA' VENIER	039	ROVIGO	029	B	N4200017	N420	0017
PORTO TOLLE/CA' VENIER	039	ROVIGO	029	B	N4200020	N420	0020
ROSOLINA	040	ROVIGO	029	_	H5730002	H573	0002
SALARA	042	ROVIGO	029	_	H6890013	H689	0013
SALARA	042	ROVIGO	029	_	H6890015	H689	0015
SALARA	042	ROVIGO	029	_	H6890016	H689	0016
STIENTA	045	ROVIGO	029	_	I9530006	I953	0006
STIENTA	045	ROVIGO	029	_	I9530010	I953	0010
STIENTA	045	ROVIGO	029	_	I9530011	I953	0011
STIENTA	045	ROVIGO	029	_	I9530012	I953	0012
STIENTA	045	ROVIGO	029	_	I9530014	I953	0014
STIENTA	045	ROVIGO	029	_	I9530015	I953	0015
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210004	N421	0004
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210005	N421	0005
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210006	N421	0006
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210007	N421	0007
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210009	N421	0009
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210011	N421	0011
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210012	N421	0012
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210014	N421	0014
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210015	N421	0015
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210016	N421	0016
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210019	N421	0019
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210021	N421	0021
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210022	N421	0022
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210026	N421	0026
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210027	N421	0027
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210028	N421	0028
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210031	N421	0031
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210032	N421	0032
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210033	N421	0033
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210034	N421	0034
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210035	N421	0035
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210036	N421	0036
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210037	N421	0037
TAGLIO DI PO	046	ROVIGO	029	A	N4210038	N421	0038
VILLANOVA MARCHESANA	051	ROVIGO	029	_	L9880013	L988	0013
VILLANOVA MARCHESANA	051	ROVIGO	029	_	L9880018	L988	0018
VILLANOVA MARCHESANA	051	ROVIGO	029	_	L9880019	L988	0019
VILLANOVA MARCHESANA	051	ROVIGO	029	_	L9880020	L988	0020
VILLANOVA MARCHESANA	051	ROVIGO	029	_	L9880021	L988	0021
PORTO VIRO/CONTARINA	052	ROVIGO	029	A	G9260008	G926	0008
PORTO VIRO/CONTARINA	052	ROVIGO	029	A	G9260013	G926	0013
PORTO VIRO/CONTARINA	052	ROVIGO	029	A	G9260014	G926	0014
PORTO VIRO/CONTARINA	052	ROVIGO	029	A	G9260016	G926	0016
PORTO VIRO/CONTARINA	052	ROVIGO	029	A	G9260019	G926	0019
PORTO VIRO/CONTARINA	052	ROVIGO	029	A	G9260020	G926	0020

NOME_COM	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
PORTO VIRO/CONTARINA	052	ROVIGO	029	A	G9260021	G926	0021
PORTO VIRO/CONTARINA	052	ROVIGO	029	A	G9260032	G926	0032
PORTO VIRO/CONTARINA	052	ROVIGO	029	A	G9260033	G926	0033
PORTO VIRO/CONTARINA	052	ROVIGO	029	A	G9260034	G926	0034
PORTO VIRO/CONTARINA	052	ROVIGO	029	A	G9260038	G926	0038
PORTO VIRO/CONTARINA	052	ROVIGO	029	A	G9260039	G926	0039
PORTO VIRO/CONTARINA	052	ROVIGO	029	A	G9260040	G926	0040
PORTO VIRO/CONTARINA	052	ROVIGO	029	A	G9260041	G926	0041
PORTO VIRO/DONADA	052	ROVIGO	029	B	G9260005	G926	0005
PORTO VIRO/DONADA	052	ROVIGO	029	B	G9260021	G926	0021
PORTO VIRO/DONADA	052	ROVIGO	029	B	G9260022	G926	0022
PORTO VIRO/DONADA	052	ROVIGO	029	B	G9260028	G926	0028

NOME COMUNE	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
ALTAVILLA VICENTINA	004	VICENZA	024	_	A2310003	A231	0003
ALTAVILLA VICENTINA	004	VICENZA	024	_	A2310012	A231	0012
BASSANO DEL GRAPPA	012	VICENZA	024	A	N2490001	N249	0001
BASSANO DEL GRAPPA	012	VICENZA	024	A	N2490002	N249	0002
BASSANO DEL GRAPPA	012	VICENZA	024	A	N2490003	N249	0003
BASSANO DEL GRAPPA	012	VICENZA	024	A	N2490004	N249	0004
BASSANO DEL GRAPPA	012	VICENZA	024	A	N2490006	N249	0006
BASSANO DEL GRAPPA	012	VICENZA	024	A	N2490009	N249	0009
BASSANO DEL GRAPPA	012	VICENZA	024	A	N2490011	N249	0011
BASSANO DEL GRAPPA	012	VICENZA	024	A	N2490023	N249	0023
BASSANO DEL GRAPPA	012	VICENZA	024	A	N2490024	N249	0024
BASSANO DEL GRAPPA	012	VICENZA	024	A	N2490028	N249	0028
BASSANO DEL GRAPPA	012	VICENZA	024	A	N2490030	N249	0030
BASSANO DEL GRAPPA	012	VICENZA	024	A	N2490031	N249	0031
BASSANO DEL GRAPPA	012	VICENZA	024	A	N2490036	N249	0036
BASSANO DEL GRAPPA	012	VICENZA	024	A	N2490040	N249	0040
BOLZANO VICENTINO	013	VICENZA	024	_	A9540002	A954	0002
BOLZANO VICENTINO	013	VICENZA	024	_	A9540005	A954	0005
BOLZANO VICENTINO	013	VICENZA	024	_	A9540007	A954	0007
BOLZANO VICENTINO	013	VICENZA	024	_	A9540010	A954	0010
BOLZANO VICENTINO	013	VICENZA	024	_	A9540014	A954	0014
BOLZANO VICENTINO	013	VICENZA	024	_	A9540016	A954	0016
BOLZANO VICENTINO	013	VICENZA	024	_	A9540017	A954	0017
BOLZANO VICENTINO	013	VICENZA	024	_	A9540020	A954	0020

NOME COMUNE	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
BOLZANO VICENTINO	013	VICENZA	024	_	A9540021	A954	0021
BREGANZE	014	VICENZA	024	_	B1320006	B132	0006
BREGANZE	014	VICENZA	024	_	B1320015	B132	0015
BREGANZE	014	VICENZA	024	_	B1320017	B132	0017
BRESSANVIDO	016	VICENZA	024	_	B1610006	B161	0006
CALDOGNO	018	VICENZA	024	_	B4030001	B403	0001
CALDOGNO	018	VICENZA	024	_	B4030002	B403	0002
CALDOGNO	018	VICENZA	024	_	B4030003	B403	0003
CALDOGNO	018	VICENZA	024	_	B4030006	B403	0006
CALDOGNO	018	VICENZA	024	_	B4030012	B403	0012
CALDOGNO	018	VICENZA	024	_	B4030016	B403	0016
CALDOGNO	018	VICENZA	024	_	B4030017	B403	0017
CALDOGNO	018	VICENZA	024	_	B4030018	B403	0018
CALTRANO	019	VICENZA	024	_	B4330015	B433	0015
CALTRANO	019	VICENZA	024	_	B4330019	B433	0019
CALTRANO	019	VICENZA	024	_	B4330021	B433	0021
CALVENE	020	VICENZA	024	_	B4410001	B441	0001
CALVENE	020	VICENZA	024	_	B4410003	B441	0003
CALVENE	020	VICENZA	024	_	B4410004	B441	0004
CAMISANO VICENTINO	021	VICENZA	024	_	B4850006	B485	0006
CAMISANO VICENTINO	021	VICENZA	024	_	B4850007	B485	0007
CAMISANO VICENTINO	021	VICENZA	024	_	B4850010	B485	0010
CAMISANO VICENTINO	021	VICENZA	024	_	B4850011	B485	0011
CAMISANO VICENTINO	021	VICENZA	024	_	B4850012	B485	0012
CAMISANO VICENTINO	021	VICENZA	024	_	B4850013	B485	0013
CAMISANO VICENTINO	021	VICENZA	024	_	B4850014	B485	0014
CAMISANO VICENTINO	021	VICENZA	024	_	B4850021	B485	0021
CAMISANO VICENTINO	021	VICENZA	024	_	B4850022	B485	0022
CAMISANO VICENTINO	021	VICENZA	024	_	B4850024	B485	0024
CAMISANO VICENTINO	021	VICENZA	024	_	B4850028	B485	0028
CAMISANO VICENTINO	021	VICENZA	024	_	B4850029	B485	0029
CAMPOLONGO SUL BRENTA	023	VICENZA	024	_	B5470001	B547	0001
CAMPOLONGO SUL BRENTA	023	VICENZA	024	_	B5470003	B547	0003
CAMPOLONGO SUL BRENTA	023	VICENZA	024	_	B5470009	B547	0009
CHIUPPANO	030	VICENZA	024	_	C6500001	C650	0001
CHIUPPANO	030	VICENZA	024	_	C6500002	C650	0002
CHIUPPANO	030	VICENZA	024	_	C6500003	C650	0003
CHIUPPANO	030	VICENZA	024	_	C6500004	C650	0004
CHIUPPANO	030	VICENZA	024	_	C6500005	C650	0005
CISMON DEL GRAPPA	031	VICENZA	024	_	C7340001	C734	0001
CISMON DEL GRAPPA	031	VICENZA	024	_	C7340002	C734	0002
CISMON DEL GRAPPA	031	VICENZA	024	_	C7340003	C734	0003

NOME COMUNE	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
CISMON DEL GRAPPA	031	VICENZA	024	_	C7340010	C734	0010
CISMON DEL GRAPPA	031	VICENZA	024	_	C7340015	C734	0015
CISMON DEL GRAPPA	031	VICENZA	024	_	C7340020	C734	0020
CISMON DEL GRAPPA	031	VICENZA	024	_	C7340034	C734	0034
CISMON DEL GRAPPA	031	VICENZA	024	_	C7340035	C734	0035
CISMON DEL GRAPPA	031	VICENZA	024	_	C7340038	C734	0038
CISMON DEL GRAPPA	031	VICENZA	024	_	C7340039	C734	0039
COSTABISSARA	035	VICENZA	024	_	D1070001	D107	0001
COSTABISSARA	035	VICENZA	024	_	D1070004	D107	0004
COSTABISSARA	035	VICENZA	024	_	D1070012	D107	0012
COSTABISSARA	035	VICENZA	024	_	D1070014	D107	0014
COSTABISSARA	035	VICENZA	024	_	D1070015	D107	0015
CREAZZO	036	VICENZA	024	_	D1360001	D136	0001
CREAZZO	036	VICENZA	024	_	D1360005	D136	0005
CREAZZO	036	VICENZA	024	_	D1360006	D136	0006
CREAZZO	036	VICENZA	024	_	D1360007	D136	0007
CREAZZO	036	VICENZA	024	_	D1360010	D136	0010
CREAZZO	036	VICENZA	024	_	D1360011	D136	0011
DUEVILLE	038	VICENZA	024	_	D3790004	D379	0004
DUEVILLE	038	VICENZA	024	_	D3790009	D379	0009
DUEVILLE	038	VICENZA	024	_	D3790014	D379	0014
DUEVILLE	038	VICENZA	024	_	D3790016	D379	0016
DUEVILLE	038	VICENZA	024	_	D3790019	D379	0019
ENEGO	039	VICENZA	024	_	D4070001	D407	0001
ENEGO	039	VICENZA	024	_	D4070002	D407	0002
ENEGO	039	VICENZA	024	_	D4070008	D407	0008
ENEGO	039	VICENZA	024	_	D4070009	D407	0009
ENEGO	039	VICENZA	024	_	D4070010	D407	0010
FARA VICENTINO	040	VICENZA	024	_	D4960003	D496	0003
FARA VICENTINO	040	VICENZA	024	_	D4960005	D496	0005
FARA VICENTINO	040	VICENZA	024	_	D4960008	D496	0008
GRISIGNANO DI ZOCCO	046	VICENZA	024	_	E1840012	E184	0012
GRISIGNANO DI ZOCCO	046	VICENZA	024	_	E1840014	E184	0014
GRISIGNANO DI ZOCCO	046	VICENZA	024	_	E1840017	E184	0017
GRISIGNANO DI ZOCCO	046	VICENZA	024	_	E1840018	E184	0018
GRISIGNANO DI ZOCCO	046	VICENZA	024	_	E1840019	E184	0019
ISOLA VICENTINA	048	VICENZA	024	_	E3540001	E354	0001
ISOLA VICENTINA	048	VICENZA	024	_	E3540005	E354	0005
ISOLA VICENTINA	048	VICENZA	024	_	E3540006	E354	0006
ISOLA VICENTINA	048	VICENZA	024	_	E3540007	E354	0007
ISOLA VICENTINA	048	VICENZA	024	_	E3540008	E354	0008
ISOLA VICENTINA	048	VICENZA	024	_	E3540009	E354	0009
ISOLA VICENTINA	048	VICENZA	024	_	E3540012	E354	0012
ISOLA VICENTINA	048	VICENZA	024	_	E3540013	E354	0013
ISOLA VICENTINA	048	VICENZA	024	_	E3540014	E354	0014
ISOLA VICENTINA	048	VICENZA	024	_	E3540016	E354	0016
ISOLA VICENTINA	048	VICENZA	024	_	E3540018	E354	0018
ISOLA VICENTINA	048	VICENZA	024	_	E3540020	E354	0020

NOME COMUNE	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
ISOLA VICENTINA	048	VICENZA	024	_	E3540021	E354	0021
LONGARE	051	VICENZA	024	_	E6710001	E671	0001
LONGARE	051	VICENZA	024	_	E6710002	E671	0002
LONGARE	051	VICENZA	024	_	E6710004	E671	0004
LONGARE	051	VICENZA	024	_	E6710005	E671	0005
LONGARE	051	VICENZA	024	_	E6710006	E671	0006
LONGARE	051	VICENZA	024	_	E6710008	E671	0008
LONGARE	051	VICENZA	024	_	E6710010	E671	0010
LONGARE	051	VICENZA	024	_	E6710014	E671	0014
LONGARE	051	VICENZA	024	_	E6710016	E671	0016
LONGARE	051	VICENZA	024	_	E6710019	E671	0019
LUGO DI VICENZA	053	VICENZA	024	_	E7310001	E731	0001
LUGO DI VICENZA	053	VICENZA	024	_	E7310002	E731	0002
LUGO DI VICENZA	053	VICENZA	024	_	E7310003	E731	0003
LUGO DI VICENZA	053	VICENZA	024	_	E7310005	E731	0005
LUGO DI VICENZA	053	VICENZA	024	_	E7310012	E731	0012
MALO	055	VICENZA	024	_	E8640001	E864	0001
MALO	055	VICENZA	024	_	E8640004	E864	0004
MALO	055	VICENZA	024	_	E8640005	E864	0005
MALO	055	VICENZA	024	_	E8640006	E864	0006
MALO	055	VICENZA	024	_	E8640007	E864	0007
MALO	055	VICENZA	024	_	E8640008	E864	0008
MALO	055	VICENZA	024	_	E8640009	E864	0009
MALO	055	VICENZA	024	_	E8640011	E864	0011
MALO	055	VICENZA	024	_	E8640014	E864	0014
MALO	055	VICENZA	024	_	E8640015	E864	0015
MALO	055	VICENZA	024	_	E8640017	E864	0017
MALO	055	VICENZA	024	_	E8640018	E864	0018
MALO	055	VICENZA	024	_	E8640020	E864	0020
MALO	055	VICENZA	024	_	E8640027	E864	0027
MALO	055	VICENZA	024	_	E8640028	E864	0028
MALO	055	VICENZA	024	_	E8640029	E864	0029
MALO	055	VICENZA	024	_	E8640030	E864	0030
MARANO VICENTINO	056	VICENZA	024	_	E9120004	E912	0004
MARANO VICENTINO	056	VICENZA	024	_	E9120006	E912	0006
MARANO VICENTINO	056	VICENZA	024	_	E9120007	E912	0007
MARANO VICENTINO	056	VICENZA	024	_	E9120009	E912	0009
MARANO VICENTINO	056	VICENZA	024	_	E9120010	E912	0010
MARANO VICENTINO	056	VICENZA	024	_	E9120014	E912	0014
MONTE DI MALO	063	VICENZA	024	_	F4860001	F486	0001
MONTE DI MALO	063	VICENZA	024	_	F4860004	F486	0004
MONTE DI MALO	063	VICENZA	024	_	F4860011	F486	0011
MONTECCHIO PRECALCINO	062	VICENZA	024	_	F4650002	F465	0002
MONTECCHIO PRECALCINO	062	VICENZA	024	_	F4650003	F465	0003
MONTECCHIO PRECALCINO	062	VICENZA	024	_	F4650009	F465	0009
MONTECCHIO PRECALCINO	062	VICENZA	024	_	F4650013	F465	0013
MONTECCHIO PRECALCINO	062	VICENZA	024	_	F4650015	F465	0015
MONTEGALDA	064	VICENZA	024	_	F5140007	F514	0007

NOME COMUNE	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
MONTEGALDA	064	VICENZA	024	_	F5140010	F514	0010
MONTEGALDA	064	VICENZA	024	_	F5140011	F514	0011
MONTEGALDA	064	VICENZA	024	_	F5140012	F514	0012
MONTEGALDA	064	VICENZA	024	_	F5140014	F514	0014
MONTEGALDA	064	VICENZA	024	_	F5140018	F514	0018
MONTEGALDA	064	VICENZA	024	_	F5140021	F514	0021
MONTEGALDELLA	065	VICENZA	024	_	F5150001	F515	0001
MONTEGALDELLA	065	VICENZA	024	_	F5150004	F515	0004
MONTEGALDELLA	065	VICENZA	024	_	F5150006	F515	0006
MONTEGALDELLA	065	VICENZA	024	_	F5150009	F515	0009
MONTEGALDELLA	065	VICENZA	024	_	F5150012	F515	0012
MONTEVIALE	066	VICENZA	024	_	F6620004	F662	0004
MONTEVIALE	066	VICENZA	024	_	F6620008	F662	0008
MONTEVIALE	066	VICENZA	024	_	F6620009	F662	0009
MONTICELLO CONTE OTTO	067	VICENZA	024	_	F6750004	F675	0004
MONTICELLO CONTE OTTO	067	VICENZA	024	_	F6750007	F675	0007
MONTICELLO CONTE OTTO	067	VICENZA	024	_	F6750008	F675	0008
MONTICELLO CONTE OTTO	067	VICENZA	024	_	F6750009	F675	0009
PIOVENE ROCCHETTE	078	VICENZA	024	_	G6940003	G694	0003
POVE DEL GRAPPA	081	VICENZA	024	_	G9430011	G943	0011
POVE DEL GRAPPA	081	VICENZA	024	_	G9430012	G943	0012
POZZOLEONE	082	VICENZA	024	_	G9570004	G957	0004
POZZOLEONE	082	VICENZA	024	_	G9570006	G957	0006
POZZOLEONE	082	VICENZA	024	_	G9570007	G957	0007
POZZOLEONE	082	VICENZA	024	_	G9570010	G957	0010
QUINTO VICENTINO	083	VICENZA	024	_	H1340003	H134	0003
QUINTO VICENTINO	083	VICENZA	024	_	H1340006	H134	0006
QUINTO VICENTINO	083	VICENZA	024	_	H1340007	H134	0007
QUINTO VICENTINO	083	VICENZA	024	_	H1340011	H134	0011
QUINTO VICENTINO	083	VICENZA	024	_	H1340013	H134	0013
SAN NAZARIO	093	VICENZA	024	_	I0470001	I047	0001
SAN NAZARIO	093	VICENZA	024	_	I0470002	I047	0002
SAN NAZARIO	093	VICENZA	024	_	I0470007	I047	0007
SAN NAZARIO	093	VICENZA	024	_	I0470010	I047	0010
SAN NAZARIO	093	VICENZA	024	_	I0470013	I047	0013
SAN NAZARIO	093	VICENZA	024	_	I0470018	I047	0018
SAN NAZARIO	093	VICENZA	024	_	I0470019	I047	0019
SAN NAZARIO	093	VICENZA	024	_	I0470020	I047	0020
SAN NAZARIO	093	VICENZA	024	_	I0470021	I047	0021
SAN NAZARIO	093	VICENZA	024	_	I0470022	I047	0022
SAN VITO DI LEGUZZANO	096	VICENZA	024	_	I4010001	I401	0001
SAN VITO DI LEGUZZANO	096	VICENZA	024	_	I4010005	I401	0005
SAN VITO DI LEGUZZANO	096	VICENZA	024	_	I4010006	I401	0006
SAN VITO DI LEGUZZANO	096	VICENZA	024	_	I4010007	I401	0007
SANDRIGO	091	VICENZA	024	_	H8290004	H829	0004
SANDRIGO	091	VICENZA	024	_	H8290011	H829	0011

NOME COMUNE	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
SANDRIGO	091	VICENZA	024	_	H8290017	H829	0017
SANDRIGO	091	VICENZA	024	_	H8290018	H829	0018
SANDRIGO	091	VICENZA	024	_	H8290019	H829	0019
SANDRIGO	091	VICENZA	024	_	H8290021	H829	0021
SANDRIGO	091	VICENZA	024	_	H8290022	H829	0022
SANDRIGO	091	VICENZA	024	_	H8290023	H829	0023
SANDRIGO	091	VICENZA	024	_	H8290024	H829	0024
SANDRIGO	091	VICENZA	024	_	H8290026	H829	0026
SANTORSO	095	VICENZA	024	_	I3530008	I353	0008
SANTORSO	095	VICENZA	024	_	I3530009	I353	0009
SANTORSO	095	VICENZA	024	_	I3530010	I353	0010
SANTORSO	095	VICENZA	024	_	I3530013	I353	0013
SARCEDO	097	VICENZA	024	_	I4250008	I425	0008
SARCEDO	097	VICENZA	024	_	I4250012	I425	0012
SCHIO/MAGRE'	100	VICENZA	024	B	N2550001	N255	0001
SCHIO/MAGRE'	100	VICENZA	024	B	N2550002	N255	0002
SCHIO/MAGRE'	100	VICENZA	024	B	N2550003	N255	0003
SCHIO/MAGRE'	100	VICENZA	024	B	N2550005	N255	0005
SCHIO/MAGRE'	100	VICENZA	024	B	N2550006	N255	0006
SCHIO/MAGRE'	100	VICENZA	024	B	N2550007	N255	0007
SCHIO/MAGRE'	100	VICENZA	024	B	N2550008	N255	0008
SCHIO/SCHIO	100	VICENZA	024	A	N2540008	N254	0008
SCHIO/SCHIO	100	VICENZA	024	A	N2540009	N254	0009
SCHIO/SCHIO	100	VICENZA	024	A	N2540011	N254	0011
SCHIO/SCHIO	100	VICENZA	024	A	N2540013	N254	0013
SCHIO/SCHIO	100	VICENZA	024	A	N2540014	N254	0014
SCHIO/SCHIO	100	VICENZA	024	A	N2540015	N254	0015
SCHIO/SCHIO	100	VICENZA	024	A	N2540016	N254	0016
SCHIO/SCHIO	100	VICENZA	024	A	N2540018	N254	0018
SCHIO/SCHIO	100	VICENZA	024	A	N2540019	N254	0019
SCHIO/SCHIO	100	VICENZA	024	A	N2540020	N254	0020
SCHIO/SCHIO	100	VICENZA	024	A	N2540021	N254	0021
SCHIO/SCHIO	100	VICENZA	024	A	N2540022	N254	0022
SCHIO/SCHIO	100	VICENZA	024	A	N2540023	N254	0023
SCHIO/SCHIO	100	VICENZA	024	A	N2540024	N254	0024
SCHIO/SCHIO	100	VICENZA	024	A	N2540025	N254	0025
SOLAGNA	101	VICENZA	024	_	I7830009	I783	0009
SOLAGNA	101	VICENZA	024	_	I7830011	I783	0011
SOLAGNA	101	VICENZA	024	_	I7830012	I783	0012
SOVIZZO	103	VICENZA	024	_	I8790005	I879	0005
SOVIZZO	103	VICENZA	024	_	I8790008	I879	0008
SOVIZZO	103	VICENZA	024	_	I8790014	I879	0014
SOVIZZO	103	VICENZA	024	_	I8790015	I879	0015
TEZZE SUL BRENTA	104	VICENZA	024	_	L1560004	L156	0004
TEZZE SUL BRENTA	104	VICENZA	024	_	L1560006	L156	0006
TORRI DI QUARTESOLO	108	VICENZA	024	_	L2970001	L297	0001
TORRI DI QUARTESOLO	108	VICENZA	024	_	L2970002	L297	0002
TORRI DI QUARTESOLO	108	VICENZA	024	_	L2970003	L297	0003
TORRI DI QUARTESOLO	108	VICENZA	024	_	L2970004	L297	0004

NOME COMUNE	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
TORRI DI QUARTESOLO	108	VICENZA	024	_	L2970014	L297	0014
TORRI DI QUARTESOLO	108	VICENZA	024	_	L2970016	L297	0016
TORRI DI QUARTESOLO	108	VICENZA	024	_	L2970017	L297	0017
TORRI DI QUARTESOLO	108	VICENZA	024	_	L2970018	L297	0018
VALSTAGNA	114	VICENZA	024	_	L6500001	L650	0001
VALSTAGNA	114	VICENZA	024	_	L6500002	L650	0002
VALSTAGNA	114	VICENZA	024	_	L6500009	L650	0009
VALSTAGNA	114	VICENZA	024	_	L6500014	L650	0014
VALSTAGNA	114	VICENZA	024	_	L6500015	L650	0015
VALSTAGNA	114	VICENZA	024	_	L6500017	L650	0017
VALSTAGNA	114	VICENZA	024	_	L6500018	L650	0018
VALSTAGNA	114	VICENZA	024	_	L6500019	L650	0019
VALSTAGNA	114	VICENZA	024	_	L6500020	L650	0020
VALSTAGNA	114	VICENZA	024	_	L6500021	L650	0021
VALSTAGNA	114	VICENZA	024	_	L6500022	L650	0022
VALSTAGNA	114	VICENZA	024	_	L6500025	L650	0025
VALSTAGNA	114	VICENZA	024	_	L6500028	L650	0028
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400001	L840	0001
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400002	L840	0002
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400003	L840	0003
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400004	L840	0004
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400005	L840	0005
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400006	L840	0006
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400007	L840	0007
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400008	L840	0008
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400012	L840	0012
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400013	L840	0013
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400020	L840	0020
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400021	L840	0021
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400022	L840	0022
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400023	L840	0023
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400024	L840	0024
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400025	L840	0025
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400026	L840	0026
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400027	L840	0027
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400028	L840	0028
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400029	L840	0029
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400033	L840	0033
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400034	L840	0034
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400035	L840	0035
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400037	L840	0037
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400038	L840	0038
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400041	L840	0041
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400042	L840	0042
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400046	L840	0046
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400049	L840	0049
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400051	L840	0051
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400052	L840	0052
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400053	L840	0053

NOME COMUNE	COD_COM	NOME PROVINCIA	COD_PROV	SEZ_CENS	KEY_C	COD_NAZION	FOGLIO
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400054	L840	0054
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400055	L840	0055
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400057	L840	0057
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400058	L840	0058
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400059	L840	0059
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400060	L840	0060
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400061	L840	0061
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400062	L840	0062
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400064	L840	0064
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400065	L840	0065
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400066	L840	0066
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400067	L840	0067
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400069	L840	0069
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400070	L840	0070
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400072	L840	0072
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400073	L840	0073
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400074	L840	0074
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400076	L840	0076
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400077	L840	0077
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400081	L840	0081
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400084	L840	0084
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400085	L840	0085
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400086	L840	0086
VICENZA	116	VICENZA	024	_	L8400087	L840	0087
VILLAVERLA	118	VICENZA	024	_	M0320007	M032	0007
VILLAVERLA	118	VICENZA	024	_	M0320008	M032	0008
VILLAVERLA	118	VICENZA	024	_	M0320009	M032	0009
VILLAVERLA	118	VICENZA	024	_	M0320010	M032	0010
VILLAVERLA	118	VICENZA	024	_	M0320017	M032	0017
ZUGLIANO	122	VICENZA	024	_	M1990002	M199	0002
ZUGLIANO	122	VICENZA	024	_	M1990003	M199	0003
ZUGLIANO	122	VICENZA	024	_	M1990005	M199	0005

MISURA/SOTTOMISURA: Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole**AZIONE 1 – Adozione di tecniche di agricoltura conservativa****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

L' "Agricoltura Blu" o "Agricoltura Conservativa" comprende un sistema di pratiche agronomiche combinate, finalizzate a diminuire i processi di degradazione strutturale del terreno coltivato e ad aumentare la capacità di conservazione dell'acqua nel profilo. L'Azione 1 della misura 214/i promuove tali tecniche colturali innovative, nell'ottica del mantenimento e della tutela della risorsa suolo, perseguendo altresì lo scopo di ridurre le emissioni di gas serra in atmosfera.

In tale contesto, la semina su sodo - che rappresenta una modalità molto incisiva di agricoltura conservativa, e che viene proposta in via esclusiva con la presente azione - definisce un percorso "virtuoso", nell'ambito di interventi mirati alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, grazie alle ridotte esigenze energetiche delle formazioni colturali che richiede e alla capacità di preservare gli stock di carbonio del suolo, diversamente dalle lavorazioni meccaniche tradizionali, che caratterizzano il contesto dell'ordinarietà operativa per le superfici seminate negli ambiti di pianura e di collina della Regione del Veneto.

1.2 - Obiettivi

- a. Riduzione della perdita di Carbonio organico dei seminativi causata dalle lavorazioni meccaniche intensive;
- b. Riduzione delle emissioni di CO₂ dovute alle lavorazioni intensive ed alle pratiche agronomiche tradizionali sulle superfici seminate;
- c. Aumento della biodiversità nello strato attivo del terreno.

1.3 - Ambito territoriale

SAU a seminativo della Regione del Veneto di pianura e collina (definizione ISTAT).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

L'adesione alla presente azione può avvenire anche solo con una UTE.

2.2 - Criteri di ammissibilità

I beneficiari dell'aiuto dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 –Impegni previsti

3.1.1 Impegni

L'agricoltore che vuole aderire al presente bando deve:

1. Adottare le tecniche di agricoltura conservativa (AGRICOLTURA BLU) su una superficie pari ad almeno il 25% della superficie seminativa aziendale. La superficie minima ad impegno è comunque pari ad 1 ha. Le particelle catastali inizialmente indicate nella domanda di aiuto dovranno essere mantenute continuativamente nell'impegno agroambientale per l'intero periodo quinquennale;
2. Adottare in via esclusiva la semina su sodo (*sod seeding*), consistente nella deposizione del seme nel terreno senza alterarne la struttura preesistente, salvo una fascia ristretta avente la larghezza di 8-10 cm ed una profondità di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina;
3. Rispettare il divieto di inversione degli strati del profilo attivo del terreno;
4. Applicare un modello di successione colturale rispettoso dei criteri dell'AGRICOLTURA BLU, ovvero prevedendo l'alternanza di cereali autunno vernini o colza/altre crucifere, mais e soia. È condizione obbligatoria il divieto di risemina sulla medesima superficie del mais, in qualità di coltura principale, per due anni consecutivi;
5. Trinciare i residui colturali della coltura seminativa principale del mais, qualora non raccolto allo stato ceroso. In ogni caso vanno mantenuti in loco tutti i residui colturali e le stoppie delle colture seminatrici principali (mais, soia, frumento, colza, ...) secondo la tecnica del *mulching*. Tale tecnica prevede formazione di uno strato di materiale vegetale sparso sul terreno coltivato con i residui colturali, che permane costantemente sulla superficie per tutto il periodo d'impegno, indipendentemente dalle attività di semina delle colture seminatrici a seguire in successione.
6. Assicurare la copertura continuativa del terreno durante tutto l'arco dell'anno, attraverso la semina, successivamente alla raccolta della coltura seminativa principale, di:
 - o erbai primaverili-estivi (costituiti da erbai intercalari di graminacee oppure da miscugli di graminacee ed altre specie), di cui è ammessa la raccolta,

Oppure:

- o *cover crops* autunno-vernine costituite in prevalenza da specie erbacee graminacee. Le tipologie specie erbacee adottabili per *cover crops* sono: sulla, lupinella, *dactylis glomerata*, loietto o altre graminacee, trifogli, crucifere (rafano, senape, brassica, facelia, tranne in precessione al mais perché determinano allelopatie radicali). Allo scopo si rimanda ai riferimenti all'apposito Allegato Tecnico.

Solamente a fine ciclo della *cover crop* autunno - vernina, è permesso, in via esclusiva, l'utilizzo di disseccanti totali finalizzati alla sua devitalizzazione in loco, preliminarmente e in modo funzionale all'avvio delle operazioni di semina primaverile della coltura seminativa principale successiva.

Le indicazioni tecniche ed operative in merito alle tipologie di specie finalizzate alla semina delle colture di copertura e degli erbai primaverili/estivi costituiscono **Allegato tecnico** alla presente azione.

7. Somministrare in dosi frazionate e/o localizzate azoto e fosforo, durante la stagione vegetativa della coltura principale;
8. Frazionare e/o localizzare gli interventi di controllo delle infestanti sulla coltura seminativa principale;
9. Effettuare l'analisi chimico-fisica annuale dei terreni (suddivise per appezzamenti), al fine di stabilire il loro grado di attitudine all'attivazione delle tecniche di non lavorazione e di monitorarne successivamente in corso di impegno i parametri, riportandoli nell'apposito registro degli interventi

colturali, tenuto conto di quanto indicato dal D.M. 13-9-1999 Approvazione dei “Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo”. La Direzione Agroambiente ha approvato, con apposito provvedimento, l'allegato tecnico contenente le indicazioni metodologiche per l'effettuazione delle analisi del terreno (Decreto n. 414 del 16.12.2010).

10. Redigere, annotando con cadenza almeno mensile, il REGISTRO DEGLI INTERVENTI COLTURALI, che, per quanto riguarda ciascuna annualità dell'impegno quinquennale, include:
- i risultati delle analisi chimiche del terreno, sulle superfici aziendali sottoposte ad impegno;
 - la coltura seminativa principale, gli erbai primaverili/estivi o le colture di copertura (*cover crops*) adottate negli appezzamenti ad impegno;
 - le date di semina, di fertilizzazione e dei trattamenti con agrofarmaci e di devitalizzazione delle *cover crops*;
11. In casi giustificati da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (presenza di anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) e preliminarmente comunicati dall'agricoltore e autorizzati da Avepa, che ne dà conoscenza agli Uffici regionali, possono essere adottate tecniche di *non lavorazione profonda* mediante l'uso di decompattatori.

Va specificato che le tecniche di Agricoltura BLU, rispetto alle tecniche di Agricoltura Convenzionale, prevedono necessariamente l'applicazione di un modello di successione colturale, che presenta l'alternanza, come colture principali della rotazione, di cereali autunno-vernini o colza, mais e soia.

La tabella sottostante riporta la “successione tipo”, che costituisce impegno della presente Azione.

Agricoltura conservativa	
Anno	Coltura
1	frumento
2	mais
3	soia
4	frumento
5	mais

Scostamenti dalla rotazione su esposta, riguardo alle colture principali, dovranno esclusivamente riguardare tipologie colturali/varietali affini.

3.2 - Limiti e condizioni

Le aziende che vorranno aderire al presente bando dell'Azione 1 sono obbligatoriamente soggette ai seguenti vincoli e limitazioni:

1. Con riferimento alle particelle catastali soggette ad impegno, il pagamento agroambientale è riconosciuto esclusivamente alle aziende che introducono per la prima volta le tecniche di Agricoltura Conservativa (AGRICOLTURA BLU) su tale superficie seminativa aziendale;
2. Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione, di altri fanghi e residui non tossici e nocivi;
3. Divieto di aratura e di effettuare lavorazioni per la preparazione del letto di semina (erpicoltura, estirpatura, sarchiatura ...). Sono escluse anche le operazioni meccaniche effettuate solo in corrispondenza della fila di semina.
4. Divieto di fertilizzazione, diserbo, utilizzo di agrofarmaci e asportazione delle colture di copertura (*cover crops*);
5. Divieto di semina del mais come coltura principale per due anni consecutivi;
6. Non possono accedere al bando della presente Azione 1:
 - Superfici investite a colture orticole;
 - Superfici investite da colture floro-vivaistiche;
 - Superficie investite a fruttiferi;

- Giardini o orti familiari;
- Superfici disattivate;
- Superfici investite con impianti arborei-arbustivi;
- Superfici boscate;
- Superfici non seminatrici;
- Superfici investite a prato permanente, pascolo, prato pascolo ed erba medica.

Al fine di devitalizzare la *cover crop*, sono ammessi esclusivamente principi attivi disseccanti totali.

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento.

In particolare, si prevede il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria afferenti l'Atto A4 "Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", che, tra gli altri, detta le disposizioni in merito ai periodi di sospensione della distribuzione degli effluenti e alle quantità di azoto di origine zootecnica che possono essere oggetto di utilizzo agronomico, nonché dello Standard 1.1 "Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche", Standard 1.2 "Copertura minima del suolo", Standard 2.1 "Gestione delle stoppie" e dello Standard 2.2 "Avvicendamento delle colture".

Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009 n. 30125 e s.m.i..

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/condizionalita.htm>.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020.

Se tale adempimento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo quinquennale del presente bando è pari a 6.000.000€.

Nel caso in cui con il presente bando non vengano esaurite completamente le risorse finanziarie messe a disposizione nella graduatoria della sottomisura 214-i, azione 1, i fondi eccedenti verranno utilizzati per il finanziamento della graduatoria della sottomisura 214-i, azione 2, nel caso in cui non risultino sufficienti le risorse a bando, al fine di finanziare la massima parte di domande elegibili.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'importo massimo del premio è pari a 481 euro/ha/anno (pianura) e a 435 euro/ha/anno (collina), per un periodo di impegno pari a 5 anni.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Aziende agricole la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% in zone vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;	<ul style="list-style-type: none"> • Le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • Il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003; • L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006); • L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); 	10

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno ricadenti nelle aree prioritarie risultassero uguali, verrà considerato il punteggio superiore.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale:	SAT aziendale	crescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità – azione coltivatori custodi

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Misura 221 - Primo imboscamento di terreni agricoli

Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole - AZIONE 2 – Copertura continuativa del suolo

Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Nel caso gli impegni ricadano all'interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati, entro la scadenza del presente bando, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto.

Nel piano colturale annuale in fascicolo devono essere correttamente compilati, pena la reiezione della domanda, sia la colonna in cui viene indicata la tipologia di coltura principale, sia la colonna che definisce la tipologia di coltura secondaria in successione alla principale.

I documenti indicate ai numeri 1., 2. e 3. e le compilazioni di cui al paragrafo precedente sono considerati elementi essenziali e pertanto la loro mancata presentazione/compilazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I³⁰ del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011 e DGR n. 1659/2008 e s.m.i.

7. ALLEGATI TECNICI

La Direzione Agroambiente ha approvato, con apposito provvedimento, l'Allegato tecnico contenente le indicazioni operative riguardanti le principali tipologie di specie erbacee utilizzabili per la semina delle colture di copertura e degli erbai primaverili-estivi da realizzare con l'azione 1, 2 e 3 della sottomisura 214-i (Decreto n. 165 del 29.4.2010).³¹

³⁰ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

³¹ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

REGISTRO DEGLI INTERVENTI CULTURALI

DENOMINAZIONE APPEZZAMENTO	EPOCA DI INTERVENTO (gg/mm/aa)	TIPOLOGIA DI INTERVENTO CULTURALE	NOTE	FIRMA
		Risultati delle analisi chimiche del terreno		
		Coltura seminativa principale		
		- <i>Tipologia colturale</i>		
		- <i>Data semina</i>		
		- <i>Data 1° fertilizzazione localizzata</i>		
		- <i>Data 2° fertilizzazione localizzata (a seguire)</i>		
		- <i>Data intervento di controllo</i>		
		- <i>Data raccolta</i>		
		Erbai primaverili/estivi		
		- <i>Tipologia colturale</i>		
		- <i>Data semina</i>		
		- <i>Data raccolta</i>		
		Culture di copertura		
		- <i>Tipologia colturale</i>		
		- <i>Data semina</i>		
		- <i>Data disseccamento</i>		

FIRMA DEL TECNICO

LEGENDA:**QUADRO: DESCRIZIONE CARTOGRAFICA E CATASTALE****DENOMINAZIONE APPEZZAMENTO**

Le superfici aziendali vengono suddivise, per coerenza, in appezzamenti omogenei, a cui viene attribuita una denominazione che è inserita in questo campo.

1-PROVINCIA-COMUNE-N° FOGLIO- N° MAPPALE

In questo campo vengono inseriti i dati catastali di riferimento per l'appezzamento definito nel presente record, ossia dei dati relativi alla particella in cui è presente tale appezzamento.

2-PROVINCIA-COMUNE-N° FOGLIO- N° MAPPALE

Da compilarsi nel caso in cui l'appezzamento in oggetto ricada in più di una particella catastale.

3-PROVINCIA-COMUNE-N° FOGLIO- N° MAPPALE

Da compilarsi nel caso in cui l'appezzamento in oggetto ricada in più di due particelle catastali.

4-PROVINCIA-COMUNE-N° FOGLIO- N° MAPPALE

Da compilarsi nel caso in cui l'appezzamento in oggetto ricada in più di tre particelle catastali.

MISURA/SOTTOMISURA: Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole**AZIONE 2 – Copertura continuativa del suolo****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

La presente Azione 2 riconosce pagamenti agroambientali a successioni colturali volte favorire la diminuzione del trend della concentrazione di nitrati rilevati nelle acque superficiali e di falda, monitorati sul territorio della Regione del Veneto.

Tali successioni colturali, infatti, presentano avvicendamenti di particolare valore nel mantenimento della qualità della risorsa idrica poiché contraddistinti dalla possibilità di ampliare il periodo di attività radicale delle colture quale filtro naturale dell'azoto presente nella soluzione circolante del terreno.

Inoltre, mediante l'introduzione di *cover crops* nella successione colturale, si propone la copertura dei terreni agrari anche nei periodi di minore attività vegetativa, consentendo di ridurre i potenziali rilasci in falda dei nutrienti, e, peraltro, ottimizzando la disponibilità della risorsa idrica nel profilo dello strato attivo del terreno.

L'azione 2 riconosce un pagamento agroambientale a fronte di impegni non consolidati nelle buone pratiche agricole, poiché fondamentalmente non produttivi di reddito alcuno per le aziende, quali l'adozione di *cover crops* autunno invernali, la semina di erbai primaverili-estivi.

1.2 - Obiettivi

Riduzione dei fenomeni di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici provenienti dagli appezzamenti coltivati nelle acque superficiali e profonde.

1.3 - Ambito territoriale

SAU a seminativo della Regione del Veneto di pianura e collina (definizione ISTAT).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

L'adesione alla presente azione può avvenire anche solo con una UTE.

2.2 - Criteri di ammissibilità

I beneficiari dell'aiuto dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Sono elegibili ad aiuto le sole superfici investite a colture seminatrici.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 –Impegni previsti

3.1.1 Impegni

L'agricoltore deve:

1. Adottare le tecniche colturali su una superficie pari ad almeno il 25% della superficie seminativa aziendale. La superficie minima ad impegno è comunque pari ad un ettaro. Le particelle catastali inizialmente indicate nella domanda di aiuto dovranno essere mantenute continuativamente nell'impegno agroambientale per l'intero periodo quinquennale.
2. Applicare successioni colturali che prevedano l'alternanza di cereali autunno-vernini o colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, mais, soia, barbabietola.
3. Evitare di seminare sulla medesima superficie del mais - in qualità di coltura principale, per due anni consecutivi.
4. Adottare come colture principali le seguenti
 - a. mais o sorgo;
 - b. soia;
 - c. cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine;
 - d. barbabietola da zucchero o da foraggio
5. Seminare cereali autunno vernini, colza o altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine almeno 2 anni nei 5 di impegno;
6. Seminare *cover crops* autunno vernine (costituite in prevalenza da specie erbacee graminacee) almeno 3 volte nei 5 anni di impegno, in successione a mais, sorgo, soia, barbabietola, qualora tali superfici non vengano direttamente riutilizzate per la semina autunnale di frumento, altri cereali autunno vernini, colza ravizzone/altre crucifere, o altre colture erbacee autunno invernali. Le tipologie di specie erbacee adottabili per *cover crops* sono: sulla, lupinella, dactylis glomerata, loietto o altre tipologie di graminacee, trifogli, crucifere (rafano, senape, brassica, facelia, tranne in precessione al mais perché determinano allelopatie radicali). Le indicazioni tecniche ed operative in merito alle tipologie di specie finalizzate alla semina delle colture di copertura e degli erbai primaverili/estivi costituiscono l'**Allegato tecnico** alla presente Azione.
7. Evitare di utilizzare sulle *cover crops* alcun tipo di fertilizzante, né effluenti zootecnici, né concimi di sintesi chimica, né presidi fitosanitari o diserbanti.
8. Sovesciare le *cover crops* esclusivamente prima della semina della coltura principale successiva;
9. Seminare erbai primaverili-estivi almeno 2 anni sui 5 di impegno in successione a cereali autunno vernini, colza ravizzone/altre crucifere o altre colture erbacee autunno invernali, al fine di assicurare la copertura continuativa della superficie arativa durante il periodo di intensa mineralizzazione della sostanza organica contenuta nel terreno.
10. Effettuare l'analisi annuale chimico-fisica dei terreni (suddivise per appezzamento), al fine di determinarne le dotazioni nutrizionali nel periodo d'impegno, tenuto conto di quanto indicato dal D.M. 13-9-1999 Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo". La Direzione Agroambiente ha approvato, con apposito provvedimento, l'allegato tecnico contenente le indicazioni metodologiche per l'effettuazione delle analisi del terreno (Decreto n. 414 del 16.12.2010).
11. Redigere il REGISTRO DEGLI INTERVENTI COLTURALI, che, per quanto riguarda ciascuna annualità dell'impegno quinquennale, include:
 - o i risultati delle analisi chimiche del terreno, sulle superfici aziendali sottoposte ad impegno;
 - o la coltura seminativa principale, gli erbai primaverili/estivi o le colture di copertura (*cover crops*) adottate negli appezzamenti ad impegno.

Gli impegni sopra esposti, devono, pertanto, tener conto della necessaria alternanza delle differenti tipologie di colture principali nel quinquennio, considerato anche il divieto di successione del mais per due anni consecutivi sulla medesima superficie.

Di seguito, viene riportata una tabella che illustra la successione “tipo” di colture principali da rispettare nell’adesione alla presente Azione, nonché i correlati impegni di copertura del suolo.

Anno	COLTURA PRINCIPALE	IMPEGNO AGROAMBIENTALE COLLEGATO
1	Coltura primaverile estiva (<i>mais, sorgo, soia o barbabietola da zucchero o da foraggio, ...</i>)	<i>Semina cover crops</i>
2	COLTURA AUTUNNO-VERNINA (<i>cereali autunno vernini o colza, ravizzone o altra crucifera, o altra coltura erbacea autunno invernale</i>)	Semina erbai estivi
3	Coltura primaverile estiva (<i>mais, sorgo, soia o barbabietola da zucchero o da foraggio, ...</i>)	<i>Semina cover crops</i>
4	COLTURA AUTUNNO-VERNINA (<i>cereali autunno vernini o colza, ravizzone o altra crucifera, o altra coltura erbacea autunno invernale</i>)	Semina erbai estivi
5	Coltura primaverile estiva (<i>mais, sorgo, soia o barbabietola da zucchero o da foraggio, ...</i>)	<i>Semina cover crops</i>

3.2 - Limiti e condizioni

Le aziende beneficiarie che aderiscono al presente bando inerente l’Azione 2 sono obbligatoriamente soggette ai seguenti vincoli, limitazioni e condizioni di ammissibilità:

1. Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione, di altri fanghi e residui non tossici e nocivi;
2. Divieto di fertilizzazione organica e chimica, diserbo, utilizzo di agrofarmaci e asportazione delle colture di copertura (*cover crops*);
3. Divieto di semina del mais come coltura principale per due anni consecutivi;
4. Non possono accedere alla presente azione:
 - Superfici orticole;
 - Superfici investite da colture floro-vivaistiche;
 - Superficie investite a fruttiferi;
 - Giardini o orti familiari;
 - Superfici disattivate;
 - Superfici investite con impianti arborei-arbustivi;
 - Superfici boscate;
 - Superfici non seminate;
 - Superfici investite a prato permanente, pascolo, prato pascolo ed erba medica.

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento.

In particolare, si prevede il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria afferenti l'Atto A4 "Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", che, tra gli altri, detta le disposizioni in merito ai periodi di sospensione della distribuzione degli effluenti e alle quantità di azoto di origine zootecnica che possono essere sottoposte ad utilizzo agronomico, nonché dello Standard 1.1 "Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche", Standard 1.2 "Copertura minima del suolo", Standard 2.1 "Gestione delle stoppie" e dello Standard 2.2 "Avvicendamento delle colture".

Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009 n. 30125 e s.m.i..

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/condizionalita.htm>.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020.

Se tale adempimento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**4.1 - Importo messo a bando**

L'importo quinquennale del presente bando è pari a 6.000.000 €.

Nel caso in cui con il presente bando non vengano esaurite completamente le risorse finanziarie messe a disposizione nella graduatoria della sottomisura 214-i, azione 2, i fondi eccedenti verranno utilizzati per il finanziamento della graduatoria della sottomisura 214-i, azione 1, nel caso in cui non risultino sufficienti le risorse a bando, al fine di finanziare la massima parte di domante elegibili.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'importo massimo del premio è pari a 302 euro/ha/anno, per un periodo di impegno pari a 5 anni.

5. CRITERI DI SELEZIONE**5.1 – Priorità e punteggi**

Per le domande vale il seguente criterio di preferenza

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Aziende agricole la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% nelle zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n.	SAT aziendale localizzata nelle zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;	10

62 del 17 maggio 2006;		
Aziende agricole la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% nel Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale;	SAT aziendale localizzata nel Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;	5
Aziende agricole la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% nelle restanti Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola	SAT aziendale localizzata in : <ul style="list-style-type: none"> • L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006); • L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007 , e successive modifiche ed integrazioni); 	3

I punteggi indicati nella precedente tabella non sono sommabili.

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno della ditta beneficiaria rientrassero in più di una delle aree prioritarie indicate, alla domanda effettuata per la presente misura verrà attribuito il punteggio in base alla area prioritaria in cui ricade la maggior superficie oggetto di impegno.

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno ricadenti nelle aree prioritarie risultassero uguali, verrà considerato il punteggio superiore .

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale:	SAT aziendale	Crescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità- azione Coltivatori Custodi

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole - AZIONE 1 – Adozione di tecniche di agricoltura conservativa

Misura 221 - Primo imboscimento di terreni agricoli

Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Nel caso gli impegni ricadano all'interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati, entro la scadenza del presente bando, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto.

Nel piano colturale annuale in fascicolo devono essere correttamente compilati, pena la reiezione della domanda, sia la colonna in cui viene indicata la tipologia di coltura principale, sia la colonna che definisce la tipologia di coltura secondaria in successione alla principale.

I documenti indicate ai numeri 1., 2. e 3. e le compilazioni di cui al paragrafo precedente sono considerati elementi essenziali e pertanto la loro mancata presentazione/compilazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I³² del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011 e DGR n. 1659/2008 e s.m.i.

7. ALLEGATI TECNICI

La Direzione Agroambiente ha approvato, con apposito provvedimento, l'Allegato tecnico contenente le indicazioni operative riguardanti le tipologie di specie erbacee utilizzabili per la semina delle colture di copertura e degli erbai primaverili-estivi da realizzare con l'azione 1, 2 e 3 della sottomisura 214-i (Decreto n. 166 del 29.4.2010).

³² Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

REGISTRO DEGLI INTERVENTI CULTURALI

DENOMINAZIONE APPEZZAMENTO	EPOCA DI INTERVENTO (gg/mm/aa)	TIPOLOGIA DI INTERVENTO CULTURALE	NOTE	FIRMA
		Risultati delle analisi chimiche del terreno		
		Coltura seminativa principale		
		<i>- Tipologia colturale</i>		
		<i>- Data semina</i>		
		<i>- Data 1° fertilizzazione localizzata</i>		
		<i>- Data 2° fertilizzazione localizzata (a seguire)</i>		
		<i>- Data intervento di controllo</i>		
		<i>- Data raccolta</i>		
		Erbai primaverili/estivi		
		<i>- Tipologia colturale</i>		
		<i>- Data semina</i>		
		<i>- Data raccolta</i>		
		Colture di copertura		
		<i>- Tipologia colturale</i>		
		<i>- Data semina</i>		
		<i>- Data sovescio</i>		

Firma del Tecnico

Legenda:**QUADRO: DESCRIZIONE CARTOGRAFICA E CATASTALE****DENOMINAZIONE APPEZZAMENTO**

Le superfici aziendali vengono suddivise, per coerenza, in appezzamenti omogenei, a cui viene attribuita una denominazione che è inserita in questo campo.

1-PROVINCIA-COMUNE-N° FOGLIO- N° MAPPALE

In questo campo vengono inseriti i dati catastali di riferimento per l'appezzamento definito nel presente record, ossia dei dati relativi alla particella in cui è presente tale appezzamento.

2-PROVINCIA-COMUNE-N° FOGLIO- N° MAPPALE

Da compilarsi nel caso in cui l'appezzamento in oggetto ricada in più di una particella catastale.

3-PROVINCIA-COMUNE-N° FOGLIO- N° MAPPALE

Da compilarsi nel caso in cui l'appezzamento in oggetto ricada in più di due particelle catastali.

4-PROVINCIA-COMUNE-N° FOGLIO- N° MAPPALE

Da compilarsi nel caso in cui l'appezzamento in oggetto ricada in più di tre particelle catastali.

MISURA/SOTTOMISURA: Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole**AZIONE 3 – Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue.****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

Gli impegni della terza Azione della Sottomisura 214-i stabiliscono un percorso di gestione virtuosa della risorsa acqua e dei fitonutrienti, in relazione alle problematiche collegate al cambiamento climatico ed al mantenimento/raggiungimento di uno stato qualitativo “buono” dei corpi idrici superficiali.

I cambiamenti climatici in atto motivano l’opportunità di attivare progressivi processi di adeguamento tecnologico e comportamentale agli operatori del settore agricolo, promuovendo il ricorso a soluzioni irrigue innovative che consentano un risparmio importante degli apporti azotati e dei volumi di adacquamento utilizzati nella stagione estiva per le colture agrarie seminatrici.

L’azione 3 instaura un sistema di gestione agronomica in grado di completare gli obiettivi ambientali perseguiti da tutte le Azioni della sottomisura 214/i, attraverso l’assorbimento dei possibili surplus di azoto che si verificano grazie a processi di mineralizzazione della sostanza organica contenuta nel terreno agrario. Come per le prime due Azioni della sottomisura 214/i, la copertura del terreno nel periodo autunno-invernale consente, pertanto, il mantenimento di condizioni particolarmente cautelative nell’ambito del profilo rispetto agli eventuali fenomeni di percolazione o ruscellamento dei nutrienti di analoghi terreni arativi diversamente mantenuti a riposo vegetativo durante la stagione invernale.

1.2 - Obiettivi

- a. Riconversione e razionalizzazione delle tecniche irrigue;
- b. Riduzione dei fenomeni di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici provenienti dagli appezzamenti coltivati nelle acque superficiali e profonde.

1.3 - Ambito territoriale

▪ SAU seminativa della Regione Veneto di pianura e collina, escluse le superfici a tabacco, per gli impegni previsti dall’alternativa 3³³, che non prevede obblighi riguardo agli usi irrigui. Al di fuori delle superfici amministrative dei comprensori del Consorzio di Bonifica Delta del Po e del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, l’adesione all’Alternativa 3 con superfici coltivate a mais è permessa solo in caso di attestazione di mancanza strutturale di servizio irriguo consortile per asperione da parte del Consorzio di Bonifica competente per territorio. L’adesione all’Alternativa 3 non è in ogni caso ammessa per gli appezzamenti a mais irrigati a scorrimento superficiale, infiltrazione laterale o microirrigazione.³⁴

▪ SAU seminativa di pianura e collina del Veneto, escluse le superfici amministrative dei comprensori del Consorzio di bonifica Delta del Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (ha 110.573), per gli impegni previsti dalle alternative 1 e 2, che comprendono sempre impegni irrigui obbligatori nel caso delle colture di mais e tabacco.

Si precisa che l’inserimento nel presente Bando degli ambiti territoriali dei comprensori del Consorzio di bonifica Delta del Po e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale, ora elegibili all’Alternativa 3, nonché dei pagamenti agroambientali a questi ultimi collegati, è subordinato alla valutazione positiva dei Servizi della Commissione europea sulla proposta di modifica del Programma, notificata in data 21 dicembre 2011.³⁵

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

³³ Anche nel caso di appezzamenti coltivati a mais, qualora fosse disponibile acqua irrigua durante la stagione vegetativa.

³⁴ Sostituzione apportata prima con DGR n. 401 del 16/03/2012 poi con DGR n. 549 del 03/04/2012

³⁵ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

2.1 – Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

L'adesione alla presente azione può avvenire anche solo con una UTE.

2.2 - Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi di quanto disposto dal punto 6. "Vincoli, Limitazioni e Condizioni di Ammissibilità" della presente azione 3, i terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale adottata, purché venga assicurato comunque il mantenimento della consistenza della SAU seminativa aziendale obbligatoria ad impegno, come riconosciuto dal comma 4, art. 10 del Reg. n. 65/2011.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 –Impegni previsti

3.1.1 Impegni

CONDIZIONI GENERALI

L'adesione alla presente Azione deve avvenire su tutta la superficie aziendale seminativa elegibile al primo anno di impegno. La consistenza complessiva deve essere mantenuta ad impegno per tutto il quinquennio.

Le aziende agricole già aderenti per quota parte della SAU ad altre misure agroambientali della misura 214 possono aderire alla misura 214/i – azione 3 per le superfici elegibili nelle quali non vi è sovrapposizione di impegno alcuno con quanto già rappresenta SAU a pagamento agroambientale o su cui si intende presentare domanda su altre azioni.

L'agricoltore si impegna a rispettare i seguenti tre impegni obbligatori:

- Colture intercalari di copertura del suolo;
- Riduzione del 30% dei concimi azotati e distribuzione ottimizzata dei fertilizzanti;
- Registro di coltivazione.

Limitatamente alle colture del mais con impegno irriguo e del tabacco, l'agricoltore ha, inoltre, l'obbligo di aderire completamente "su corpi fondiari omogenei e spazialmente separati" a uno dei seguenti impegni autoesclusivi, finalizzati alla riduzione del 25% dei volumi irrigui sulle superfici seminatrici aziendali:

- *Riduzione del 25% dei volumi irrigui per aspersione (su mais e tabacco);*
- *Riduzione del 25% dei volumi irrigui mediante microirrigazione (tabacco);*
- *Fertirrigazione associata alla riduzione del 25% dei volumi microirrigui (tabacco).*

Per quanto concerne la coltura del mais senza impegno irriguo [Alternativa 3], non è comunque ammessa

*l'irrigazione per scorrimento superficiale, irrigazione da solchi o la microirrigazione.*³⁶

*Dato atto che le superfici amministrative ricadenti nei comprensori del Consorzio di Bonifica Delta del Po e del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale non possono aderire all'impegno di riduzione dei volumi irrigui, di cui al precedente paragrafo, nel restante territorio regionale elegibile il mancato rispetto dell'obbligo di adesione ad uno dei tre impegni obbligatori di riduzione dei volumi irrigui è permesso solamente qualora il Consorzio di Bonifica competente per territorio attesti la mancanza strutturale di servizio irriguo consortile per aspersione sulla superficie aziendale oggetto di impegno agro ambientale.*³⁷

Le colture seminatrici principali da impiegare sulle superfici oggetto di impegno della presente Azione 3 sono le seguenti:

- a. mais o sorgo;
- b. soia o girasole;
- c. cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine;
- d. barbabietola da zucchero o da foraggio;
- e. tabacco.

Ai fini della presente azione, la medesima coltura seminativa oggetto di impegno (SOI) agroambientale non può succedere a sé stessa sulla medesima particella aziendale per più di 4 anni su 5.

Gli impegni di cui alla presente azione, che verranno di seguito delineati in dettaglio, dovranno essere attuati dalle ditte richiedenti attivando una delle seguenti possibili combinazioni, denominate "Alternative":

ALTERNATIVA 1 – TABACCO/MAIS ASPERSIONE + RIDUZIONE CONCIMI

Impegni

- Colture di copertura su 25% SOI aziendale
- Riduzione del 30% dei concimi
- Riduzione del 25% volumi -aspersione
- Registro

Colture elegibili

- Tabacco
- Mais

ALTERNATIVA 2 – TABACCO MICROIRRIGAZIONE + RIDUZIONE CONCIMI

Impegni

- Colture di copertura su 25% SOI aziendale
- Riduzione del 30% dei concimi
- Riduzione del 25% volumi -microirrigazione
- Registro

Colture elegibili

- Tabacco

ALTERNATIVA 2 BIS – TABACCO FERTIRRIGAZIONE

Impegni

- Colture di copertura su 25% SOI aziendale
- Riduzione del 25% volumi -fertirrigazione
- Registro

Colture elegibili

- Tabacco

ALTERNATIVA 3 – SENZA IMPEGNO RIDUZIONE VOLUMI IRRIGUI, CON RIDUZIONE CONCIMI³⁸

Impegni

Colture elegibili

³⁶ Sostituzione apportata con DGR n. 549 del 03/04/2012

³⁷ Sostituzione apportata prima con DGR n. 401 del 16/03/2012 poi con DGR n. 549 del 03/04/2012

³⁸ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

- Colture di copertura su 25% SOI aziendale
- Riduzione del 30% dei concimi
- Registro
- Mais (*) o sorgo;
- Soia o girasole;
- Cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine;
- Barbabietola da zucchero o da foraggio.

(*) solamente qualora il Consorzio di Bonifica competente per territorio attesti la mancanza strutturale di servizio irriguo consortile per aspersione sulla superficie aziendale oggetto di impegno agroambientale e l'azienda non ricorra ad irrigazione a scorrimento superficiale, infiltrazione laterale o microirrigazione.³⁹

IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE ALTERNATIVE ⁴⁰

IMPEGNO: COLTURE INTERCALARI DI COPERTURA DEL SUOLO⁴¹

1. Semina ogni anno, di colture intercalari di copertura sul 25% della SAU seminativa aziendale ad impegno (SOI). La superficie minima ad impegno deve essere comunque pari ad 1 ettaro;
2. Divieto di utilizzo sulle cover crops di fertilizzanti, effluenti zootecnici, concimi di sintesi chimica, presidi fitosanitari o diserbanti;
3. Le tipologie di specie erbacee adottabili quali cover crops, se in miscuglio, devono essere costituite in prevalenza da graminacee. Sono permesse le crucifere e vietate le leguminose in purezza. Allo scopo, si rimanda ai riferimenti all'apposito Allegato Tecnico (DDR Direzione Agroambiente n. 165 del 29 aprile 2010);
4. Per la preparazione del letto di semina, adozione esclusiva di lavorazioni di ripuntatura o scarificazione al fine di non alterare il profilo del terreno;
5. Trinciatura e sovescio della coltura di copertura entro la metà del mese di aprile.
6. Per quanto attiene il primo anno d'impegno, l'obbligo di semina della cover crops deve avvenire nell'autunno 2012.

IMPEGNO: RIDUZIONE DEL 30% DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DEI FERTILIZZANTI

1. Riduzione del 30% delle dosi di azoto apportate con la concimazione alle seguenti colture erbacee seminative: mais, sorgo, soia, girasole, cereali autunno vernini e altre colture erbacee autunno vernine, colza o altre crucifere similari, barbabietola;
2. Tranne che nel caso del tabacco, la riduzione del 30% dell'azoto viene calcolata sulla base della Tabella "Maximum Application Standards" allegata al II Programma di Azione per le ZVN valevole per il quadriennio 2012-2015 (Allegato A DGR 1150 del 26 luglio 2011, pag. 25-28). Nei casi previsti dalle disposizioni regionali in vigore, l'azienda dovrà compilare il Piano di Utilizzazione Agronomica e assicurarne il rispetto ;

ESTRATTO TABELLA MAS

COLTURA	Massimali azoto efficiente Programma di Azione ZVN Veneto 2011-2015 (kg/ha)	Impegno agroambientale di riduzione 30% N efficiente rispetto baseline ZVN (kg/ha)
Frumento tenero	180	126
Frumento duro e grani di forza	190	133
Orzo	150	105
Avena	110	77
Segale	120	84
Triticale	150	105
Barbabietola	160	112
Mais	280	196
Sorgo granella	220	154
Erbaio invernale di loiessa	120	84

³⁹ Sostituzione apportata con DGR n. 549 del 03/04/2012

⁴⁰ Applicabili alla SAU seminativa della Regione del Veneto di pianura e collina.

⁴¹ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

Erbaio estivo di panico	110	77
Soia ⁴²	30	30
Colza	150	105
Girasole	120	84

- Ai fini del presente impegno agroambientale, anche le aziende site parzialmente o completamente in Zona Ordinaria (ZO) devono in ogni caso rispettare i limiti di concimazione azotata ridotti del 30% rispetto a quelli di azoto efficiente massimi per coltura previsti dalla Tabella “*Maximum Application Standards*” di cui sopra.
- Nel caso del **tabacco**, la riduzione obbligatoria del 30% degli apporti ordinari di azoto efficiente e fosforo è determinata rispetto ad una dotazione annua unitaria di 109 kg/ha di azoto e 108 kg/ha di fosforo. Ne consegue che la dotazione unitaria in condizione di impegno agroambientale sarà rispettivamente pari a **76 kg/ha di N e 76 kg/ha di fosforo**.
- Nel caso di colture da trapianto, l’apporto di azoto deve essere assicurato nel momento di massima necessità della coltura, che corrisponde a 15-20 giorni dopo il trapianto;
- I concimi azotati utilizzati per la fertilizzazione in copertura delle colture (tranne per le colture trapiantate e i cereali autunno-vernini) devono rientrare nella categoria commerciale dei formulati azotati “a lento rilascio”, possibilmente integrati da enzimi inibitori della nitrificazione* ⁴³; ⁴⁴
- La concimazione delle colture principali deve essere effettuata secondo le modalità riportate nella tabella sottostante.

COLTURE	CONCIMAZIONI AZIONE 3	OPERAZIONI AGGIUNTIVE 3
<i>mais o sorgo</i>	1 Fondo + 2 Coperture	<i>Interramento concimazione</i>
<i>girasole</i>	1 Fondo + 1 Copertura	<i>Interramento concimazione</i>
<i>soia</i>	1 localizzata alla semina	----
<i>c.a.v., colza/altre crucifere, altre erbacee autunno-vernine</i>	1 Fondo + 2 Coperture	----
<i>barbabietola</i>	1 Fondo + 2 Coperture	<i>Interramento concimazione</i>
<i>Tabacco</i>	2 Fondo + 3 Coperture	<i>Interramento concimazione</i>

- Nel caso della coltivazione di barbabietola da zucchero o da foraggio, mais o sorgo, cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, si devono effettuare la concimazione di fondo in un passaggio e quella di copertura in due frazionamenti successivi e localizzati. È esclusa la localizzazione esclusivamente con riguardo ai cereali autunno vernini, o alle altre colture erbacee autunno vernine (qualora qualificate come colture principali nella rotazione);
- Nel caso della coltivazione di tabacco, l’impegno prevede di realizzare la concimazione di fondo in due passaggi e quella di copertura in tre frazionamenti successivi e localizzati, con riferimento alle indicazioni riportate nella tabella 3.2.12-tabacco dell’Allegato 2 Quater al PSR 2007-2013;
- Nel caso della coltivazione del girasole non sono previsti impegni aggiuntivi di frazionamento, ma esclusivamente l’interramento obbligatorio dei fertilizzanti;
- Nel caso della soia è ammessa una minima concimazione azotata starter per attivare il rizobio alla semina.

⁴² Si tratta di concimazione fisiologica necessaria ad attivare correttamente l’azotofissazione del Bradyrhizobium Japonicum su soia. Pertanto, la quantità ordinaria di fertilizzante apportato non viene ridotta del 30% (vedi all. 2 Quater nota 1, pagina 19)

⁴³ In proposito fanno riferimento le tabelle 3.2.5-mais, 3.2.6-sorgo, 3.2.8-girasole, 3.2.9-bietola, 3.2.11-colza dell’Allegato 2 quater al PSR 2007-2013.

⁴⁴ Sostituzione apportata prima con DGR n. 401 del 16/03/2012 e DGR n. 549 del 03/04/2012 poi con DGR n. 1047 del 05/06/2012

12. La somministrazione in dosi frazionate e localizzate degli elementi fertilizzanti in copertura, durante la stagione vegetativa primaverile-estiva, comprende sempre l'interramento obbligatorio dei fertilizzanti granulari, semplici o complessi;
13. Con specifico riguardo alla coltivazione del tabacco, nel caso di ricorso all'uso delle tecniche fertirrigue con fertilizzanti idrosolubili, le dosi massime di elementi fertilizzanti distribuite complessivamente alla coltura devono risultare al massimo pari a **71 kg/ha di azoto, 78 kg/ha di fosforo e 131 kg/ha di potassio**⁴⁵ e devono essere adattate in funzione della quantità di elementi nutrizionali individuata nelle analisi chimiche obbligatorie delle acque irrigue. Inoltre, le operazioni di frazionamento ed interrimento dei fertilizzanti in copertura devono essere sostituite da un passaggio meccanico di rincalzatura.
14. Le colture di secondo raccolto dovranno essere inserite nel piano di fertilizzazione annualmente predisposto e, qualora fertilizzate, con riguardo a queste ultime è obbligatorio il frazionamento della dose dei fertilizzanti azotati apportati.⁴⁶

IMPEGNO: REGISTRO DI COLTIVAZIONE

1. Registrazione delle operazioni di semina delle colture intercalari di copertura autunno-vernine sul 25% della superficie ad impegno, indicando gli appezzamenti interessati, le tipologie e le quantità di semente delle specie erbacee utilizzate, anche con efficacia fumigante e/o nematocida;
2. Registrazione delle operazioni di sovescio ed eventuale preliminare trinciatura delle *cover crops*;
3. Registrazione delle operazioni di semina delle colture principali e, se realizzate, anche di quelle di secondo raccolto e registrazione degli interventi di frazionamento della concimazione di fondo e di copertura;
4. Registrazione dei tempi di distribuzione, delle modalità e dei quantitativi e delle tipologie di fertilizzante di volta in volta utilizzate e verifica della corrispondenza con le indicazioni dei massimali per coltura indicati nell'impegno di riduzione del 30% delle dosi fertilizzanti.
5. Nel caso del tabacco, obbligo di registrazione sia degli apporti di azoto che di fosforo.
6. Nel caso dell'adozione della tecnica di fertirrigazione su tabacco, obbligo di registrazione degli apporti di azoto, fosforo e potassio.

SOLO PER ALTERNATIVA 1 – TABACCO/MAIS ASPERSIONE + RIDUZIONE CONCIMI:

- *Tenuta di uno specifico piano di irrigazione, dopo aver determinato il bilancio idrico anche, se del caso, attraverso il controllo dell'umidità del terreno tramite strumenti tensiometrici, registrando le singole operazioni di adacquata e i volumi irrigui unitari utilizzati, al fine di assicurare il rispetto del limite previsto di 3.250 mc/ha/anno e 3.497 mc/ha/anno nelle operazioni di adacquamento, rispettivamente, per tabacco e mais, negli appezzamenti ad impegno.*⁴⁷

SOLO PER ALTERNATIVA 2 – TABACCO MICROIRRIGAZIONE + RIDUZIONE CONCIMI:

- Dopo aver determinato il bilancio idrico della coltura, registrazione delle operazioni di messa in opera e successiva attivazione degli impianti microirrigazione, registrazione delle singole operazioni di adacquata e dei volumi irrigui unitari, che devono trovare corrispondenza nei valori complessivi riscontrati nella lettura del contatore, al fine di assicurare il rispetto del limite di 1.605 mc/ha/anno previsti per l'adacquamento negli appezzamenti ad impegno;
- Registrazione delle operazioni di rimozione e riposizionamento delle manichette, nonché delle operazioni di spurgo e pulitura dei filtri.

SOLO PER ALTERNATIVA 2 BIS – TABACCO FERTIRRIGAZIONE:

⁴⁵ L'adozione di tecniche fertirrigue deve dimostrare nel registro di fertilizzazione il rispetto delle dosi massime distribuite sia per azoto, fosforo che potassio.

⁴⁶ Anche le eventuali operazioni di frazionamento dei fertilizzanti azotati nelle colture di secondo raccolto dovranno essere tracciate nel registro di coltivazione.

⁴⁷ Sostituzione apportata con DGR n. 549 del 03/04/2012

- Dopo aver determinato il bilancio idrico della coltura, registrazione delle operazioni di messa in opera e successiva attivazione degli impianti microirrigazione, registrazione delle singole operazioni di adacquata e dei volumi irrigui unitari, che devono trovare corrispondenza nei valori complessivi riscontrati nella lettura del contatore, al fine di assicurare il rispetto del limite di 1.605 mc/ha/anno previsti per l'adacquamento negli appezzamenti ad impegno;
- Registrazione delle operazioni di rimozione e riposizionamento delle manichette, nonché delle operazioni di spurgo e pulitura dei filtri.

**IMPEGNI IRRIGUI AUTOESCLUSIVI
OBBLIGATORI SPECIFICI PER
ALTERNATIVA ⁴⁸**

**IMPEGNO: RIDUZIONE DEL 25% DEI VOLUMI IRRIGUI PER ASPERSIONE (MAIS E TABACCO)
- ALTERNATIVA I ⁴⁹**

1. Superfici aziendali annualmente interessate da coltivazioni seminatrici autunno-vernine e dalle restanti colture primaverili estive classificate come ammissibili ai precedenti impegni elencati al punto "CONDIZIONI GENERALI" della presente azione ai precedenti impegni (Colture intercalari di copertura del suolo, Riduzione del 30% dei concimi azotati e distribuzione ottimizzata dei fertilizzanti, Registro di coltivazione).
2. Obbligo di irrigazione a pioggia con la riduzione del 25% del volume irriguo ordinario, che consiste nel rispetto dei seguenti volumi di acqua annuali per unità di superficie irrigua:
 - 3.250 mc/ha nel caso del tabacco;
 - 3.497 mc/ha nel caso del mais,
3. Nel caso di attingimento da falda deve essere assicurato il rispetto dello Standard 5.1. di Condizionalità [rispetto dell'autorizzazione irrigua qualora il punto di prelievo ne sia soggetto];
4. Nel caso di prelievi autorizzati da falda, obbligo di installare un contatore sigillato sull'opera di presa di adduzione alle tubazioni fisse o mobili di ingresso alla rete di distribuzione irrigua dell'acqua ai campi, per la verifica del rispetto del massimale irriguo annuo di 3250 mc/ha nel caso del tabacco e di 3.497 mc/ha nel caso del mais.
5. Applicazione obbligatoria di un limitatore di portata riferito a un fabbisogno irriguo di 0,7 l/s per ettaro⁵⁰ alla condotta di irrigazione, mantenendo lo stesso turno irriguo e le stesse ore di adacquamento per turno assicurate dal Consorzio di Bonifica l'anno precedente all'attivazione dell'Azione in oggetto. Se non tecnicamente supportato dall'impianto irriguo, il limitatore di portata può essere sostituito da contatore sigillato sull'opera di presa, come già previsto nel caso di prelievi irrigui da falda. L'agricoltore deve inoltre assoggettarsi alle modalità di controllo individuate dal Consorzio di Bonifica competente per territorio.
6. L'impegno prevede la determinazione del bilancio idrico della coltura, sulla base delle indicazioni contenute nello specifico allegato tecnico che sarà approvato dagli uffici della Giunta Regionale, in cui verrà dato dettaglio alle modalità di effettuazione degli interventi irrigui, che dovranno tenere conto di:
 - esigenze idriche nelle diverse fasi fenologiche
 - struttura fisica del terreno;
 - previsioni sull'andamento climatico (temperature e piovosità).
7. L'esecuzione degli interventi irrigui deve trovare giustificazione nel bilancio di cui al punto 6.

⁴⁸ Non possibile nei comprensori del Consorzio di bonifica Delta Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale. (integrazione nota apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012)

⁴⁹ Sostituzione del titolo della tabella apportata con DGR n. 549 del 03/04/2012

⁵⁰ Un limitatore di portata riferito a un fabbisogno irriguo di 0,7 l/s per ettaro si contestualizza in un consumo irriguo continuativo unitario di 0,7 l/s durante tutta la stagione irrigua [Rf. Allegato 2 QUATER, pag. 37-45]

IMPEGNO: RIDUZIONE DEL 25% DEI VOLUMI IRRIGUI MEDIANTE MICROIRRIGAZIONE (TABACCO) – ALTERNATIVA 2

1. *Obbligo di adesione sulla SAU aziendale a tabacco, qualora l'impegno di riduzione dei volumi irrigui non risulti già assicurato mediante adesione al precedente impegno "riduzione 25% dei volumi irrigui asperione" e/o all'impegno "Fertirrigazione associata alla riduzione del 25% dei volumi microirrigui".⁵¹*
2. Obbligo di adozione della modalità di microirrigazione (distribuzione localizzata a bassa portata e bassa pressione) con la riduzione del 25% del volume microirriguo ordinario, assicurando il rispetto di un volume irriguo massimo annuo per ettaro pari a 1.605 mc/ha;
3. Nel caso di attingimento da falda deve essere assicurato il rispetto dello Standard 5.1. di Condizionalità [rispetto dell'autorizzazione irrigua qualora il punto di prelievo ne sia soggetto];
4. Obbligo di installazione di un contatore sigillato sull'opera aziendale di presa di adduzione (sia da rete superficiale che da pozzo) dell'acqua irrigua distribuita all'apezzamento;
5. Obbligo di equipaggiamento degli appezzamenti con impianti di microirrigazione;
6. Obbligo di gestione della stesura, manutenzione, rimozione delle manichette gocciolanti, spurgo e pulitura dei filtri;
7. Obbligo di presidio delle operazioni di irrigazione localizzata al fine di evitare malfunzionamenti della rete distributiva a manichetta;
8. L'impegno prevede la determinazione del bilancio idrico della coltura, sulla base delle indicazioni contenute nello specifico allegato tecnico che sarà approvato dagli uffici della Giunta Regionale, in cui verrà dato dettaglio alle modalità di effettuazione degli interventi irrigui, che dovranno tenere conto di:
 - a. esigenze idriche nelle diverse fasi fenologiche
 - b. struttura fisica del terreno;
 - c. previsioni sull'andamento climatico (temperature e piovosità).
9. L'esecuzione degli interventi irrigui deve trovare giustificazione nel bilancio di cui al punto 8.

IMPEGNO: FERTIRRIGAZIONE ASSOCIATA ALLA RIDUZIONE DEL 25% DEI VOLUMI MICROIRRIGUI (TABACCO) – ALTERNATIVA 2BIS

1. *Obbligo di adesione sulla SAU aziendale a tabacco, se l'impegno di riduzione dei volumi irrigui non risulta già assicurato mediante adesione all'impegno "riduzione 25% dei volumi irrigui asperione" e/o all'impegno "Riduzione del 25% dei volumi irrigui mediante microirrigazione".⁵²*
2. Adozione della tecnica fertirrigua con utilizzo di volumi di acqua annui complessivi pari a 1.605 mc/ha, corrispondente alla riduzione del 25% del volume microirriguo ordinario ;
3. Nel caso di attingimento da falda deve essere assicurato il rispetto dello Standard 5.1. di Condizionalità [rispetto dell'autorizzazione irrigua qualora il punto di prelievo ne sia soggetto];
4. Obbligo di installazione di un contatore sigillato sull'opera aziendale di presa di adduzione (sia da rete superficiale che da pozzo) dell'acqua irrigua distribuita all'apezzamento;
5. Riduzione di oltre il 30% dei quantitativi di fertilizzante ordinario apportati, che, nella forma di fertilizzanti idrosolubili, non devono superare le dosi massime annuali di 71 kg/ha di azoto, 78 kg/ha di fosforo e 131 kg/ha di potassio, quantità che devono essere adattate in funzione delle analisi chimiche dell'acqua irrigua.
6. Obbligo di equipaggiamento degli appezzamenti con impianti di microirrigazione;
7. Obbligo di gestione della stesura, manutenzione, rimozione delle manichette gocciolanti, spurgo e pulitura dei filtri;
8. Obbligo di presidio delle operazioni di irrigazione localizzata al fine di evitare malfunzionamenti della rete distributiva a manichetta.
9. È obbligatoria la definizione di uno specifico "Piano di fertirrigazione" che indichi la tipologia e l'entità delle dosi di fertilizzante idrosolubile via via miscelato nei singoli interventi fertirrigui, nel rispetto della riduzione del 25% dei volumi irrigui apportati alla coltura.

⁵¹ Sostituzione titolo e punto elenco 1 apportata con DGR n. 549 del 03/04/2012

⁵² Sostituzione del titolo e punto 1 apportata con DGR n. 549 del 03/04/2012

10. L'impegno prevede la determinazione del bilancio idrico della coltura, stimato in base alle indicazioni contenute nello specifico allegato tecnico in fase di predisposizione, in cui si dettaglieranno le modalità di effettuazione degli interventi irrigui, che dovranno tenere conto di:
 - a. esigenze idriche nelle diverse fasi fenologiche
 - b. struttura fisica del terreno;
 - c. previsioni sull'andamento climatico (temperature e piovosità).
11. L'esecuzione degli interventi irrigui deve trovare giustificazione nel bilancio di cui al punto 10.

3.2 - Limiti e condizioni ⁵³

1. *Obbligo di adesione su tutta la SAU aziendale destinata alle colture elencate al punto 3.1.1 Condizioni Generali (vedi anche punto 6.).*
2. *La superficie minima soggetta ad impegno deve essere almeno pari ad 1 ettaro;*
3. *Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione, di altri fanghi e residui non tossici e nocivi;*
4. *Divieto di fertilizzazione, diserbo, utilizzo di agro farmaci sulle cover crops e obbligo di sovescio delle cover crops medesime;*
5. *Non è ammessa l'irrigazione per scorrimento superficiale e infiltrazione da solchi;*
6. *Non possono accedere alla presente Azione:*
 - *Superfici orticole, compreso pomodoro da industria;*
 - *Superfici investite da colture floro-vivaistiche;*
 - *Superficie investite a fruttiferi;*
 - *Giardini o orti familiari;*
 - *Superfici disattivate;*
 - *Superfici investite con impianti arborei-arbustivi;*
 - *Superfici boscate;*
 - *Superfici non seminatrici;*
 - *Superfici investite a prato permanente, pascolo, prato pascolo ed erba medica;*
 - *Superfici investite a riso.*
7. *La Giunta regionale può prevedere adattamenti e soluzioni operative specifiche agli impegni stabiliti dalla presente Azione qualora dovessero verificarsi stagioni particolarmente piovose o siccitose.*

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009 n. 30125 e s.m.i..

Vengono, in particolare, mantenuti fermi i principi dettati dalle Norme di Condizionalità riguardo l'Atto A4 "Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", lo Standard 2.1 "Gestione delle stoppie", lo Standard 2.2 "Avvicendamento delle colture", lo Standard 5.1 "Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione".

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/condizionalita.htm>

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

⁵³ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020.

Se tale adempimento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo quinquennale del presente bando è pari a 40.000.000 €.

Nel caso in cui con il presente bando non vengano esaurite completamente le risorse finanziarie messe a disposizione nella graduatoria della sottomisura 214-i, azione 3, i fondi eccedenti verranno utilizzati per il finanziamento della graduatoria della sottomisura 214-i, azione 1 e azione 2, qualora queste ultime non presentino sufficienti risorse a bando, al fine di finanziare la massima parte di domande elegibili.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

La tabella sottostante riporta i pagamenti, espressi in euro/ettaro/anno, riconosciuti per unità di superficie all'insieme di impegni ricompresi nelle alternative 1, 2 e 3.

ALTERNATIVA 1 – TABACCO o MAIS ASPERSIONE + RIDUZIONE CONCIMI

Mais	Tabacco
430	993

ALTERNATIVA 2 – TABACCO MICROIRRIGAZIONE + RIDUZIONE CONCIMI

Tabacco
904

ALTERNATIVA 2 BIS – TABACCO FERTIRRIGAZIONE

Tabacco fertirrigazione
776

ALTERNATIVA 3 – SENZA IMPEGNO RIDUZIONE VOLUMI IRRIGUI, CON RIDUZIONE CONCIMI⁵⁴

Mais (*)	Sorgo	Soia	Girasole	Barbabietola	Fruento e altri c.a.v.	Colza e altre brass.
326	283	177	262	440	191	276

(*) solamente qualora il Consorzio di Bonifica competente per territorio attesti la mancanza strutturale di servizio irriguo consortile per aspersione sulla superficie aziendale oggetto di impegno agroambientale e l'azienda non ricorra ad irrigazione a scorrimento superficiale, infiltrazione laterale o microirrigazione.⁵⁵

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Impegni volti	Presenza nella domanda di aiuto di superfici ad impegno	4

⁵⁴ Titolo sostituito con DGR n. 401 del 16/03/2012

⁵⁵ Tabella e nota sostituite con DGR n. 549 del 03/04/2012

all'adozione di sistemi microirrigui e fertirrigui	caratterizzate dall'adozione di sistemi microirrigui e fertirrigui	
Impegni volti all'adozione di sistemi di irrigazione per aspersione	Presenza nella domanda di aiuto di superfici ad impegno caratterizzate dall'adozione di sistemi di irrigazione per aspersione	3
Aziende agricole la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% in zone vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;	<ul style="list-style-type: none"> • Le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • Il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003; • L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006); • L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); 	2

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale:	SAT aziendale	Decrescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità – azione coltivatori custodi

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Misura 221 - Primo imboscamento di terreni agricoli

Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole

- AZIONE 1 – Adozione di tecniche di agricoltura conservativa

- AZIONE 2 – Copertura continuativa del suolo

Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

Le aziende agricole già aderenti per quota parte della SAU ad altre sottomisure agroambientali afferenti alla misura 214 possono aderire all'azione 3 della sottomisura 214i per le superfici eleggibili nelle quali non vi è sovrapposizione di impegno alcuno con quanto già rappresenta superficie oggetto di impegno agroambientale nell'ambito di altre azioni.⁵⁶

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Nel caso gli impegni ricadano all'interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati, entro la scadenza del presente bando, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto;
4. *attestazione della mancanza strutturale di servizio irriguo consortile per aspersione per l'adesione all'alternativa 3 nel caso di semina di mais in ambiti non compresi nel territorio dei comprensori dei Consorzi di bonifica Delta del Po e Veneto Orientale. Il presente documento non ha carattere di essenzialità, e va trasmesso ad AVEPA entro 60 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande di aiuto.⁵⁷*

Nel piano colturale annuale in fascicolo devono essere correttamente compilati, pena la reiezione della domanda, sia la colonna in cui viene indicata la tipologia di coltura principale, sia la colonna che definisce la tipologia di coltura secondaria in successione alla principale.

I documenti indicate ai numeri 1., 2. e 3. e le compilazioni di cui al paragrafo precedente sono considerati elementi essenziali e pertanto la loro mancata presentazione/compilazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I⁵⁸ del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011. Con successivo provvedimento verranno approvate le specifiche norme regionali di attuazione.

7. ALLEGATI TECNICI

La Direzione Regionale Agroambiente ha approvato:

- con Decreto del Dirigente n. 165 del 29 aprile 2010, l'Allegato tecnico contenente le indicazioni operative riguardanti le tipologie di specie erbacee utilizzabili per la semina delle colture di copertura e degli erbai primaverili-estivi da realizzare con la sottomisura 214-i.

La Direzione Agroambiente ha in corso di predisposizione il piano di irrigazione comprensivo di bilancio idrico colturale, che verrà approvato con apposito provvedimento assieme alle linee guida applicative.⁵⁹

⁵⁶ Integrazione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

⁵⁷ Integrazione apportata prima con DGR n. 401 del 16/03/2012 poi sostituita con DGR n. 549 del 03/04/2012

⁵⁸ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

⁵⁹ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012



***SOTTOMISURA 214/I - GESTIONE AGROCOMPATIBILE DELLE SUPERFICI AGRICOLE
AZIONE 3 – OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE ED
IRRIGUE.⁶⁰***

ALLEGATO TECNICO : REGISTRO DEGLI INTERVENTI CULTURALI

La compilazione presente Allegato Tecnico costituisce uno degli impegni fondamentali della terza azione della sottomisura 214 I.

L'allegato è costituito da una serie di schede collegate, ognuna rispettivamente, alla relativa nota esplicativa:

1. Scheda generale aziendale
2. Scheda descrizione cartografica e catastale
3. Scheda di concimazione
4. Scheda cover crops

In merito alle specifiche problematiche rilevate rispetto all'impegno di riduzione dell'apporto di fertilizzante e dell'inserimento delle cover crops, si rimanda all'allegato 2 QUATER al PSR, che fornisce elementi di maggior precisazione e dettaglio nella definizione dei conteggi economici riguardo agli impegni agroambientali dell'Azione 3, e che contiene, tra l'altro, i riferimenti bibliografici e scientifici pertinenti all'applicazione degli impegni in oggetto.

⁶⁰ Allegati Tecnici aggiunti con DGR n. 401 del 16/03/2012

1 - SCHEDA GENERALE AZIENDALE

ANNO DI RIFERIMENTO: _____

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: _____

CUAA: _____

INDIRIZZO SEDE LEGALE:

VIA/PIAZZA: _____ N° _____

COMUNE _____ CAP _____ PROV _____

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA (SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE):

VIA/PIAZZA: _____ N° _____

COMUNE _____ CAP _____ PROV _____

INDIRIZZO E-MAIL DELLA DITTA _____

FIRMA DEL PROPRIETARIO/ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE DEL TECNICO DI RIFERIMENTO _____

INDIRIZZO E-MAIL DEL TECNICO _____

N° TELEFONICO DEL TECNICO _____

FIRMA DEL TECNICO DI RIFERIMENTO DELLA DITTA RICHIEDENTE

NOTA ESPLICATIVA DELLA SCHEDA GENERALE AZIENDALE

Nella presente scheda, vengono inseriti i dati anagrafici della ditta richiedente e l'anno di impegno di riferimento (ad es. 2012) delle operazioni che verranno descritte nelle schede successive.

Vengono inoltre inseriti i dati relativi all'eventuale tecnico/consulente di appoggio per la compilazione del presente allegato.

NOTA ESPLICATIVA DELLA SCHEDA “ DESCRIZIONE CARTOGRAFICA E CATASTALE ”

La presente scheda può essere compilata qualora la ditta richiedente intenda accorpare le superfici di più mappali in uno o più appezzamenti. Diversamente, qualora la ditta richiedente non effettui tale accorpamento, nella scheda “Concimazione” e nella scheda “Cover crops” verranno indicati i dati delle particelle catastali (provincia-comune-n° foglio- n°mappale) in cui vengono rispettivamente effettuati gli interventi di concimazione e semina delle cover crops.

DENOMINAZIONE/NUMERAZIONE APPEZZAMENTO

Le superfici aziendali vengono suddivise, per coerenza, in appezzamenti omogenei, a cui viene attribuita una denominazione/numerazione da parte del soggetto compilante, che viene inserita in questo **campo**.

SUPERFICIE APEZZAMENTO

In questo campo viene inserita la superficie totale dell’appezzamento, espressa in ettari, derivante dalla sommatoria delle superfici dei mappali/parti di mappali che lo compongono e che vengono descritti nei campi successivi.

MAPPALE 1

In questo campo vengono inseriti i dati catastali (provincia-comune-n° foglio- n°mappale- superficie in ettari) di riferimento del mappale di riferimento per l’appezzamento definito nel presente record, ossia dei dati relativi alla particella che eventualmente corrisponde a tale appezzamento.

MAPPALE 2

Da compilarsi, oltre al campo “MAPPALE 1”, nel caso in cui l’appezzamento in oggetto ricada in più di una particella catastale.

MAPPALE 3

Da compilarsi , oltre al campo “MAPPALE 1” e “MAPPALE 2”, nel caso in cui l’appezzamento in oggetto ricada in più di due particelle catastali.

MAPPALE 4

Da compilarsi , oltre al campo “MAPPALE 1”, “MAPPALE 2” e “MAPPALE 3”, nel caso in cui l’appezzamento in oggetto ricada in più di tre particelle catastali.

MAPPALE 5

Da compilarsi , oltre al campo “MAPPALE 1”, “MAPPALE 2”, “MAPPALE 3” e “MAPPALE 4”, nel caso in cui l’appezzamento in oggetto ricada in più di quattro particelle catastali.

Qualora l’appezzamento risultasse costituito da più di 5 mappali, potrà essere allegata un’ulteriore scheda con l’indicazione di tutte le particelle che lo compongono.

3 - SCHEDA DI CONCIMAZIONE

DENOMINAZIONE/NUMERAZIONE APPEZZAMENTO o MAPPALE: _____

TIPO DI COLTURA: _____

DATA DI SEMINA/TRAPIANTO _____

DATA DI RACCOLTA _____

 COLTURA PRINCIPALE COLTURA DI SECONDO RACCOLTO

TABELLA DI CONCIMAZIONE

NUMERAZIONE PROGRESSIVA CONCIMAZIONI	DATA	TIPOLOGIA	TITOLO	QUANTITÀ N kg/ha	QUANTITÀ P ₂ O ₅ Kg/ha (<i>Obbligatorio solo per tabacco</i>)	QUANTITÀ K ₂ O Kg/ha (<i>Obbligatorio solo per tabacco fertirriguo</i>)	MODALITÀ
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							

NOTA ESPLICATIVA DELLA SCHEDA DI CONCIMAZIONE

Relativamente all'impegno "Riduzione del 30% dei concimi", dovrà essere compilata una scheda per ogni appezzamento/mappale soggetto ad impegno agroambientale. Di seguito si definisce il contenuto dei campi della "scheda di concimazione".

DENOMINAZIONE/NUMERAZIONE APPEZZAMENTO o APPEZZAMENTO

Qualora la ditta richiedente abbia accorpato le particelle soggette ad impegno in appezzamenti, deve essere ripartata la denominazione/numerazione dell'appezzamento di riferimento, così come descritto nella scheda "descrizione cartografica e catastale".

Qualora la ditta richiedente non abbia accorpato le particelle soggette ad impegno in appezzamenti, verranno riportati in questo campo i dati catastali della particella oggetto di impegno (provincia-comune-n° foglio- n°mappale- superficie in ettari).

TIPO DI COLTURA

Dovrà essere riportata la tipologia di coltura, sulla base delle categorie definite elegibili dal bando:

- f. mais o sorgo;
- g. soia o girasole;
- h. cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine;
- i. barbabietola da zucchero o da foraggio;
- j. tabacco.

DATA DI SEMINA/TRAPIANTO

Si riporta la data di semina o trapianto della coltura descritta nella scheda.

Barrare alternativamente le caselle qualora la coltura descritta nella scheda sia **COLTURA PRINCIPALE o COLTURA DI COPERTURA**.

DESCRIZIONE DELLA TABELLA DI CONCIMAZIONE

Le operazioni andranno registrate nei record della tabella di concimazione secondo una numerazione progressiva

Nella colonna "DATA" dovrà essere registrata la data in cui avviene l'intervento di concimazione.

Nella colonna "TIPOLOGIA" dovrà essere registrata la denominazione commerciale o la definizione chimica (ad es. Nitrato di Calcio), così come riportata nelle fatture di acquisto del concime medesimo.

Nella colonna "TITOLO" dovrà essere registrata la proporzione di elementi fertilizzanti contenuti nel concime registrato nel record, espressi in kg per ogni 100 kg di peso. Per esempio, un quintale di concime con titolo 10-15-30 contiene 10 kg di azoto, 15 kg di anidride fosforica e 30 kg di ossido di potassio.

Nella colonna "QUANTITÀ N" dovrà essere registrata la quantità di azoto distribuita nell'operazione di fertilizzazione, espressa in kg/ha.

Nella colonna "QUANTITÀ P₂O₅" dovrà essere registrata la quantità di anidride fosforica distribuita nell'operazione di fertilizzazione, espressa in kg/ha (registrazione obbligatoria solo per la coltura del tabacco).

Nella colonna "QUANTITÀ K₂O" dovrà essere registrata, solo nel caso del tabacco fertirriguo, la quantità di ossido di potassio distribuita nell'operazione di fertilizzazione, espressa in kg/ha.

Nella colonna "MODALITÀ" dovrà essere indicato se si tratta di concimazione di fondo o di copertura.

NOTA ESPLICATIVA DELLA SCHEDA COVER CROPS

DENOMINAZIONE/NUMERAZIONE APPEZZAMENTO o MAPPALE

Qualora la ditta richiedente abbia accorpato le particelle soggette ad impegno in appezzamenti, deve essere riportata la denominazione/numerazione dell'appezzamento di riferimento, così come descritto nella scheda "descrizione cartografica e catastale".

Qualora la ditta richiedente non abbia accorpato le particelle soggette ad impegno in appezzamenti, verranno riportati in questo campo i dati catastali della particella oggetto di impegno (provincia-comune-n° foglio- n°mappale- superficie in ettari).

TIPOLOGIA COLTURALE

Si riporta la denominazione della coltura in purezza o miscuglio in base alle indicazioni di cui al Decreto n. 165 del 29.04.2010.

DATA DI SEMINA

Si riporta la data di semina della *cover crop* descritta nella scheda.

DATA SOVESCIO / TRINCIATURA COVER CROPS

Si riporta la data di sovescio / trinciatura della *cover crop* descritta nella scheda.

MISURA: 215 - BENESSERE ANIMALE**AZIONE 1 – *Allevamento estensivo di specie ruminanti*****AZIONE 4 – *Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte*****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/AZIONE****1.1 – Descrizione generale**

Il presente Bando della Misura 215 – Benessere animale – intende incentivare le aziende zootecniche che allevano specie ruminanti, affinché adottino tecniche di allevamento caratterizzate da standard di benessere animale molto elevati rispetto ai requisiti minimi previsti dalla vigente normativa, in risposta alla crescente attenzione indicata sia dalle politiche europee che da settori sempre più ampi dell'opinione pubblica.

Peraltro, uno standard di benessere elevato, che aiuta a prevenire gli stress degli animali in allevamento, motiva sia un miglioramento delle performance produttive, sia una diminuzione della suscettibilità degli animali alle malattie.

In particolare:

- l'Azione 1 – “*Allevamento estensivo di specie ruminanti*” è volta a promuovere un graduale processo di estensivizzazione dell'allevamento bovino ed ovicaprino, finalizzato ad un miglioramento delle condizioni di benessere degli animali allevati;
- l'Azione 4 - “*Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte*” promuove il ritorno a tecniche gestionali per l'allevamento bovino da latte in zona montana, finalizzate ad ottimizzare le condizioni igieniche e di comfort del bestiame stabulato. Attraverso l'introduzione negli allevamenti bovini di vacche da latte in zona montana di appropriati “Piani di gestione” della lettiera, assicurandone un elevato turn-over mediante il rabbocco frequente con materiale asciutto, è possibile sia aumentare i benefici all'animale stabulato, sia mettere in atto ogni valida strategia di prevenzione dell'insorgenza di patologie podologiche e mammarie nei capi in produzione, condizione indispensabile per mantenere l'allevamento efficiente, produttivo ed ambientalmente sostenibile.

1.2 – Obiettivi**➤ *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”***

L'Azione propone l'adozione di sistemi di allevamento estensivi, che consentono agli animali elevati livelli di benessere, soprattutto in termini di possibilità di movimento, da garantire sia all'interno dei locali di stabulazione, ma anche esternamente all'allevamento, in termini di superfici unitarie di pascolamento.

In particolare, per quanto riguarda la fruizione all'aperto:

- in zona montana, l'obiettivo è quello di riconoscere l'importanza di sistemi di allevamento estensivo praticati in diretta connessione con le superfici aziendali contermini disponibili;
- nel resto del territorio regionale, l'obiettivo è quello di promuovere la diffusione di sistemi di allevamento estensivo, realizzabili destinando parte della SAU aziendale, contermini al fabbricato adibito alla stabulazione, al pascolamento degli animali all'aperto.

➤ *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

L'Azione promuove l'incremento e la migliore gestione della lettiera, costituita da paglia e/o materiali simili, esclusivamente negli allevamenti siti in ambito montano. L'Azione riguarda sia la zona di stabulazione, sia le aree esterne all'allevamento, se utilizzate come area di riposo e sosta dalle bovine da latte.

1.3 – Ambito territoriale

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

Tutto il territorio regionale.

- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

Zone montane della Regione del Veneto, così come individuate nell'Allegato 6 del Programma di Sviluppo Rurale, reperibile al seguente link

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-+2013/Deliberazioni+-+Decisioni.htm>.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 – Soggetti richiedenti

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

Per entrambe le Azioni, i soggetti richiedenti sono gli agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le aziende zootecniche caratterizzate da UBA allevate, stabulate o pascolate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le UBA allevate, stabulate o pascolate all'interno della Regione Veneto, con continuità per tutto il periodo di impegno quinquennale.

2.2 – Criteri di ammissibilità

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

I pagamenti sono accordati alle aziende zootecniche venete che dispongono degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie a pascolo, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il quantitativo minimo di animali per cui viene chiesto l'aiuto è previsto pari a 5 UBA. Nei casi in cui un'azienda sia caratterizzata dalla presenza di più specie animali in allevamento (stalle miste), si ammettono a premio solamente le UBA riferite esclusivamente ai capi bovini e ovicaprini che rispondono ai requisiti previsti dal presente bando.

- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

I pagamenti sono accordati alle aziende zootecniche che rispettano le seguenti condizioni:

- tipologia di stabulazione (libera o fissa) con presenza di pavimentazione piena utilizzata per l'area di riposo e sosta, sia nell'area coperta che nei paddock esterni coperti. Come richiesto dal D.lgs 26/03/2001, n. 146, qualora l'animale sia regolarmente legato o trattenuto deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche. Nei casi in cui un'azienda disponga di sistemi di stabulazione “mista”, ossia la contemporanea presenza, all'interno dello stesso fabbricato, di pavimentazione piena e pavimentazione in grigliato, si ammettono a premio solamente le UBA allevate sulla porzione di stalla su cui è presente pavimentazione piena con lettiera.

- presenza dei capi bovini in produzione aventi età superiore ai 24 mesi. Sono, pertanto, escluse dal vincolo vitelle, manzette, manze [così come registrate in Banca Dati Regionale CREV al momento di scadenza del presente Bando di apertura termini]. Nei casi in cui in azienda siano presenti più specie animali in allevamento (stalle miste), le UBA dovranno riferirsi esclusivamente ai capi bovini da latte aventi età superiore ai 24 mesi;
- un quantitativo minimo di animali soggetti a impegno pari a 5 UBA;
- impegno al mantenimento della consistenza media annua di UBA per tutta la durata quinquennale;
- redazione di una relazione descrittiva dell'azienda, esplicitativa della modalità di gestione della lettiera. Tale relazione, sottoscritta da parte di un tecnico qualificato, dovrà essere il più possibile dettagliata ed esplicitativa della particolare situazione aziendale in esame, dalla quale emerga l'ordinarietà operativo-gestionale aziendale in merito ai quantitativi di paglia e/o materiali simili utilizzati nell'operazione di rabbocco ordinario della lettiera delle vacche da latte in lattazione nell'azienda richiedente.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Impegni previsti

➤ Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”

I pagamenti dell'Azione 1 vengono riconosciuti esclusivamente ai beneficiari che applichino contestualmente gli impegni riguardanti il rispetto dei maggiori spazi di stabulazione previsti all'interno degli allevamenti e dei maggiori spazi di pascolamento fruibili all'esterno; pertanto, il riconoscimento del pagamento inerente l'Azione 1 si verifica esclusivamente in caso di coesistenza continuativa di entrambi i 2 impegni di seguito descritti.

A - Locali di stabulazione

Nella tabella seguente sono riportate, a seconda della categoria e del peso vivo dei singoli animali, le superfici nette di cui ogni animale dovrà disporre all'interno degli ambienti di stabulazione.

Lo spazio minimo richiesto per capo/anno è determinato in base alla superficie netta utile di stalla disponibile in relazione alla consistenza di allevamento (UBA) calcolata e già disponibile dal primo anno di impegno (sulla base della Banca Dati Regionale CREV) e riverificata annualmente.

Ai fini del presente bando, è definita superficie netta utile tutta l'area interna alla stalla che risulti con continuità disponibile alla stabulazione e al movimento degli animali allevati.

Ai fini istruttori, saranno utilizzati i valori medi indicati all'interno della 4ª colonna – Valore medio per tipologia di allevamento – della tabella seguente per la specifica individuazione dello spazio minimo [mq/capo/anno] all'interno dell'ambiente di stabulazione.

Tipologia di allevamento	Categoria di animali	Spazio minimo mq/capo	Valore medio per tipologia di allevamento mq/capo
Bovini con età inferiore ai 6 mesi	Vitelli di peso vivo minore di 150 Kg	2	3
	Vitelli di peso vivo compreso fra 150 e 220 kg	2,5	
	Vitelli con peso vivo maggiore di 220 kg	3,5	
Bovini da allevamento (capi da rimonta) e da ingrasso, oltre i 6 mesi d'età	Capi con peso vivo fino a 300 Kg	4	5
	Capi con peso vivo compreso fra 300 e 500 Kg	5	
	Capi con peso vivo oltre i 500 Kg	6	
Vacche da latte	–	6	6
Tori (riproduttori)	–	10	10

Tipologia di allevamento	Categoria di animali	Spazio minimo mq/capo
Ovini e caprini	Animali adulti	1,5
	Agnelli	0,35

I valori indicati in tabella vanno intesi come spazi minimi in termini di mq/capo, e sono valori minimi che devono essere garantiti con continuità durante tutto il tempo in cui gli animali stabulano all'interno delle stalle. Non sono imputabili a superfici nette le superfici relative alla sala di mungitura, a spazi occupati da mangiatoie e rastrelliere, ai punti di distruzione dei concentrati e agli abbeveratoi.

Inoltre:

- nella stabulazione libera a cuccette deve essere garantita la presenza di un numero di cuccette almeno pari al numero massimo di vacche in lattazione;
- i benefici previsti dal presente Bando Azione 1 non vengono riconosciuti agli animali allevati in stabulazione fissa e a quelli allevati continuativamente ed esclusivamente allo stato brado;
- l'impegno A – "Locali di stabulazione" è rispettato allorché l'azienda dimostri la disponibilità degli spazi minimi/capo all'interno dei locali utilizzati per la stabulazione indicati in domanda, di cui alle sopra riportate tabelle, anche qualora effettui la monticazione durante il periodo estivo e ivi disponga di diverso ricovero per gli animali soggetti ad impegno.

B – Superfici a pascolo

Le aziende che aderiscono al presente Bando devono disporre, oltre gli spazi minimi di cui ogni animale dovrà usufruire all'interno dei locali di stabulazione, anche di una superficie a pascolo o prato-pascolo rapportata alle dimensioni della mandria, nel rispetto dei carichi massimi annui descritti nella tabella a seguire:

Tipologia di allevamento	Categoria di animali	Numero massimo di animali per ettaro/anno
Allevamento bovino	bovini con età inferiore a 1 anno	5
	bovini con età compresa fra 1 e 2 anni	3,3
	bovini con età superiore ai 2 anni: bovini maschi, bovine femmine non fecondate, vacche nutrici	2,5
	vacche da latte	2
Allevamento ovino	pecore	13,3
Allevamento caprino	capre	13,3

Tali aree consistono in superfici pabulari anche di tipo non permanente, utilizzate per il pascolamento e l'alimentazione del bestiame.

Le caratteristiche del pascolamento dovranno essere riportate nell'apposito registro (punto 7 Allegato tecnico B).

L'attività di pascolamento sulle superfici adibite al pascolo di cui sopra, dovrà essere garantita durante tutto l'anno, salvo la presenza di avverse condizioni ambientali che possono condizionare l'attuazione del pascolamento stesso in taluni periodi dell'anno.

Deve essere in ogni caso garantita una percentuale minima di superficie pascolabile nelle aree adiacenti al locale di stabulazione pari almeno al 50% delle superfici pascolabili indicate in domanda, in modo tale che tali superfici siano facilmente fruibili ed accessibili, così da assicurare piena libertà di movimento ai capi allevati.

Inoltre, durante la stagione pascoliva è data facoltà all'allevatore di ottimizzare ambientalmente la gestione delle aree a pascolo (attraverso turnazioni, posizionamento di recinzioni, ecc) in modo da evitare il deterioramento del cotico erboso, nonché prevenire l'infestazione del pascolo da parte di specie endoparassite (es. nematodi gastrointestinali), mantenendo comunque gli spazi minimi/capo/anno previsti dalla tabella suesposta per categoria di animale allevato.

Anche le aziende beneficiarie che praticano l'alpeggio devono rispettare gli impegni di cui ai precedenti punti A e B.

Tenuto conto dello scopo che persegue la presente Misura, devono essere rispettate le disposizioni nazionali e regionali in materia di protezione degli animali negli allevamenti (vedasi D.Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001 – "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti").

➤ *Azione 4 - "Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte"*

Le aziende che aderiscono all'Azione 4 del presente Bando si impegnano a:

- assicurare l'area di riposo con presenza di lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia fresca e/o materiali simili, mantenuta adeguatamente confortevole per l'animale;
- non distribuire materiale umido, bagnato, fermentato o con fermentazioni in atto;
- rispettare l'obbligo quinquennale di utilizzazione di un quantitativo giornaliero di paglia e/o materiali assimilati, per rabboccare quotidianamente la lettiera degli animali, pari ad almeno 2 kg/giorno/UBA.
- mantenere uno spessore minimo della lettiera presente nella zona di riposo dell'allevamento che garantisca la copertura omogenea della pavimentazione;
- rispettare l'obbligo di un totale ricambio della lettiera ogni 4 settimane con paglia fresca e/o materiali simili; per materiali simili sono da intendersi i materiali vegetali organici da lettiera tradizionalmente utilizzati nella gestione delle cuccette.
- effettuare l'immagazzinamento della paglia e/o materiali vegetali simili utilizzati per la lettiera in luogo coperto;
- compilare un apposito registro con cadenza almeno quindicinale, nel quale saranno annotate le singole operazioni inerenti la gestione della lettiera (carico/scarico da magazzino, provenienza, quantitativi distribuiti quotidianamente, data ricambio totale della lettiera ...). Il registro (Allegato tecnico A) dovrà garantire la congruenza con i dati disponibili nella documentazione contabile aziendale, al fine di dare la necessaria tracciabilità all'intervento di rabbocco frequente;
- rispettare l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della paglia e/o materiale simile o, in alternativa, documenti contabili aventi forza probante equivalente [per documento contabile avente forza probante equivalente si intende - nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura - ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità].

Qualora l'azienda produca paglia e/o altri residui colturali da superfici seminate dichiarate annualmente nel proprio fascicolo aziendale, sarà possibile derivare i quantitativi di sostanza secca prodotti per ettaro di superficie seminata ed utilizzati per la lettiera.

La produzione di paglia da superfici seminate dichiarate nel fascicolo aziendale del produttore deve trovare conferma di quanto dichiarato annualmente nel quadro relativo alle colture seminate aziendali del fascicolo, per le produzioni massime di paglia/stame/stocchi sotto specificate, che verranno raffrontate con le annotazioni riportate nel registro, oltre che con il numero di capi in lattazione presenti in azienda.

Colture/parti di pianta	Produzione (t/ha)
Frumento (paglia)	4
Mais (stocchi + foglie)	15
Soia (fusti + foglie)	6

3.2 – Limiti e condizioni

➤ *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

E' possibile presentare la domanda iniziale di aiuto anche con riferimento alla singola “Unità Operativa” destinata all’attività di allevamento. Per Unità Operativa si intende il fabbricato o, se ricadenti nello stesso Comune, i fabbricati adibiti a ricovero animali [v. Allegato F alla DGR 7 agosto 2007, n. 2439].

Le superfici a pascolo che concorrono al rispetto degli impegni agroambientali previsti dalla presente Misura, dovranno ricadere esclusivamente all’interno del territorio regionale.

➤ *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell’allevamento delle bovine da latte”*

Il pagamento annuale potrà riguardare il titolare/i dell’”Unità Operativa” destinata all’attività di allevamento; per Unità Operativa si intende il fabbricato o, se ricadenti nello stesso Comune, i fabbricati adibiti a ricovero animali [ai sensi dell’Allegato F alla DGR 7 agosto 2007, n. 2439].

3.3 – Rispetto della Condizionalità

➤ *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

➤ *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell’allevamento delle bovine da latte”*

I beneficiari dell’aiuto devono rispettare, nell’insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento.

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/condizionalita.htm>.

In particolare, si richiama il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria afferenti gli Atti A4, A7, A8, B10, B11, B12, B13, B14, B15, nonché di quanto previsto dallo Standard 4.1 – “protezione del pascolo permanente”, contenuto nelle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali,.

Inoltre, si richiama il rispetto degli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 533/1992 (Protezione dei vitelli) di cui all’Atto C16 di Condizionalità e punti n. 5 e 19 del D.Lgs. n. 146/2001 (Protezione degli animali negli allevamenti), di cui all’Atto C18.

Infine, ai sensi dell’articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all’art. 13 del DM 22.12.2009 n. 30125 e s.m.i..

I Comuni montani siti in zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola, soggetti, pertanto, al rispetto dell’Atto A4 di Condizionalità “Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, sono indicati nella sottostante Tabella.

COMUNI VULNERABILI PARZIALMENTE MONTANI		
CODICE ISTAT	NOME COMUNE	PROVINCIA
023018	CAPRINO VERONESE	VR
023030	COSTERMANO-CASTION VERONESE	VR
023035	FUMANE-FUMANE	VR
023046	MARANO DI VALPOLICELLA	VR
023052	NEGRAR	VR

023062	RIVOLI VERONESE	VR
023086	TORRI DEL BENACO	VR
023087	TREGNAGO	VR
023091	VERONA-VERONA NORD	VR
024012	BASSANO DEL GRAPPA	VI
024014	BREGANZE	VI
024057	MAROSTICA	VI
024058	MASON VICENTINO	VI
024086	ROMANO D'EZZELINO	VI
026022	CORDIGNANO	TV

COMUNI VULNERABILI TOTALMENTE MONTANI		
CODICE ISTAT	NOME COMUNE	PROVINCIA
023013	BRENTINO BELLUNO/BRENTINO	VR
023014	BRENZONE	VR
023026	CERRO VERONESE	VR
023031	DOLCE'	VR
023033	ERBEZZO	VR
023034	FERRARA DI MONTE BALDO	VR
023038	GREZZANA	VR
023045	MALCESINE	VR
023067	ROVERE' VERONESE	VR
023070	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR
023074	SAN MAURO DI SALINE	VR
023078	SANT'ANNA D'ALFAEDO/BREONIO DOLCE'	VR
023079	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR
023080	SELVA DI PROGNO	VR
023090	VELO VERONESE	VR
023093	VESTENANOVA	VR
024005	ALTISSIMO	VI
024037	CRESPADORO	VI
024094	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI

I Comuni vulnerabili totalmente/parzialmente montani sopra elencati derivano dalla sovrapposizione fra le zone montane venete, indicate nell'Allegato 6 del PSR 2007-2013 e le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricole, ai sensi della DCR n. 62/2006 e della DGR 2267/2007.

3.4 – Determinazione consistenza

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*
- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

Per poter accedere ai pagamenti previsti da ciascuna delle 2 Azioni del presente Bando, gli allevatori devono assicurare, per l'intero periodo di adesione alla Misura, il rispetto di quanto richiesto dal Bando per tutte le Unità di Bestiame Adulto (UBA) in impegno.

Le UBA ad impegno sono quelle dichiarate ed accertate nella domanda di aiuto presentata il primo anno.

Poiché trattasi di un impegno e non di un requisito di ammissibilità, il calcolo della consistenza media di stalla annuale si determina sommando le presenze giornaliere espresse in UBA indicate nel Registro a partire dal momento di presentazione della domanda iniziale e dividendo la sommatoria di tali presenze per 365.

Si ricorda che, ai sensi del presente Bando, il tasso di conversione degli animali in Unità di Bestiame Adulto è quello indicato nella seguente tabella (Reg. CE n. 1974 del 15 dicembre 2006, ALLEGATO V):

SPECIE ANIMALI	UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Ovini	0,15
Caprini	0,15

Negli anni successivi al primo la consistenza media di stalla dichiarata va confermata nella domanda di conferma annuale, che dovrà corrispondere, in termini di UBA, alla numerosità individuata ammissibile con la domanda iniziale di aiuto.

La consistenza media di stalla non si considera rispettata nel caso di allevamenti del tipo “tutto pieno-tutto vuoto”, ed il *range* di oscillazione delle UBA ad impegno nell’anno considerato non può superare il 30% delle UBA complessive ad impegno.

Negli anni successivi al primo, qualora il numero di capi allevati aumenti, la superficie a disposizione dovrà aumentare proporzionalmente, sebbene il pagamento in UBA inizialmente riconosciuto non potrà aumentare in relazione all’aumentata numerosità del bestiame stabulato; qualora diminuisca, si applicano le riduzioni previste dalla DGR n. 1659/2008 e s.m.i

Pertanto, nel caso in cui, negli anni di impegno successivi al primo, la consistenza media di stalla, derivata dal calcolo, risulti maggiore del numero di UBA ammesso ad aiuto, il beneficiario dovrà comunque garantire lo spazio unitario per capo richiesto dal presente Bando per tutti gli animali presenti in stalla.

Esclusivamente per gli impegni riguardanti l’AZIONE 4, qualora i capi bovini in produzione aventi età superiore ai 24 mesi oggetto d’impegno (anche solo una parte della mandria) siano portati al pascolo durante il periodo estivo (periodo di monticazione), il numero totale di UBA ammissibili e quindi il pagamento totale corrisposto saranno ridotti del 30%. Si precisa che per tutto il periodo di permanenza in stabulazione dei capi bovini ammessi a contributo per la presente azione, l’allevatore è tenuto al rispetto di tutti gli impegni previsti dall’Azione 4.

L’Organismo Pagatore Regionale potrà procedere alla verifica amministrativa dei registri e dei documenti che accertano le movimentazioni, anche temporanee e/o parziali, del bestiame oggetto di impegno ai sensi della presente Azione 4.

Cause di forza maggiore

Ai sensi della presente Misura, si definiscono cause di forza maggiore le circostanze indicate nell’Allegato A alla DGR n. 1499/2011.

A seguito dell’accertamento dell’evento e i danni provocati, si procede alla rideterminazione del premio in base alla nuova situazione rilevata senza procedere al recupero dei premi già erogati.

3.5 – Durata degli impegni/vincoli

Ai sensi del presente bando il periodo di impegno inizia a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto. Tutte le registrazioni aziendali previste dalla presente misura dovranno pertanto essere eseguite a partire da tale data.

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*
- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell’allevamento delle bovine da latte”*

Sussiste il vincolo di rispetto degli impegni assunti per 5 anni, dalla data di presentazione della domanda di aiuto, per entrambe le 2 Azioni previste dalla Misura.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020.

Se tale adempimento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 – Importo messo a Bando

➤ *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

L'importo quinquennale del presente Bando è pari a € 2.500.000.

➤ *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

L'importo quinquennale del presente Bando è pari a € 2.500.000.

In relazione al “tiraggio finanziario” che potrà interessare le due distinte Azioni di cui al presente Bando, è possibile ricorrere a compensazione finanziaria nell'ambito della medesima Misura 215.

4.2 – Livello ed entità dell'aiuto

➤ *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

L'entità del premio annuale, per un periodo di impegno di 5 anni, è pari a:

- Allevamento bovino 397 €/UBA;
- Allevamento ovino e caprino 245 €/UBA.

➤ *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

L'entità del premio annuale, per un periodo di impegno di 5 anni, è pari a 155 €/UBA.

È consentito, per ogni singola azienda, l'accesso contemporaneo ai benefici previsti dalle 2 Azioni della Misura 215.

L'adesione contemporanea ad entrambe le due Azioni previste dal presente Bando, comporta un massimale di 500 €/UBA/anno totale, ai sensi del Regolamento(CE) n. 1698/2005, art. 40 “*Pagamenti per il benessere degli animali*”.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Ai sensi del presente Bando valgono i criteri di priorità di seguito riportati.

➤ *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

Criteri di priorità	Punteggio
Allevamenti di vacche da latte	12
Allevamenti monospecifici di ovicapri	10
Allevamenti in zona montana	8
Agricoltori che operano in regime “biologico zootecnico”	4
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola	4
Allevamenti in cui la totalità dei capi appartiene alle seguenti razze: Rendena, Burlina, Grigio Alpina	2

➤ *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell’allevamento delle bovine da latte”*

Criteri di priorità	Punteggio
Aziende ricadenti all’interno delle zone montane designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola	10
Agricoltori che operano in regime “biologico zootecnico”	8
Allevatori di razze bovine autoctone o in via di estinzione: Rendena, Burlina, Grigio Alpina	2

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza dichiarati in domanda iniziale di aiuto, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

In riferimento ad ambedue le Azioni previste dal presente Bando, qualora l’azienda possieda più di uno dei requisiti sopra specificati, i relativi punteggi possono essere cumulati.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ordine
Età anagrafica	Giorno, mese e anno di nascita	Decrescente

L’elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età del socio più giovane;
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane;
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

➤ *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

➤ *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell’allevamento delle bovine da latte”*

L’adesione al presente Bando è compatibile, in termini di UBA, con l’adesione alla Misura 214/f – Biodiversità.

Per quanto riguarda l’Azione 1, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 11, del Regolamento (CE) n. 1974/2006, viene autorizzata la trasformazione degli impegni pluriennali in corso di esecuzione sulle superfici inserite nelle domande di aiuto della Sottomisura 214-e “Prati stabili, pascoli e prati-pascoli”, negli impegni di cui all’azione 1 della presente sottomisura, in considerazione del fatto che tale trasformazione è finalizzata a conseguire significativi vantaggi sia per l’ambiente che per il benessere degli animali.

Nondimeno, nel caso in cui la ditta richiedente già possieda superfici oggetto d’impegno ammesse all’aiuto della Sottomisura 214-e con i bandi di apertura termini DGR n. 199/08, DGR n. 877/09, DGR n. 745/10 e DGR 376/11, tali superfici a prato, prato-pascolo e pascolo – qualora la relativa domanda di aiuto 215 risulti ammissibile a pagamento – non usufruiranno più, a partire dall’anno 2012, dei pagamenti agroambientali relativi alla sottomisura 214-e. Ciò al fine di permettere all’azienda di assicurare la presenza delle aree di pascolamento necessarie al bestiame con l’attivazione dell’Azione 1 della presente Sottomisura 215.

Non risultano, comunque, ammissibili agli impegni di cui all’Azione 1 della presente sottomisura le formazioni erbose naturali e seminaturali designate habitat di interesse comunitario e di cui è stata approvata la relativa cartografia con appositi provvedimenti della Giunta Regionale.

Inoltre sulle superfici a prato, prato-pascolo e pascolo, precedentemente inserite nella domanda di aiuto di cui alla sottomisura 214-e, dovranno essere rispettati i seguenti impegni, limiti e condizioni:

- razionale sfruttamento del cotico erboso naturale, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine, oppure alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddividendola per aree omogenee, eventualmente avvalendosi di recinzioni dislocate appositamente nell'area oggetto di impegno;
- miglioramento agronomico del pascolo, con attenzione, fra l'altro, al rinnovo del cotico erboso, allo spietramento e alla riduzione di accumuli eccessivi di deiezioni in aree di pascolo a microclima favorevole;
- eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti – previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata", ai sensi della normativa vigente - da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8), al fine di evitare danni alla fauna selvatica;
- divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di origine chimica;
- divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni)".

6.1 – Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dal presente Bando, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal medesimo, secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/2011, e con allegata la seguente documentazione.

➤ *Azione 1 – "Allevamento estensivo di specie ruminanti"*

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. pianta (in scala 1:100) dei fabbricati (o strutture) adibiti alla stabulazione, comprensiva delle eventuali suddivisioni interne degli spazi destinati ai gruppi di animali o eventualmente ai singoli capi. Definizione grafica in pianta degli spazi interni utilizzati ai fini del calcolo della superficie netta utile di stalla, con indicazione da parte del richiedente del calcolo dei metri quadri unitari disponibili per categoria di animali allevati che compongono la mandria;
3. relativamente al primo anno: indicazione iniziale della consistenza di stalla e relativo calcolo in termini di UBA/anno;
4. scheda richiesta punteggio.

➤ *Azione 4 - "Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte"*

Unitamente alla domanda di aiuto iniziale, dovranno essere presentati, oltre tutta la documentazione già indicata per l'Azione 1, anche la seguente:

1. relazione descrittiva dell'azienda, esplicativa della modalità di gestione della lettiera, sottoscritta da parte di un tecnico qualificato. La suddetta relazione dovrà includere necessariamente informazioni dalle quali possa emergere l'ordinarietà operativo-gestionale aziendale in merito ai quantitativi di paglia e/o materiali similari utilizzati nell'operazione di rabbocco ordinario della lettiera delle vacche da latte in lattazione nell'azienda richiedente. Il documento dovrà essere redatto con specifico riferimento alle condizioni adottate precedentemente alla scadenza della presentazione della domanda inerente il presente Bando.

In particolare, la relazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Descrizione generale dell'azienda:
 - codice allevamento;
 - indirizzo;

- denominazione/ragione sociale e CUAAs;
 - razze allevate;
 - condizioni climatiche ed orografiche del territorio.
 - consistenza media di allevamento e relativo rapporto in UBA, con riferimento ai capi bovini in produzione aventi età superiore ai 24 mesi;
 - sistema di stabulazione e di distribuzione degli alimenti e di produzione degli effluenti;
 - descrizione della congruità delle strutture di stabulazione e di stoccaggio degli effluenti con quanto individuato dal DM 7.4.2006 e dalle disposizioni regionali di recepimento, sia in Zona Ordinaria che Vulnerabile;
 - sistema di allevamento (indicazioni riguardanti il trasferimento della mandria in alpeggio e del periodo di monticazione estiva, anche con specifico riferimento ai capi bovini di età superiore ai 24 mesi).
- Modalità di gestione ordinaria della lettiera:
- caratteristiche generali della lettiera (superficie destinata e relativa accessibilità);
 - quantitativi utilizzati per il rabbocco;
 - tipologia del materiale ordinariamente utilizzato e sua provenienza (acquisto o produzione propria);
 - tempi di carico e ricambio totale della lettiera (in relazione alle UBA corrispondenti o alla superficie interessata).

*I documenti indicati nel presente paragrafo sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.*⁶¹

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio di priorità implicherà la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

Per gli anni successivi al primo, dovrà essere presentata apposita domanda annuale di pagamento, secondo le indicazioni contenute nel documento di indirizzi procedurali e nel manuale delle procedure predisposto da AVEPA.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni nei termini e nei modi previsti di cui al punto 3.1 ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, e dal DM n. 1205/2008 (ora DM 30125/2009 e s.m.i.).

6.3 – Altre prescrizioni

L'Organismo Pagatore Regionale, al fine di verificare tutti i dati inerenti ogni tipologia di animale presente in allevamento, come confronto sistematico generalizzato, può avvalersi della Banca Dati Regionale (CREV), la quale sistemizza tutti i dati connessi alle consistenze zootecniche dei bovini per categoria produttiva, nonché la contabilità aziendale ed i dati indicati nel registro per la verifica della corretta gestione della lettiera, relativamente l'Azione 4.

Al fine di verificare l'attitudine produttiva delle vacche da latte di cui all'Azione 4, si fa riferimento al possesso di quote di produzione, consegne e/o vendite dirette da parte del richiedente, e alla classificazione produttiva della specifica razza.

7. Allegati tecnici

⁶¹ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

SCHEDA AZIENDA GENERALE

Anno di riferimento: _____

Cod. Allevamento _____

Denominazione o ragione sociale Azienda _____

CUAA _____

Indirizzo _____ Comune _____ CAP _____ Prov _____

RAZZE PRESENTI IN AZIENDA: _____ N. TOT CAPI PRESENTI IN AZIENDA: _____ UBA: _____

REGISTRO MOVIMENTAZIONE LETTIERA (Allegato Tecnico A)

DAL _____ AL _____

SETTIMANA (N°)	TIPOLOGIA MATERIALE	MOVIMENTAZIONE LETTIERA				PROVENIENZA LETTIERA*		QUANTITA'	FIRMA COMPILATORE	
		Carico		UBA corrispondenti	Ricambio data	UBA corrispondenti	PRODOTTO IN AZIENDA (Autofattura)			ACQUISTATO DA TERZI (Estremi doc)
		data	quantità							

* nel caso di prodotti acquistati in data antecedente a quella di attivazione del Registro, al posto della data indicare "Giacenza Iniziale"

MISURA/SOTTOMISURA : 216 INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI

Azione 1 – Creazione di strutture per l'osservazione della fauna

Azione 2 – Realizzazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica

Azione 3 – Realizzazione di zone di fitodepurazione, di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1- Descrizione generale

Gli interventi previsti dalla misura “investimenti non produttivi” contribuiscono a migliorare il rapporto tra l'azienda agricola, l'ambiente e le risorse naturali del territorio, esplicitando in maggior misura il ruolo dell'agricoltura nella produzione di benefici ambientali.

Le Azioni messe in atto sono direttamente correlate agli interventi finalizzati all'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, che permettono di consolidare gli effetti positivi della programmazione agroambientale regionale.

1.2 - Obiettivi

Si possono di seguito elencare gli obiettivi operativi dell'azione con il seguente ordine di priorità:

- a. Creazione di ambienti idonei al rifugio e riproduzione della fauna selvatica.
- b. Miglioramento della fruizione a scopo educativo, didattico e turistico degli habitat.
- c. Miglioramento della qualità delle acque, attraverso tecniche di depurazione naturale per il trattamento delle acque di scolo della rete idraulica aziendale prima dell'emissione nella rete interaziendale di bonifica.

1.3 - Ambito territoriale

Le azioni si applicano in tutti gli ambiti territoriali nei quali si attivano le pertinenti Misure agroambientali, indicate al punto 2.2.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 – Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

2.2 – Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di intervento per almeno 7 anni, senza soluzione di continuità. Tale requisito dovrà essere dichiarato dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto.

Le Azioni 1, 2 e 3 presentano correlazioni significative, in particolare, con le Misure agroambientali i cui interventi mirano a tutelare la flora e la fauna selvatiche e la biodiversità nelle aree Natura 2000.

L'ammissibilità delle domande al presente bando è vincolata alle seguenti condizioni:

Azione 1 – Creazione di strutture per l'osservazione della fauna: dimostrazione, nel progetto e nella relazione tecnica allegata alla domanda, della correlazione, intesa sia dal punto di vista strutturale che funzionale, con almeno una delle seguenti misure, la cui ricevibilità deve essere stata riconosciuta da Avepa per la medesima ditta:

- i. Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti;
- ii. Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura Biologica;
- iii. Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversita’;

Azione 2 – Realizzazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica: dimostrazione, nel progetto e nella relazione tecnica allegata alla domanda, della correlazione, intesa sia dal punto di vista strutturale che funzionale, con almeno una delle seguenti misure, la cui ricevibilità deve essere stata riconosciuta da Avepa per la medesima ditta:

- i. Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti
- ii. Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura Biologica
- iii. Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversita’
- iv. Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Azione 3 – Realizzazione di zone di fitodepurazione e di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide

A- FITODEPURAZIONE: dimostrazione, nel progetto e nella relazione tecnica allegata alla domanda, della correlazione, intesa sia dal punto di vista strutturale che funzionale, con la misura Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti, la cui ricevibilità deve essere stata riconosciuta da Avepa per la medesima ditta.

B- MANUFATTI FUNZIONALI ALLA RICARICA DELLE FALDE E CREAZIONE DI ZONE UMIDE: dimostrazione della correlazione con la Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversita’ “Azione 1- Mantenimento di biotopi e zone umide”, sottoscrivendo, contestualmente alla domanda di aiuto, l’impegno al mantenimento della zona umida in oggetto nelle annate successive alla realizzazione, attraverso l’adesione all’azione agroambientale citata.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1.1 Tipo di impegni

Azione 1 – Creazione di strutture per l’osservazione della fauna

Realizzazione di strutture che, senza provocare disturbo alla fauna selvatica, permettano l’osservazione degli uccelli e degli animali in corrispondenza di zone umide o aree rinaturalizzate in cui avviene il passaggio o la nidificazione di avifauna e della fauna selvatica.

Le costruzioni dovranno essere dotate delle caratteristiche necessarie alla massima fruizione da parte degli utenti ai fini dell’osservazione della fauna selvatica, tra cui l’assenza di barriere architettoniche.

Nel caso la struttura sia sopraelevata rispetto al terreno, è opportuno, compatibilmente con le caratteristiche dell’area in oggetto, attrezzarla di una rampa (per i disabili in sedia a rotelle e per quelli che hanno difficoltà a salire le scale) e di gradini con corrimano. Tali interventi, pertanto, potranno essere riconosciuti all’interno delle spese ammissibili relative al progetto.

Azione 2 – Realizzazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica

Restauro ed eventuale realizzazione di manufatti finalizzati al riparo delle specie selvatiche vertebrate e invertebrate, quali:

- Nidi artificiali;
- Barriere e tunnel, che permettono agli anfibi di raggiungere indenni le acque di riproduzione evitando loro l’attraversamento di carreggiate;

- Ripristino e manutenzione di muretti a secco, per il riparo di salamandre e biacchi (*Hierophis viridiflavus*);
- Realizzazione di passaggi sicuri per la fauna, secondo gli indirizzi previsti per gli interventi di gestione attiva inseriti dalle Misure di conservazione (Dgr 2371/06) .

Azione 3 – Realizzazione di zone di fitodepurazione e di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide

A- FITODEPURAZIONE

- Costituzione di sistemi di fitodepurativi a flusso superficiale o subsuperficiale .
- Piantumazione di macrofite idonee ad ambienti acquatici quali: *Phragmites australis*, *Typha latifolia*, *Scirpus lacustris*, *Scirpus robustus*, *Scirpus validus*.

B- MANUFATTI FUNZIONALI ALLA RICARICA DELLE FALDE E CREAZIONE DI ZONE UMIDE

- Realizzazione di uno dei sottoelencati manufatti, funzionali all’attivazione dell’Azione 1 “Biotopi e zone umide” afferente alla Misura 214-d:
 - i. arginelli perimetrali di contenimento delle acque, che interrompono la rete scolante esistente assecondando pertanto il ristagno delle acque meteoriche per il loro contenimento;
 - ii. chiaviche atte ad assicurare il ricambio ed evitare eccessivi e repentini innalzamenti del livello dell’acqua in caso di pioggia durante il periodo riproduttivo dell’avifauna.
- Le sponde devono essere dolcemente degradanti, con una pendenza al di sotto dei 10°;
- Sinuosità delle rive, cioè un elevato rapporto tra lunghezza delle rive e superficie della zona umida;
- Fondali con profondità variabile tra 5 centimetri e 200 centimetri;
- Presenza di isole, cioè di superfici completamente circondate dall’acqua, con rive dolcemente degradanti e di zone fangose semi-affioranti adatte all’alimentazione, alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica;
- Controllo del disturbo antropico;
- Divieto di immissione di specie alloctone (quali, ad esempio, carpe erbivore) nel caso in cui sia dimostrato il loro impatto negativo su specie vegetali e animali rare, minacciate o di interesse gestionale;
- Segnalazione alla Provincia in merito alla presenza di nutrie ed altre specie alloctone ed esotiche.
- Divieto di immissione di trote.

3.1.2 Spese ammissibili

TIPOLOGIE DI SPESE SUDDIVISE PER AZIONE

Per quanto concerne l’Azione 1 “Creazione di strutture per l’osservazione della fauna”, le spese ammissibili vengono descritte nel seguente elenco:

- spese per attrezzature e relative opere murarie, ivi compresi i costi sostenuti per la costruzione di strutture purchè funzionali all’osservazione della fauna e al miglioramento della fruibilità complessiva dell’allestimento;
- realizzazione, sistemazione di percorsi didattico-naturalistici, segnaletica e stazioni informative;
- spese generali fino ad un massimo pari al 10% dell’importo complessivo del progetto ;

Per quanto concerne Azione 2 “Realizzazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica”, le spese ammissibili vengono descritte nel seguente elenco:

- spese relative alla ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di muretti a secco;
- spese per attrezzature e relative opere murarie, ivi compresi i costi sostenuti per la costruzione di strutture purchè funzionali alla realizzazione di passaggi sicuri per la fauna selvatica;
- spese per acquisto e installazione di nidi artificiali;
- spese generali fino ad un massimo pari al 10% dell'importo complessivo del progetto;

Per quanto concerne Azione 3 “Realizzazione di zone di fitodepurazione, di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide”, le spese ammissibili vengono descritte nel seguente elenco:

A- FITODEPURAZIONE

- progettazione e realizzazione delle zone di fitodepurazione comprendenti:
 - i. il ridimensionamento della sezione idraulica;
 - ii. la sistemazione delle sponde in terra con interventi di ingegneria naturalistica;
 - iii. ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
- spese per ristrutturazione e/o realizzazione di canali di deflusso e immissari;
- opere di distribuzione delle acque dall'impianto di fitodepurazione agli stagni;
- spese generali fino ad un massimo pari al 10% dell'importo complessivo del progetto ;

B- MANUFATTI FUNZIONALI ALLA RICARICA DELLE FALDE E CREAZIONE DI ZONE UMIDE

- progettazione e realizzazione delle zone umide comprendenti il ridimensionamento della sezione idraulica e la sistemazione delle sponde in terra con interventi di ingegneria naturalistica;
- spese per ristrutturazione e/o realizzazione di canali di deflusso e immissari;
- opere di distribuzione delle acque all'interno della zona umida;
- spese generali fino ad un massimo pari al 10% dell'importo complessivo del progetto ;

3.2 - Limiti e condizioni

Per quanto riguarda la distanza da confini, manufatti e infrastrutture, sono in ogni caso fatte salve le prescrizioni della vigente normativa in materia come pure quelle in materia urbanistica e del Codice Civile.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

La durata del vincolo di mantenimento delle strutture ammissibili ad aiuto tramite il presente Bando è pari a 7 anni, a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto in argomento.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo del presente bando è pari a € 300.000

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

La percentuale massima di aiuto per gli investimenti corrispondente all'80% della spesa ammissibile nelle zone montane, ed al 70% nelle rimanenti zone.

L'appartenenza alla “zona montana” è stabilita in base allo stesso criterio della misura agroambientale correlata (vedi punto 2.2 “Criteri di ammissibilità”).

La classificazione viene stabilita secondo la seguente tabella.

Misura in correlazione	Riferimento per definizione zone montane
214/a – Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti	Definizione altimetrica ISTAT
214/c – Agricoltura Biologica	Allegato G “Delimitazione delle zone

	montane” dgr n. 199/2008
214/d – Tutela habitat seminaturali e biodiversità	Allegato G “Delimitazione delle zone montane” dgr n. 199/2008
214/e – Prati stabili, pascoli e prati-pascoli- azione 1 e 2	Definizione altimetrica ISTAT
214/e – Prati stabili, pascoli e prati-pascoli- azione 3	Allegato G “Delimitazione delle zone montane” dgr n. 199/2008
214/g – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica	Definizione altimetrica ISTAT

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

I massimali di spesa sono i seguenti:

- Azione 1: 10.000 €
- Azione 2: 20.000 €
- Azione 3: 20.000 €

4.4 – Termini e scadenze per l’esecuzione

Gli interventi ammessi a finanziamento si dovranno concludere entro:

- 15 mesi per gli investimenti fissi;
- 6 mesi per gli altri investimenti (dotazionali),

dal momento della decisione individuale di concedere il sostegno.

Gli investimenti dotazionali connessi e funzionali alla realizzazione di un progetto comprendente investimenti fissi, o rientranti in un progetto con prevalenza di investimenti fissi, hanno gli stessi termini di conclusione degli investimenti fissi.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 -Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Interventi realizzati nell’ambito territoriale delle Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette (13 oasi naturali e le 6 riserve regionali),	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50 % della Superficie oggetto di intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta.	10
Interventi realizzati nelle Zone designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola.	<ul style="list-style-type: none"> • Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003; • L’area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all’art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); • le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • l’intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); 	8

I punteggi indicati nella precedente tabella non sono sommabili.

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno ricadenti nelle aree prioritarie risultassero uguali, verrà considerato il punteggio superiore.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

In presenza di condizioni di parità di punteggio complessivo sarà attribuita la seguente preferenza:

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Dimensioni della SAT aziendale:	SAT aziendale	crescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, con allegata la seguente documentazione:

- Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
- 1 - Progetto preliminare, sottoscritto da un tecnico qualificato ai sensi delle disposizioni generali del bando, contenente:
 - a. Relazione illustrativa preliminare, corredata da:
 - i. Descrizione degli interventi (funzione e tipologia delle opere), con particolare riferimento alla descrizione della connessione con le misure correlate (vedi punto 2.2), alla disposizione e all'estensione delle iniziative da realizzare e degli obiettivi da raggiungere;
 - ii. Presenza di vincoli.
 - b. Schemi grafici, corredati da:
 - i. Elaborati grafici (estratti di mappa in scala 1:2000) riportanti l'individuazione delle superfici interessate dall'intervento in oggetto;
 - ii. Tracciato dell'intervento;
 - iii. Documentazione fotografica del sito di intervento;
 - c. Calcolo della spesa, effettuato con riferimento ai costi relativi della realizzazione dell'opera e alle spese generali, comprensivo di:
 - i. computo metrico preventivo estimativo analitico redatto utilizzando il prezzario della C.C.I.A.A. della provincia in cui viene realizzato l'investimento e/o il prezzario approvato con Decreto della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario del 30/12/2009, n. 30;
 - ii. tre preventivi analitici per ogni attrezzatura oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido.
- Documentazione attestante l'avvio delle eventuali procedure autorizzative e dei permessi di legge necessari alla realizzazione dell'intervento, mediante apposita dichiarazione compilata dal richiedente. Le autorizzazioni dovranno comunque pervenire agli uffici Avepa competenti per territorio almeno 20 giorni prima della scadenza del termine istruttorio previsto per la presente sottomisura.
- Eventuale autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare in aziende in affitto.
- Eventuale V.Inc.A (Valutazione di Incidenza Ambientale) secondo quanto previsto dalla DGR 10 ottobre 2006, n. 3173 per i progetti che ricadono anche parzialmente nei siti di Natura 2000 o

interferenti con essi. Tali valutazioni dovranno essere approvate dagli organi competenti prima della presentazione della rendicontazione finale da parte della ditta richiedente.

Tutti i documenti indicati nel presente paragrafo 6. vengono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Sulla base della documentazione inizialmente presentata dal beneficiario, verrà accertata **l'ammissibilità** e la **finanziabilità** della domanda di aiuto.

Ai fini della **RENDICONTAZIONE** finale degli interventi eseguiti, il beneficiario dovrà presentare:

1 - Progetto esecutivo, sottoscritto da un tecnico qualificato ai sensi delle disposizioni generali del bando, contenente:

- Relazione illustrativa finale, corredata da:
 - i. la descrizione delle fasi dell'intervento;
 - ii. la modalità di esecuzione;
 - i. motivazioni degli eventuali scostamenti dal progetto approvato;
- Schemi grafici, corredata da:
 - i. Elaborati grafici (estratti di mappa in scala 1:2000) riportanti l'individuazione delle superfici interessate dall'intervento in oggetto;
 - ii. Tracciato dell'intervento;
 - iii. Documentazione fotografica ex-post;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Se necessario, Certificato di Agibilità.

2 - Contabilità finale, redatta secondo le modalità stabilite nel Manuale delle procedure, comprendente altresì la seguente documentazione:

- Prospetto di raffronto, che evidenzi le eventuali variazioni di costi relativi all'intervento eseguito rispetto al progetto approvato;
- Computo metrico estimativo.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011 e DGR n. 1659/2008 e s.m.i.

MISURA/SOTTOMISURA : 216 INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI

AZIONE 5 : Impianto delle nuove formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti.

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1- Descrizione generale

Gli interventi previsti nella presente azione contribuiscono a migliorare il rapporto tra l'azienda agricola, l'ambiente e le risorse naturali del territorio, esplicitando in maggior misura il ruolo dell'agricoltura nella produzione di benefici ambientali.

Va infatti ricordato come le "infrastrutture ecologiche" rappresentate dalle siepi e dai boschetti in pianura e collina forniscano fondamentali aree rifugio, adeguate al mantenimento delle popolazioni di fauna selvatica soprattutto in ambienti interessati da un'attività agricola di tipo intensivo. All'incremento del valore degli agroecosistemi si aggiunge la determinante funzione esercitata dalle fasce tampone nel controllo dei composti contaminanti di origine agricola nei confronti della risorsa idrica.

1.2 - Obiettivi

Si possono di seguito elencare gli obiettivi operativi dell'azione con il seguente ordine di priorità:

- a. Creazione di ambienti idonei al rifugio e riproduzione della fauna selvatica.
- b. Miglioramento della qualità delle acque.
- c. Incremento della presenza di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti nel territorio regionale di collina e pianura.

1.3 - Ambito territoriale

Comuni di pianura e collina della Regione del Veneto (definizione ISTAT).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 – Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

2.2 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di intervento per almeno 7 anni, senza soluzione di continuità. Tale requisito dovrà essere dichiarato dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto.

Le **fasce tampone**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono costituite da fasce arboree e/o arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate inoltre da una fascia erbacea inerbita di rispetto,

interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale costituita da corsi d'acqua, fossi o scoline.

Le **siepi**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono rappresentate da strutture lineari arboree e/o arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate inoltre da una fascia erbacea inerbita di rispetto, collegate o inserite nel contesto delle superfici destinate ad utilizzo agricolo da parte dell'azienda beneficiaria.

Si considerano **boschetti** superfici di dimensioni comprese tra un minimo di 500 mq ed un massimo di 2.000 mq, non contigue con altri appezzamenti a bosco, coperte da vegetazione forestale appartenente alla flora indigena locale, arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, in cui il grado di copertura del soprassuolo a maturità sia colmo e la presenza delle specie arboree superi il 30 % del numero totale di individui.

Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m.

Si ricorda che, nel caso di superfici a boschetto che superano contestualmente 20 m lineari di larghezza e 2.000 mq di superficie, deve essere assicurato il rispetto del vincolo forestale ai sensi del D.lgs n. 227/2001.

NON SONO AMMESSI INTERVENTI DI INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE, SIEPI E BOSCHETTI su superfici già interessate da precedenti impianti di fasce tampone, siepi, boschetti (finanziati ai sensi del PSR 2000-2006-Misura 6, azioni 4 e 13 o con la LR 42/1997 e con il reg. 2078/1992) nonché di fasce tampone (finanziate ai sensi dell'azione C5.1.3b del Piano Direttore 2000) presenti alla data del 1/1/2007, che siano stati estirpati, anche parzialmente, al termine dello specifico periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore.⁶²

Inoltre, non sono ammessi interventi:

- finalizzati alla produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la short rotation forestry;
- contigui a superfici investite a colture finalizzate alla produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la short rotation forestry. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m;
- su superfici investite ad impianti di abeti natalizi;
- su prati permanenti o pascoli;
- caratterizzati da potenziali conseguenze negative sulle zone facenti parte della rete Natura 2000 (ZPS - Direttiva 74/409 CEE Uccelli selvatici- e SIC - Direttiva 93/42 CEE Habitat) come desumibile dai pareri degli Organismi competenti sul territorio, necessariamente allegati alla rendicontazione finale qualora l'investimento sia ubicato, anche solo in parte, in tali ambiti;
- in Aziende faunistico-venatorie laddove interventi simili sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012);
- interventi di introduzione di fasce tampone, siepi e boschetti già messe a dimora antecedentemente alla presentazione della domanda;
- al fine di garantire l'efficacia naturalistica e di filtro ambientale delle formazioni lineari di fascia tampone e siepe e delle formazioni a boschetto, la superficie oggetto di impegno dovrà risultare contigua agli appezzamenti coltivati.

L'Azione "introduzione di nuove formazioni di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti" presenta correlazioni significative, in particolare, con la Misura 214/a - "Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e

⁶² Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

boschetti". Infatti, tale misura garantirà il mantenimento degli impegni di manutenzione degli impianti introdotto attraverso il presente bando.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi

3.1.1 – INTERVENTI

- a) **Preparazione del terreno :**
- i. Rottura della suola di lavorazione mediante ripuntatura profonda (80-100 cm) con ripuntatore o tiller. L'operazione deve essere eseguita con terreno asciutto e nello stato di "tempera".
 - ii. Concimazione di fondo preferibilmente mediante letame matura in quantità pari a circa 8 kg/mq;
 - iii. Incorporazione del letame tramite aratura superficiale (25-30 cm);
 - iv. Erpicatura o fresatura (non attuabile nei terreni pesanti o soggetti alla formazione di crosta superficiale); in alternativa può essere praticato uno sminuzzamento più grossolano del terreno.
- b) **Impianto :**
- i. Stesura di film pacciante plastico di etilvinilacetato (EVA) o biodegradabile, di larghezza pari a 120 cm. Tale film viene fissato al suolo sotterrando entrambi i lati per una fascia pari a 10 cm per lato.
 - ii. Messa a dimora delle piante praticando tagli a croce della lunghezza di 25 cm lungo la mezzeria, sollevando i 4 lembi e creando una fessura nel terreno nella quale si inserisce la piantina con pane di terra.

FASCE TAMPONE E SIEPI

Prescrizioni tecniche per l'impianto

La formazione lineare deve essere costituita da :

- i. Una fascia arborea/arbustiva monofilare considerata per convenzione di larghezza pari a m 1;
- ii. Una fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita, di larghezza complessiva pari a m 5. Sono in ogni caso escluse le superfici comunque non coltivabili;

Sulla superficie oggetto d'impegno dovrà essere comunque assicurata un'ampiezza dell'area complessiva di rispetto, comprensiva delle fasce inerbita e fasce arboree/arbustive, pari a 6 mq/ml.

La superficie oggetto di impegno dovrà risultare contigua ad appezzamento coltivato.

Per quanto riguarda le **distanze d'impianto** dovranno essere rispettati i seguenti vincoli, nonché assicurata sul filare la presenza di almeno due delle tipologie sotto descritte (i-iii):

- i. distanza tra due soggetti arbustivi successivi sulla fila compresa tra 0,5 e 2 metri;
- ii. distanza tra due soggetti a ceppaia, sulla fila, non inferiore a 2 metri e non superiore a 4 metri;
- iii. distanza tra due soggetti arborei, sulla fila, compresa tra 4 e 8 metri;

Impegni da attuare nei cinque anni di impegno successivi all'anno di impianto

- Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d'impegno, adeguate cure colturali, secondo un piano di gestione, quali:
 - i. Ripulitura dalle infestanti erbacee e lianose;
 - ii. Decespugliamento di specie arbustive invadenti;

- iii. Riceppatura di ceppaie invecchiate;
 - iv. Rinfoltimento di tratti lacunosi ed integrazione di siepi rade tramite impianto di giovani soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti;
 - v. Trinciatura o sfalcio della fascia erbacea solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/6⁶³ di ogni anno). Tenuto conto della competizione che si sviluppa fra fascia erbacea e piantine arboree di neo-impianto, relativamente agli interventi derivanti esclusivamente da impegni di cui alla misura 216-azione 5, la trinciatura o sfalcio della fascia erbacea inerbita dovrà essere effettuata solo una volta all'anno a partire dal 6° anno successivo all'impianto.
 - vi. Obbligo sostituzione di eventuali fallanze, successivamente all'impianto, mediante soggetti appartenenti a specie inserite nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 reperibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it
- Nel caso di necessario infoltimento, nel corso del periodo di impegno, devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 reperibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it;

BOSCHETTI

Prescrizioni tecniche per l'impianto

- L'intervento dovrà interessare un'area continua ed omogenea
- Gli impianti dovranno essere misti, e la mescolanza delle specie arboree principali dovrà realizzarsi preferibilmente per gruppi di ampiezza variabile tra 10 e 1000 mq;
- Dovranno essere poste a dimora un numero non inferiore a 1.000 piante/ha e non superiore a 1.900 piante/ha, di cui almeno 300 di specie arboree;
- I sestri d'impianto saranno irregolari o secondo linee curve.
- Non è consentita la disposizione di impianto "a scacchiera";
- I boschetti dovranno essere salvaguardati mediante una fascia di rispetto circostante non coltivata e mantenuta a regime sodivo permanente corrispondente almeno alla metà della distanza delle piante sull'interfila.

Impegni da attuare nei cinque anni di impegno successivi all'anno di impianto

- Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d'impegno, adeguate cure colturali, secondo un piano di gestione, quali:
 - i. sfalcio delle erbe infestanti che inibiscono l'accrescimento delle piante messe a dimora.
 - ii. riceppatura di ceppaie invecchiate;
 - iii. rinfoltimento di aree rade tramite introduzione di soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti;
 - iv. sostituzione di eventuali fallanze;
 - v. abbattimento di soggetti arborei morti in piedi o deperienti; il 10% delle suddette piante dovrà essere rilasciato per fini naturalistici.

⁶³ Le date richiamano il rispetto ai Criteri di Obbligatoria e alle Norme e Standard di Condizionalità (vedi Atto A1, A5, Standard 4.1 e 4.2)

3.1.2 Spese ammissibili

Le tabelle n. 1 e n. 2, riportate al punto 4.2. individuano il massimale di spesa ammessa, distinta per singole voci di costo.

Non sono ammesse le spese di espianto di impianti preesistenti.

3.2 - Limiti e condizioni**SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO**

- attuazione obbligatoria della Misura 214-a con la prima apertura di termini utile a partire dall'avvenuto impianto;
- la superficie oggetto d'intervento minima interessata all'aiuto è pari a:
 - i. 0,125 ha , nel caso dell'introduzione di fasce tampone;
 - ii. 0,125 ha , nel caso dell'introduzione di siepi;
 - iii. 0,1 ha , nel caso dell'introduzione di boschetti, con superficie di ogni singolo corpo non inferiore a 0,05 ha e non superiore a 0,2 ha;
- La superficie oggetto d'intervento massima è pari al:
 - i. 20% della SAT, nel caso di introduzione esclusivamente di fasce tampone;
 - ii. 20% della SAT, nel caso di introduzione esclusivamente di siepi;
 - iii. 10% della SAT, nel caso di introduzione esclusivamente di boschetti;
 - iv. 20% della SAT, nel caso della combinazione di impegni di introduzione, nell'ambito della medesima domanda, di fasce tampone e/o siepi e/o boschetti. In tale fattispecie, comunque, la superficie oggetto di intervento per quanto riguarda la conservazione di boschetti non potrà superare il 10% della SAT

L'entità della superficie oggetto di intervento e le percentuali sopra esposte risultano comprensive altresì delle superfici oggetto di impegno inserite nella misura Misura 214/a "Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti", qualora tale misura venga attivata contestualmente da parte della medesima ditta richiedente.
- La superficie oggetto d'impegno, per quanto concerne le fasce tampone e le siepi, viene calcolata attraverso il prodotto della lunghezza delle formazioni medesime per una larghezza pari a m 6 (larghezza fascia arborea/arbustiva + larghezza fascia erbacea inerbita);

SOGGETTI ARBOREI ED ARBUSTIVI IMPIEGATI NELL'INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE, SIEPI E BOSCHETTI

- Le specie impiegate negli interventi di introduzione di fasce tampone, siepi e boschetti dovranno appartenere all'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 reperibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it. In riferimento all'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 è concessa una deroga relativamente all'impiego di *Tamarix gallica* L. in ambienti litoranei e/o lagune salmastre interessati da venti carichi di salsedine o ambienti caratterizzati da suoli fortemente salini, esclusivamente su siti "non Natura 2000" o "non in prossimità Natura 2000". L'insistenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti nel filare considerato;
- Devono essere utilizzate piantine giovani, di età compresa tra 1 e 3 anni;
- L'altezza minima delle piante introdotte con l'impianto è la seguente:
 - i. Per i soggetti arbustivi: 30 cm;
 - ii. Per i soggetti governati a ceppaia o destinati a governo ad alto fusto: 40 cm;
- I soggetti introdotti nell'impianto dovranno essere dotati di :

- i. Cartellino del produttore, qualora le specie utilizzate per la piantagione siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 38624. Qualora il materiale utilizzato sia stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263;
- ii. Documento di Commercializzazione ("passaporto delle piante"), qualora le specie utilizzate per l'impianto siano soggette all'applicazione del Decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste 31 gennaio 1996. Qualora il materiale di propagazione sia fornito tramite un intermediario, il produttore vivaista dovrà apporre il Documento di Commercializzazione sull'unità commerciale (cassa, plateau, contenitore, mazzo o singola talea o pianta) che raggiungerà l'utilizzatore finale.

Le certificazioni di cui al punto precedente dovranno essere conservate presso la sede aziendale per almeno la durata di un anno, successivamente alla comunicazione individuale di ammissibilità;

- I soggetti utilizzati devono esenti da patologie potenzialmente compromettenti per la vitalità dell'impianto, in particolare:
 - i. La parte medio bassa del fusto dovrà essere priva di ingrossamenti e ferite;
 - ii. La chioma dovrà essere esente da eventuali anomalie (ad esempio, patina biancastra nel caso di presenza di oidio o ingiallimenti precoci nel caso di cilindrosporiosi nel ciliegio selvatico);
 - iii. Il pane di terra dovrà essere compatto, privo di fori o gallerie, al fine di evitare la presenza di larve che compromettono lo sviluppo dell'apparato radicale.

DIVIETI

- La fascia erbacea non deve essere sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde; inoltre deve essere caratterizzata da inerbimento permanente, anche naturale;
- La fascia erbacea di rispetto non deve essere oggetto di transito ordinario di mezzi agricoli.
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni) sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive e regolamentazione delle potature in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari al fine di assicurarne adeguata continuità territoriale sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di impianto di formazioni arboreo/arbustive e boschetti monospecifici;
- Divieto di coltivazione della superficie oggetto di intervento.

OPERAZIONI OBBLIGATORIE DI MANUTENZIONE

- La frangizollatura (operazione necessaria nel caso in cui la semina non abbia prodotto risultati soddisfacenti), o lo sfalcio tra le file, deve essere eseguito almeno due volte l'anno e fino al terzo anno compreso.
- La potatura sulle piante deve essere eseguita almeno due volte entro i primi 3 anni, e almeno una volta nei successivi due anni secondo le indicazioni del progetto approvato.
- Lo smaltimento della pacciamatura plastica, secondo le modalità previste dalla vigente normativa e corredato dalla relativa documentazione, deve avvenire entro il 3° anno.
- Eventuali trattamenti fitoiatrici devono essere preventivamente autorizzati dai competenti Servizi Fitosanitari.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Trattandosi di investimenti strutturali, il riconoscimento del contributo ai nuovi impianti di fasce tampone e siepi e boschetti, di cui al presente bando, è vincolato al mantenimento delle medesime per un periodo di 7 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto in argomento.

La richiesta di mantenimento delle formazioni di nuovo impianto dovrà essere effettuata, pena la restituzione degli importi finanziati mediante la presente azione, attraverso l'accesso agli aiuti previsti dalla prossima apertura dei termini della suddetta misura 214-a.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo del presente bando è pari a € 2.300.000.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Nella fase di rendicontazione, le spese ammissibili concorreranno a definire un aiuto riferito a metro lineare (fasce tampone, siepi) o ad ettaro (boschetti), per un'entità massima pari a quanto riportato nelle rispettive colonne "AIUTO" della tabella di seguito riportata.

Tabella n.1: calcolo aiuto ai fini dell'introduzione di formazioni lineari (fasce tampone/siepi)

Operazioni necessarie alla realizzazione dei nuovi impianti	AIUTO SIEPI E FASCE TAMPONE euro/m ⁽¹⁾	AIUTO BOSCHETTI euro/ha
Predisposizione progetto siepe	1,2	2000
Ripuntatura	0,23	383,33
Letamazione (trasporto, distribuzione e materiale)	0,325	541,67
Aratura superficiale	0,16	266,67
Fresatura	0,08	133,33
Pacciamatura	0,345	575
Film pacciamante 1,2 micron	0,36	600
Acquisto piantine	1,65	2750
Trasporto materiale vivaistico	1,38	2300
Messa a dimora delle piantine	1,5	2500
Costi di transazione	0,34	566
Totale	7,57	12.616

⁽¹⁾ Le operazioni, per quanto concerne le siepi e le fasce tampone, si riferiscono ad una formazione monofilare, di lunghezza pari a 100 ml/ha, con incidenza pari a 600 mq/ha.

A maggior precisazione e con riferimento al dettaglio dei costi e dei mancati redditi che individuano il riconoscimento delle spese di impianto per le siepi monofilari di cui alla presente azione, l'importo riconoscibile a contributo nel caso di nuovi impianti di boschetti è pari a 12.616 € per ettaro di superficie soggetta a nuovo impianto. Tale importo comprende tutte le medesime voci riportate in tabella n. 1, e dovrà essere parimenti soggetto a rendicontazione puntuale, così come definito al punto 6-Disposizioni e prescrizioni operative specifiche.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

*Gli interventi di introduzione di fasce tampone, siepi e boschetti, ammessi a finanziamento, si dovranno concludere entro il 31 dicembre 2013.*⁶⁴

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 - Priorità e punteggi

⁶⁴ Sostituzione apportata prima con DGR n. 401 del 16/03/2012 poi con DGR n. 709 del 14/05/2013

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Fasce tampone e siepi, realizzati nell'ambito territoriale delle Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette (13 oasi naturali e le 6 riserve regionali).	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50 % della Superficie oggetto di intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta.	10
Fasce tampone, siepi e boschetti realizzati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante in Laguna di Venezia.	Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;	10
Fasce tampone, siepi e boschetti realizzati nell'ambito territoriale delle rimanenti Zone designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola.	<ul style="list-style-type: none"> • L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); • le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); 	8

I punteggi indicati nella precedente tabella non sono sommabili.

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno della ditta beneficiaria rientrassero in più di una delle aree prioritarie indicate, alla domanda effettuata per la presente misura verrà attribuito il punteggio in base alla area prioritaria in cui ricade la maggior superficie oggetto di impegno.

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno ricadenti nelle aree prioritarie risultassero uguali, verrà considerato il punteggio superiore .

Nel caso di co-presenza di interventi classificati come Fasce tampone, siepi e boschetti, verrà attribuito il punteggio degli interventi di conservazione delle fasce tampone.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

In presenza di condizioni di parità di punteggio complessivo sarà attribuita la seguente preferenza:

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Dimensioni della SAT aziendale:	SAT aziendale	crescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

La realizzazione ed il finanziamento degli interventi previsti dalla presente Azione è caratterizzata da tre fasi distinte e successive:

1. domanda di aiuto iniziale;
2. accertamento dell'ammissibilità;
3. progetto esecutivo e rendicontazione finale;

Unitamente alla domanda di aiuto iniziale, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Progetto preliminare, redatto da tecnico qualificato ai sensi del documento Indirizzi Procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, che illustri gli interventi che si intendono realizzare, dove vengono definiti, sulla base delle caratteristiche strutturali e dimensionali dell'intervento, l'entità dell'aiuto richiesto, calcolato sulla base dei valori indicati in tabella 1;
4. Elaborati grafici: corografia su CTR in scala 1:5000 riportante l'individuazione dell'azienda, ed estratti di mappa in scala 1:2000 riportanti localizzazione, l'estensione e la tipologia degli interventi proposti;
5. Autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare in aziende in affitto
6. Documentazione attestante l'avvio delle eventuali procedure autorizzative necessarie. In fase di presentazione della domanda devono essere avviate le procedure per l'acquisizione delle autorizzazioni e permessi di legge e deve essere data evidenza dell'avvio dei relativi iter amministrativi di acquisizione. Le autorizzazioni dovranno comunque pervenire agli uffici Avepa competenti su territorio almeno 20 giorni prima della scadenza del termine istruttorio previsto per la presente sottomisura.
7. I progetti che ricadono anche parzialmente nei siti di Natura 2000 o interferenti con essi dovranno essere corredati dalla V.Inc.A (Valutazione di Incidenza Ambientale) secondo quanto previsto dalla DGR 10 ottobre 2006, n. 3173. Tali valutazioni dovranno essere approvate dagli organi competenti prima della presentazione della rendicontazione finale da parte della ditta richiedente.

Tutti documenti indicati nel presente paragrafo vengono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Sulla base della documentazione inizialmente presentata dal beneficiario, verrà accertata l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda.

Ai fini della rendicontazione degli interventi eseguiti, il beneficiario dovrà presentare:

- Dichiarazione di avvenuto impianto agli uffici di Avepa.
- relazione tecnica illustrativa finale, che contenga la descrizione delle fasi dell'intervento, la modalità di esecuzione, e motivazioni degli eventuali scostamenti dal progetto approvato;
- progetto esecutivo, redatto da tecnico qualificato ai sensi delle prescrizioni generali del Bando, completo di analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, disegni e documentazione fotografica e di tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione in vigore;
- contabilità finale dei lavori eseguiti e prospetto di raffronto, che evidenzii le eventuali variazioni dell'intervento eseguito rispetto al progetto approvato, con fatture, corredate da documentazione attestante l'effettivo pagamento.
- corografia su CTR e planimetria catastale, indicanti le superfici delle particelle effettivamente interessate dall'intervento, sottoscritte dal direttore dei lavori.

Gli uffici di Avepa provvederanno alla verifica in loco di tutte le formazioni di cui al presente bando classificando tali formazioni lineari in siepi o fasce tampone, in sede di collaudo.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011 e DGR n. 1659/2008 e s.m.i.

7. INTERVENTI CONSORTILI PER LA REALIZZAZIONE DI CORRIDOI ECOLOGICI LUNGO LA RETE IDROGRAFICA MINORE

7.1 Descrizione generale

I corsi d'acqua che attraversano i territori coltivati, pur interessati dall'urbanizzazione diffusa, costituiscono un importante risorsa per la realizzazione di corridoi ecologici; spesso la assenza nell'area decorrente lungo il corso d'acqua di vegetazione arborea costituisce il limite principale affinché il medesimo assuma funzionalità ecologica. In proposito, l'art. 21 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" ha previsto che i consorzi di bonifica promuovino la realizzazione di corridoi ecologici legati alla rete idrografica superficiale come individuati e disciplinati dal PTCP Provinciale di cui all'art. 22 della Legge regionale 11/2004, e partecipino alla redazione dei Piani di Gestione della Rete Ecologica dei Siti di Interesse Comunitario "Natura 2000", adeguando ai medesimi le modalità di attuazione della manutenzione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche di competenza.

Il medesimo articolo dispone altresì che i Consorzi di bonifica possano esercitare la funzione di coordinamento dei propri consorziati per lo sviluppo e la realizzazione di iniziative agroambientali in grado di incidere sul regime idraulico e sugli aspetti qualitativi delle acque defluenti nella rete di bonifica.

7.1 Proposta

I Consorzi di Bonifica del Veneto pertanto possono presentare proposte progettuali per la realizzazione di corridoi ecologici costituiti da fasce tampone inerbite ed alberate decorrenti lungo i corsi d'acqua in gestione, che possono anche svilupparsi in aree contermini ai corsi d'acqua medesimi individuate così come previste e definibili sulla base del citato art. 21 della LR 12/2009, prevedendo anche l'impianto di siepi e di boschetti e fasce tampone poste lungo scoline aziendali.

I progetti consortili verranno istruiti dalle strutture regionali competenti e conterranno la puntuale individuazione catastale degli ambiti di intervento, in cui le aziende agricole interessate potranno proporre gli interventi di cui alla presente sottomisura 216 azione 5.

Nell'ambito di tale progettazione il Consorzio, in base al RD n. 368 del 1904 ed eventualmente al RD n.523 del 1904 per i corsi d'acqua classificati, definisce le specifiche modalità gestionali delle fasce di rispetto inerbite poste a ciglio dei corsi d'acqua. Diversamente, nelle aree agricole poste al di fuori della fascia di rispetto di cui sopra, trovano puntuale osservanza le specifiche disposizioni della presente sottomisura e quanto definito dal recepimento regionale della Condizionalità.

7.2 Priorità

Alle domande aziendali per la realizzazione dei corridoi ecologici lungo la rete idrografica minore, interessanti i mappali individuati nel progetto consortile di cui al punto 7.1, verrà assegnato un punteggio aggiuntivo rispetto a quello previsto ai precedenti paragrafi 5.1 e 5.2, pari a **punti 10**.

Ciò anche nel caso in cui la progettazione aziendale ricada anche solo parzialmente nelle aree catastalmente individuate dal Consorzio.

Il Consorzio di Bonifica, con l'approvazione del progetto, si propone ad esercitare un ruolo di coordinamento tecnico progettuale, anche per quanto attiene gli aspetti idraulici, delle iniziative per la realizzazione dei corridoi ecologici e si impegna a fornire assistenza e collaborazione all'Organismo Pagatore Regionale AVEPA, nonché a promuovere un'adeguata promozione dell'iniziativa presso i potenziali beneficiari.

MISURA/SOTTOMISURA : 216 INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI

AZIONE 6 : Recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati

4. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1- Descrizione generale

I fenomeni di abbandono delle popolazioni della montagna veneta favoriscono la marginalizzazione dello spazio rurale ed il conseguente degrado della vegetazione erbacea di prati e pascoli sia per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico, ma anche relativamente a quello naturalistico e della protezione idrogeologica. Successivamente si assiste all'affermazione della vegetazione arbustiva infestante che promuove la perdita di biodiversità in questi ambiti a prato, pascolo e prato-pascolo e accelera l'insediarsi delle formazioni boschive.

1.2 - Obiettivi

Si possono di seguito elencare gli obiettivi operativi dell'azione con il seguente ordine di priorità:

- a) Riduzione del degrado dello spazio rurale negli ambiti montani e collinari;
- b) Garantire il presidio e la manutenzione del territorio;
- c) Recupero degli spazi aperti per la valorizzazione degli elementi paesaggistici di pregio;
- d) Riduzione dei processi di colonizzazione arbustiva ed arborea nei prati e pascoli;
- e) Mantenimento della biodiversità botanica e faunistica caratteristica degli spazi aperti montani;
- f) Protezione dall'erosione superficiale e dall'innescò del dissesto idrogeologico;
- g) Prevenzione dell'innescò dei fenomeni di incendio;
- h) Limitazione degli habitat preferiti dai parassiti.

1.3 - Ambito territoriale

L'azione 6 si applica esclusivamente nel seguente ambito territoriale: Zone montane, così come individuate nell'allegato 6 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto, reperibile al seguente link

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-+2013/Deliberazioni+-+Decisioni.htm>.

5. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 – Soggetti richiedenti

- a) Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009;
- b) Persone fisiche e persone giuridiche di diritto privato, Associazioni e/o Consorzi di proprietari privati e/o gestori di superfici agricole riconosciuti o almeno univocamente individuabili sulla base di Codice Fiscale o Partita IVA, persone giuridiche di diritto pubblico, singole od associate, per le superfici di cui dispongono di titoli di conduzione;

- c) Enti pubblici o loro associazioni, istituzioni e comunità regoliere proprietari di superfici di cui alla presente Azione o non proprietari che si impegnino a svolgere una azione di ripristino delle aree prative e pascolive abbandonate e degradate di montagna definite da uno specifico programma di recupero approvato dall'Ente competente, nonché la manutenzione ordinaria, successiva all'intervento di ripristino, fino alla scadenza del settimo anno successivo alla pubblicazione del decreto di finanziamento nel BUR della domanda di cui al presente Bando,
- d) Enti proprietari/gestori del demanio statale o regionale.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Sono ammissibili all'aiuto di cui alla presente azione 6 della Misura 216 esclusivamente le aree catastalmente classificate come "agricole" (non verranno pertanto ammesse aree classificate catastalmente a Bosco ceduo, Bosco Alto Fusto, Bosco Misto), nelle quali la descrizione e le foto contenute nella documentazione amministrativa allegata alla domanda, dimostrino inequivocabilmente la presenza di un oggettivo degrado delle aree un tempo destinate a prato, pascolo e prato pascolo e ora soggette ad abbandono. L'ammissibilità dipende inoltre dalla valutazione della coerenza degli interventi di recupero naturalistico descritti nel progetto allegato alla domanda (denominato Piano di Interventi) in relazione agli obiettivi della presente azione. Nella relazione andrà indicata, per ciascun sito di intervento, la tipologia e la copertura percentuale delle specie erbacee e arbustive infestanti o alloctone – come ad esempio i generi *Deschampsia*, *Petasites*, *Pteridium*, *Clematis*, *Rubus*, *Rosa*, *Corylus*, *Robinia*, *Ailanthus*, ecc. – nonché di quelle arboree di neocolonizzazione e la loro incidenza nel complesso della vegetazione e della superficie totale a recupero indicata nella domanda di aiuto.

Non sono elegibili ad aiuto le superfici in ambito torrentizio, i ghiaioni, le scarpate, i cigli stradali, le aree non agricole, gli ambiti turistico-ricreativi, tutte le tipologie di piste da sci, le aree adibite a parchi, giardini pubblici, campi da gioco o comunque utilizzate per ricreazione.

Nel caso in cui il richiedente (Ente Pubblico o soggetto privato) non sia proprietario delle superfici oggetto di intervento potrà comunque accedere agli aiuti previsti qualora abbia titolo alla gestione delle medesime superfici sulla base di un contratto di conduzione (affitto, comproprietà, mezzadria, comunione legale, concessione, colonia parziaria) o sulla base della sottoscrizione di una specifica convenzione, che potrà essere formalizzata sia con Enti Pubblici che con proprietari del terreno da recuperare.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Inoltre, nel caso dei soggetti richiedenti non proprietari di cui al punto c), del paragrafo 2.1, è possibile accedere alla presente azione 6 della misura 216, allegando il provvedimento dell'ente pubblico competente, concernente l'occupazione delle superfici degradate, ovvero l'avvio della procedura che dichiara l'irreperibilità del proprietario/i ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 223/1989.

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di intervento, senza soluzione di continuità, per i 7 anni successivi alla data di pubblicazione del decreto di finanziamento nel BUR della domanda di cui al presente Bando. Qualora il beneficiario operi il recupero naturalistico sulla base di una specifica convenzione sottoscritta con i proprietari, deve essere previsto il consenso informato, se non già specificatamente integrato in tale convenzione. Tale consenso informato dovrà riguardare le operazioni di trinciatura o sfalcio annuo delle superfici beneficiarie dell'intervento straordinario di recupero naturalistico per tutto il periodo di vincolo previsto dalla presente azione.

Non sono ammesse ad aiuto, nell'ambito della presente azione, superfici già beneficiarie del pagamento agroambientale di cui alle sottomisure 214/c o 214/e del PSR 2007-2013 (bandi di apertura termini Dgr n. 1223 del 8 maggio 2007, Dgr n. 199 del 12 febbraio 2008, Dgr n. 877 del 7 aprile 2009, Dgr n. 745 del 15 marzo 2010, Dgr n. 376 del 29 marzo 2011 e bando di apertura termini anno 2012) e dell'indennità prevista dalla misura 211 del PSR 2007-2013 del relativo bando di apertura termini inerente l'anno 2012.

Gli interventi di recupero di superfici agro-pastorali abbandonate di montagna in zone facenti parte della rete regionale Natura 2000 (ZPS - Direttiva 2009/147/CE Uccelli selvatici - e pSIC, SIC e ZSC - Direttiva 92/43 CEE Habitat), laddove previsto e in coerenza con i criteri e indirizzi di cui al punto 3, Allegato A alla Dgr

3173 del 10.10.2006, sono eventualmente sottoposti alle procedure definite dagli Organismi competenti sul territorio per la Valutazione di Incidenza di cui alla Dgr 3173 del 10 ottobre 2006. A tal fine si dovranno identificare chiaramente le modalità di intervento, anche in termini temporali, qualora la superficie interessata possa essere ricondotta ad habitat e habitat di specie della rete Natura 2000.

La superficie minima di intervento è pari a 1 ha.

3.IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi

Il soggetto beneficiario della presente azione deve eseguire:

1. Un intervento straordinario di recupero naturalistico sulle aree abbandonate e degradate che può comprendere le seguenti tipologie di intervento in loco:

- a)** Taglio della vegetazione erbacea invasiva ed infestante (eseguito con falciatrice meccanica);
- b)** Taglio della vegetazione erbacea invasiva ed infestante (eseguito a mano);
- c)** Decespugliamento meccanico del terreno con taglio vegetazione arbustiva invasiva infestante (con trattatrice dotata di decespugliatore);
- d)** Decespugliamento o taglio manuale della vegetazione arbustiva (ed eventualmente arborea) invasiva infestante;
- e)** Raccolta, concentrazione e allontanamento dal sito di intervento del materiale di risulta dal taglio delle specie vegetali infestanti;
- f)** Intervento manuale di spietramento e formazione di idonei cumuli di pietrame al fine di recuperare la superficie a pascolo, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire l'opera a regola d'arte secondo le indicazioni della Direzione Lavori;
- g)** Semina con sementi di specie locali laddove il cotico erboso del sito risulti lacunoso.

2. Gli impegni ordinari di manutenzione, che consistono almeno in un taglio annuale (in ognuno degli anni successivi al primo definito “straordinario, nel rispetto del vincolo operativo della presente azione) della superficie erbacea ed arbustiva in fase di eventuale riscoppio, come da vincolo imposto dalla Commissione Europea.

Al fine di definire con certezza l'area di intervento è obbligatorio il preventivo rilievo GPS nonchè il picchettamento identificabile a vista del perimetro dell'area abbandonata oggetto di recupero. Tale rilievo deve essere avallato dal progettista che ha redatto il Piano di Interventi. La restituzione cartografica del rilievo GPS deve seguire lo standard di riferimento regionale Gauss-Boaga fuso ovest.

Il picchettamento potrà essere escluso lungo quella parte di perimetro della superficie oggetto di intervento che risulta coincidere con confini naturali caratteristici di elementi fisici del territorio (alvei torrentizi, strade agro-forestali, scarpate ecc) o derivanti da strutture artificiali preesistenti (staccionate, recinti, perimetri murali, formazioni lineari arboree-arbustive, ecc), delle quali se ne dovrà riportare adeguata indicazione e descrizione nel Piano di interventi.

I picchetti devono essere posti ai vertici dell'area poligonale e l'interdistanza fra due elementi successivi viene intesa in senso rettilineo. Diversamente, è fatto obbligo di inserire dei picchetti intermedi al fine di determinare in modo rispondente il perimetro dell'area di intervento.

L'altezza dei picchetti dovrà essere tale da permetterne la visibilità, anche in relazione all'altezza della vegetazione presente nell'area.

I picchetti posizionati in loco devono essere evidenziati, per permetterne una chiara visibilità, con colore o con utilizzo di nastro colorato.

Il beneficiario dovrà garantire l'esecuzione dell'intervento straordinario di recupero su tutta la superficie detenuta/in possesso indipendentemente dalle pendenze e dalle difficoltà di accessibilità al sito.

Nel caso di progetti presentati da Enti Pubblici dovrà essere garantita la massima integrazione fra superfici contigue, evitando - per quanto possibile - progettazioni "a macchia di leopardo".

3.1.1 – Interventi

Prescrizioni tecniche per il taglio della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea ed il recupero delle superfici abbandonate

1) Linee guida di indirizzo alla gestione delle specie infestanti

La gestione delle specie erbacee e arbustive di carattere tipicamente infestante (specie non utili all'uomo) prevede l'adozione di interventi opportuni e tecniche corrette e mirate che permettano di contenere il deterioramento ambientale, naturalistico e paesaggistico.

In linea generale ed assolutamente non esaustiva e completa, nei prati e pascoli abbandonati e degradati della montagna veneta, possono essere considerate specie infestanti: *Deschampsia caespitosa*, *Pteridium aquilinum*, *Clematis vitalba*, *Carduus* spp, *Senecio* spp, *Petasites* spp, *Rubus* spp, *Rosa* spp, *Corylus avellana*, *Alnus viridis*, *Pinus mugo* ed eventualmente *Robinia pseudoacacia* e *Ailanthus altissima* alle quote più basse. Oltre a queste specie ne risultano molteplici altre a carattere "infestante" che caratterizzano i diversi ambienti degradati degli spazi aperti montani, differenti appunto per caratteristiche ecologiche, esposizione, altimetria, geologia, pedologia, ph, disponibilità idrica ecc.

Per le specie citate pocanzi, e per tutte le altre specie che presentano i medesimi caratteri infestanti o comunque alloctoni, si rende necessario una gestione tecnica correttamente mirata e programmata dal progettista responsabile abilitato ed un successivo allontanamento dal sito di intervento e dalle sue adiacenze del materiale di risulta, onde non favorire eventuali disseminazioni. Si evidenzia quindi che la gestione di ogni specie infestante dovrà essere valutata singolarmente (anche in relazione al contesto ambientale interessato) e trattata secondo le modalità relative e specifiche. In nessun caso si potrà impiegare il fuoco per limitare la diffusione delle specie vegetali infestanti, anche perché, in alcuni casi –peraltro ben noti -, il fuoco potrebbe risultare addirittura favorevole alla diffusione di tali specie sgradite, dotate di una forte capacità competitiva.

Di seguito si propongono alcune indicazioni sintetiche di gestione meccanica, senza utilizzo di prodotti chimici, di alcune tipiche specie infestanti erbacee ed arbustive colonizzanti praterie e pascoli abbandonati e degradati della montagna veneta. In ogni caso si sottolinea che tali note a seguire non esauriscono in alcun modo la trattazione completa delle infestanti degli spazi aperti montani veneti e che serviranno solo come modello o esempio relativamente alla metodologia da adottare durante la fase di recupero straordinario del primo anno e manutenzione ordinaria per i restanti anni di vincolo imposti dalla misura 216-6.

➤ ***Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv.:** graminacea che occupa suoli umidi, costituita da grossi cespi densi e compatti e dotata di brevi rizomi, non appetita da animali (soprattutto bovini) per la ruvidità fogliare in fase di maturità dei soggetti e per l'elevato contenuto in silice. Le cause di diffusione sono dovute alla presenza di ambienti ecologicamente favorevoli, ritardo dell'utilizzazione (ciò determina l'invecchiamento dei tessuti e la conseguente inappetibilità), mancati interventi di controllo dell'infestazione, riduzione dell'ingestione al pascolo per eccesso di integrazioni alimentari.

Gli interventi consigliabili per limitare la diffusione di *Deschampsia caespitosa* sono:

- rasatura dei cespi di *D. caespitosa* con falce o decespugliatore (infestazione fino al 10%) oppure con barra falciante o rullo frangitutto a mazzette portato da trattore (infestazione dal 10 al 40%), a seconda della percentuale di infestazione e dell'orografia del terreno interessato. Seguirà risemina come da indicazioni previste nel bando ed allontanamento dal sito di recupero naturalistico del materiale infestante. L'intervento permette di ridurre l'entità dell'infestazione, ma i soggetti interessati rimangono comunque vitali. Tuttavia la dimensione dei cespi si riduce e quindi viene lasciato spazio per una maggiore crescita delle altre specie foraggere;

- distacco dei singoli cespi di *D. caespitosa* con piccone (infestazione fino al 10%) o con miniescavatore (infestazione oltre il 10%) e successivo allontanamento dal sito di intervento del materiale vegetale. A seguire si rende necessaria la semina come da indicazioni previste bando. L'intervento permette di eliminare completamente la specie infestante.

➤ ***Pteridium aquilinum*** (L.) Kuhn: specie erbacea appartenente alla classe delle felci e caratteristica della flora dei sottoboschi freschi ed ombrosi, vegeta fino a 2000 m di quota. Si propone di intervenire tagliando le parti epigee e ripetendo l'azione a brevi intervalli ad ogni nuova emissione, in modo da eliminare le riserve di composti energetici accumulate nel rizoma, con successivo allontanamento dal sito di intervento dei residui vegetali prodotti.

➤ ***Rubus* spp, *Clematis vitalba*** L.: specie arbustive opportuniste e competitive che creano dei veri e propri grovigli inestricabili su ambiti incolti e radure. Si propone il taglio delle parti epigee a cui deve obbligatoriamente seguire un'opera di scalzamento, ripetuta nel tempo, degli apparati radicali e l'allontanamento dal sito di recupero naturalistico dei residui vegetali.

➤ ***Corylus avellana* L., *Alnus viridis*, *Rosa* spp.:** arbusti fortemente colonizzatori di spazi aperti montani che presentano esigenze relativamente modeste e ben si adattano a svariate condizioni ambientali (anche terreni poveri) a formare strutture anche molto dense. In questi casi si rende necessario il taglio manuale ripetuto, con accumulo e successivo allontanamento dall'area di intervento dei residui vegetali.

➤ ***Berberis vulgaris*** L.: arbusto tipico di spazi aperti aridi montani, anche lungo gli orli dei boschi. In questo caso può risultare irrinunciabile lo sradicamento meccanico per la presenza del potente apparato radicale ed il successivo allontanamento dal sito di intervento del materiale infestante;

➤ ***Pinus mugo* Turra, *Juniperus communis*** L.: arbusti che colonizzano spazi aperti anche aridi ed incolti ed anche sopra il limite del bosco. Non essendo specie caratterizzate da ricacci è sufficiente il taglio manuale basso e l'allontanamento dall'area di intervento del materiale di risulta.

Qualunque sia il metodo di decespugliamento utilizzato, risulta molto importante verificare l'esito dell'intervento nell'anno successivo all'esecuzione per poter valutare l'entità dei ricacci ed eventualmente intervenire sugli stessi.

Si rammenta inoltre che, in seguito ad operazioni specifiche di sradicamento, il tecnico abilitato incaricato del progetto dovrà valutare attentamente gli eventuali impatti dovuti all'erosione che si potranno verificare nelle aree in pendio.

Successivamente al taglio o sradicamento della vegetazione erbacea o arbustiva infestante o alloctona si dovrà procedere alle operazioni di accumulo ed allontanamento del materiale vegetale dal sito di intervento e proseguire con le opportune operazioni di risemina con l'utilizzo di ecotipi locali, come da indicazioni inserite nel bando al successivo punto 4.

2) L'Eliminazione meccanica o manuale della vegetazione infestante sarà da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica.

Si evidenzia che, nel caso le operazioni di recupero rendessero necessario lo sradicamento di piante d'altofusto e di ceppaie, tale operazione è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 2 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

3) Il prodotto di risulta dal taglio della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea può, nei casi in cui non siano coinvolte specie infestanti o alloctone dotate di elementi ipogei di riproduzione vegetativa o la cui perpetuazione avvenga tramite semente, essere tritato e abbandonato sul posto. Diversamente, va asportato ed allontanato dal sito di intervento e dalle sue immediate adiacenze.

4) **Rinnovo del cotico erboso nei punti lacunosi attraverso semine di sementi di specie locali**

Il materiale di propagazione da utilizzare nelle tecniche di inerbimento da adottare ai sensi della presente azione deve essere di origine locale e, in particolare, deve provenire da praterie spontanee, formate da ecotipi nativi di specie erbacee e mai riseminate con miscugli di varietà commerciali.

Le tecniche utilizzabili sono riconducibili ad una delle seguenti:

- a) Spargimento di fieno di primo taglio, eseguito in qualunque epoca. Con fieno proveniente da prati magri la dose è di 400 g su mq aumentabile, in caso di disponibilità, fino ad 800 g nel caso di suoli pendenti da proteggere contro l'erosione. Con fieno proveniente da prati pingui (più ricco di seme) si impiegano 200 g su mq: su suoli pendenti per proteggere il suolo si può aumentare la dose fino a 500 g ma in mancanza di fieno una ulteriore protezione del suolo va conseguita con l'aggiunta di paglia in ragione di 300 g su mq.
- b) Distribuzione di sfalcio fresco (erba verde) di primo taglio alla dose di 1200 g su mq nel caso di prati magri e di 600 g su mq nel caso di prati pingui.
- c) Inerbimento con suolo ricco di seme su superficie con copertura erbacea pari ad almeno il 50%: asporto dello strato superficiale di suolo, suo accantonamento fino a fine lavori di recupero dell'area a prato e sua redistribuzione sulla superficie lavorata. Successiva copertura con pacciamatura di paglia alla dose di 500 g su mq .
- d) Distribuzione in dose di 3 g su mq di miscuglio di seme di ecotipi locali ottenuto da coltivazioni specializzate da seme a partire da materiale di propagazione locale, su suolo predisposto alla semina, con successiva pacciamatura di paglia alla dose di 500 g su mq.
- e) Spargimento di fiorume raccolto con macchine raccogli seme su prati spontanei oppure da fienile, di età non superiore ai 12 mesi, sparso in qualunque epoca alla dose di 8 g su mq di materia grezza su suolo predisposto alla semina, con successiva pacciamatura in paglia alla dose di 500 g su mq.
- f) I materiali di cui ai punti d) ed e) possono essere distribuiti anche con la tecnica dell'idrosemina seguita, su suoli pietrosi o pendenti, dalla distribuzione di pacciamatura di paglia alla dose di 500 g su mq

Nel caso dei metodi a), b) ed e), nelle praterie di reperimento del seme la fienagione (a), il taglio dell'erba (b) e la raccolta con macchina raccogli seme (e) devono avvenire nell'epoca di maturazione del seme del prato, cioè l'epoca in cui la maggior parte delle specie principali della prateria hanno maturato il loro seme, che risulta ancora per gran parte presente sui fusti fertili. Tale epoca è di solito leggermente più tardiva rispetto a quella in cui viene normalmente effettuato il taglio a scopi foraggeri, ma non tanto tardiva da permettere che i semi siano già in gran parte caduti al suolo.

Se necessario, la paglia può essere ancorata alla superficie oggetto di semina mediante lo spargimento di apposita soluzione bituminosa.

Area di reperimento del materiale di propagazione

Rispetto alla superficie da inerbire, l'area geografica di reperimento del materiale di propagazione deve:

- essere il più vicino possibile alla zona di impiego;
- rientrare nel medesimo bacino idraulico-territoriale o da uno dei bacini confinanti.

I bacini di reperimento sono i seguenti: Alto Piave, Torrente Ansiei, Piave di Cadore, Torrente Boite, Canale di Piave, Torrente Maè, Tesa-Rai, Vallone Bellunese, Torrente Cordevole, Caorame, Medio Piave, Sonna-Stizzon, Tegorzo, Cismon, Tagliamento, Livenza, Fiume Meschio, Fiume Monticano, Fiume Soligo, Torrente Musone, Valle S. Felicità, Fiume Brenta, Val d'Assa, Val d'Astico, Val Posina, Val Leogra, Torrente Giara, Val dell'Agno, Val Chiampo, Alpone, Tramigna, Illasi, Mezzane, Squaranto, Valpantena, Negrar, Fumane, Adige, Tasso, Garda, Gadena, Rienza, Avisio;

Condizioni ecologico-stazionali delle aree di reperimento.

Nell'ambito della zona geografica di reperimento, ad esempio Vallone Bellunese, il materiale di propagazione deve provenire da una stazione con caratteristiche ecologiche simili a quella di utilizzo.

Le caratteristiche ecologiche da considerare sono:

a) Piano altitudinale (quota)

Il materiale di propagazione deve provenire dal medesimo piano altitudinale oppure da quello adiacente ma entro un range di circa 200 m, considerando i seguenti tre piani:

- Piano collinare, Submontano e montano inferiore (dal fondovalle fino a 1200 metri di quota);
- Piano montano e superiore subalpino (1200 – limite del bosco);
- Piano alpino: sopra il limite del bosco.

b) Caratteristiche del suolo

Il materiale di propagazione deve provenire da una prateria caratterizzata da suolo con caratteristiche simili a quelle della stazione da inerbire. Le caratteristiche da considerare sono:

- umidità (suolo secco o umido);
- reazione (suolo basico-debolmente acido o molto acido);
- contenuto di elementi nutritivi (suolo povero o ricco).

Va data giustificazione amministrativa del reperimento del materiale di risemina derivante dagli ecotipi locali attraverso produzione di apposita dichiarazione, sottoscritta dal progettista abilitato appartenente alle libere professioni titolate ad operare in ambito agro-forestale e dal proprietario del sito concedente il materiale di risemina medesimo, che indichi chiaramente il luogo di prelievo.

3.1.2 Spese ammissibili

La spesa ammissibile è stata ricavata da costi standard ed è pari a 3.756 €/ha o 4.183 €/ha, a seconda che l'azione straordinaria di ripristino abbia luogo in zona ordinaria o in area "rete Natura 2000".

3.2 – Limiti, condizioni e divieti

a) Obbligo, nei 7 anni successivi alla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento della domanda di cui al presente Bando, di eseguire interventi ordinari che consolidino il ripristino naturalistico effettuato consistente nel taglio della vegetazione infestante erbacea ed arbustiva in fase di eventuale riscoppio e ripresa;

b) Divieto di destinare a funzione produttiva le superfici soggette a recupero naturalistico per i 7 anni successivi alla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento della domanda di cui al presente Bando;

c) Le superfici oggetto di recupero naturalistico con la presente azione non possono accedere, per i 7 anni successivi alla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento della domanda di cui al presente Bando, agli aiuti di cui alle misure 211, 214/e e 214/c del PSR Veneto;

d) Divieto nei 7 anni successivi alla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento della domanda di cui al presente Bando a utilizzare sulle superfici interessate alla presente Azione 6 sostanze diserbanti, antiparassitari e fertilizzanti (né di tipo chimico, né di tipo organico);

e) Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (Dgr 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo vincolativo è pari a 7 anni dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento della domanda di cui al presente Bando.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a Bando

L'importo del presente Bando è pari a € 10.000.00000

In relazione al "tiraggio finanziario" che potrà interessare le cinque distinte Azioni di cui al presente Bando, è possibile ricorrere a compensazione finanziaria nell'ambito della medesima Misura 216.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il livello dell'entità dell'aiuto riconosciuto è pari al 100% della spesa individuata ammissibile.

Il massimale di spesa ammissibile per ciascun progetto è pari a € 110.000 (pari a 26,29 ettari per le aree inserite nella "rete Natura 2000" o pari a 29,28 ettari per le aree localizzate in zone ordinarie).

In deroga a quanto previsto nel relativo paragrafo del documento Indirizzi procedurali, di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, non è possibile chiedere acconti, ma solamente l'anticipo ed il saldo del contributo concesso in sede istruttoria.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Gli interventi di recupero straordinario di cui alla presente azione si dovranno realizzare entro 20 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento nel BUR della domanda di cui al presente Bando.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 - Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Domanda di finanziamento presentata da Enti pubblici o loro associazioni o istituzioni regoliere relativamente a prati, pascoli e prato-pascoli abbandonati e degradati.	Domanda presentata da ente pubblico o loro associazioni o associazioni e comunità regoliere con indicata l'inderogabilità degli interventi.	10
Prati, pascoli e prato-pascoli abbandonati e degradati localizzati nell'ambito territoriale delle aree della rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette (13 oasi naturali e le 6 riserve regionali).	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50 % della Superficie oggetto di intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla rete Natura 2000, parco e area naturale protetta.	5

I punteggi indicati nella precedente tabella sono sommabili.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

In presenza di condizioni di parità di punteggio complessivo sarà attribuita la seguente preferenza:

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Dimensioni della superficie oggetto di recupero proposta in domanda	Superficie oggetto di recupero (per progetto)	decrescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Documentazione da allegare alla domanda e fasi operative successive

La realizzazione ed il finanziamento degli interventi previsti dalla presente Azione è caratterizzata da tre fasi distinte e successive:

- Presentazione della domanda di aiuto iniziale e documenti annessi;
- Accertamento dell'ammissibilità da parte dell'Organismo Pagatore;
- Rendicontazione finale degli interventi eseguiti e progetto esecutivo.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente Azione 6 della Misura 216, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto iniziale entro i termini stabiliti dal presente Bando e secondo le modalità indicate dal documento Indirizzi procedurali di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/2011, allegando la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda di richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Nel caso in cui la domanda di aiuto sia presentata da Enti pubblici o loro associazioni, deliberazione degli Organi competenti che approva il progetto nelle aree di intervento proposte nella domanda di aiuto, con impegno al mantenimento delle superfici recuperate mediante interventi di trinciatura e sfalcio fino alla scadenza del settimo anno successivo alla pubblicazione del decreto di finanziamento nel B.U.R. della domanda di cui al presente Bando;
4. CD-ROM contenente rilievo GPS del perimetro delle superfici di intervento (indicando scrupolosamente il nome del file "prato-pascolo" se si tratta di spazio aperto o "bosco" se l'area proposta ad intervento è conforme ad ambiti definiti dai parametri indicati nell'art. 14 della L.R. 52/78). La restituzione cartografica del rilievo GPS deve seguire lo standard di riferimento regionale Gauss-Boaga fuso ovest. I vertici del rilievo GPS dovranno corrispondere al picchettamento dell'area eseguito in loco;

L'Organismo Pagatore Regionale AVEPA invierà tutti i CD-ROM di cui sopra, entro 10 giorni dalla ricezione, alla Direzione Agroambiente, al fine di permettere l'organizzazione dei dati cartografici e darne conoscenza sia ai Servizi Forestali Regionali competenti per territorio, sia al competente Servizio Reti ecologiche e Biodiversità della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, Segreteria Regionale Ambiente.

5. Definizione ed adozione di un "PIANO DI INTERVENTI" redatto e sottoscritto da un progettista abilitato appartenente alle libere professioni titolate ad operare in ambito agro-forestale, articolato secondo le specifiche voci operative, che evidenzia le motivazioni e giustifichi le operazioni che si intendono eseguire nelle aree di intervento. In particolare dovranno essere evidenziati il contesto ambientale relativo alle superfici proposte a recupero ambientale, gli interventi che si intendono realizzare e la loro quantificazione. Detto "PIANO DI INTERVENTI" dovrà pertanto comprendere:
 - a. elaborati grafici, quali la corografia cartacea su CTR con definizione almeno in scala 1:10000, riportante l'individuazione dell'area interessata ed estratti di mappa catastali riportanti

localizzazione ed estensione degli interventi previsti. L'individuazione sul campo dei precisi confini dell'intervento sarà realizzata attraverso la posa di picchetti, come dettagliatamente indicato al punto 3.1 – Tipo di interventi;

b. elaborati fotografici dello stato di fatto, per ciascuno degli ambiti perimetrati con sistema GPS di cui al punto 4;

c. relazione descrittiva dello stato di fatto e degli interventi di recupero proposti. In particolare la relazione descrittiva del "PIANO DI INTERVENTI" dovrà contenere le seguenti descrizioni tecniche:

a) Contesto Geografico. Descrizione delle esposizioni, pendenze, altimetrie, tipologie di terreni, caratteristiche geologiche ed indicazione dettagliata della viabilità di accesso dei siti oggetto di intervento;

b) Contesto agricolo, paesaggistico e storico. Descrizione del contesto dal punto di vista agricolo e paesaggistico con annesso un breve excursus storico dell'area interessata;

c) Stato di abbandono e degrado. Descrizione tecnica (relativa alle diverse tipologie di vegetazione infestante erbacea, arbustiva ed arborea e loro percentuali di insistenza o copertura sulla superficie totale di intervento) dello stato attuale di abbandono e degrado delle superfici per le quali si chiede l'azione di recupero;

d) Interventi proposti. Descrizione tecnica del tipo di interventi (e delle loro motivazioni) proposti per l'azione di recupero straordinario ed ordinario (si veda per un maggior dettaglio il punto 3.1 del presente Bando – Tipo di interventi), con indicazione puntuale delle tempistiche di realizzo preventivo; particolare attenzione dovrà essere riservata alle modalità di allontanamento dal sito di intervento della vegetazione erbacea, ramaglia e vegetazione arbustiva di carattere infestante od alloctona prodotta a seguito dell'intervento straordinario ed in particolare di quella la cui perpetuazione avvenga tramite semente. Nel caso di rinnovo di cotico erboso con semina di miscugli di specie locali (vedasi 3.1.1 Interventi, punto 4), nel progetto dovrà essere indicata anche la prateria (e relativo bacino idraulico-territoriale) da cui si intende ottenere il materiale di propagazione necessario per la risemina.

Infine si richiede una valutazione critica dei possibili impatti (favorevoli e sfavorevoli) sulle specie animali coinvolte dall'intervento di manutenzione straordinaria.

6. Titoli di possesso/conduzione/diritto all'esecuzione anche coattiva dell'intervento sulle superfici oggetto di recupero anche per la durata del periodo di manutenzione ordinaria vincolativa e a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Esclusivamente nel caso di progetti presentati da Enti pubblici o loro associazioni, è possibile allegare alle domande di aiuto di cui al presente bando i provvedimenti coattivi per i quali l'accertamento dell'irreperibilità, ai sensi del DPR 30.5.1989, n. 223, sia in corso di procedimento, oppure provvedimenti coattivi che giustifichino con motivi legittimi e codificati che il proprietario non è intervenuto nella gestione della'area oggetto di intervento di recupero naturalistico. I titoli di possesso o conduzione delle superfici di domanda devono essere riscontrati a corredo del fascicolo aziendale presso il competente CAA; diversamente, gli eventuali atti coattivi o la documentazione attestante il relativo avvio procedurale devono essere obbligatoriamente allegati alla domanda da parte dei soggetti sopra richiamati.
7. *Nel caso in cui l'intervento ricada su differenti mappali ascrivibili alla proprietà di soggetti diversi, per i quali venga presentata domanda di aiuto da parte dei "soggetti richiedenti" del paragrafo 2.1, è necessario allegare la convenzione richiamata al paragrafo 2.2 del presente bando.*⁶⁵
8. Documentazione attestante l'avvio delle eventuali procedure autorizzative del Servizio Forestale Regionale competente per territorio (secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 52/78 e relative disposizioni esecutive di cui alla Dgr 1112/2000, dall'art. 53 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale) e dell'autorizzazione paesaggistica prevista dal D.lgs 42/2004.

⁶⁵ Sostituzione apportata con DGR n. 1378 del 17/07/2012

9. Nei casi previsti dalla Legge n. 203/82, consenso del concedente (o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82) a realizzare gli interventi previsti dalla presente azione e dichiarazione di conoscenza da parte del proprietario del vincolo operativo di 7 anni a partire dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento nel B.U.R. della domanda di cui al presente Bando.
10. Nel caso l'intervento ricada in area Parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per l'acquisizione del silenzio – assenso, rilasciato dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 13 della Legge N. 394/91.
11. Dichiarazione del progettista abilitato che le aree non boscate interessate dagli interventi e rappresentate negli elaborati cartografici cartacei (CTR 1:10.000 ed estratti di mappa catastali) sono tali in applicazione dei parametri previsti dall'art. 14 della L.R. 52/78 e successive modifiche e integrazioni.
12. I progetti che ricadono anche parzialmente nei siti di Natura 2000 o interferenti con essi dovranno essere corredati dalla relazione di V.Inc.A (Valutazione di Incidenza Ambientale) nei casi previsti dalla Dgr 10 ottobre 2006, n. 3173.
13. Autorizzazioni necessarie e permessi di legge. Le autorizzazioni dovranno comunque pervenire agli Uffici di Avepa competenti su territorio entro i termini istruttori previsti per la presente Azione.

Tutti documenti indicati nel presente paragrafo da 1 a 6, nonché 8 vengono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La finanziabilità della domanda sarà possibile solo nel caso siano pervenuti i restanti necessari documenti non essenziali (da 9 a 11 e 13) entro 150 giorni dalla chiusura del presente bando; la relazione di V.Inc.A (documento 12), se prevista, e la convenzione (documento 7) dovranno comunque pervenire entro 120 giorni dalla chiusura del presente bando, per permettere rispettivamente la procedura di verifica all'autorità competente e l'accertamento di ammissibilità delle particelle incluse nella convenzione.

Sulla base della documentazione presentata dal beneficiario, l'Organismo Pagatore Regionale accerta l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda.

La fase istruttoria di ammissibilità si conclude in 180 giorni dalla data di chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto.

Ai fini della rendicontazione degli interventi eseguiti, il beneficiario dovrà presentare (dopo la realizzazione dell'intervento straordinario):

- Dichiarazione di fine lavori agli uffici di AVEPA;
- Relazione tecnica illustrativa finale, che contenga la descrizione delle fasi di esecuzione dell'intervento, la modalità di smaltimento e le motivazioni degli eventuali scostamenti dal progetto inizialmente proposto;
- Documentazione fotografica della realizzazione dell'intervento di recupero straordinario;
- Dichiarazione giustificativa del reperimento del materiale di risemina derivante dagli ecotipi locali, sottoscritta dal progettista abilitato appartenente alle libere professioni titolate ad operare in ambito agro-forestale e dal proprietario del sito concedente il materiale di risemina medesimo, con indicazione chiara del luogo di prelievo.
- Cartografia su CTR e planimetria catastale, indicanti le superfici delle particelle effettivamente interessate dall'intervento, sottoscritte dal direttore dei lavori e/o progettista.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011 e DGR n. 1659/2008 e s.m.i.

MISURA: 221 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI

AZIONE 1 - BOSCHI PERMANENTI

AZIONE 2 - FUSTAIE A CICLO MEDIO - LUNGO

AZIONE 3 - IMPIANTI A CICLO BREVE

AZIONE 4 - IMPIANTI AD ALTA DENSITÀ PER IL DISINQUINAMENTO DELL'ACQUA

AZIONE 5 - IMPIANTI AD ALTA DENSITÀ PER LA RICARICA DELLE FALDE

1 - DESCRIZIONE DELLA MISURA

1.1 - Descrizione generale

La Misura intende incentivare la diffusione di formazioni forestali naturaliformi e dell'arboricoltura da legno, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'intensificazione dell'attività agricola. La presenza di popolamenti forestali permetterà di diminuire la concentrazione eccessiva di fertilizzanti e di contaminanti, che non consente di conseguire un uso sostenibile della risorsa idrica. Effetti positivi saranno inoltre ottenuti nei confronti della degradazione del suolo dovuta all'erosione, alla diminuzione di sostanza organica ed alla compattazione. Un'influenza favorevole potrà inoltre verificarsi nei confronti del cambiamento climatico, (conseguente ai processi inquinanti causati dall'emissione di gas ad effetto serra e di composti acidificanti), dell'aumento della biodiversità e del miglioramento del paesaggio.

Le Azioni 1, 2, 3 e 4 sono correlate, in modo particolare, alla priorità "Cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti", di cui all'art. 16 bis del Regolamento (CEE) 1698/2005⁶⁶ e s.m.i., per l'effetto potenziale di riduzione del biossido di azoto (NO₂) e per il sequestro del carbonio.

L'Azione 5 è invece correlata, in modo particolare, alla priorità "Gestione delle risorse idriche", di cui all'art. 16 bis del Regolamento (CEE) 1698/2005, per l'effetto potenziale di "Protezione e miglioramento della qualità delle acque".

1.2 - Obiettivi

Gli obiettivi che si intende perseguire nell'insieme delle Azioni della Misura, sono i seguenti:

- a- Difesa del suolo e del patrimonio idrico;
- b- assorbimento di anidride carbonica, di biossido di azoto e fissazione del carbonio;
- c- diversificazione delle attività agricole tradizionali;
- d- riqualificazione e valorizzazione del paesaggio agrario;
- e- ricostituzione e ampliamento di ambienti naturaliformi.

1.3 - Ambito territoriale di attuazione

La Misura potrà essere attuata su tutti i terreni agricoli situati nell'ambito della Regione del Veneto, con le limitazioni descritte al successivo paragrafo 3.2 (Limiti e condizioni).

Sono esclusi dal sostegno i terreni situati in zone montane (art. 50, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 individuate con Decreto del Dirigente dell'U.C. Sistema informativo Settore Primario e Controllo n. 6/2010, il cui allegato è disponibile nella pagina web:

<http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/092E0FAF-5C62-4E56-845F-56B335FE697C/0/AllegatoAalDecretoSISP.pdf>.

2 - SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 – Descrizione generale

- a- Persone fisiche;

⁶⁶ Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUUE n. L 277 del 21.10.2005)

- b- persone giuridiche di diritto privato, singole od associate⁶⁷;
- c- persone giuridiche di diritto pubblico, singole od associate.

2.2 – Criteri di ammissibilità

- a- Il soggetto che chiede il sostegno dovrà essere titolare, al momento della presentazione della domanda, di un diritto di conduzione sulla superficie che sarà oggetto d'intervento, derivante da specifiche norme giuridiche (es.: proprietà, affitto, concessione) e costituito in forma scritta. E' escluso il contratto di comodato. Qualora la domanda di sostegno non sia presentata dal proprietario, il conduttore dovrà ottenere un atto di assenso, nel quale il proprietario (od i proprietari, se più di uno) dichiara di autorizzare l'intervento e di essere a conoscenza del vincolo che si instaurerà a seguito della sua realizzazione e delle prescrizioni conseguenti. Alla scadenza del periodo di conduzione, in caso d'inadempienze, si applicheranno le disposizioni previste negli Indirizzi procedurali, di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011 reperibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/C6F75324-B90D-468E-B96B-E0798DA925B7/0/DGR1499_2011AllegatoA.pdf.
L'atto d'assenso dovrà essere ottenuto anche nel caso di comproprietà, a favore del soggetto che sottoscrive la domanda di sostegno.
- b- In presenza di concessione o di autorizzazione demaniale l'Autorità concedente dovrà prevedere espressamente la possibilità di realizzare piantagioni di arboricoltura da legno e/o di bosco permanente. In caso di cessazione della concessione, l'Autorità dovrà trasferire l'impegno al nuovo concessionario o rinnovare la concessione scaduta.
- c- La Misura non può essere realizzata dagli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

3 - INTERVENTI AMMISSIBILI ED IMPEGNI PREVISTI

3.1 - Tipo di interventi e di impegni previsti

3.1.1 - Interventi.

Comprendono tutti i lavori e gli acquisti direttamente collegati e necessari alla realizzazione dell'imboschimento, con riferimento specifico a:

- a- analisi del terreno;
- b- preparazione del terreno;
- c- concimazione di fondo;
- d- tracciamento dei filari;
- e- pacciamatura e collarino pacciamante;
- f- acquisto e preparazione del materiale di propagazione;
- g- messa a dimora del materiale di propagazione;
- h- protezioni individuali;
- i- acquisto e posa in opera di pali tutori (Azione 2)
- j- irrigazioni;
- k- spese generali.

La mancata esecuzione degli interventi nei termini e nei modi stabiliti comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione⁶⁸ e dalla DGR 24/6/2008, n. 1659 e s.m.i.⁶⁹

⁶⁷ Ai fini dell'applicazione del presente bando, l'associazione è un organismo con personalità giuridica, costituito ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 (GU 7 dicembre 2000, n. 286) o univocamente individuabile, in base ad un codice fiscale e/o ad una partita IVA

Tali riduzioni od esclusioni saranno inoltre applicate qualora non siano effettuate le seguenti operazioni successive alla conclusione dell'intervento (restano esclusi i beneficiari che percepiscono il premio per la manutenzione e per la perdita di reddito, per i quali vige l'obbligo di ottemperare agli "Impegni", di cui al successivo paragrafo 3.1.2):

- a- risarcimento delle fallanze;
- b- contenimento della vegetazione concorrente;
- c- irrigazioni di soccorso;
- d- potature di formazione e di allevamento, sfolli e diradamenti, previsti dal Piano di coltura e conservazione, (redatto dal progettista in base allo schema approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Foreste ed Economia Montana (ora Unità di Progetto Foreste e Parchi) e disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/19B21733-1E16-4417-968F-643060E1694E/0/Decretoforeste245_2010Allegatitecnici.zip;
- e- eliminazione, a norma di legge, della pacciamatura non biodegradabile, entro tre anni dalla conclusione degli interventi, se lo spessore è inferiore od uguale a 0,08 mm, entro cinque anni se lo spessore è superiore;
- f- interventi fitosanitari, se necessari;
- g- divieto di effettuare altri tipi di coltivazione;
- h- divieto di pascolo.

3.1.2 - Impegni.

Sono destinatari degli impegni i beneficiari che percepiscono i premi per la manutenzione e per la perdita di reddito (v. paragrafo 4.2 – Livello ed entità dell'aiuto). Gli impegni comprendono tutti i lavori e gli acquisti necessari per la realizzazione delle cure colturali, al fine di garantire l'attecchimento e l'accrescimento del giovane popolamento, negli anni successivi all'impianto. Gli impegni sono suddivisi in principali ed in secondari.

I primi consistono nell'obbligo di mantenimento del soprassuolo sulla superficie oggetto d'intervento, mettendo in atto tutte le iniziative che ne garantiscano la continuità nel tempo (es.: divieto di effettuare altri tipi di coltura, divieto di pascolo).

Gli impegni secondari costituiscono, invece, tutti quei lavori che permettono di favorire le condizioni stazionali e fisiologiche più idonee all'accrescimento e all'affermazione del popolamento:

- a- risarcimento delle fallanze;
- b- contenimento della vegetazione concorrente;
- c- irrigazioni di soccorso;
- d- potature di formazione e di allevamento, sfolli e diradamenti, previsti dal Piano di coltura e conservazione
- e- eliminazione della pacciamatura, a norma di legge, se non biodegradabile, entro tre anni dalla conclusione degli interventi, se lo spessore è inferiore od uguale a 0,08 mm, entro cinque anni se lo spessore è superiore;
- f- interventi fitosanitari, se necessari.
- g- divieto di effettuare altri tipi di coltivazione;
- h- divieto di pascolo.

La mancata esecuzione degli interventi nei termini e nei modi stabiliti, comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione e dalla DGR 24/6/2008, n. 1659 e s.m.i⁶⁹.

3.1.3 - Spese ammissibili

⁶⁸ del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GUUE n. L 25 del 28.1.2011)

⁶⁹ Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007/2013. DM 20.3.2008, n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29.9.2003 sulla PAC e del regolamento CE n. 1698/05 del Consiglio, del 20.9.2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)". Disposizioni regionali di attuazione (DM n. 1205/2008).

Sono ammissibili esclusivamente le spese previste dal prezzario approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario n. 30 del 30 dicembre 2009 (disponibile nel sito: <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Prezzari.htm>), entro i limiti in esso indicati.

Rientrano tra le spese ammissibili anche quelle derivanti da prestazioni volontarie di lavoro, nel limite stabilito dagli Indirizzi procedurali. Per tali lavori il progettista dovrà definire il tempo necessario (in ore) per portarli a compimento ed il numero di unità lavorative impiegate, nel rispetto dei limiti e delle tipologie previste dal prezzario regionale.

Le spese generali consistono in spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione e alla contabilità dei lavori. Esse devono essere attinenti ai costi effettivi dell'intervento ed essere imputate in percentuale non superiore al 10% dell'importo della spesa ammissibile, fatte salve le limitazioni contenute negli Indirizzi procedurali.

3.2 - Limiti e condizioni

- a- Il sostegno è ammissibile qualora il terreno sul quale sarà attuata la Misura possa essere considerato "agricolo". Un terreno è definito tale se sia stato coltivato per almeno i due anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, per l'ottenimento di prodotti agricoli⁷⁰, in base al Piano di utilizzo. Sono inoltre considerati terreni agricoli le superfici avvicendate, sulle quali non sia praticata, temporaneamente, alcuna coltivazione, purché sia garantito il loro mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009⁷¹.
- b- Per l'Azione 4 il terreno oggetto d'intervento dovrà essere stato oggetto di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento almeno nel corso dell'anno 2011, come individuabile dalla comunicazione presentata ai sensi della disciplina in materia (DGR n. 2495/2006 e DGR n. 2439/2007), anche nel caso delle superfici utilizzate per gli spargimenti tramite "atto di assenso". Per gli anni successivi al 2011 e sino alla scadenza del periodo vincolativo, il beneficiario del sostegno dovrà proseguire con l'utilizzazione agronomica di tali effluenti.
- c- Per la realizzazione dell'Azione 5 sono ammissibili esclusivamente le zone di alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi, individuate con Deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006⁷²
- d- Sono esclusi dal sostegno:
 - i prati permanenti ed i pascoli;
 - la coltivazione di abeti natalizi;
 - i terreni sui quali sia previsto un imboschimento compensativo, conseguente alla riduzione di superficie boscata, ai sensi dell'art.15 della L.R. n. 52/78⁷³;
 - gli ambienti dove l'intervento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità;
 - i terreni non individuabili con certezza nel sistema catastale.
- e- La scelta delle specie da utilizzare dovrà essere compatibile con i fattori stazionali. La sintonia con le condizioni locali dovrà inoltre tener conto della realtà storico, culturale, paesaggistica del territorio sul quale si realizza l'intervento, oltre che dei limiti, dei divieti e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti di pianificazione e di gestione del territorio.
- f- Nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, designati ai sensi delle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/147/CE⁷⁴ e del Consiglio 92/43/CEE⁷⁵, la scelta delle specie dovrà essere compatibile con le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e di gestione.
Per l'Azione 1 è prescritto l'utilizzo esclusivo di specie autoctone.

⁷⁰ Elencati nell'Allegato I al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Versione consolidata (GUUE C 83 del 30.3.2010)

⁷¹ Stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (G.U.U.E. 31 gennaio 2009, n. L 30)

⁷² Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ex articolo 19 D.Lgs. n. 152/1999) (BUR n. 55 del 20/06/2006)

⁷³ Legge forestale regionale (BUR n. 43/1978)

⁷⁴ Concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUCE 26 gennaio 2010, n. L 20)

⁷⁵ Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GUCE 22 luglio 1992, n. L 206)

- g- Non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto.
- h- La superficie d'intervento dovrà appartenere ad una medesima UTE (Unità Tecnico Economica⁷⁶). In assenza di UTE (es. persone fisiche e giuridiche prive della qualifica di imprenditore agricolo), qualora siano presenti più corpi fondiari, la loro dimensione dovrà essere compatibile con quella prevista al successivo paragrafo 4.3 (Limiti di intervento e di spesa).
- i- Non è ammissibile la sostituzione delle particelle catastali, successivamente alla conclusione della fase istruttoria di ammissibilità. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.
- j- I beneficiari dovranno ottemperare, nell'insieme della loro azienda, pena la revoca parziale o totale del sostegno, in funzione della gravità, ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6 ed agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 relativi ai criteri di gestione obbligatori ed alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ove richiesto.

3.3 - Durata degli impegni/Vincoli

- a- Gli impianti realizzati nell'ambito delle Azioni 2, 3 4 e 5 costituiscono colture legnose specializzate, a norma dell'art. 14 della L.R. n. 52/78 e dell'art. 2, comma 5 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227⁷⁷. L'obbligo della loro permanenza sul terreno viene a cessare al compimento del periodo vincolativo, che non potrà essere inferiore ad anni 15 per l'Azione 2, ad anni 8 per l'Azione 3, ad anni 7 per l'Azione 4 e ad anni 8 per l'Azione 5, determinati a partire dalla data della richiesta d'accertamento finale dell'intervento eseguito. Qualora le piante siano chiamate a svolgere ruoli diversi, il limite sopra specificato è riferito a quelle principali, destinate a giungere alla fine del turno mentre, in presenza di piante accessorie, si dovrà procedere al loro taglio quando avranno esaurito di svolgere le loro funzioni specifiche.

Non è ammesso il governo a ceduo, per tutta la durata del periodo vincolativo, sugli impianti realizzati nell'ambito delle Azioni 2, 3 e 5. Per l'Azione 4 è ammesso il governo a ceduo, in base al turno che sarà definito nel Piano di coltura e conservazione.

- b- Per quanto riguarda l'Azione 1, i popolamenti che saranno realizzati andranno a costituire formazioni forestali naturaliformi, rientranti nell'ambito d'applicazione dell'art. 14 della L.R. n. 52/78 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 227/2001. Per essi il vincolo di destinazione sarà permanente. In caso di riduzione della superficie boscata, qualora sia autorizzata dalla Giunta regionale, dovrà essere attuata una delle misure compensative previste dal comma 2) dell'art. 15, della citata legge regionale. L'attuazione della misura compensativa non esclude, tuttavia, l'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni previste dalla normativa comunitaria e regionale di riferimento, qualora la riduzione della superficie boscata sia effettuata prima della scadenza del periodo vincolativo e non sia dovuta a cause di forza maggiore. Ai soli fini dell'attuazione del PSR, il periodo vincolativo cesserà al compimento del quindicesimo anno, determinato a partire dalla data di comunicazione di conclusione dei lavori e di richiesta d'accertamento finale.

La sorveglianza sul mantenimento della destinazione a bosco e sulla sua gestione, ai fini della normativa sopra citata, sarà invece esercitata dalla competente Autorità Forestale.

4 - PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

4.1 - Importo messo a bando

La disponibilità finanziaria per sostenere i costi d'impianto, resa disponibile con questo bando, è evidenziata nella tabella che segue (importi in €), per un importo complessivo di € 3.000.000,00. Nell'Allegato A al presente bando sono stabilite le modalità per l'effettuazione delle compensazioni finanziarie tra Azioni della stessa Misura.

⁷⁶ Definita dal DPR 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) (GU 30 dicembre 1999, n. 305)

⁷⁷ Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (GU 15 giugno 2001, n. 137, S.O.)

Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5
300.000	800.000	900.000	500.000	500.000

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

- a- Nelle zone comprese all'interno della Rete Natura 2000, individuate con DGR 18 aprile 2006, n. 1180⁷⁸ e s.m.i., il sostegno sarà concesso nella misura del 90% dei costi ammissibili, purché l'intervento sia realizzato completamente al loro interno;
- b- nelle zone non comprese nel punto precedente, il sostegno sarà concesso nella misura dell'80% dei costi ammissibili;
- c- limitatamente alle persone giuridiche di diritto pubblico, il sostegno sarà del 90%, determinato sui costi ammissibili, indipendentemente dalla zona d'intervento;
- d- per l'Azione 4 si farà riferimento al livello di aiuto previsto dalla misura 121: "Ammodernamento delle aziende agricole - Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico relativi alle "Nuove Sfide" - Realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa da utilizzare per la produzione di energia". In particolare, l'aiuto sarà del 40% della spesa ammissibile, aumentata di 10 punti percentuali, in base a quanto disposto dal paragrafo 2 dell'art. 16 bis del Regolamento (CEE) n. 1698/2005.

Tenuto conto della misura massima di spesa ammissibile, i sostegni saranno erogati nelle seguenti entità (importi in €/ha):

Descrizione	Azione 1	Azione 2		Azione 3		Azione 4		Azione 5
		Arboreti puri	Arboreti misti	Arboreti puri	Arboreti misti	Arboreti puri	Arboreti misti	
Spesa ammissibile	8.400	4.600	7.000	4.300	6.700	4.200	6.600	8.000
Entità del sostegno								
Interventi nei siti della Rete Natura 2000	7.560	4.140	6.300	3.870	6.030	2.100	3.300	7.200
Interventi in altri territori	6.720	3.680	5.600	3.440	5.360	2.100	3.300	6.400
Persone giuridiche di diritto pubblico	7.560	4.140	6.300	3.870	6.030	2.100	3.300	7.200

Limitatamente alle Azioni 1 e 2, saranno inoltre corrisposti i seguenti premi, derivanti dagli impegni assunti dal beneficiario, indipendentemente dalla zonizzazione:

Premi	Azione 1	Azione 2	Durata
Premio annuo per la manutenzione	1.250 €/ha/anno	1.200 €/ha/anno	5 anni
Premio annuo per la perdita di reddito	a- I.A.P. ⁷⁹ : 700€/ha/anno b- altri soggetti di natura privata: 150 €/ha/anno	a- I.A.P.: 600€/ha/anno b- altri soggetti di natura privata: 150 €/ha/anno	15 anni

⁷⁸ Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento banca dati (BUR n. 45/2006)

⁷⁹ Imprenditore Agricolo Professionale, ai sensi del D.Lgs.29 marzo 2004, n. 99: "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38" (GU n. 94 del 22 aprile 2004)

Per l'Azione 2 il premio annuo per la perdita di reddito sarà determinato al netto dell'eventuale superficie occupata dall'area di insidenza⁸⁰ delle chiome dei cloni di pioppo ibrido, utilizzati come piante accessorie. A tale superficie è attribuito un valore convenzionale di 28 m²/pianta (v. par. 4.3 - Limiti di intervento e di spesa, lettera b).

I premi saranno erogati esclusivamente a favore di persone fisiche o giuridiche di diritto privato, anche se conducono terreni di proprietà pubblica.

Alle persone giuridiche di diritto pubblico sarà corrisposto esclusivamente il sostegno per le spese d'impianto.

Qualora se ne configurino le condizioni, qualsiasi aiuto concesso in forza della presente Misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il Regolamento (CE) n. 1998/2006⁸¹.

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

- Non sono ammissibili al sostegno superfici inferiori ad ha 1 (al netto di tare, servitù ed altre fasce di rispetto), mentre non sussistono limiti superiori. La superficie d'intervento potrà anche essere non accorpata, purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore ad ha 0,5 ciascuno.
- Eventuali ostacoli che interrompono il sesto d'impianto, ad esempio, radure, strade, carrarecce, capezzagne, fossi, siepi, muri, corsi d'acqua, servitù di elettrodotto o di metanodotto, distanze dai confini di proprietà, fasce di salvaguardia dalle strade pubbliche od altri vincoli che comportino l'obbligo di mantenere fasce di rispetto prive di vegetazione legnosa, pur non interrompendo l'accorpamento, determinano una diminuzione della superficie d'intervento. A tal fine, per la determinazione del perimetro interno dell'imboschimento, si farà riferimento alla linea che unisce la parte basale esterna del fusto delle piante perimetrali. In presenza di soggetti policormici o di specie arbustive, si farà riferimento al fusto più esterno. Il perimetro esterno dell'impianto sarà invece delimitato da una linea situata ad una distanza di tre metri dalla parte basale esterna del fusto delle piante perimetrali. In presenza di soggetti policormici o di specie arbustive, si procederà come sopra descritto.
- Si pongono inoltre le seguenti limitazioni:
 - a- Azione 1: la larghezza media del bosco non dovrà essere inferiore a m 20⁸².
 - b- Azione 2: per motivi di carattere fitosanitario, la coltivazione in purezza del Noce comune non potrà estendersi su superfici superiori ad ha 3, mentre non è consentita la coltivazione in purezza del Ciliegio. E' ammesso l'utilizzo di cloni di Pioppo ibrido, con il ruolo di pianta accessoria, sino ad una quantità non superiore a 90 soggetti/ha.
 - c- Azione 4: per gli impianti caratterizzati dalla presenza di pioppo, dovrà essere osservata una distanza (determinata sui perimetri), da pioppeti o da vivai di pioppo già presenti, non inferiore a m 300, al fine di contrastare la diffusione del Punteruolo del pioppo (*Cryptorhynchus lapathi* L.).
 - d- Per tutte le Azioni, gli impianti monoclonali non potranno avere una superficie superiore ad ha 15 per i popolamenti governati ad altofusto e ad ha 10 per quelli a ceduo.
- La piantagione dovrà essere costituita da almeno due filari di specie arboree, la cui distanza non dovrà essere inferiore a 3,5 m.
- La densità e le distanze d'impianto sono definite nello schema di Piano di coltura e conservazione.
- Qualora l'intervento sia realizzato in ambiti di competenza di Autorità preposte alla sicurezza idraulica, dovranno essere adottati schemi e sestri d'impianto conformi alle prescrizioni da esse fornite.

4.4 - Termini e scadenze

L'intervento dovrà essere concluso, compreso il pagamento delle spese connesse, entro il 31 dicembre 2013.

⁸⁰ Superficie delimitata dalla proiezione al suolo del perimetro della chioma

⁸¹ relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GUUE L 379 del 28/12/1996)

⁸² Il parametro della larghezza è da considerare solo ove la superficie sia prevalentemente sviluppata secondo una sola direzione; per larghezza si intende quella dimensione che è misurata sulla linea perpendicolare alla direzione di prevalente sviluppo della superficie.

I soggetti che hanno diritto al premio per la perdita di reddito ed al premio per la manutenzione, dovranno presentare obbligatoriamente una specifica domanda di pagamento annuale.

Per l'anno 2013 la domanda di pagamento annuale dovrà essere presentata entro il 15 maggio 2013 qualora:

- l'intervento si sia concluso, compreso il pagamento delle spese connesse, entro il 15 marzo 2013 e
- sia stata presentata la relativa domanda di saldo entro il 15 maggio 2013.

Per gli interventi che si concluderanno successivamente al 15 marzo 2013, la domanda di pagamento annuale potrà essere presentata per la annualità successiva, entro il 15 maggio 2014.

5 - CRITERI DI SELEZIONE

5.1 - Priorità e punteggi

Per le domande presentate, valgono i seguenti criteri di priorità:

Elemento di priorità	Indicatore	Punti
a - intervento da realizzarsi su terreni vulnerabili da nitrati di origine agricola	a- superficie catastale compresa nell'elenco di cui all'allegato A, art. 13, della DGR n. 2267/2007 ⁸³ e all'allegato A alla DGR n. 2684/2007 ⁸⁴	3
b - intervento da realizzarsi nei siti compresi nella rete Natura 2000	b- Superficie catastale definita e cartografata in applicazione della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 (Allegato C, parte prima e seconda) ⁸⁵ e s.m.i.	2
c - intervento da realizzarsi all'interno di un Parco naturale o di altra area protetta ⁸⁶	c - superficie catastale compresa all'interno di un Parco naturale o di altra area protetta	1

I punteggi indicati non sono cumulabili tra di loro.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità, l'intervento previsto dovrà essere realizzato completamente all'interno di una delle superfici descritte nella tabella.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio assegnato, sarà data preferenza alla superficie d'intervento avente l'area maggiore:

Elemento di preferenza	Indicatore	Ordine
area della superficie d'intervento	area della superficie decrescente	1

6 - DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

⁸³ Piano di Tutela delle Acque. Approvazione delle norme di salvaguardia (art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006; artt. 19 e 28 L.R. 33/1985)

⁸⁴ Piano di Tutela delle Acque. Precisazioni (art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006 e 28 L.R. 33/1985) (BUR n. 88/2007)

⁸⁵ Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. DPR 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le zone di protezione speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR 357/1997 (BUR n. 76/2006)

⁸⁶ Le aree protette sono quelle considerate dalla L. 6/12/1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette): Parchi nazionali, Riserve naturali (statali e regionali), Parchi naturali regionali. L'elenco ufficiale delle aree naturali protette, attualmente in vigore, è quello relativo al VI aggiornamento approvato dalla Conferenza Stato - Regioni il 17/12/2009, con Repertorio 262/CSR e pubblicato con Decreto del MATTM del 27/4/2010 nel S.O. n. 125 della G.U. n. 115 del 31/5/2010, disponibile all'indirizzo:

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf

- 6.1 Il beneficiario del sostegno potrà eseguire gli interventi mediante ricorso a terzi, prestazioni volontarie di lavoro e/o in amministrazione diretta. In quest'ultimo caso impiegherà personale proprio, assunto a tempo determinato, contabilizzato mediante giornale di cantiere e cedolino paga.
- 6.2 Un medesimo soggetto potrà presentare più domande di sostegno, ciascuna riferita ad una singola UTE od, in mancanza, ad una singola unità fondiaria, della quale abbia titolo alla conduzione, specificandone la priorità. In tale caso, tuttavia, sarà possibile concedere il sostegno alle domande successive alla prima, indicata come prioritaria, solamente dopo avere soddisfatto le richieste presentate dai conduttori di una sola UTE o di una sola unità fondiaria.
- 6.3 Un medesimo richiedente potrà inoltre presentare, separatamente e per singola UTE o per singola unità fondiaria, domanda di sostegno anche su più Azioni della Misura.
- 6.4 La sostituzione delle specie previste nel Piano di coltura e di conservazione, è ammissibile nei casi di subentrata indisponibilità di materiale di propagazione presso i vivai specializzati o nei casi di difficoltà di attecchimento, dovuta a cause imprevedibili al momento della redazione del Piano stesso, purché siano mantenute inalterate le funzioni e le caratteristiche del popolamento, in particolare la distribuzione relativa tra le specie arboree e quelle arbustive.
- 6.5 Qualora ad uno IAP dovesse subentrare un altro soggetto privo di questa qualifica, il premio annuo per la perdita di reddito sarà rideterminato, in base al valore indicato al par. 4.2 (Livello ed entità dell'aiuto). Non si procederà invece alla rideterminazione del premio per la perdita di reddito nel caso in cui ad un soggetto senza la qualifica di IAP dovesse subentrare un beneficiario con tale qualifica.
Nel caso di subentro di un soggetto privato ad una persona giuridica di diritto pubblico, a seguito di concessione o di affitto di terreni di proprietà pubblica, non sarà corrisposto alcun premio.
Non si effettuerà, inoltre, alcuna rideterminazione del premio per la perdita di reddito qualora il soggetto beneficiario dovesse mutare la propria natura giuridica, successivamente alla conclusione della fase istruttoria di ammissibilità. In caso di subentro parziale la superficie minima ammissibile non dovrà essere inferiore ad 1 ha.
- 6.6 Per coloro che hanno attivato la misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" verrà attribuito il premio relativo allo IAP. Qualora la domanda della misura 112 risultasse non ricevibile, non ammissibile, non finanziabile o il richiedente non raggiungesse entro i termini previsti dal bando la qualifica di IAP, AVEPA procederà al recupero dell'eccedenza del premio per la perdita di reddito precedentemente erogato.
- 6.7 La documentazione tecnica allegata alla domanda di sostegno dovrà essere timbrata e sottoscritta da un tecnico abilitato. A tal fine ed in relazione alle caratteristiche progettuali richieste dalle varie Azioni, il professionista dovrà rispettare le competenze che gli sono attribuite dallo specifico ordinamento. In particolare, il progettista di un bosco, nell'ambito dell'Azione 1, dovrà essere un dottore agronomo o un dottore forestale. Qualora il firmatario della documentazione tecnica sia dipendente di una Pubblica Amministrazione che presenti, per proprio conto, la domanda di sostegno, non è richiesta l'iscrizione ad un Ordine o ad un Collegio, purché sia dotato di qualifica idonea e sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio della libera professione.
- 6.8 Presso la sede aziendale dovrà essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386⁸⁷. Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263⁸⁸.
- 6.9 Il materiale di propagazione soggetto all'applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 19/8/2005, n. 214⁸⁹, deve essere accompagnato dal passaporto delle piante.
- 6.10 Ulteriori disposizioni operative sono contenute negli allegati al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana (ora Unità di Progetto Foreste e Parchi) n. 245/2010, disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/19B21733-1E16-4417-968F-643060E1694E/0/Decretoforeste245_2010Allegatitecnici.zip.

⁸⁷ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU 29 gennaio 2004, n. 23, S.O.)

⁸⁸ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione (D.Lgs. n. 386/2003) (BUR n. 117/2004)

⁸⁹ Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2005 – S.O. n. 169)

7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Al fine di beneficiare del sostegno previsto dalla Misura, il richiedente dovrà presentare una domanda entro i termini stabiliti dal bando generale e secondo le modalità previste negli Indirizzi procedurali di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/2011, allegando la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000⁹⁰;
2. progetto di intervento, con i relativi elaborati, in particolare: relazione tecnica, computo metrico estimativo, con individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, corografia ed estratto di mappa catastale, in scala 1:2.000 od altra scala disponibile in funzione al tipo di catasto, con dettagliata individuazione dell'area d'intervento;
3. Piano di coltura e conservazione, **in duplice copia**;
4. approvazione del Piano di coltura e di conservazione da parte del Servizio Forestale Regionale competente per territorio, se l'intervento è relativo all'Azione 1 o, nel caso delle altre Azioni, se sarà realizzato su terreno sottoposto a vincolo idrogeologico;
5. per gli Enti pubblici, le associazioni di proprietari e i consorzi: provvedimento di approvazione del progetto e del Piano di coltura e di conservazione;
6. scheda di richiesta del punteggio da attribuire (contenuta nel modello di domanda);
7. documentazione comprovante il possesso dei requisiti che permettono di ottenere il punteggio, l'entità del sostegno ed i premi (se compatibili) richiesti. Per gli IAP: certificazione attestante il possesso della qualifica rilasciata dallo Sportello Unico Agricolo di AVEPA. In alternativa il soggetto richiedente può presentare l'iscrizione alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di IAP. E' data facoltà al richiedente di allegare la documentazione completa necessaria per il rilascio della qualifica di IAP. AVEPA, dopo la chiusura dei termini di presentazione della documentazione, provvederà all'istruttoria per l'attestazione. Per coloro che hanno aderito alla misura 112 - "Insediamento di giovani agricoltori" - è sufficiente indicare il numero della domanda protocollata.
8. relazione di Valutazione di Incidenza (o della selezione preliminare - screening), approvata dall'Organismo competente, qualora l'intervento ricada nei casi previsti dalla DGR 3173/2006⁹¹. In mancanza di specifico organismo competente, la Valutazione di Incidenza è approvata dal Servizio Forestale Regionale. Ai fini dell'approvazione, il richiedente dovrà allegare il Piano di coltura e di conservazione⁹²;
9. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui alla LR n. 10/1999⁹³, relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora necessaria;
10. parere ambientale o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciati dall'organo preposto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394⁹⁴, se previsto, qualora l'intervento ricada all'interno di un'area naturale protetta;
11. per gli interventi da effettuarsi in zone golenali: autorizzazione o concessione dell'Autorità competente in materia di demanio fluviale, ove prevista;
12. atto di assenso firmato dal proprietario (o dai proprietari), secondo il modello predisposto da AVEPA, qualora l'intervento sia realizzato su superfici condotte da soggetti diversi dal proprietario o nei casi di comproprietà;

⁹⁰ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (GU 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.).

⁹¹ Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative (BUR n. 94/2006)

⁹² La valutazione di incidenza (e la selezione preliminare) non è richiesta qualora gli interventi siano eseguiti al di fuori dei siti della Rete Natura 2000, in quanto i medesimi, oltre che svolgere funzioni di carattere ambientale, le quali vanno a migliorare l'uso del suolo, possono essere ricompresi nell'ambito del punto B.VI dell'allegato A) alla DGR n. 3173/2006

⁹³ Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (BUR n. 29/1999)

⁹⁴ Legge quadro sulle aree protette (GU 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.)

13. permesso di costruire, per l'esecuzione del sistema di captazione delle acque previsto per l'Azione 5, qualora necessario.

14. per l'Azione 4: comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento almeno nel corso dell'anno 2011, presentata i sensi della disciplina in materia (DGR n. 2495/2006 e DGR n. 2439/2007).

I documenti indicati con il numero 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa. La documentazione indicata con gli altri numeri se non presente in allegato alla domanda, dovrà essere integrata entro i novanta giorni seguenti la chiusura dei termini. In questo caso il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia della richiesta di rilascio del parere, del nulla osta, dell'approvazione o dell'autorizzazione, trasmessa agli organismi competenti.⁹⁵

8 - DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del sostegno concesso, il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, oltre alla documentazione prevista negli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, anche la seguente documentazione:

- a) qualora l'intervento non sia conforme al Piano di coltura e di conservazione approvato in fase istruttoria: relazione tecnica finale, **in duplice copia**, redatta dal direttore dei lavori, che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti; se le variazioni hanno interessato anche la composizione delle specie utilizzate, andrà compilato ed allegato alla relazione il relativo elenco contenuto nel Piano stesso. Il pagamento resta subordinato all'approvazione delle modifiche apportate al Piano, da parte del Servizio forestale regionale competente per territorio, nei casi previsti (intervento realizzato nell'ambito della Misura 1; intervento realizzato nell'ambito di altre Misure, limitatamente ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico);
- b) qualora l'intervento sia conforme al Piano di coltura e di conservazione approvato in fase istruttoria: dichiarazione del direttore dei lavori, attestante che l'intervento è stato realizzato senza varianti.

Gli Enti pubblici che realizzino interventi rientranti nell'ambito dei lavori pubblici di interesse regionale, come definiti dall'art. 2 della L.R. n. 27/2003⁹⁶, dovranno ottemperare alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006⁹⁷.

Per quanto non espressamente considerato in questo bando, si dovrà fare riferimento agli Indirizzi procedurali ed al Manuale delle procedure predisposto da AVePA.

⁹⁵ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

⁹⁶ Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche (BUR n. 106/2003)

⁹⁷ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)

MISURA: 222 - PRIMO IMPIANTO DI SISTEMI AGROFORESTALI SU TERRENI AGRICOLI**AZIONE: REALIZZAZIONE DI SISTEMI SILVOARABILI****1. - DESCRIZIONE DELL'AZIONE****1.1 - Descrizione generale**

L'Azione intende incentivare la realizzazione di sistemi silvoarabili, al fine di mitigare le conseguenze negative determinate dall'introduzione dell'agricoltura intensiva, che ha determinato la progressiva scomparsa e l'impovertimento di alcuni sistemi tipici del paesaggio agrario, i quali costituivano anche fattori di biodiversità, di diversificazione produttiva e di equilibrio naturale, in quanto regolatori nei confronti dei fattori abiotici e biotici avversi. Il progetto SAFE (Silvoarable Agroforestry For Europe), realizzato nell'ambito del V Programma Quadro di Ricerca e Sperimentazione, ha dimostrato come questi sistemi possano permettere di ottenere vantaggi ambientali ed economici, nella piena compatibilità con la moderna agricoltura. I massimi vantaggi si ottengono inoltre abbinando tali soluzioni a pratiche colturali innovative, come il no - tillage e l'agricoltura di precisione. La presenza di sistemi agroforestali potrà comportare un assorbimento dei nutrienti presenti in eccesso, derivanti dalle coltivazioni agricole (fitodepurazione), oltre che di eventuali prodotti tossici presenti (fitorimedio). Si avrà inoltre un più favorevole bilancio della CO₂, legato all'effetto "serbatoio" (sink) esercitato dagli alberi in accrescimento e alla successiva immobilizzazione dovuta all'utilizzo del legname di pregio in opere e manufatti durevoli.

L'Azione consiste nella coltivazione di alberi piantati a file con sesti di impianto ampi, inseriti razionalmente nelle superfici coltivate con usuali o nuove rotazioni agrarie.

L'Azione è correlata, in modo particolare, alla priorità "Cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti", di cui all'art. 16 bis del Regolamento (CEE) 1698/2005⁹⁸ e s.m.i., per l'effetto potenziale di riduzione del biossido di azoto (NO₂) e per il sequestro del carbonio.

1.2 - Obiettivi

- a- Diffusione di specie legnose perenni nell'ambito dell'azienda agricola e zootecnica, al fine di produrre benefici effetti ambientali sul territorio, a vantaggio della collettività e delle imprese.
- b- Mantenimento ed incremento della biodiversità, collegamento funzionale tra habitat residui e ripristinati, difesa del suolo e del patrimonio idrico, miglioramento estetico del paesaggio.
- c- Riduzione del biossido di azoto e sequestro del carbonio a medio e lungo termine, in fase di coltivazione e nel materiale legnoso destinato alla realizzazione di manufatti e opere durature.
- d- Diminuzione dell'erosione superficiale, miglioramento della qualità e regimazione delle acque, ad opera dei sistemi radicali delle specie arboree impiegate.
- e- Miglioramento del mesoclima delle aree intensamente coltivate.
- f- Diversificazione delle attività agricole, mediante l'introduzione e la diffusione di colture legnose.

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

La Misura potrà essere attuata su tutti i terreni agricoli situati nell'ambito della Regione del Veneto, con le limitazioni descritte al successivo paragrafo 3.2 (Limiti e condizioni).

Sono esclusi dal sostegno i terreni situati in zone montane (art. 50, comma 2 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005), individuate con Decreto del Dirigente dell'U.C. Sistema informativo Settore Primario e Controllo n. 6/2010, il cui allegato è disponibile nella pagina web:

<http://www.regione.veneto.it/NR/ronlyres/092E0FAF-5C62-4E56-845F-56B335FE697C/0/AllegatoAalDecretoSISP.pdf>.

⁹⁸ Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUUE n. L 277 del 21.10.2005)

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 – Descrizione generale

Imprenditori agricoli - singoli od associati⁹⁹ - come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009¹⁰⁰.

2.2 – Criteri di ammissibilità

a- Il soggetto che chiede il sostegno dovrà essere titolare, al momento della presentazione della domanda, di un diritto di conduzione sulla superficie che sarà oggetto d'intervento, derivante da specifiche norme giuridiche (es.: proprietà, affitto, concessione) e costituito in forma scritta. E' escluso il contratto di comodato. Qualora la domanda di sostegno non sia presentata dal proprietario, il conduttore dovrà ottenere un atto di assenso, nel quale il proprietario (od i proprietari, se più di uno) dichiara di autorizzare l'intervento e di essere a conoscenza del vincolo che si instaurerà a seguito della realizzazione della piantagione e delle prescrizioni conseguenti. Alla scadenza del periodo di conduzione, in caso d'inadempienze, si applicheranno le disposizioni previste negli Indirizzi procedurali, di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011 reperibile al seguente indirizzo web:

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/C6F75324-B90D-468E-B96B-E0798DA925B7/0/DGR1499_2011AllegatoA.pdf.

L'atto d'assenso dovrà essere ottenuto anche nel caso di comproprietà, a favore del soggetto che sottoscrive la domanda di sostegno.

b- In presenza di concessione o di autorizzazione demaniale l'Autorità concedente dovrà prevedere espressamente la possibilità di realizzare piantagioni di arboricoltura da legno. In caso di cessazione della concessione, l'Autorità dovrà trasferire l'impegno al nuovo concessionario o rinnovare la concessione scaduta.

c- La Misura non può essere realizzata dagli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento, ai sensi de Regolamento del Consiglio n. 1698/2005.

3. - INTERVENTI AMMISSIBILI ED IMPEGNI PREVISTI

3.1 - Tipo di interventi previsti

Lavori ed acquisti necessari alla realizzazione del sistema silvoarabile, con riferimento specifico ai seguenti:

- a- analisi del terreno;
- b- preparazione del terreno;
- c- concimazione di fondo;
- d- tracciamento dei filari;
- e- pacciamatura localizzata;
- f- acquisto e preparazione del materiale di propagazione;
- g- messa a dimora del materiale di propagazione;
- h- protezioni individuali;
- i- acquisto e posa in opera di pali tutori;
- j- irrigazioni;
- k- spese generali .

⁹⁹ Ai fini dell'applicazione del presente bando, l'associazione è un organismo con personalità giuridica, costituito ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 (GU 7 dicembre 2000, n. 286) o univocamente individuabile, in base ad un codice fiscale e/o ad una partita IVA

¹⁰⁰ Stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GUUE n. L 030 del 31/01/2009)

La mancata esecuzione degli interventi nei termini e nei modi stabiliti comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione¹⁰¹ e dalla DGR 24/6/2008, n. 1659 e s.m.i.¹⁰².

Tali riduzioni od esclusioni saranno inoltre applicate qualora non siano effettuate le seguenti operazioni successive alla conclusione dell'intervento:

- a- risarcimento delle fallanze;
- b- contenimento della vegetazione concorrente;
- c- irrigazioni di soccorso;
- d- potature di formazione e di allevamento, previste dal Piano di coltura e conservazione, redatto dal progettista in base allo schema approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Foreste ed Economia Montana (ora Unità di Progetto Foreste e Parchi) e disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/19B21733-1E16-4417-968F-643060E1694E/0/Decretoforeste245_2010Allegatitecnici.zip;
- e- eliminazione, a norma di legge, della pacciamatura non biodegradabile, entro tre anni dalla conclusione degli interventi, se lo spessore è inferiore od uguale a 0,08 mm, entro cinque anni se lo spessore è superiore;
- f- interventi fitosanitari, se necessari;
- g- divieto di pascolo.

3.2 - Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese previste nel prezzario approvato con Decreto del Dirigente della Direzione regionale Piani e Programmi del settore Primario n. 30 del 30 dicembre 2009 (disponibile anche all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Prezzari.htm>), entro i limiti in esso indicati.

Rientrano tra le spese ammissibili anche quelle derivanti da prestazioni volontarie di lavoro, nel limite stabilito dagli Indirizzi procedurali. Per tali lavori il progettista dovrà definire il tempo necessario (in ore) per portarli a compimento ed il numero di unità lavorative impiegate, nel rispetto dei limiti e delle tipologie previste dal prezzario regionale.

Le spese generali consistono in spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione e alla contabilità dei lavori. Esse devono essere attinenti ai costi effettivi dell'intervento ed essere imputate in percentuale non superiore al 10% dell'importo della spesa ammissibile, fatte salve le limitazioni contenute negli Indirizzi procedurali.

3.3 - Limiti e condizioni

- a- Il sostegno è ammissibile qualora il terreno sul quale sarà attuata la Misura possa essere considerato "agricolo". Un terreno è definito tale se sia stato coltivato per almeno i due anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, per l'ottenimento di prodotti agricoli¹⁰³, in base al Piano di utilizzo. Sono inoltre considerati terreni agricoli le superfici avvicendate, sulle quali non sia praticata, temporaneamente, alcuna coltivazione, purché sia garantito il loro mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009.
- b- Sono esclusi dal sostegno:
 - i prati permanenti ed i pascoli;
 - la coltivazione di abeti natalizi;

¹⁰¹ del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GUUE n. L 25 del 28.1.2011)

¹⁰² Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007/2013. DM 20.3.2008, n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29.9.2003 sulla PAC e del regolamento CE n. 1698/05 del Consiglio, del 20.9.2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)". Disposizioni regionali di attuazione (DM n. 1205/2008).

¹⁰³ Elencati nell'Allegato I al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Versione consolidata (GUUE C 83 del 30.3.2010)

- gli ambienti dove l'intervento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità;
- i terreni non individuabili con certezza nel sistema catastale.
- c- La scelta delle specie da utilizzare nell'impianto dovrà essere compatibile con i fattori stagionali. La sintonia con le condizioni locali dovrà inoltre tener conto della realtà storica, culturale, paesaggistica del territorio sul quale si realizza l'intervento, oltre che dei limiti, dei divieti e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti di pianificazione e di gestione del territorio. Nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, designati ai sensi delle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/147/CE¹⁰⁴ e del Consiglio e 92/43/CEE¹⁰⁵, la scelta delle specie dovrà essere compatibile con le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e di gestione.
Non potranno essere utilizzate specie arboree innestate per la produzione di frutto.
- d- La superficie d'intervento dovrà appartenere ad una medesima UTE¹⁰⁶.
- e- Non è ammissibile la sostituzione delle particelle catastali, successivamente alla conclusione della fase istruttoria di ammissibilità. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.

3.4 – Durata degli impegni / Vincoli

Ai fini dell'attuazione di questa Azione, gli impianti realizzati costituiscono colture legnose specializzate, a norma dell'art. 14 della L.R. n. 52/78¹⁰⁷ e dell'art. 2, comma 5 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227¹⁰⁸. L'obbligo della loro permanenza sul terreno viene a cessare al compimento del periodo vincolativo, che non potrà essere inferiore ad anni 15, a partire dalla data della richiesta d'accertamento finale dell'intervento. Non è ammesso il governo a ceduo, per tutta la durata del periodo vincolativo.

4. - PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

4.1 - Importo messo a bando

La disponibilità finanziaria per sostenere i costi d'impianto, resa disponibile con questo bando, è di € 2.000.000,00.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

- a- nelle zone comprese all'interno della Rete Natura 2000, individuate con DGR 18 aprile 2006, n. 1180¹⁰⁹ e s.m.i., il sostegno sarà concesso nella misura del 90% dei costi ammissibili, purché l'intervento sia realizzato completamente al loro interno;
- b- nelle zone non comprese nel punto precedente, il sostegno sarà concesso nella misura del 80% dei costi ammissibili.

Tenuto conto dell'importo massimo di spesa ammissibile, i sostegni saranno erogati nelle seguenti entità (importi in €/ha):

Descrizione	Densità d'impianto	
	50 piante/ha	100 piante/ha
Spesa ammissibile	1.700	3.100
Entità del sostegno		
Interventi nei siti della Rete Natura 2000	1.530	2.790

¹⁰⁴ Concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUCE 26 gennaio 2010, n. L 20)

¹⁰⁵ Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GUCE 22 luglio 1992, n. L 206)

¹⁰⁶ Definita dal DPR 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) (GU 30 dicembre 1999, n. 305)

¹⁰⁷ Legge forestale regionale (BUR n. 43/1978)

¹⁰⁸ Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (GU 15 giugno 2001, n. 137, S.O.)

¹⁰⁹ Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento banca dati (BUR n. 45/2006)

Interventi in altri territori	1.360	2.480
-------------------------------	-------	-------

Per densità intermedie, il sostegno sarà determinato in proporzione.

- Qualora se ne configurino le condizioni, qualsiasi aiuto concesso in forza della presente Misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il Regolamento (CE) n. 1998/2006¹¹⁰..

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

- Non sono ammissibili al sostegno le superfici inferiori ad ha 1 di SAU (al netto di tare, servitù ed altre fasce di rispetto). Non sussistono invece limiti d'intervento superiori. La superficie d'intervento potrà anche essere non accorpata, purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore ad ha 0,5 ciascuno;
- Eventuali ostacoli che interrompono il sesto d'impianto, ad esempio, radure, strade, carrarecce, capezzagne, fossi, siepi, muri, corsi d'acqua, servitù di elettrodotto o di metanodotto, distanze dai confini di proprietà, fasce di salvaguardia dalle strade pubbliche od altri vincoli che comportino l'obbligo di mantenere fasce di rispetto prive di vegetazione legnosa, pur non interrompendo l'accorpamento, determinano una diminuzione della superficie d'intervento.
Si pongono inoltre le seguenti limitazioni:
- per motivi di carattere fitosanitario, la coltivazione in purezza del Noce comune non potrà estendersi su superfici superiori ad ha 3, mentre non è consentita la coltivazione in purezza del Ciliegio;
- gli impianti monoclonali non potranno avere una superficie superiore ad ha 15;
- La densità e le distanze d'impianto sono definite nello schema di Piano di coltura e conservazione.
- Qualora l'intervento sia realizzato in ambiti di competenza di Autorità preposte alla sicurezza idraulica, dovranno essere adottati schemi e sestri d'impianto conformi alle prescrizioni da esse fornite.

4.4 - Termini e scadenze

L'intervento dovrà essere concluso, compreso il pagamento delle spese connesse, entro il 31 dicembre 2013.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Per le domande presentate, valgono i seguenti criteri di priorità:

Elemento di priorità	Indicatore	Punti
a - Interventi realizzati in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	a - superficie catastale compresa nell'elenco di cui all'allegato A, art. 13, alla DGR n. 2267/2007 ¹¹¹ e all'allegato A alla DGR n. 2684/2007 ¹¹²	3
b - Interventi realizzati in siti compresi nella rete Natura 2000	b - superficie catastale definita e cartografata in applicazione della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 (Allegato C, parte prima e seconda) ¹¹³ e s.m.i.	2
c - Interventi realizzati all'interno di un Parco naturale o di altra area protetta ¹¹⁴	c - superficie catastale compresa all'interno di un Parco naturale o di altra area protetta	1

¹¹⁰ relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GUUE L 379/5 del 28/12/1996)

¹¹¹ Piano di Tutela delle Acque. Approvazione delle norme di salvaguardia (art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006; artt. 19 e 28 L.R. 33/1985)

¹¹² Piano di Tutela delle Acque. Precisazioni (art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006 e 28 L.R. 33/1985) (BUR n. 88/2007)

¹¹³ Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. DPR 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le zone di protezione speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR 357/1997 (BUR n. 76/2006)

¹¹⁴ Le aree protette sono quelle considerate dalla L. 6/12/1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette): Parchi nazionali, Riserve naturali (statali e regionali), Parchi naturali regionali. L'elenco ufficiale delle aree naturali protette,

I punteggi indicati non sono cumulabili tra di loro.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità, l'intervento previsto dovrà essere realizzato completamente all'interno di una delle superfici descritte nella tabella.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

Elemento di preferenza	Indicatore	Ordine
area della superficie d'intervento	area della superficie decrescente	decrescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

- 6.1 Il beneficiario del sostegno potrà eseguire gli interventi mediante ricorso a terzi, prestazioni volontarie di lavoro e/o in amministrazione diretta. In quest'ultimo caso impiegherà personale proprio, assunto a tempo determinato, contabilizzato mediante giornale di cantiere e cedolino paga.
- 6.2 Un medesimo soggetto potrà presentare più domande di sostegno, ciascuna riferita ad una singola UTE od, in mancanza, ad una singola unità fondiaria, della quale abbia titolo alla conduzione, specificandone la priorità. In tale caso, tuttavia, sarà possibile concedere il sostegno alle domande successive alla prima, indicata come prioritaria, solamente dopo avere soddisfatto le richieste presentate dai conduttori di una sola UTE o di una sola unità fondiaria.
- 6.3 La sostituzione delle specie previste nella Scheda tecnica di progetto, il cui schema è approvato con decreto del dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana, è ammissibile nei casi di subentrata indisponibilità di materiale di propagazione presso i vivai specializzati o nei casi di difficoltà di attecchimento, dovuta a cause imprevedibili al momento della redazione della Scheda stessa, purché siano mantenute inalterate le funzioni e le caratteristiche del popolamento, in particolare la distribuzione relativa tra le specie arboree e quelle arbustive.
- 6.4 La documentazione tecnica allegata alla domanda di sostegno dovrà essere timbrata e sottoscritta da un tecnico abilitato. A tal fine ed in relazione alle caratteristiche progettuali richieste, il professionista dovrà rispettare le competenze che gli sono attribuite dallo specifico ordinamento.
- 6.5 Presso la sede aziendale dovrà essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386¹¹⁵. Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263¹¹⁶.
- 6.6 Il materiale di propagazione soggetto all'applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 19/8/2005, n. 214¹¹⁷ deve essere accompagnato dal passaporto delle piante.
- 6.7 Ulteriori disposizioni operative sono contenute negli allegati al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana (ora Unità di Progetto Foreste e Parchi) n. 245/2010, disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/19B21733-1E16-4417-968F-643060E1694E/0/Decretoforeste245_2010Allegatitecnici.zip.

7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Al fine di accedere al sostegno previsto dalla misura, il richiedente dovrà presentare una domanda entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste negli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, allegando la seguente documentazione:

attualmente in vigore, è quello relativo al VI aggiornamento approvato dalla Delibera della Conferenza Stato - Regioni il 17/12/2009, con Repertorio 236/CSR e pubblicato con Decreto del MATTM del 27/4/2010 nel S.O. n. 125 della G.U. n. 115 del 31/5/2010, disponibile all'indirizzo:

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf

¹¹⁵ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU 29 gennaio 2004, n. 23, S.O.)

¹¹⁶ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione (D.Lgs. n. 386/2003) (BUR n. 117/2004)

¹¹⁷ Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2005 – S.O. n. 169)

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000¹¹⁸;
2. Scheda tecnica di progetto, **in duplice copia**, redatto. La Scheda dovrà illustrare le caratteristiche esecutive dell'intervento e contenere i relativi elaborati, in particolare: computo metrico estimativo, con individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, corografia ed estratto di mappa catastale, in scala 1:2.000 od altra scala disponibile in funzione al tipo di catasto, con dettagliata individuazione dell'area d'intervento;
3. per le associazioni di proprietari e i consorzi: provvedimento di approvazione della Scheda tecnica;
4. scheda di richiesta del punteggio da attribuire (contenuta nel modello di domanda);
5. altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti che permettono di ottenere la priorità richiesta;
6. parere ambientale o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciati dall'organo preposto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394¹¹⁹, se previsto, qualora l'intervento ricada all'interno di un'area naturale protetta;
7. per gli interventi realizzati in zone golenali: autorizzazione o concessione dell'Autorità competente in materia di demanio fluviale, ove prevista;
8. atto di assenso firmato dal proprietario (o dai proprietari), secondo il modello predisposto da AVePA, qualora l'intervento sia realizzato su superfici condotte da soggetti diversi dal proprietario o nei casi di comproprietà;
9. relazione di Valutazione di Incidenza (o della selezione preliminare - screening), approvata dall'Organismo competente. In mancanza di specifico organismo competente, la Valutazione di Incidenza è approvata dal Servizio Forestale Regionale, qualora l'intervento ricada nei casi previsti dalla DGR 3173/2006. Ai fini dell'approvazione, il richiedente dovrà allegare anche la Scheda tecnica di progetto. La valutazione di incidenza (e la selezione preliminare) non è richiesta qualora gli interventi siano eseguiti al di fuori dei territori della rete Natura 2000, in quanto i medesimi, oltre che svolgere funzioni di carattere ambientale, le quali vanno a migliorare l'uso del suolo, possono essere ricompresi nell'ambito del punto B.VI) dell'allegato A) alla DGR n. 3173/2006.

I documenti indicati con il numero 1, 2, 3, 4, 5 e 9, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa. La documentazione indicata con gli altri numeri se non presente in allegato alla domanda di sostegno, dovrà essere integrata entro i novanta giorni seguenti la chiusura dei termini.¹²⁰

In questo caso il richiedente dovrà allegare alla domanda copia della richiesta di rilascio del parere, del nulla osta, dell'approvazione o dell'autorizzazione, trasmessa agli organismi competenti.

8 - DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del sostegno concesso, il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, oltre alla documentazione prevista negli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, anche la seguente documentazione:

- c) qualora l'intervento non sia conforme alla Scheda tecnica di progetto approvata in fase istruttoria: relazione tecnica finale, **in duplice copia**, redatta dal direttore dei lavori, che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti. Se le variazioni hanno interessato anche la composizione delle specie utilizzate, andrà compilato ed allegato alla relazione il relativo elenco allegato alla Scheda;
- d) qualora l'intervento sia conforme alla Scheda tecnica di progetto approvata in fase istruttoria: dichiarazione del direttore dei lavori, attestante che l'intervento è stato realizzato senza varianti.

Per quanto non espressamente considerato in questo bando, si dovrà fare riferimento agli Indirizzi procedurali ed al Manuale delle procedure predisposto da AVePA.

¹¹⁸ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (GU 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.)

¹¹⁹ Legge quadro sulle aree protette (GU 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.)

¹²⁰ Sostituzione approvata con DGR n. 401 del 16/03/2012

MISURA: 223 - IMBOSCHIMENTO DI TERRENI NON AGRICOLI**AZIONE 1 - BOSCHI PERMANENTI****AZIONE 2 - FUSTAIE A CICLO MEDIO - LUNGO****AZIONE 3 - IMPIANTI A CICLO BREVE****AZIONE 4 - IMPIANTI AD ALTA DENSITÀ PER IL DISINQUINAMENTO DELL'ACQUA****AZIONE 5 - IMPIANTI AD ALTA DENSITÀ PER LA RICARICA DELLE FALDE****1 - DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1 - Descrizione generale**

La Misura intende incentivare la diffusione di formazioni forestali naturaliformi e dell'arboricoltura da legno sui terreni non agricoli, al fine di ridurre gli effetti negativi causati da un uso del suolo che ha determinato l'alterazione degli equilibri naturali, a causa della diminuzione della biodiversità, dovuta alla distruzione o all'alterazione degli habitat. La presenza di popolamenti forestali permetterà di diminuire la concentrazione eccessiva di contaminanti presenti nel suolo, che non consente di conseguire un uso sostenibile della risorsa idrica. Effetti positivi saranno inoltre ottenuti nei confronti della degradazione del suolo, dovuta all'erosione, alla diminuzione di sostanza organica ed alla compattazione. Un'influenza favorevole potrà inoltre verificarsi nei confronti del cambiamento climatico (conseguente ai processi inquinanti causati dall'emissione di gas ad effetto serra e di composti acidificanti), dell'aumento della biodiversità e del miglioramento del paesaggio.

Le Azioni 1, 2, 3 e 4 sono correlate, in modo particolare, alla priorità "Cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti", di cui all'art. 16 bis del Regolamento (CEE) 1698/2005¹²¹ e s.m.i., per l'effetto potenziale di riduzione del biossido di azoto (NO₂) e per il sequestro del carbonio.

L'Azione 5 è invece correlata, in modo particolare, alla priorità "Gestione delle risorse idriche", di cui all'art. 16 bis del Regolamento (CEE) 1698/2005, per l'effetto potenziale di "Protezione e miglioramento della qualità delle acque".

1.2 - Obiettivi

Gli obiettivi che si intende perseguire nell'insieme delle Azioni della Misura, sono i seguenti:

- a- Difesa del suolo e del patrimonio idrico;
- b- assorbimento di anidride carbonica, di biossido di azoto e fissazione del carbonio;
- c- diversificazione delle attività agricole tradizionali;
- d- riqualificazione e valorizzazione del paesaggio;
- e- ricostituzione e ampliamento di ambienti naturaliformi.

1.3 - Ambito territoriale di attuazione

La Misura potrà essere attuata sui terreni non agricoli, situati nell'ambito della Regione del Veneto, con le limitazioni descritte al successivo paragrafo 3.2 (Limiti e condizioni).

Sono esclusi dal sostegno i terreni situati in zone montane (art. 50, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 individuate con Decreto del Dirigente dell'U.C. Sistema informativo Settore Primario e Controllo n. 6/2010, il cui allegato è disponibile nella pagina web:

<http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/092E0FAF-5C62-4E56-845F-56B335FE697C/0/AllegatoAalDecretoSISP.pdf>.

2 - SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Descrizione generale**

¹²¹ Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUUE n. L 277 del 21.10.2005)

- a- Persone fisiche;
- b- persone giuridiche di diritto privato, singole od associate¹²².
- c- persone giuridiche di diritto pubblico, singole od associate.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Il soggetto che chiede il sostegno dovrà essere titolare, al momento della presentazione della domanda, di un diritto di conduzione sulla superficie che sarà oggetto d'intervento, derivante da specifiche norme giuridiche (es.: proprietà, affitto, concessione) e costituito in forma scritta. E' escluso il contratto di comodato.

Qualora la domanda di sostegno non sia presentata dal proprietario, il conduttore dovrà ottenere un atto di assenso, nel quale il proprietario (od i proprietari, se più di uno) dichiara di autorizzare l'intervento e di essere a conoscenza del vincolo che si instaurerà a seguito della sua realizzazione e delle prescrizioni conseguenti. Alla scadenza del periodo di conduzione, in caso d'inadempienze, si applicheranno le disposizioni previste negli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011 reperibile al seguente indirizzo web:

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/C6F75324-B90D-468E-B96B-E0798DA925B7/0/DGR1499_2011AllegatoA.pdf.

L'atto d'assenso dovrà essere ottenuto anche nel caso di comproprietà, a favore del soggetto che sottoscrive la domanda di sostegno.

- d- In presenza di concessione o di autorizzazione demaniale l'Autorità concedente dovrà prevedere espressamente la possibilità di realizzare piantagioni di arboricoltura da legno e/o di bosco permanente. In caso di cessazione della concessione, l'Autorità dovrà trasferire l'impegno al nuovo concessionario o rinnovare la concessione scaduta.

3 - INTERVENTI AMMISSIBILI ED IMPEGNI PREVISTI

3.1 - Tipo di interventi e di impegni previsti

3.1.1 - Interventi

Comprendono tutti i lavori e gli acquisti direttamente collegati e necessari alla realizzazione dell'imboschimento, con riferimento specifico a

- a- analisi del terreno;
- b- preparazione del terreno;
- c- concimazione di fondo;
- d- tracciamento dei filari
- e- pacciamatura e collarino pacciamante;
- f- acquisto e preparazione del materiale di propagazione;
- g- messa a dimora del materiale di propagazione;
- h- protezioni individuali;
- i- acquisto e posa in opera di pali tutori (Azione 2)
- j- irrigazioni;
- k- spese generali.

La mancata esecuzione degli interventi nei termini e nei modi stabiliti comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione¹²³, e dalla DGR 24/6/2008, n. 1659 e s.m.i.¹²⁴

¹²² Ai fini dell'applicazione del presente bando, l'associazione è un organismo con personalità giuridica, costituito ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 (GU 7 dicembre 2000, n. 286) o univocamente individuabile, in base ad un codice fiscale e/o ad una partita IVA

Tali riduzioni od esclusioni saranno inoltre applicate qualora non siano effettuate le seguenti operazioni successive alla conclusione dell'intervento (restano esclusi i beneficiari che percepiscono il premio per la manutenzione e per la perdita di reddito, per i quali vige l'obbligo di ottemperare agli "Impegni", di cui al successivo paragrafo 3.1.1.2):

- a- risarcimento delle fallanze;
- b- contenimento della vegetazione concorrente;
- c- irrigazioni di soccorso;
- d- potature di formazione e di allevamento, sfolli e diradamenti, previsti dal Piano di coltura e conservazione, (redatto dal progettista in base allo schema approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Foreste ed Economia Montana (ora Unità di Progetto Foreste e Parchi) e disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/19B21733-1E16-4417-968F-643060E1694E/0/Decretoforeste245_2010Allegatitecnici.zip;
- e- eliminazione, a norma di legge, della pacciamatura non biodegradabile entro tre anni dalla conclusione degli interventi, se lo spessore è inferiore od uguale a 0,08 mm, entro cinque anni se lo spessore è superiore;
- f- interventi fitosanitari, se necessari;
- g- divieto di effettuare altri tipi di coltivazione;
- h- divieto di pascolo.

3.1.2 - Impegni.

Destinatari degli impegni sono i beneficiari che percepiscono il premio per la manutenzione, nell'ambito delle Misura 1 o della Misura 2 (v. successivo paragrafo 4.2 - Livello ed entità dell'aiuto). Gli impegni comprendono tutti i lavori e gli acquisti necessari per la realizzazione delle cure colturali, al fine di garantire l'attecchimento e l'accrescimento del giovane popolamento, negli anni successivi all'impianto. Gli impegni sono suddivisi in principali ed in secondari.

I primi consistono nell'obbligo di mantenimento del soprassuolo sulla superficie oggetto d'intervento, mettendo in atto tutte le iniziative che ne garantiscano la continuità nel tempo (es.: divieto di effettuare altri tipi di coltura, divieto di pascolo).

Gli impegni secondari costituiscono, invece, tutti quei lavori che permettono di favorire le condizioni stazionali e fisiologiche più idonee all'accrescimento e all'affermazione del popolamento:

- a- risarcimento delle fallanze;
- b- contenimento della vegetazione concorrente;
- c- irrigazioni di soccorso;
- d- potature di formazione e di allevamento, sfolli e diradamenti, previsti dal Piano di coltura e conservazione;
- e- eliminazione della pacciamatura, a norma di legge, se non biodegradabile, entro tre anni dalla conclusione degli interventi, se lo spessore è inferiore od uguale a 0,08 mm, entro cinque anni se lo spessore è superiore;
- f- interventi fitosanitari, se necessari;
- g- divieto di effettuare altri tipi di coltivazione;
- h- divieto di pascolo.

La mancata esecuzione degli interventi nei termini e nei modi stabiliti comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione.

3.1.3 - Spese ammissibili

¹²³ del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GUUE n. L 25 del 28.1.2011)

¹²⁴ Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007/2013. DM 20.3.2008, n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29.9.2003 sulla PAC e del regolamento CE n. 1698/05 del Consiglio, del 20.9.2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)". Disposizioni regionali di attuazione (DM n. 1205/2008).

Sono ammissibili esclusivamente le spese previste dal prezzario approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario n. 30 del 30 dicembre 2009 (disponibile nel sito: <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Prezzari.htm>), entro i limiti in esso indicati.

Rientrano tra le spese ammissibili anche quelle derivanti da prestazioni volontarie di lavoro, nel limite stabilito dagli Indirizzi procedurali. Per tali lavori il progettista dovrà definire il tempo necessario (in ore) per portarli a compimento ed il numero di unità lavorative impiegate, nel rispetto dei limiti e delle tipologie previste dal prezzario regionale.

Le spese generali consistono in spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione e alla contabilità dei lavori. Esse devono essere attinenti ai costi effettivi dell'intervento ed essere imputate in percentuale non superiore al 10% dell'importo della spesa ammissibile, fatte salve le limitazioni contenute negli Indirizzi procedurali.

3.2 - Limiti e condizioni

- a- Il sostegno è ammissibile qualora il terreno sul quale sarà attuata la Misura possa essere considerato “non agricolo”. Un terreno è definito tale qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
- sia stato coltivato per ottenere prodotti non agricoli (cioè non compresi nell'allegato I al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹²⁵), comprese le colture legnose specializzate, come definite dall'art. 14, comma 5, della L.R. n. 52/1978¹²⁶;
 - prima della presentazione della domanda di aiuto, sia stato coltivato per ottenere prodotti agricoli per un periodo inferiore a due anni;
 - risulti incolto da più di due anni solari;
 - non sia classificato agricolo dagli strumenti urbanistici.
- Al fine del riconoscimento del premio per la manutenzione, si considera “terreno agricolo incolto” (v. successivo paragrafo 4.2 - Livello ed entità dell'aiuto) il terreno di cui al precedente punto a-, secondo trattino e terzo trattino, purché sia classificato “agricolo” dagli strumenti urbanistici vigenti.
- b- Per l'Azione 4 il terreno oggetto d'intervento dovrà essere stato oggetto di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento almeno nel corso dell'anno 2011, come individuabile dalla comunicazione presentata ai sensi della disciplina in materia (DGR n. 2495/2006 e DGR n. 2439/2007), anche nel caso delle superfici utilizzate per gli spargimenti tramite “atto di assenso”. Per gli anni successivi al 2011 e sino alla scadenza del periodo vincolativo, il beneficiario del sostegno dovrà proseguire con l'utilizzazione agronomica di tali effluenti.
- c- Per la realizzazione dell'Azione 5 sono ammissibili esclusivamente le zone di alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi, individuate con Deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006¹²⁷
- d- Sono esclusi dal sostegno:
- i prati permanenti ed i pascoli;
 - la coltivazione di abeti natalizi;
 - i terreni sui quali sia previsto un imboschimento compensativo, conseguente alla riduzione di superficie boscata, ai sensi dell'art.15 della L.R. n. 52/78;
 - i terreni classificati “bosco”, come definito dall'art. 14 della L.R. n. 52/1978;
 - gli ambienti dove l'intervento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità;
 - i terreni non individuabili con certezza nel sistema catastale.
- e- La scelta delle specie da utilizzare dovrà essere compatibile con i fattori stazionali. La sintonia con le condizioni locali dovrà inoltre tener conto della realtà storico, culturale, paesaggistica del territorio sul quale si realizza l'intervento, oltre che dei limiti, dei divieti e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti di pianificazione e di gestione del territorio.
- f- Nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, designati ai sensi delle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/147/CE¹²⁸ e del Consiglio 92/43/CEE¹²⁹, la scelta delle specie dovrà essere compatibile con le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e di gestione.

¹²⁵ Versione consolidata (GUUE C 83 del 30.3.2010)

¹²⁶ Legge forestale regionale (BUR n. 43/1978)

- g- Per l'Azione 1 è prescritto l'utilizzo esclusivo di specie autoctone.
- h- Non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto.
- i- La superficie d'intervento dovrà appartenere ad una medesima UTE (Unità Tecnico Economica¹³⁰). In assenza di UTE (es. persone fisiche e giuridiche prive della qualifica di imprenditore agricolo, terreni non agricoli s.s.), qualora siano presenti più corpi fondiari, la loro dimensione dovrà essere compatibile con quella prevista al successivo paragrafo 4.3 (Limiti di intervento e di spesa).
- j- Non è ammissibile la sostituzione delle particelle catastali, successivamente alla conclusione della fase istruttoria di ammissibilità. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.

3.3 - Durata degli impegni/Vincoli

- a- Gli impianti realizzati nell'ambito delle Azioni 2, 3 4 e 5 costituiscono colture legnose specializzate, a norma dell'art. 14 della L.R. n. 52/78 e dell'art. 2, comma 5 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227¹³¹. L'obbligo della loro permanenza sul terreno viene a cessare al compimento del periodo vincolativo, che non potrà essere inferiore ad anni 15 per l'Azione 2, ad anni 8 per l'Azione 3, ad anni 7 per l'Azione 4 e ad anni 8 per l'Azione 5, determinati a partire dalla data della richiesta d'accertamento finale dell'intervento eseguito. Qualora le piante siano chiamate a svolgere ruoli diversi, il limite sopra specificato è riferito a quelle principali, destinate a giungere alla fine del turno mentre, in presenza di piante accessorie, si dovrà procedere al loro taglio quando avranno esaurito di svolgere le loro funzioni specifiche.

Non è ammesso il governo a ceduo, per tutta la durata del periodo vincolativo, sugli impianti realizzati nell'ambito delle Azioni 2, 3 e 5. Per l'Azione 4 è ammesso il governo a ceduo, in base al turno che sarà definito nel Piano di coltura e conservazione.

- b- Per quanto riguarda l'Azione 1, i popolamenti che saranno realizzati andranno a costituire formazioni forestali naturaliformi, rientranti nell'ambito d'applicazione dell'art. 14 della L.R. n. 52/78 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 227/2001. Per essi il vincolo di destinazione sarà permanente. In caso di riduzione della superficie boscata, qualora sia autorizzata dalla Giunta regionale, dovrà essere attuata una delle misure compensative previste dal comma 2) dell'art. 15, della citata legge regionale. L'attuazione della misura compensativa non esclude, tuttavia, l'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni previste dalla normativa comunitaria di riferimento, qualora la riduzione della superficie boscata sia effettuata prima della scadenza del periodo vincolativo e non sia dovuta a cause di forza maggiore.

Ai soli fini dell'attuazione del PSR, il periodo vincolativo cesserà al compimento del quindicesimo anno, determinato a partire dalla data di comunicazione di conclusione dei lavori e di richiesta d'accertamento finale.

La sorveglianza sul mantenimento della destinazione a bosco e sulla sua gestione, ai fini della normativa sopra citata, sarà invece esercitata dalla competente Autorità Forestale.

4 - PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

4.1 - Importo messo a bando

La disponibilità finanziaria per sostenere i costi d'impianto, resa disponibile con questo bando, è evidenziata nella tabella che segue (importi in €), per un importo complessivo di € 2.000.000,00. Nell'Allegato A al

¹²⁷ Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ex articolo 19 D.Lgs. n. 152/1999). (BUR n. 55 del 20/06/2006)

¹²⁸ Concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUCE 26 gennaio 2010, n. L 20)

¹²⁹ Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GUCE 22 luglio 1992, n. L 206)

¹³⁰ Definita dal DPR 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) (GU 30 dicembre 1999, n. 305)

¹³¹ Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (GU 15 giugno 2001, n. 137, S.O.)

presente bando sono stabilite le modalità per l'effettuazione delle compensazioni finanziarie tra Azioni della stessa Misura.

Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5
200.000	600.000	700.000	250.000	250.000

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

- a- Nelle zone comprese all'interno della Rete Natura 2000, individuate con DGR 18 aprile 2006, n. 1180¹³² e s.m.i., il sostegno sarà concesso nella misura del 90% dei costi ammissibili, purché l'intervento sia realizzato completamente al loro interno;
- b- nelle zone non comprese nel punto precedente, il sostegno sarà concesso nella misura dell'80% dei costi ammissibili;
- c- limitatamente alle persone giuridiche di diritto pubblico, il sostegno sarà del 90%, determinato sui costi ammissibili, indipendentemente dalla zona d'intervento;
- d- per l'Azione 4 si farà riferimento al livello di aiuto previsto dalla misura 121: "Ammodernamento delle aziende agricole - Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico relativi alle "Nuove Sfide" - Realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa da utilizzare per la produzione di energia". In particolare, l'aiuto sarà del 40% della spesa ammissibile, aumentata di 10 punti percentuali, in base a quanto disposto dal paragrafo 2 dell'art. 16 bis del Regolamento (CEE) n. 1698/2005.

Tenuto conto della misura massima di spesa ammissibile, i sostegni saranno erogati nelle seguenti entità (importi in €/ha):

Descrizione	Azione 1	Azione 2		Azione 3		Azione 4		Azione 5
		Arboreti puri	Arboreti misti	Arboreti puri	Arboreti misti	Arboreti puri	Arboreti misti	
Spesa ammissibile	8.400	4.600	7.000	4.300	6.700	4.200	6.600	8.000
Entità del sostegno								
Interventi nei siti della Rete Natura 2000	7.560	4.140	6.300	3.870	6.030	2.100	3.300	7.200
Interventi in altri territori	6.720	3.680	5.600	3.440	5.360	2.100	3.300	6.400
Persone giuridiche di diritto pubblico	7.560	4.140	6.300	3.870	6.030	2.100	3.300	7.200

Limitatamente alle Azioni 1 e 2, realizzate nell'ambito di terreni agricoli incolti, sarà inoltre corrisposto un premio annuo, derivanti dagli impegni assunti dal beneficiario, a copertura dei costi di manutenzione, indipendentemente dalla zonizzazione:

Premio annuo per la manutenzione	Azione 1	Azione 2	Durata
	1.250 €/ha/anno	1.200 €/ha/anno	5 anni

Il premio sarà erogato esclusivamente a favore di persone fisiche o giuridiche di diritto privato, anche se conducono terreni di proprietà pubblica.

¹³²Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento banca dati (BUR n. 45/2006)

Alle persone giuridiche di diritto pubblico sarà corrisposto esclusivamente il sostegno per le spese d'impianto.

- Qualora se ne configurino le condizioni, qualsiasi aiuto concesso in forza della presente Misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il Regolamento (CE) n. 1998/2006¹³³.

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

- Non sono ammissibili al sostegno superfici inferiori ad ha 1 (al netto di tare, servitù ed altre fasce di rispetto), mentre non sussistono limiti superiori. La superficie d'intervento potrà anche essere non accorpata, purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore ad ha 0,5 ciascuno.
- Eventuali ostacoli che interrompono il sesto d'impianto, ad esempio, radure, strade, carrarecce, capezzagne, fossi, siepi, muri, corsi d'acqua, servitù di elettrodotto o di metanodotto, distanze dai confini di proprietà, fasce di salvaguardia dalle strade pubbliche od altri vincoli che comportino l'obbligo di mantenere fasce di rispetto prive di vegetazione legnosa, pur non interrompendo l'accorpamento, determinano una diminuzione della superficie d'intervento. A tal fine, per la determinazione del perimetro interno dell'imboschimento, si farà riferimento alla linea che unisce la parte basale esterna del fusto delle piante perimetrali. In presenza di soggetti policormici o di specie arbustive, si farà riferimento al fusto più esterno. Il perimetro esterno dell'impianto sarà invece delimitato da una linea situata ad una distanza di tre metri dalla parte basale esterna del fusto delle piante perimetrali. In presenza di soggetti policormici o di specie arbustive, si procederà come sopra descritto.
- Si definiscono inoltre le seguenti limitazioni:
 - a- Azione 1: la larghezza media del bosco non dovrà essere inferiore a m 20¹³⁴.
 - b- Azione 2: per motivi di carattere fitosanitario, la coltivazione in purezza del Noce comune non potrà estendersi su superfici superiori ad ha 3, mentre non è consentita la coltivazione in purezza del Ciliegio. E' ammesso l'utilizzo di cloni di Pioppo ibrido, con il ruolo di pianta accessoria, sino ad una quantità non superiore a 90 soggetti/ha.
 - c- Azione 4: per gli impianti caratterizzati dalla presenza di pioppo, dovrà essere osservata una distanza (determinata sui perimetri), da pioppeti o da vivai di pioppo già presenti, non inferiore a m 300, al fine di contrastare la diffusione de Punteruolo del pioppo (*Cryptorhynchus lapathi* L.).
 - d- Per tutte le Azioni, gli impianti monoclonali non potranno avere una superficie superiore ad ha 15 per i popolamenti governati ad altofusto e ad ha 10 per quelli a ceduo.
 - e- La piantagione dovrà essere costituita da almeno due filari di specie arboree, la cui distanza non dovrà essere inferiore a 3,5 m.
 - f- La densità e le distanze d'impianto sono definite nello schema di Piano di coltura e conservazione. Qualora l'intervento sia realizzato in ambiti di competenza di Autorità preposte alla sicurezza idraulica, dovranno essere adottati schemi e sestri d'impianto conformi alle prescrizioni da esse fornite.

4.4 - Termini e scadenze

L'intervento dovrà essere concluso, compreso il pagamento delle spese connesse, entro il 31 dicembre 2013. I soggetti che hanno diritto al premio per la manutenzione, dovranno presentare obbligatoriamente una specifica domanda di pagamento annuale.

Per l'anno 2013 la domanda di pagamento annuale dovrà essere presentata entro il 15 maggio 2013 qualora:

- l'intervento si sia concluso, compreso il pagamento delle spese connesse, entro il 15 marzo 2013 e
- sia stata presentata la relativa domanda di saldo entro il 15 maggio 2013.

Per gli interventi che si concluderanno successivamente al 15 marzo 2013, la domanda di pagamento annuale potrà essere presentata per la annualità successiva, entro il 15 maggio 2014.

5 - CRITERI DI SELEZIONE

¹³³ relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GUCE L 379/5 del 28/12/1996)

¹³⁴ Il parametro della larghezza è da considerare solo ove la superficie sia prevalentemente sviluppata secondo una sola direzione; per larghezza si intende quella dimensione che è misurata sulla linea perpendicolare alla direzione di prevalente sviluppo della superficie.

5.1 - Priorità e punteggi

Per le domande presentate, valgono i seguenti criteri di priorità:

Elemento di priorità	Indicatore	Punti
a- Imprenditori agricoli	a- Possesso della qualifica di imprenditore agricolo	4
b- intervento da realizzarsi su terreni vulnerabili da nitrati di origine agricola	b- superficie catastale compresa nell'elenco di cui all'allegato A, art. 13, della DGR n. 2267/2007 ¹³⁵ e all'allegato A alla DGR n. 2684/2007 ¹³⁶	3
c- intervento da realizzarsi in siti compresi nella rete Natura 2000	c- Superficie catastale definita e cartografata in applicazione della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 (Allegato C, parte prima e seconda) ¹³⁷ e s.m.i.	2
d- intervento da realizzarsi all'interno di un Parco naturale o di altra area protetta ¹³⁸	d- superficie catastale compresa all'interno di un Parco naturale o di altra area protetta	1

I punteggi indicati sono cumulabili tra di loro.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità di cui alle precedenti lettere b-, c-, d-, l'intervento previsto dovrà essere realizzato completamente all'interno di una delle superfici descritte nella tabella.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio assegnato, saranno assegnate le seguenti preferenze:

Elemento di preferenza	Indicatore	Ordine
area della superficie d'intervento	area della superficie decrescente	1

6. - DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Il beneficiario del sostegno potrà eseguire gli interventi mediante ricorso a terzi, prestazioni volontarie di lavoro e/o in amministrazione diretta. In quest'ultimo caso impiegherà personale proprio, assunto a tempo determinato, contabilizzato mediante giornale di cantiere e cedolino paga.

6.2 Un medesimo soggetto potrà presentare più domande di sostegno, ciascuna riferita ad una singola UTE od, in mancanza, ad una singola unità fondiaria, della quale abbia titolo alla conduzione, specificandone la priorità. In tale caso, tuttavia, sarà possibile concedere il sostegno alle domande successive alla prima, indicata come prioritaria, solamente dopo avere soddisfatto le richieste presentate dai conduttori di una sola UTE o di una sola unità fondiaria.

¹³⁵ Piano di Tutela delle Acque. Approvazione delle norme di salvaguardia (art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006; artt. 19 e 28 L.R. 33/1985)

¹³⁶ Piano di Tutela delle Acque. Precisazioni (art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006 e 28 L.R. 33/1985) (BUR n. 88/2007)

¹³⁷ Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. DPR 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le zone di protezione speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR 357/1997 (BUR n. 76/2006)

¹³⁸ Le aree protette sono quelle considerate dalla L. 6/12/1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette): Parchi nazionali, Riserve naturali (statali e regionali), Parchi naturali regionali. L'elenco ufficiale delle aree naturali protette, attualmente in vigore, è quello relativo al VI aggiornamento approvato dalla Conferenza Stato - Regioni il 17/12/2009, con Repertorio 262/CSR e pubblicato con Decreto del MATTM del 27/4/2010 nel S.O. n. 125 della G.U. n. 115 del 31/5/2010, disponibile all'indirizzo:

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf

- 6.3 medesimo richiedente potrà inoltre presentare, separatamente e per singola UTE o per singola unità fondiaria, domanda di sostegno anche su più Azioni della Misura.
- 6.4 La sostituzione delle specie previste nel Piano di coltura e di conservazione, il cui schema è approvato con decreto del dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana (ora Unità di Progetto Foreste e Parchi), disponibile all'indirizzo web: www.regione.veneto.it, è ammissibile nei casi di subentrata indisponibilità di materiale di propagazione presso i vivai specializzati o nei casi di difficoltà di attecchimento, dovuta a cause imprevedibili al momento della redazione del Piano stesso, purché siano mantenute inalterate le funzioni e le caratteristiche del popolamento, in particolare la distribuzione relativa tra le specie arboree e quelle arbustive.
- 6.5 La documentazione tecnica allegata alla domanda di sostegno dovrà essere timbrata e sottoscritta da un tecnico abilitato. A tal fine ed in relazione alle caratteristiche progettuali richieste dalle varie Azioni, il professionista dovrà rispettare le competenze che gli sono attribuite dallo specifico ordinamento. In particolare, il progettista di un bosco, nell'ambito dell'Azione 1, dovrà essere un dottore agronomo o un dottore forestale. Qualora il firmatario della documentazione tecnica sia dipendente di una Pubblica Amministrazione che presenti, per proprio conto, la domanda di sostegno, non è richiesta l'iscrizione ad un Ordine o ad un Collegio, purché sia dotato di qualifica idonea e sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio della libera professione.
- 6.6 Presso la sede aziendale dovrà essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386¹³⁹. Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263¹⁴⁰.
- 6.7 Il materiale di propagazione soggetto all'applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 19/8/2005, n. 214¹⁴¹ deve essere accompagnato dal passaporto delle piante.
- 6.8 Ulteriori disposizioni operative sono contenute negli allegati al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana (ora Unità di Progetto Foreste e Parchi) n. 245/2010, disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/19B21733-1E16-4417-968F-643060E1694E/0/Decretoforeste245_2010Allegatitecnici.zip.

7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Al fine di beneficiare del sostegno previsto dalla Misura, il richiedente dovrà presentare una domanda entro i termini stabiliti dal bando generale e secondo le modalità previste negli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, allegando la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000¹⁴²;
2. progetto di intervento, con i relativi elaborati, in particolare: relazione tecnica, computo metrico estimativo, con individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, corografia ed estratto di mappa catastale, in scala 1:2.000 od altra scala disponibile in funzione al tipo di catasto, con dettagliata individuazione dell'area d'intervento;
3. Piano di coltura e conservazione, **in duplice copia**;
4. approvazione del Piano di coltura e di conservazione da parte del Servizio Forestale Regionale competente per territorio, se l'intervento è relativo all'Azione 1 o, nel caso delle altre Azioni, se sarà realizzato su terreno sottoposto a vincolo idrogeologico;
5. per gli Enti pubblici, le associazioni di proprietari e i consorzi: provvedimento di approvazione del progetto e del Piano di coltura e di conservazione;
6. scheda di richiesta del punteggio da attribuire (contenuta nel modello di domanda);

¹³⁹ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU 29 gennaio 2004, n. 23, S.O.)

¹⁴⁰ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione (D.Lgs. n. 386/2003) (BUR n. 117/2004)

¹⁴¹ Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2005 – S.O. n. 169)

¹⁴² Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (GU 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.).

7. documentazione comprovante il possesso dei requisiti che permettono di ottenere il punteggio, l'entità del sostegno ed i premi (se compatibili) richiesti.
8. al fine del riconoscimento del premio per la manutenzione descritto al paragrafo 4.2 (Livello ed entità dell'aiuto) si farà riferimento al Piano di utilizzo. In caso di impossibilità, il richiedente dovrà produrre una dichiarazione relativa alla classificazione urbanistica posseduta dal terreno incolto sul quale sarà eseguito l'intervento, resa secondo le modalità previste dall'art. 47 de DPR n. 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà);
9. permesso di costruire, per l'esecuzione del sistema di captazione delle acque previsto per l'Azione 5, qualora necessario;
10. relazione di Valutazione di Incidenza (o della selezione preliminare - screening), approvata dall'Organismo competente. In mancanza di specifico organismo competente, la Valutazione di Incidenza è approvata dal Servizio Forestale Regionale, qualora l'intervento ricada nei casi previsti dalla DGR 3173/2006¹⁴³. Ai fini dell'approvazione, il richiedente dovrà allegare il Piano di coltura e di conservazione¹⁴⁴;
11. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui alla LR n. 10/1999¹⁴⁵, relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora necessaria;
12. parere ambientale o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciati dall'organo preposto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394¹⁴⁶, se previsto, qualora l'intervento ricada all'interno di un'area naturale protetta;
13. per gli interventi da effettuarsi in zone golenali: autorizzazione dell'Autorità competente in materia di demanio fluviale, ove prevista;
14. atto di assenso firmato dal proprietario (o dai proprietari), secondo il modello predisposto da AVePA, qualora l'intervento sia realizzato su superfici condotte da soggetti diversi dal proprietario o nei casi di comproprietà.
15. per l'Azione 4: comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento almeno nel corso dell'anno 2011, presentata ai sensi della disciplina in materia (DGR n. 2495/2006 e DGR n. 2439/2007).

I documenti indicati con il numero 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa. La documentazione indicata con gli altri numeri se non presente in allegato alla domanda, dovrà essere integrata entro i novanta giorni seguenti la chiusura dei termini. In questo caso il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia della richiesta di rilascio del parere, del nulla osta, dell'approvazione o dell'autorizzazione, trasmessa agli organismi competenti.¹⁴⁷

8 - DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del sostegno concesso, il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, oltre alla documentazione prevista negli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, anche la seguente documentazione:

- a) qualora l'intervento non sia conforme al Piano di coltura e di conservazione approvato in fase istruttoria: relazione tecnica finale, **in duplice copia**, redatta dal direttore dei lavori, che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti; se le variazioni hanno interessato anche la composizione delle specie utilizzate, andrà compilato ed allegato alla relazione il relativo elenco contenuto nel Piano stesso. Il pagamento resta subordinato all'approvazione delle modifiche apportate al Piano, da parte del Servizio forestale regionale competente per territorio, nei casi previsti (intervento

¹⁴³ Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative. (BUR n. 94/2006)

¹⁴⁴ La valutazione di incidenza (e la selezione preliminare) non è richiesta qualora gli interventi siano eseguiti al di fuori dei territori della rete Natura 2000, in quanto medesimi, oltre che svolgere funzioni di carattere ambientale, le quali vanno a migliorare l'uso del suolo, possono essere ricompresi nell'ambito del punto B.VI) dell'allegato A) alla DGR n. 3173/2006

¹⁴⁵ Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (BUR n. 29/1999)

¹⁴⁶ Legge quadro sulle aree protette (GU 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.)

¹⁴⁷ Sostituzione approvata con DGR n. 401 del 16/03/2012

realizzato nell'ambito della Misura 1; intervento realizzato nell'ambito di altre Misure, limitatamente ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico);

b) qualora l'intervento sia conforme al Piano di coltura e di conservazione approvato in fase istruttoria: dichiarazione del direttore dei lavori, attestante che l'intervento è stato realizzato senza varianti.

Gli Enti pubblici che realizzino interventi rientranti nell'ambito dei lavori pubblici di interesse regionale, come definiti dall'art. 2 della L.R. n. 27/2003¹⁴⁸, dovranno ottemperare alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006¹⁴⁹.

Per quanto non espressamente considerato in questo bando, si dovrà fare riferimento agli Indirizzi procedurali ed al Manuale delle procedure predisposto da AVePA.

¹⁴⁸ Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche(BUR n. 106/2003)

¹⁴⁹ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)